**ATTI PARLAMENTARI**

**XIII LEGISLATURA**

# CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. LXXII**
**n. 2**

# RELAZIONE

## SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME URGENTI IN MATERIA DI ASILO POLITICO, DI INGRESSO E SOGGIORNO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E DI REGOLARIZZAZIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI ED APOLIDI GIÀ PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO

(Anno 1997-Primo trimestre 1998)

*(Articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39)*

**Presentata dal Ministro per la solidarietà sociale**
(TURCO)

**Trasmessa alla Presidenza il 2 agosto 1999**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

# INDICE

Introduzione . . . . . *Pag.* 5

Misure attuate nel 1997 . . . . . » 8

§ 1) Rifugiati . . . . . » 8

§ 2) Respingimento alla frontiera, intimati e segnalati per l'espulsione . . . . . » 15

§ 3) Ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato . . . . . » 17

3.a.) Minori stranieri – Scolarità . . . . . » 28

3.b.) Cittadini extracomunitari iscritti al collocamento . . . . . » 33

3.c.) Accesso all'assistenza sanitaria . . . . . » 36

§ 4) Centri di accoglienza . . . . . » 37

Appendice . . . . . » 41

Dati del Ministero dell'Interno sui respingimenti alla frontiera – Intimati e segnalati per l'espulsione . . . . . » 43

Dati del Ministero dell'Interno su graduatoria stranieri soggiornanti in Italia . . . . . » 59

Relazione sull'attività svolta dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato – Anno 1997 . . . . . » 71

Circolari emanate nel corso del 1997 dal Ministero dell'Interno . . . . . » 99

PAGINA BIANCA

*Il Ministro*
*per la solidarietà sociale*

Presidente, Onorevoli,

questa relazione viene svolta in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 11 della legge 39/90 della quale rappresenta l'ultimo adempimento. La nuova normativa vigente in materia, infatti, costituita dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", stabilisce all'articolo 3 che sarà il Ministro dell'Interno a presentare "annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico". Al Ministro per la solidarietà sociale spetterà invece il compito di presentare al Parlamento il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati sulla base dell'attività svolta dalla Commissione per le politiche di integrazione (art. 46 del Testo unico).

Per questo motivo, considerato che la presente relazione fornisce il quadro della situazione attuativa della legge 39/90, si sono voluti includere anche i dati disponibili relativi al primo trimestre del 1998, in maniera che si possa chiudere il capitolo relativo alla legge Martelli. Legge che, nata per gestire una fase fondamentalmente emergenziale del fenomeno migratorio, pur avendo per un lungo periodo consentito di regolamentare ingressi e soggiorni degli stranieri extracomunitari sul nostro territorio, si è rivelata con il passare del tempo, sempre più inadeguata a dare risposte ad un fenomeno in continua evoluzione, come ho avuto modo di evidenziare già nella relazione dello scorso anno.

Nell'ambito dei processi di globalizzazione in atto, una corretta politica dell'immigrazione si pone infatti come questione più ampia rispetto ad una semplice disciplina degli ingressi e delle espulsioni, perché dalla capacità di governare i flussi di ingresso e quindi di programmare la presenza straniera nel nostro Paese, dipende la possibilità di realizzare successive ed efficaci politiche di integrazione.

Bisogna considerare che i fattori di spinta e di attrazione dei flussi migratori - così come viene sottolineato nel "Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40" - agiscono in modo da rafforzarsi reciprocamente, dando vita ad un processo che può condizionare in senso negativo o positivo lo sviluppo dei complessi rapporti di interdipendenza ed interazione nel mondo contemporaneo.

Dobbiamo pensare il rapporto interetnico non più sotto le categorie dell'emergenza e dello straordinario, ma sotto quelle della normalità e dell'integrazione.

Le migrazioni internazionali sono ormai riconosciute come un elemento vitale nel processo di sviluppo e investono campi complessi come quello economico, sociale e politico, costituendo, per certi aspetti, uno dei maggiori fattori evolutivi della società umana in quanto incidono in profondità sia sulla società di partenza che su quella di arrivo.

Il nostro Paese si trova sul finire di questo millennio, a vivere una trasformazione epocale: da terra di emigrazione fino solo a qualche decennio fa, è chiamato oggi a dover far fronte ad un sempre più crescente afflusso di persone provenienti da varie parti del mondo che, insieme ad un indiscutibile arricchimento sul piano interetnico, portano il confronto sul piano sociale e culturale prima ancora che politico.

Da qui nasce l'impegno per una corretta politica di integrazione che deve mirare da una parte a rassicurare i cittadini nazionali rispetto alla temuta concorrenza degli immigrati nel *welfare* e nel mercato del lavoro e al timore, pure presente, della minaccia rappresentata dagli stessi immigrati all'identità nazionale, ai valori fondamentali della nostra società e alla sicurezza, dall'altra a rassicurare anche gli immigrati rispetto alla paura di perdere la loro identità e i propri valori.

In conclusione, è utile ribadire che, se da un lato siamo convinti che l'Italia ha bisogno dell'immigrazione, dall'altro siamo però consapevoli che è necessario riuscire a governare un fenomeno così complesso, non solo controllando i flussi di ingresso, ma anche indirizzando i comportamenti di chi entra verso forme di pacifica e costruttiva integrazione sociale.

## MISURE ATTUATE NEL 1997

## § 1.

### *Rifugiati*

Durante l'anno 1997 il bacino del Mediterraneo, è stato teatro di diversi eventi che hanno portato in Italia 1.869 profughi che hanno avanzato richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato: il 176,6% in più rispetto all'anno precedente.

Il formarsi di un nuovo assetto socio-politico nell'Albania post-comunista, la conseguente crisi economica ed i successivi scontri di piazza, hanno determinato condizioni di rilevante disagio per la popolazione e provocato un esodo massiccio di cittadini albanesi, approdati soprattutto alle coste pugliesi.

Come viene rilevato nella "Relazione sull'attività svolta dalla Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato"(da cui vengono tratte anche le due tabelle di seguito inserite), nel marzo 1997 sono entrate infatti clandestinamente nel nostro Paese 16.964 persone: un migliaio di esse hanno fatto domanda di "asilo" in base alla Convenzione di Ginevra del 1951.

Altro evento particolarmente significativo è stato l'acuirsi delle tensioni interne alla Turchia riguardo l'etnia "curda" che ha portato nel nostro Paese, nel luglio del 1997 una prima ondata, seppur modesta, di cittadini iracheni di etnia "curda" ed una successiva ondata più consistente nel dicembre dello stesso anno, di cittadini turchi di etnia "curda", approdati per lo più sulle coste calabresi.

Come viene indicato dalla tabella n. 1, relativa alla provenienza dei richiedenti asilo, il 58,49% dei richiedenti proviene dai paesi dell'Europa dell'Est, il 16,01% dall'Africa, il 25,2% dall'Asia e appena lo 0,3% dall'America centro-meridionale.

Rispetto all'anno precedente si è verificata una consistente diminuzione (- 34,49%) dei richiedenti provenienti dall'Africa, che sono passati dal 50,5% dell'anno 1996 all'attuale 16,01%; minore è, invece, il calo percentuale (- 10,06%) dei cittadini asiatici (dal 35,26% al 25,2%).

Alle suddette flessioni si contrappone un notevolissimo aumento (+44,86%) dei cittadini provenienti da paesi europei che salgono dal 13,63% al 58,49%.

COMMISSIONE CENTRALE
PER IL RICONOSCIMENTO
DELLO STATUS DI RIFUGIATO

tabella n. 1.

## P r o v e n i e n z a

| Nazionalità | n.ro |
|---|---|
| **EUROPA** | |
| Albania | 918 |
| Armenia | 6 |
| Bielorussia | 1 |
| Bulgaria | 6 |
| Croazia | 1 |
| ex Jugoslavia | 26 |
| Kazakistan | 1 |
| Romania | 26 |
| Russia | 4 |
| Turchia | 88 |
| Ucraina | 9 |
| ex Urss | 7 |
| TOTALE | 1.093 |
| **AFRICA** | |
| Algeria | 19 |
| Angola | 19 |
| Burundi | 9 |
| Camerun | 5 |
| Centrafrica | 1 |
| Congo | 21 |
| Egitto | 1 |
| Etiopia | 40 |
| Ghana | 2 |
| Guinea | 3 |
| Kenya | 13 |
| Liberia | 6 |
| Marocco | 1 |
| Mauritania | 3 |
| Nigeria | 6 |
| Ruanda | 29 |
| Sierra Leone | 14 |
| Somalia | 8 |
| Sudan | 32 |
| Togo | 2 |
| Tunisia | 4 |
| Uganda | 3 |
| Zaire | 59 |
| TOTALE | 300 |
| **ASIA** | |
| Bangladesh | 11 |
| India | 1 |
| Iran | 62 |
| Iraq | 336 |
| Pakistan | 24 |
| Palestina | 3 |
| Siria | 23 |
| Sri Lanka | 8 |
| Vietnam | 1 |
| Yemen | 1 |
| TOTALE | 470 |
| **AMERICA** | |
| Cuba | 4 |
| El Salvador | 1 |
| Perù | 1 |
| TOTALE | 6 |
| TOTALE GENERALE | 1.869 |

Restano di scarsa consistenza numerica i cittadini provenienti dall'America centro-meridionale.

La presenza europea, a differenza degli anni passati, appare fortemente contrassegnata dall'afflusso di cittadini albanesi (918, pari alla metà del totale dei richiedenti asilo e all'84% dei cittadini europei) ed è ancora più variegata per effetto delle molteplici nazioni sorte dalla disgregazione dell'ex URSS. Ciò anche per il mutato scenario dell'est europeo i cui richiedenti espongono piuttosto la propria delusione dopo che a radicali cambiamenti politici non sono seguite migliori condizioni socio-economiche.

Più frequenti invece, ed in costante aumento, sono le domande di protezione collegate all'appartenenza a gruppi o minoranze etnico-razziali nonché quelle, di complessa interpretazione, connesse a situazioni di intransigenza religiosa.

Entrambi i casi sono spesso aggravati da guerra civile, guerriglia estesa o diffuso terrorismo: per tali circostanze la Commissione Centrale ha dovuto distinguere tra coloro che fuggono quali profughi per sottrarsi ad eventi bellici o a contingenze di insicurezza generalizzate e quanti invece rientrano nella nozione di rifugiato per la cui determinazione si fa riferimento all'art. 1 lettera "A" della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951 ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722.

Dalla tabella n. 2 si evince che, per quanto riguarda le decisioni espresse dalla Commissione, su di un totale di 1.854 casi trattati, il numero di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato è stato di 348, mentre i dinieghi sono stati 1.306 per un totale di 1.654 casi decisi; per i rimanenti, 8 non sono stati presi in considerazione e 192 sono rimasti in sospeso.

Rispetto all'anno precedente il numero di concessioni di asilo registra un lieve calo passando dal 24,71% al 21% ( - 3,71%) delle decisioni effettivamente adottate nell'anno 1997.

Tale calo, posto in relazione all'aumentato numero delle richieste presentate nell'anno in esame, evidenzia la strumentalizzazione delle stesse, molte volte avanzate, cioè, per poter procrastinare il tempo di permanenza nel paese, e dunque non in linea con i criteri previsti dalla Convenzione di Ginevra.

COMMISSIONE CENTRALE
PER IL RICONOSCIMENTO
DELLO STATUS DI RIFUGIATO

tabella n. 2.

## PROSPETTO DECISIONI COMMISSIONE

| Nazionalità | pos. | neg. |
|---|---|---|
| **EUROPA** | | |
| Albania | 70 | 610 |
| Armenia | 0 | 7 |
| Bielorussia | 1 | 1 |
| Bulgaria | 0 | 6 |
| Croazia | 1 | 0 |
| Kazakistan | 0 | 1 |
| Moldavia | 0 | 1 |
| Polonia | 0 | 1 |
| Romania | 0 | 14 |
| Russia | 1 | 4 |
| Tadijkistan | 2 | 0 |
| Turchia | 16 | 61 |
| Ucraina | 4 | 5 |
| ex Jugoslavia | 8 | 11 |
| ex URSS | 0 | 7 |
| TOTALE | 103 | 729 |
| **AFRICA** | | |
| Algeria | 10 | 10 |
| Angola | 6 | 11 |
| Burundi | 13 | 2 |
| Camerun | 3 | 3 |
| Centro-Africa | 1 | 0 |
| Congo | 11 | 4 |
| Egitto | 0 | 1 |
| Eritrea | 1 | 0 |
| Etiopia | 1 | 48 |
| Ghana | 0 | 4 |
| Guinea | 1 | 2 |
| Kenya | 2 | 11 |
| Liberia | 4 | 2 |
| Libia | 0 | 1 |
| Marocco | 1 | 0 |
| Mauritania | 0 | 3 |
| Nigeria | 0 | 7 |
| Ruanda | 22 | 2 |
| Sierra Leone | 1 | 8 |
| Somalia | 2 | 15 |
| Sudan | 19 | 19 |
| Tunisia | 6 | 0 |
| Togo | 1 | 1 |
| Uganda | 0 | 2 |
| Zaire | 34 | 29 |
| TOTALE | 139 | 185 |
| **ASIA** | | |
| Afganistan | 0 | 3 |
| Bangladesh | 0 | 4 |
| Giordania | 1 | 0 |
| India | 0 | 2 |
| Iran | 47 | 21 |
| Iraq | 44 | 306 |
| Libano | 2 | 8 |
| Pakistan | 1 | 17 |
| Siria | 4 | 18 |
| Sri Lanka | 1 | 8 |
| Vietnam | 2 | 0 |
| Yemen | 1 | 1 |
| TOTALE | 103 | 388 |
| **AMERICA** | | |
| Cuba | 2 | 3 |
| Equador | 0 | 1 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| TOTALE | 3 | 4 |
| TOT. GEN. | 348 | 1.306 |

Nota: Al totale di cui sopra, occorre aggiungere n. 8 rinunciatari e n. 192 tenuti in sospeso per ulterio-

A tal proposito si ritiene opportuno precisare che prima di dar seguito alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato finalizzate all'esame della Commissione Centrale, si ha cura di acquisire agli atti la valutazione sulla competenza dell'Italia ad esaminare la domanda di asilo; ciò in ossequio a quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 1992, n. 523 concernente la "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990".

Siffatta procedura, infatti, entrata in vigore dal 1° settembre 1997, è curata da un'autorità centrale, individuata per l'Italia, nel Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili - Divisione Assistenza ai Profughi, cui la Questura interessata trasmette il "formulario uniforme" per l'applicazione della convenzione di Dublino redatto ai fini dell'avvio della richiesta d'asilo da parte dello straniero.

Infine, un'ultima considerazione va fatta circa la nuova normativa sull'asilo - attualmente all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera - che prevede, al momento del riconoscimento dello status di rifugiato, il diritto al ricongiungimento familiare e il rilascio all'interessato di un permesso di soggiorno della durata di cinque anni che allo scadere potrà essere trasformato in carta di soggiorno, previo accertamento da parte della Commissione Centrale del permanere del diritto di asilo.

Se si considera ancora che nella nuova normativa viene prevista la concessione di un permesso di soggiorno per lavoro anche a coloro che, avendo avanzato ricorso contro un provvedimento negativo della Commissione, non abbiano ottenuto, dopo sei mesi, dal Tribunale Amministrativo Regionale, la definizione del loro gravame, non è difficile pronosticare per il futuro, una loro significativa crescita, anche in considerazione del fatto che la nuova legge sull'immigrazione, grazie ai più severi meccanismi di espulsione introdotti nel nostro ordinamento, costituirà un forte disincentivo alla residenza clandestina per migliaia di persone, che, di converso, potrebbero incrementare le fila dei richiedenti asilo e quindi dei potenziali rifugiati.

Per quanto riguarda un approfondimento dei dati citati o ulteriori elementi conoscitivi per l'anno 1997, si potrà consultare direttamente la Relazione della Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato allegata in appendice.

Per quanto riguarda l'aggiornamento delle cifre dei richiedenti asilo al primo trimestre '98, si rileva un dato da considerare con attenzione: le domande esaminate dalla Commissione sono state 1.750, come meglio evidenziato nel seguente schema:

MINISTERO DELL'INTERNO
GESTIONE PROFUGHI
RICHIEDENTI ASILO X NAZIONI I° TRIMESTRE 1998

| | ESITO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNO | ATTESA ESAME | NON CONSIDERATO | NON RICONOSC.TO | RICONOSCIUTO | SOSPESO | TRASFERITO | TOTALI |
| Gen 98 | 47 | 4 | 409 | 424 | 2 | 11 | 897 |
| Feb 98 | 38 | 1 | 458 | 125 | 1 | 8 | 631 |
| Mar 98 | 25 | 3 | 155 | 32 | 1 | 6 | 222 |
| TOTALI | 110 | 8 | 1022 | 581 | 4 | 25 | 1750 |

E' subito evidente il massiccio incremento delle richieste di asilo, che solo nei primi tre mesi del '98 hanno raggiunto una quota che si avvicina al totale delle richieste esaminate durante tutto l'anno 1997 (1750 rispetto alle 1854 richieste esaminate nel corso del 1997).

La stessa osservazione si può fare anche per il numero delle richieste accolte: a fronte dei 348 riconoscimenti concessi durante tutto il 1997, nel solo primo trimestre del 1998 gli accoglimenti delle richieste di asilo risultano già essere 581. La ragione di tale impennata va ricercata sostanzialmente nel rilevante aumento dei richiedenti asilo di etnia curda, conseguenza degli sbarchi sulle coste dell'Italia meridionale del dicembre 1997.

Questo viene confermato dai dati: nel dettaglio infatti, si può specificare che il numero più consistente delle domande accolte è stato, per ordine decrescente, 293 nei riguardi della Turchia, 220 per l'Iraq, 15 per l'Iran.

Come si nota, si tratta dunque, per la quasi totalità, di persone di etnia curda fuggite dai rispettivi paesi, che hanno continuato ad incrementare il flusso curdo verso il nostro Paese.

A seguire troviamo il Congo, con 12 domande accolte, la RFJ con 9, il Ruanda con 7, l'Algeria con 5, lo Sri Lanka con 4, L'Albania, la Somalia e il Sudan con 3, il Camerun con 2, il Bangladesh, l'Egitto, l'Etiopia, il Pakistan e la Sierra Leone con 1, per un totale di 581 riconoscimenti concessi dalla Commissione.

## § 2.

## *Respingimento alla frontiera*

Il respingimento alla frontiera riguarda, come indicato dal comma 5 dell'art. 3, "....gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia."

Nel 1997 sono stati attuati 39.888 respingimenti alla frontiera.

Al primo posto risultano respinti cittadini di nazionalità albanese (3.902), a seguire i rumeni (3.308), gli iracheni (3.289), i croati (1.669), i marocchini (1.540), i bosniaci (1.336) e i turchi (1.212).

Fra le principali cause di respingimento, spiccano la mancanza del visto (11.164) o del passaporto (7.286), mentre per la scarsezza di mezzi di sostentamento i respingimenti sono stati 9.019.

Se andiamo a confrontare questi dati del 1997 con quelli del 1996, balza subito agli occhi una diminuzione di 14.256 unità. Nel 1996 infatti i respingimenti furono 54.144.

Questo dato è stato determinato principalmente da due ordini di motivi. In primo luogo, l'entrata in vigore nel 1997 degli accordi di Schengen ha imposto una ridefinizione delle frontiere nazionali, essendo ormai frontiere interne e non più esterne quelle con gli Stati aderenti all'accordo, e una conseguente diversa considerazione del fenomeno migratorio all'interno dell'Europa.

In secondo luogo, l'introduzione del visto in alcuni Paesi a più alto rischio di immigrazione clandestina, come per esempio per i paesi dell'area della ex-Jugoslavia, ha bloccato *ab origine* il flusso migratorio dai paesi più esposti.

Al dato riguardante il 1997, vanno aggiunti 7.798 respingimenti alla frontiera effettuati nel primo trimestre del 1998.

Anche in questo primo trimestre, rispetto alle nazioni di provenienza, il maggior numero di respinti risultano essere albanesi (1.634), iracheni (817), rumeni (510), croati (430), bosniaci (317).

Fra le cause di respingimento spiccano soprattutto quelle legate alla mancanza di passaporto e di visto (1.210 e 1.054), mentre al primo posto c'è la scarsità di mezzi di sussistenza (1.834).

Si rimanda in appendice, la consultazione più dettagliata dei dati sul respingimento.

Per quanto riguarda i dati sull'espulsione, nel corso dell'anno 1997 risultavano intimate di espulsione 49.065 persone, rispetto alle 34.520 dell'anno precedente, mentre per il primo trimestre del 1998 i dati del Ministero dell'Interno riportano la cifra di 11.861 espulsi con intimazione.

Dalla stessa fonte si apprende che, rispetto ai 5.059 dell'anno precedente, per l'anno 1997 i segnalati di espulsione sono stati 8.444 come si può vedere dai dati posti in appendice, mentre per il primo trimestre dell'anno 1998 sono stati 1.567.

## § 3.

## *Ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato*

Alla data del 31 dicembre 1997 erano presenti in Italia 1.072.596 stranieri con regolare premesso di soggiorno.

Rispetto alla stessa data dell'anno precedente, che aveva registrato 943.530 presenze, si nota dunque un aumento di 129.066 unità che rappresenta in parte la conseguenza ultima, a livello di registrazione di dati da parte del Ministero dell'Interno, della regolarizzazione prodotta dal decreto legge 489/1995.

Tale operazione, nell'arco temporale della sua applicazione, ha riguardato oltre 250.000 cittadini stranieri.

Interessante è vedere come queste stesse presenze siano ripartite sul territorio italiano a livello regionale (tabella n. 3).

Secondo i dati di riferimento, forniti dal Ministero dell'Interno, le regioni che contano il maggior numero di cittadini extracomunitari risultano essere nell'ordine: la Lombardia con 215.174 presenze, il Lazio 196.026, il Veneto 90.619, l'Emilia Romagna 82.671, la Toscana 80.751, il Piemonte 71.518, la Sicilia 65.700 e la Campania 61.744.

Resta da aggiungere che il loro insediamento nelle regioni italiane ha tendenzialmente seguito un *trend* positivo, aumentando, rispetto al 1996, in tutte le regioni ad eccezione di Abruzzo e Sardegna.
(Grafico 1)

CITTADINI EXTRACOMUNITARI SOGGIORNANTI IN ITALIA
AL 31 DICEMBRE 1997
dati regionali

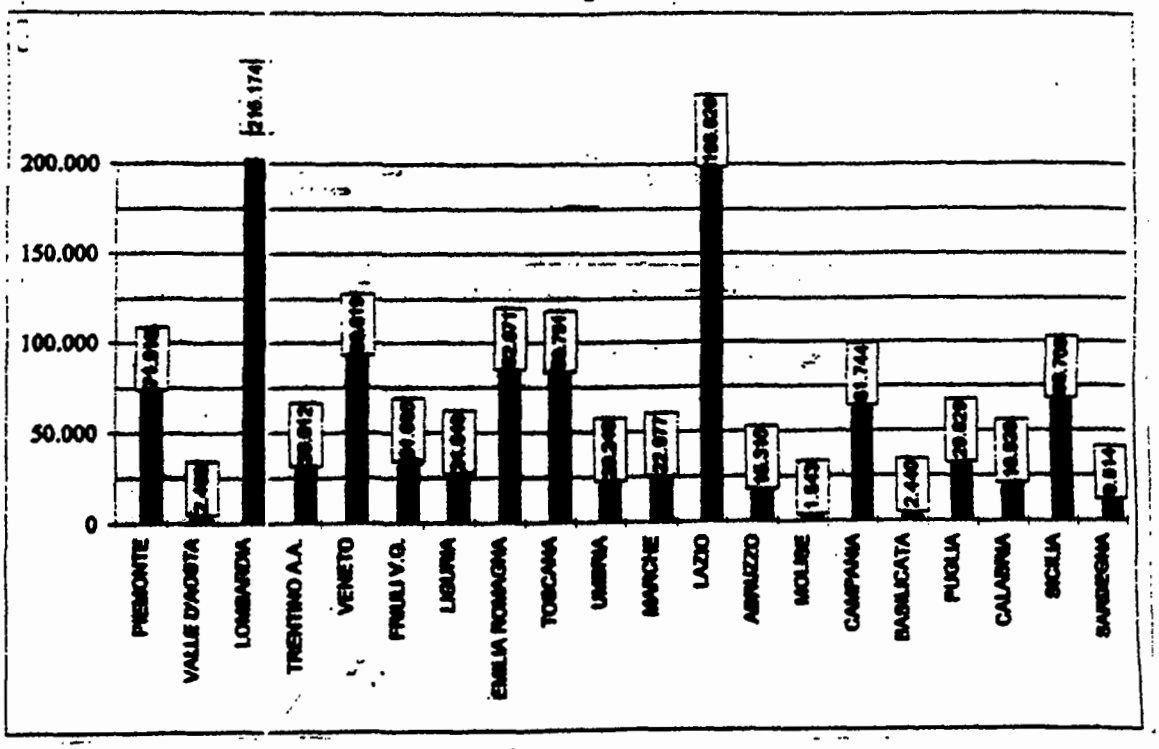


Fonte: Elaborazione Direzione Centrale per la Documentazione su dati P.S. Ufficio Stranieri del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La presenza di cittadini extracomunitari risulta più rilevante nei grandi centri urbani, in particolare nelle città capoluogo di regione: a Roma si concentra il 90,15% delle presenze dei cittadini extracomunitari del Lazio, a Napoli il 63,69%, a Milano il 59,72%, a Genova il 59,36% e a Torino il 58,6% (tabella 4).

| PROVINCE | NUMERO PRESENZE | REGIONE | INCIDENZA % SUL TOTALE REGIONALE |
|---|---|---|---|
| ROMA | 176.723 | 196.026 | 90,15 |
| MILANO | 128.516 | 215.174 | 59,72 |
| TORINO | 41.527 | 71.5[illegible]8 | 58,06 |
| NAPOLI | 39.328 | 61.744 | 63,69 |
| FIRENZE | 38.951 | 80.751 | 48,23 |
| PALERMO | 20.94[illegible] | 65.700 | 31,88 |
| BOLOGNA | 19.699 | 82.671 | 23,82 |
| PERUGIA | 17.092 | 20.246 | 84,42 |
| GENOVA | 14.746 | 24.840 | 59,36 |
| TRIESTE | 12.590 | 31.695 | 39,72 |
| BARI | 12.213 | 29.829 | 40,94 |

Dati al 31 dicembre 1997

tabella 3

MINISTERO DELL'INTERNO
I^ DIVISIONE - CENTRO ELABORAZIONE DATI
TOTALI STRANIERI EXTRACOMUNITARI SOGGIORNANTI IN ITALIA AL 31/12/97

**VALLE D'AOSTA 2458**
- Aosta 2458

**PIEMONTE 71918**
- Alessand. 6002
- Asti 2996
- Biella 2791
- Cuneo 7292
- Novara 5601
- Torino 41927
- Verbania 1457
- Vercelli 3996

**LOMBARDIA 215174**
- Bergamo 15496
- Brescia 24390
- Como 9814
- Cremona 6448
- Lodi 2566
- Lecco 3315
- Mantova 6002
- Milano 128916
- Pavia 5769
- Sondrio 1187
- Varese 13711

**TRENTINO ALTO ADIGE 29012**
- Bolzano 18975
- Trento 10037

**VENETO 90619**
- Belluno 2618
- Padova 13538
- Rovigo 1737
- Treviso 11975
- Venezia 9487
- Verona 20134
- Vicenza 32330

**FRIULI VENEZIA GIULIA 31695**
- Gorizia 3092
- Pordon. 9375
- Trieste 12570
- Udine 6638

**LIGURIA 24840**
- Genova 14746
- La Spez. 3114
- Imperia 3548
- Savona 3432

**EMILIA-ROMAGNA 82671**
- Bologna 19699
- Ferrara 3469
- Forlì 11973
- Modena 12961
- Parma 7862
- Piacenza 3613
- Ravenna 6863
- Reggio E. 13825
- Rimini 2806

**TOSCANA 80751**
- Arezzo 5361
- Firenze 38951
- Grosseto 2978
- Livorno 4359
- Lucca 4715
- Massa C. 2936
- Pisa 7852
- Pistoia 3664
- Prato 3944
- Siena 5991

**UMBRIA 30246**
- Perugia 17092
- Terni 3154

**MARCHE 22977**
- Ancona 5690
- Ascoli P. 5950
- Macerata 6036
- Pesaro 5343

**LAZIO 196025**
- Frosin. 4565
- Latina 9147
- Rieti 1730
- Roma 176723
- Viterbo 3861

**ABRUZZO 15310**
- Chieti 3078
- L'Aquila 5671
- Pescara 2893
- Teramo 3668

**SARDEGNA 9914**
- Cagliari 4274
- Nuoro 1326
- Oristano 532
- Sassari 3782

**CAMPANIA 61744**
- Avellino 1346
- Benevent. 791
- Caserta 19462
- Napoli 39328
- Salerno 4817

**MOLISE 1543**
- Campobas. 1089
- Isernia 455

Speciale UR : 0
Speciale RU : 0
Totale Speciale : 0

**BASILICATA 2440**
- Matera 1348
- Potenza 1092

**PUGLIA 29829**
- Bari 12213
- Brindisi 6423
- Foggia 4872
- Lecce 4352
- Taranto 1949

**CALABRIA 18529**
- Catanzaro 5282
- Cosenza 3230
- Crotone 935
- Reggio Calabria 9279
- Vibo Valentia 803

**SICILIA 65700**
- Agrigen. 2793
- Caltanis. 1272
- Catania 15907
- Enna 459
- Messina 8163
- Palermo 20946
- Ragusa 8200
- Sirac. 2992
- Trapani 5008

| | |
|---|---|
| Italia settentrionale | 547947 |
| Italia centrale | 336853 |
| Italia meridionale | 187756 |
| Totale Italia ---> | 1072596 |

Interessante è anche la suddivisione dei cittadini extracomunitari per provenienza: nel dettaglio, si rimanda alla graduatoria dei cittadini extracomunitari soggiornanti in Italia - con i dati forniti dal Ministero dell'Interno allegati in appendice - che pur rimanendo invariata rispetto agli altri anni, è caratterizzata da dinamismi differenziati.

A parte il maggior aumento dei Paesi dell'est europeo, comprensibile per la vicinanza e le vicende politiche che li hanno visti protagonisti (basti pensare da ultimo alla ex-Jugoslavia e all'Albania), l'aumento della popolazione straniera in Italia ha un carattere diffuso.

Tale carattere si rileva soprattutto dall'esame dei percorsi migratori che hanno coinvolto le sei maggiori comunità extracomunitarie presenti sul nostro territorio. Nello specifico, per marocchini ed albanesi - i due gruppi più consistenti - si può parlare di un elevato grado di dispersione sul territorio: partendo da ben localizzati punti di arrivo in Italia, le grandi città del nord-ovest per i marocchini e l'area pugliese per gli albanesi, assistiamo poi ad un progressivo e significativo coinvolgimento di molte altre zone del paese.

E' per questo che le prime cinque province per numerosità delle rispettive etnie, raccolgono quantitativi relativamente ridotti della complessiva presenza sul territorio nazionale ed è a partire da questo dato di fatto che una politica d'integrazione sociale deve svolgersi.

Riprendendo l'esame dei dati, si rileva che nel corso del 1997 sono aumentati gli arrivi soprattutto dall'Albania (+ 31,01%), dalla Cina Popolare (30,14%), dalla Nigeria (26,84%) e dalla Romania (20,41%), (tabella 5).

**GRADUATORIA DELLE PRIME 20 ETNIE DI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI AL 31.12.1997**

| PAESE | PRESENZE 31.12.1997 | % SUL TOTALE | PRESENZE 31.12.1996 | VAR. 97/96 |
|---|---|---|---|---|
| MAROCCO | 131.406 | 10,59 | 119.48[illegible] | 9,98 |
| ALBANIA | 83.807 | 6,75 | 63.967 | 31,01 |
| FILIPPINE | 61.285 | 4,94 | 57.071 | 7,38 |
| USA | 59.572 | 4,80 | 54.652 | 9,00 |
| TUNISIA | 48.909 | 3,94 | 44.821 | 9,12 |
| JUGOSLAVIA | 44.370 | 3,58 | 44.259 | 0,25 |
| ROMANIA | 38.138 | 3,07 | 31.673 | 20,41 |
| CINA POPOLARE | 37.838 | 3,05 | 29.073 | 30,14 |
| SENEGAL | 34.831 | 2,81 | 31.870 | 9,29 |
| POLONIA | 31.329 | 2,53 | 27.375 | 14,44 |
| SRI LANKA | 28.162 | 2,27 | 24.920 | 13,00 |
| EGITTO | 26.171 | 2,11 | 23.785 | 10,03 |
| PERÙ | 24.362 | 1,96 | 21.738 | 12,07 |
| BRASILE | 23.008 | 1,85 | 19.887 | 15,69 |
| INDIA | 22.620 | 1,82 | 19.417 | 16,49 |
| CROAZIA | 20.464 | 1,65 | 18.865 | 8,47 |
| SVIZZERA | 18.611 | 1,50 | 17.923 | 3,83 |
| GHANA | 18.032 | 1,68 | 16.379 | 10,09 |
| REP. MACEDONIA | 16.504 | 1,53 | 16.419 | 0,51 |
| NIGERIA | 14.243 | 1,32 | 11.229 | 26,84 |

Fonte: Elaborazione Direzione Centrale per la Documentazione su dati P.S..

Il Marocco si conferma anche per il '97 come prima comunità (131.406), con un aumento del 9,98 rispetto allo scorso anno.

L'Albania si attesta al secondo posto (83.807 persone) con l'incremento più considerevole dell'anno pari a +31,01%. C'è, a questo proposito, da rilevare che la consistenza del gruppo albanese in Italia ha conosciuto due momenti di forte crescita: nel 1991, quando ha superato le 25.000 unità a seguito dei consistenti flussi in arrivo e nel 1996 in cui, a seguito di 32.432 regolarizzati, l'Albania ha raddoppiato la sua presenza. Rispetto all'Albania gli altri paesi dell'Est, nel loro complesso, hanno incrementato più gradualmente le loro presenze anno per anno.

Il terzo posto è delle Filippine con 61.285 presenze seguite dagli USA che con 59.572 persone, si pone come primo paese a sviluppo avanzato.

Una più dettagliata descrizione della presenza straniera in Italia può prendere le mosse anche da una sintetica analisi dei motivi dei permessi di soggiorno. Al 31/12/97 gli stranieri titolari di permessi di soggiorno per motivi di lavoro rappresentano la fascia più numerosa della popolazione straniera residente, confermando la tendenza a fare del lavoro, o della

ricerca di lavoro, il motivo principale del progetto migratorio. I soli permessi di soggiorno per lavoro subordinato rappresentano il 43,5% del totale.

Grafico 2.

SITUAZIONE DEGLI STRANIERI SEGNALATI
PER SOGGIORNO IN ITALIA
al 31dicembre 1997
dati nazionali

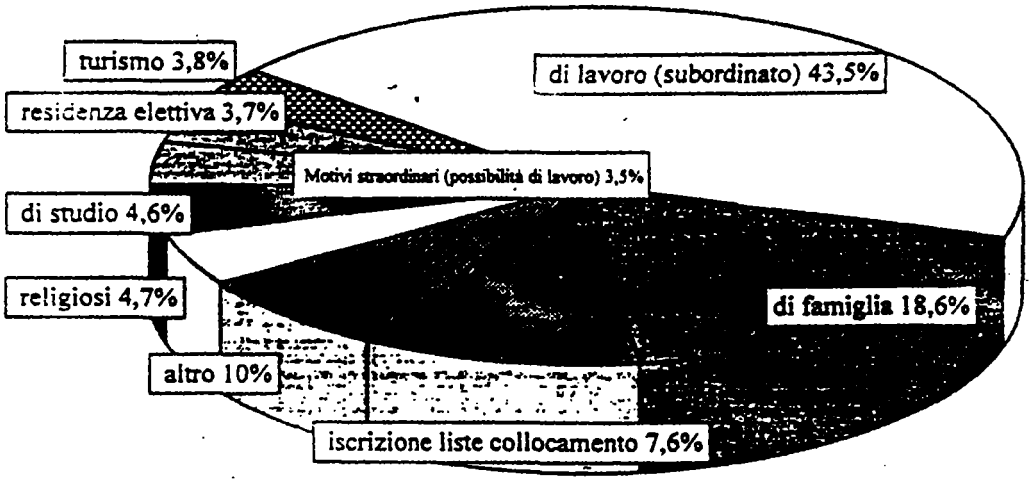


Fonte: Elaborazione Direzione Centrale per la Documentazione su dati P.S..

Come la legge 39/90 prevede all'articolo 2, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell' 1/8/97 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1997 concernente la programmazione dei flussi di ingresso in Italia dei cittadini stranieri non comunitari che regolamenta gli ingressi per l'anno '97.

Secondo tale DPCM, è stato previsto l'ingresso per lavoro a tempo indeterminato e determinato, incluso quello stagionale, di 20.000 cittadini extracomunitari, in funzione dell'accertamento dell'indisponibilità dell'offerta di lavoro già presente sul territorio nazionale.

Il Ministero del Lavoro non ha emanato nessuna circolare integrativa

atta ad aggiornare questa quota per gli ingressi dell'anno per lavoro a tempo determinato.

Gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno per lavoro subordinato sono per il 34,3% africani, per il 33,4% europei (di questi solo il 10,4% sono comunitari), per il 23,0% asiatici e per il 9,1% americani.

La comunità nazionale con più presenze è quella marocchina con 68.985 (il 12,8% del totale), seguita da quella filippina con 48.412 (9,0%) e da quella albanese 45,456 (8,4%). Superano i ventimila permessi per lavoro subordinato anche Tunisia e Cina.

Sempre all'Africa spetta un altro primato: tra gli stranieri in attesa di occupazione il 61,1% sono africani, ed anche tra questi i marocchini costituiscono la comunità più numerosa.

I dati dei primi tre mesi del '98, indicano però che il 74,8% dei permessi di soggiorno sono stati concessi ad europei (di cui il 34,7% ad appartenenti a paesi dell'Est). E' possibile che questo dato rappresenti il primo indicatore di rilevanti cambiamenti nella provenienza dei lavoratori stranieri che si realizzeranno nei prossimi anni.

Al di fuori dei permessi per motivi di lavoro, un motivo di migrazione che ha conosciuto nel corso degli anni novanta una costante crescita e che si colloca ormai al secondo posto dopo il lavoro è rappresentato dal ricongiungimento familiare. I motivi di famiglia hanno rappresentato nel 1997 il 18,6% del totale dei soggiorni, con un aumento di oltre il 10% rispetto all'anno precedente, segno evidente della tendenza alla stabilizzazione del fenomeno migratorio nel nostro paese. Superata la prima fase della immigrazione, rappresentata dalla figura del lavoratore straniero che fa ingresso da solo nel territorio nazionale, l'Italia si trova, e si troverà sempre di più in futuro, ad affrontare un tipo diverso di migrazioni, costituito dal resto della famiglia che raggiunge il lavoratore immigrato.

Quale sia il membro della famiglia che affronta per primo l'esperienza della migrazione e del lavoro nel nostro paese è un dato che varia molto in funzione della comunità di provenienza, delle caratteristiche di struttura familiare che le sono proprie, ma anche delle possibilità occupazionali nel nostro paese. Così, mentre nella maggior parte dei casi è il capofamiglia maschio a migrare da solo, in alcune comunità sono tradizionalmente le donne a percorrere per prime questa strada. E' questo il caso delle donne filippine e peruviane che in più dell'80% dei casi - secondo dati ISTAT - entrano nel nostro paese con un permesso per lavorare.

Al primo posto per i ricongiungimenti familiari troviamo ancora il Marocco con quasi 4.000 persone venute a ricongiungersi con i familiari già presenti in Italia; al secondo posto, con più di 3.000 persone, viene l'Albania. Seguono Stati Uniti, Romania, Sri Lanka, Cina, Cuba e Tunisia.

La tendenza ad una stabilizzazione dell'immigrazione e il conseguente aumento dei ricongiungimenti familiari stanno provocando dei cambiamenti di rilievo nella struttura stessa delle comunità straniere, che vedono una crescente presenza al proprio interno di donne e di minori. Le donne straniere presenti nel nostro paese nel 1997 risultano essere 463.573 a fronte delle 399.862 presenze del 1996.

Tra gli altri motivi di rilascio del permesso di soggiorno, diversi da quelli delle due tipologie riscontrate in precedenza, i più ricorrenti sono quelli riportati nelle tre pagine successive (tabelle 6, 7, 8).

Ai permessi di soggiorno, relativi all'anno 1997, vanno aggiunti quelli inerenti il primo trimestre del 1998.

Secondo il Ministero dell'Interno, i permessi di soggiorno rilasciati al 31/3/98 risultano essere 986.716.

In relazione alla apparente riduzione dei permessi di soggiorno rispetto a quelli risultanti tre mesi prima, al 31/12/1997, occorre fare una precisazione. Tale riduzione è il frutto di una revisione dell'archivio dei permessi tenuto dal Ministero dell'Interno in conformità al comma 2 lettera b dell'articolo 13 del "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Infatti il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno ha eliminato dal computo complessivo dei permessi di soggiorno quelli scaduti da oltre sessanta giorni. Questa diversa metodologia, ha portato dunque ad un totale differente rispetto al dato del 1997.

Di questi 986.716 titolari di permesso di soggiorno, 643.224 sono le persone avviate al lavoro secondo i seguenti settori:

- Lavoro autonomo 31.029
- Attesa perfezionamento Lavoro Autonomo 2.172
- Lavoro subordinato 455.918
- Attesa perfezionamento pratiche lavorative 1.276
- Iscrizione Liste di Collocamento 47.671
- Lavoro Subordinato attesa occupazione 55.734

Motivi straordinari con possibilità di lavoro 29.424

* * * CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO INTERNO * * *

*** 0 ***

TOTALI STRANIERI EXTRACOMUNITARI SOGGIORNANTI IN ITALIA AL 31/12/97

- MOTIVO SOGGIORNO - DATI RILEVATI IL ..... 31.12.97

tabella 6

| | |
|---|---|
| ATTESA ADOZIONE | 8176 |
| PER AFFARI | 5012 |
| ATTESA AFFIDAMENTO | 1559 |
| ASILO POLITICO | 3231 |
| RICHIESTA DI ASILO | 1726 |
| ATTIVITA' SPORTIVA | 97 |
| COMMERCIO E/O ATTIVITA' LAVORATIVA (AUTONOMA) | 24134 |
| ATTESA PERFEZ.LAVORO AUTONOMO-PROFESSIONALE | 3291 |
| DETENZIONE (VECCHIE SITUAZIONI) | 7 |
| PERMESSO SOGGIORNO -CONVENZIONE DUBLINO 15/06/1990 | 13 |
| ATTESA EMIGRAZIONE | 73 |
| MOTIVI DI FAMIGLIA | 197983 |
| MOTIVI GIUDIZIARI | 3362 |
| INVITO | 83 |
| MOTIVI DI LAVORO (SUBORDINATO) | 483315 |
| ATTESA PERFEZIONAMENTO PRATICA LAVORATIVA | 2539 |
| ISCRIZIONE LISTE COLLOCAMENTO | 88721 |
| LAVORO SUBORDINATO - IN ATTESA OCCUPAZIONE | 38962 |
| MARINAI ATTESA IMBARCO (VECCHIE SITUAZIONI) | 14 |
| PER MISSIONE | 2198 |
| NULLA OSTA PROVVISORIO PER ALBANESI | 5486 |
| MOTIVI NON SPECIFICATI (VECCHIE SITUAZIONI) | 4208 |
| MOTIVI RELIGIOSI | 43967 |
| RESIDENZA ELETTIVA | 19703 |
| DICHIARAZIONE DI PRESENZA ART.4 COM.1 L. 39/90 | 1 |
| MOTIVI DI SALUTE | 3384 |
| MOTIVI STRAORD. CON POSSIBILITA' DI LAVORO | 43991 |
| MOTIVI STRAORDINARI | 5606 |
| MOTIVI DI STUDIO | 38628 |
| TIROCINIO | 86 |
| TURISMO | 43040 |
| TOTALE | 1072596 |

* * * CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO INTERNO * * *

----- * * * O * * * -----

STRANIERI EXTRACOMUNITARI SOGG.NTI IN ITALIA AL 31/12/97 (FEMMINE)

- MOTIVO SOGGIORNO - DATI RILEVATI IL ..... 31.12.97

tabella 7

| | |
|---|---|
| ATTESA ADOZIONE | 4259 |
| PER AFFARI | 1376 |
| ATTESA AFFIDAMENTO | 563 |
| ASILO POLITICO | 1026 |
| RICHIESTA DI ASILO | 413 |
| ATTIVITA' SPORTIVA | 34 |
| COMMERCIO E/O ATTIVITA' LAVORATIVA (AUTONOMA) | 5089 |
| ATTESA PERFEZ.LAVORO AUTONOMO-PROFESSIONALE | 305 |
| DETENZIONE (VECCHIE SITUAZIONI) | 2 |
| PERMESSO SOGGIORNO -CONVENZIONE DUBLINO 15/06/1990 | 3 |
| ATTESA EMIGRAZIONE | 19 |
| MOTIVI DI FAMIGLIA | 157948 |
| MOTIVI GIUDIZIARI | 1153 |
| INVITO | 59 |
| MOTIVI DI LAVORO (SUBORDINATO) | 154532 |
| ATTESA PERFEZIONAMENTO PRATICA LAVORATIVA | 1164 |
| ISCRIZIONE LISTE COLLOCAMENTO | 20250 |
| LAVORO SUBORDINATO - IN ATTESA OCCUPAZIONE | 8591 |
| MARINAI ATTESA IMBARCO (VECCHIE SITUAZIONI) | 0 |
| PER MISSIONE | 608 |
| NULLA OSTA PROVVISORIO PER ALBANESI | 1858 |
| MOTIVI NON SPECIFICATI (VECCHIE SITUAZIONI) | 1037 |
| MOTIVI RELIGIOSI | 23226 |
| RESIDENZA ELETTIVA | 11738 |
| DICHIARAZIONE DI PRESENZA ART.4 COM.1 L. 39/90 | 0 |
| MOTIVI DI SALUTE | 2112 |
| MOTIVI STRAORD. CON POSSIBILITA' DI LAVORO | 14504 |
| MOTIVI STRAORDINARI | 2469 |
| MOTIVI DI STUDIO | 19114 |
| TIROCINIO | 11 |
| TURISMO | 30110 |
| TOTALE | 463573 |

* * * CENTRO ELABORAZIONE DATI MINISTERO INTERNO * * *
----- * * * O * * * -----

STRANIERI EXTRACOMUNITARI SOGG.NTI IN ITALIA AL 31/12/97 (MASCHI)
- MOTIVO SOGGIORNO - DATI RILEVATI IL ..... 31.12.97

tabella 8

| | |
|---|---|
| ATTESA ADOZIONE | 3917 |
| PER AFFARI | 3636 |
| ATTESA AFFIDAMENTO | 996 |
| ASILO POLITICO | 2205 |
| RICHIESTA DI ASILO | 1313 |
| ATTIVITA' SPORTIVA | 63 |
| COMMERCIO E/O ATTIVITA' LAVORATIVA (AUTONOMA) | 19045 |
| ATTESA PERFEZ.LAVORO AUTONOMO-PROFESSIONALE | 2986 |
| DETENZIONE (VECCHIE SITUAZIONI) | 5 |
| PERMESSO SOGGIORNO -CONVENZIONE DUBLINO 15/06/1990 | 10 |
| ATTESA EMIGRAZIONE | 54 |
| MOTIVI DI FAMIGLIA | 40035 |
| MOTIVI GIUDIZIARI | 2209 |
| INVITO | 24 |
| MOTIVI DI LAVORO (SUBORDINATO) | 328783 |
| ATTESA PERFEZIONAMENTO PRATICA LAVORATIVA | 1375 |
| ISCRIZIONE LISTE COLLOCAMENTO | 68471 |
| LAVORO SUBORDINATO - IN ATTESA OCCUPAZIONE | 30371 |
| MARINAI ATTESA IMBARCO (VECCHIE SITUAZIONI) | 14 |
| PER MISSIONE | 1590 |
| NULLA OSTA PROVVISORIO PER ALBANESI | 3628 |
| MOTIVI NON SPECIFICATI (VECCHIE SITUAZIONI) | 3171 |
| MOTIVI RELIGIOSI | 20741 |
| RESIDENZA ELETTIVA | 7965 |
| DICHIARAZIONE DI PRESENZA ART.4 COM.1 L. 39/90 | 1 |
| MOTIVI DI SALUTE | 1272 |
| MOTIVI STRAORD. CON POSSIBILITA' DI LAVORO | 29487 |
| MOTIVI STRAORDINARI | 3137 |
| MOTIVI DI STUDIO | 19514 |
| TIROCINIO | 75 |
| TURISMO | 12930 |
| TOTALE | 609023 |

3. a.

**Minori stranieri - Scolarità**

Un capitolo a parte deve dedicarsi all'analisi della condizione dei minori stranieri in Italia.

Abbiamo sopra accennato all'aumento degli ingressi di minori in Italia sia per effetto di ricongiungimenti familiari, sia per quello dovuto ad adozioni internazionali. Accanto a queste tipologie di minori, va aggiunta anche quella, non meno importante - in prospettiva anche a livello numerico - dei bambini nati sul suolo italiano. Questi minori infatti - i cosiddetti "immigrati di seconda generazione" - se per un verso fanno emergere tutta una serie di problematiche specifiche (pensiamo per esempio ai problemi connessi con la cittadinanza), per l'altro devono essere considerati i veri protagonisti, i "grimaldelli" - come sono stati anche definiti - del processo di integrazione.

A cavallo tra la cultura dei genitori e quella del paese di accoglienza, essi vivono tutte le contraddizioni dell'incontro tra culture, ma possono altresì divenire una risorsa, un elemento strategico, per la costruzione di future politiche di integrazione sociale e di relazioni positive tra cittadini immigrati e italiani.

Il processo di integrazione, che li vede portatori di antiche tradizioni e propri valori socio-culturali in un contesto di profondo e progressivo mutamento societario, dovrà anche approntare politiche inclusive che riescano a garantire pari opportunità di accesso, tutelando, nel contempo le differenze.

Ciò andrà fatto tanto più celermente, anche in considerazione del fatto che il numero di minori stranieri presenti in Italia registra un costante aumento non solo a causa dei ricongiungimenti familiari, ma anche del crescente tasso di natalità della popolazione straniera in Italia, ulteriore segno della tendenza ad un'insediamento duraturo. Dal 1993 al 1997 il tasso di natalità degli immigrati risulta in netta crescita, soprattutto nel caso di genitori entrambi stranieri e, in particolare, di coppie residenti. Il tasso di natalità della popolazione straniera, mediamente più giovane di quella nazionale, risulta piuttosto elevato rispetto a quello della popolazione italiana. In particolare, secondo i dati ISTAT, il tasso di natalità degli stranieri risulta essere più che doppio rispetto a quello della popolazione residente nel nord-ovest, ma più basso nel sud, così come ci mostra la tabella n.9.

Tabella n. 9 Nati da entrambi i genitori stranieri residenti per ripartizione geografica - Anni 1993 - 1997

| RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE | 1993 | 1997 | Incremento percentuale 1997/1993 | QUOZIENTI DI NATALITÀ NEL 1997 (per mille abitanti) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | stranieri residenti | popolazione residente |
| Nord-ovest | 2.438 | 4.901 | 101,0 | 16,6 | 8,5 |
| Nord-est | 1.434 | 3.481 | 142,7 | 18,1 | 8,6 |
| Centro | 2.026 | 3.460 | 70,8 | 12,1 | 8,4 |
| Sud | 485 | 929 | 91,5 | 9,7 | 11,2 |
| Isole | 617 | 798 | 29,3 | 11,5 | 10,6 |
| **Italia** | **7.000** | **13.569** | **93,8** | **14,5** | **9,4** |

*Fonte:* Istat, Bilancio demografico degli stranieri residenti

L'accesso alla scuola dell'obbligo dei minori stranieri, indipendentemente dalla loro posizione giuridica, è uno dei punti fondamentali della politica di integrazione e di costruzione di una società multiculturale.

Anche in questo campo il nostro Paese vuole dare piena applicazione alla convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991.

La scuola italiana ha già attivato un processo di revisione dei programmi scolastici che dà largo spazio alla educazione interculturale: il diffondersi di un più consapevole inserimento culturale, consentirà poi l'apprendimento della lingua italiana da parte dei minori stranieri in vista di una loro partecipazione con maggiore profitto a tutto il programma di istruzione.

A partire dagli inizi degli anni '90 la presenza dei bambini stranieri nelle scuole ha assunto una rilevanza sempre più crescente.

Per l'anno scolastico 1996-97 il dato complessivo è di 56.109 alunni con cittadinanza non italiana: i bambini stranieri inseriti nella scuola materna sono stati 11.110, un numero pressoché doppio rispetto a cinque anni prima, mentre nel complesso della scuola dell'obbligo se ne contano 37.144 con una presenza di circa il 34,4% negli istituti scolastici. Ultimo dato quello delle scuole superiori che conta 7.855 iscritti.

Il rilevante aumento numerico ha quindi un evidente impatto sull'organizzazione scolastica e sull'ambiente di vita dei bambini italiani: nelle regioni settentrionali circa il 50% delle scuole, elementari e medie ospita bambini stranieri, mentre la percentuale si riduce al 44,1% nelle regioni centrali e arriva al 13,1% in quelle meridionali (ad eccezione della Puglia, dove si registra un picco del 30%).

Comparando il numero di minori stranieri presenti nei diversi gradi delle scuole italiane con la popolazione scolastica italiana (grafico n.3, tabelle 10 e 11) si riscontra una netta differenziazione tra i dati relativi all'istruzione elementare e quelli relativi alla scuola secondaria superiore. Secondo i dati resi noti dal Ministero della Pubblica Istruzione, il 46,3% della popolazione scolastica straniera frequenta la scuola elementare, a fronte della corrispondente percentuale di popolazione scolastica italiana del 30.7%; viceversa, solo il 10,1% della popolazione scolastica straniera frequenta gli istituti di istruzione superiore, a fronte del 32,1% del totale degli studenti italiani.

L'analisi di questi dati porta a formulare due ordini di considerazioni.

La prima è che la maggior parte degli alunni stranieri in età compresa fra i sei e i dieci anni frequenta la scuola elementare (superando in alcune zone anche la componente nazionale), la seconda è che l'iter scolastico degli alunni stranieri difficilmente raggiunge il livello d'istruzione secondaria superiore, come avviene per la maggior parte degli alunni italiani.

**Alunni stranieri per tipo di scuola e anno scolastico**

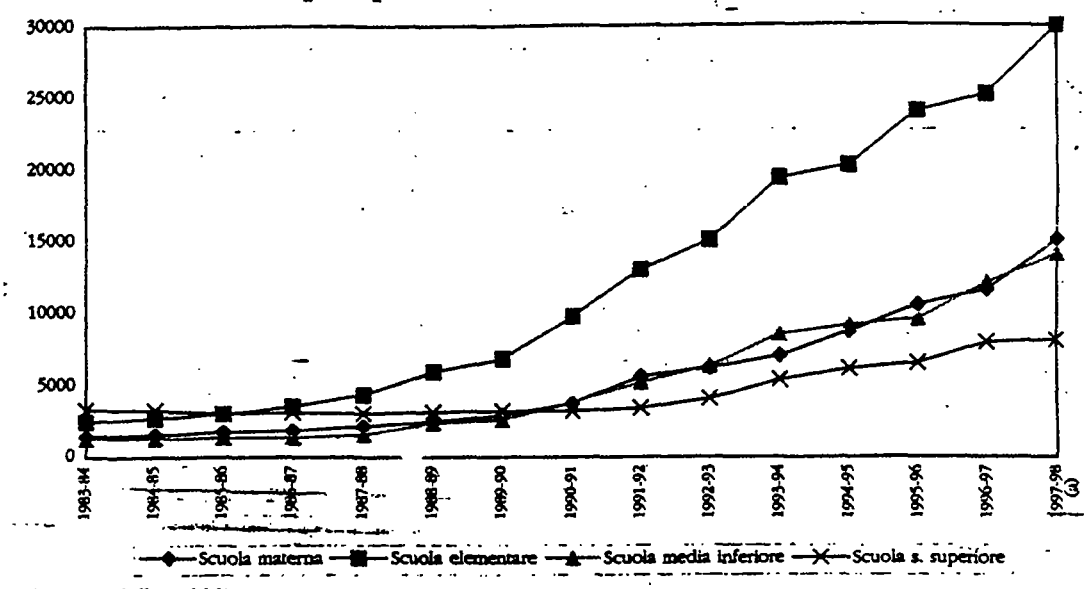


*Fonte*: Ministero della Pubblica istruzione
(a) Dati provvisori

tabella 10 **Alunni stranieri iscritti alla scuola dell'obbligo e scuole con alunni stranieri per ripartizione geografica - Anno scolastico 1996-1997**

| RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE | ALUNNI STRANIERI | | SCUOLE CON ALUNNI STRANIERI (a) | | SCUOLE PER NUMERO DI ALUNNI STRANIERI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | per 100 alunni | Numero | per 100 scuole | da 1 a 5 alunni | da 6 a 10 alunni | da 11 a 20 alunni | oltre 20 alunni |
| Nord-ovest | 13.073 | 1,3 | 3.382 | 48,8 | 2.751 | 449 | 114 | 58 |
| Nord-est | 10.337 | 1,5 | 2.779 | 51,0 | 2.263 | 400 | 100 | 16 |
| Centro | 9.957 | 1,2 | 2.314 | 44,1 | 1.832 | 309 | 132 | 41 |
| Mezzogiorno | 3.777 | 0,2 | 1.474 | 13,1 | 1.358 | 89 | 19 | 8 |
| **Italia** | **37.144** | **0,8** | **9.949** | **34,4** | **8.204** | **1.247** | **365** | **123** |

*Fonte:* Ministero della Pubblica istruzione
(a) Elementari e medie inferiori

tabella 11 **Graduatoria provinciale per presenza di alunni stranieri e di scuole elementari e medie con alunni stranieri - Anno scolastico 1996-1997**

| PROVINCIA | Alunni stranieri | PROVINCIA | Alunni stranieri per 100 alunni | PROVINCIA | Scuole con alunni stranieri per 100 scuole |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 4.148 | Reggio Emilia | 2,9 | Prato | 75,0 |
| Milano | 3.984 | Trieste | 2,7 | Mantova | 73,2 |
| Torino | 1.563 | Prato | 2,5 | Modena | 70,6 |
| Brescia | 1.415 | Firenze | 2,4 | Reggio Emilia | 70,5 |
| Firenze | 1.345 | Modena | 2,3 | Verona | 69,0 |
| Verona | 1.094 | Mantova | 2,2 | Vicenza | 66,4 |
| Vicenza | 1.087 | Bologna | 2,2 | Trieste | 66,2 |
| Bologna | 1.050 | Parma | 1,9 | Bologna | 65,9 |
| Modena | 905 | Verona | 1,8 | Pordenone | 63,8 |
| Bergamo | 863 | Vicenza | 1,8 | Brescia | 63,4 |
| Reggio Emilia | 821 | Perugia | 1,8 | Cremona | 61,5 |
| Perugia | 769 | Brescia | 1,8 | Parma | 60,0 |
| Treviso | 769 | Piacenza | 1,7 | Firenze | 59,4 |
| Cuneo | 662 | Cuneo | 1,7 | Varese | 59,2 |
| Varese | 661 | Novara | 1,6 | Perugia | 58,7 |

*Fonte:* Ministero della Pubblica istruzione

Il trend in ascesa risulta confermato anche per l'anno scolastico 1997-98, dove si rileva il dato complessivo di 63.199 alunni con cittadinanza non italiana. (tabella n.12 - serie storica)

Interessante è vedere anche la ripartizione degli alunni stranieri in base alla loro provenienza: rimandando all'ultima pubblicazione del Ministero della Pubblica Istruzione "Alunni con cittadinanza non italiana - Scuole statali e non statali" una disamina attenta delle provenienze degli alunni, qui ci preme, più succintamente evidenziare che la maggioranza degli alunni proviene dal Marocco 11.086 (17,5% del totale) dato questo che trova la sua corrispondenza - come abbiamo già visto - con la comunità più vasta presente nel nostro Paese e con la richiesta più numerosa di ricongiungimenti familiari.

Alunni con cittadinanza non italiana - Scuole statali e non statali - a.s. 1997/98

tabella 12 *Alunni con cittadinanza non italiana delle scuole statali e non statali - Serie storica*

| Anno scolastico | Europea | | Extra-Europea* | | Totale | Numero indice a base 1983/84=100 | Alunni stranieri sul totale degli alunni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali | | | |
| 1983/84 | 2.706 | 44,33 | 3.398 | 55,67 | 6.104 | 100 | 0,06% |
| 1984/85 | 2.792 | 43,17 | 3.676 | 56,83 | 6.468 | 106 | 0,06% |
| 1985/86 | 2.915 | 41,35 | 4.135 | 58,65 | 7.050 | 115 | 0,07% |
| 1986/87 | 3.097 | 41,72 | 4.327 | 58,28 | 7.424 | 122 | 0,07% |
| 1987/88 | 3.605 | 40,20 | 5.362 | 59,80 | 8.967 | 147 | 0,09% |
| 1988/89 | 4.559 | 38,67 | 7.232 | 61,33 | 11.791 | 193 | 0,12% |
| 1989/90 | 4.988 | 36,49 | 8.680 | 63,51 | 13.668 | 224 | 0,14% |
| 1990/91 | 6.044 | 32,16 | 12.750 | 67,84 | 18.794 | 308 | 0,19% |
| 1991/92 | 8.351 | 32,42 | 17.405 | 67,58 | 25.756 | 422 | 0,27% |
| 1992/93 | 11.045 | 36,16 | 19.502 | 63,84 | 30.547 | 500 | 0,32% |
| 1993/94 | 14.938 | 39,86 | 22.540 | 60,14 | 37.478 | 614 | 0,41% |
| 1994/95 | 18.161 | 42,42 | 24.655 | 57,58 | 42.816 | 701 | 0,47% |
| 1995/96 | 21.736 | 43,20 | 28.586 | 56,80 | 50.322 | 824 | 0,56% |
| 1996/97 | 23.795 | 42,41 | 32.308 | 57,59 | 56.109 | 919 | 0,64% |
| 1997/98 | 26.608 | 42,10 | 36.591 | 57,90 | 63.199 | 1.035 | 0,76% |

*Comprende anche il dato relativo agli apolidi

Gli ultimi due anni della serie storica sono da considerarsi provvisori, in quanto per tali anni non è ancora disponibile il dato definitivo delle scuole materne, elementari e medie non statali e delle scuole superiori statali e non statali (per le quali è stata utilizzato il dato pubblicato dall'Istat per l'a.s. 1995/96).

## 3.b.

## Cittadini extracomunitari iscritti al collocamento.

A fronte di un andamento demografico al di sotto della soglia di sostituzione - la diminuzione attesa tra il 1997 e il 2017, per il totale della popolazione italiana residente compresa nella fascia d'età che va dai 20 ai 39 anni, è pari a oltre sei milioni di persone - è molto importante assicurarsi che la quota dei lavoratori stranieri possa coprire importanti segmenti del mercato del lavoro lasciati scoperti dalla manodopera italiana, in considerazione anche del fatto che il lavoro regolare costituisce una condizione imprescindibile per la loro integrazione nel tessuto sociale del pase ospitante.

In Italia esiste una consistente domanda di manodopera immigrata: sulla base dei dati di fonte INPS, si può verificare che nel 1997 hanno lavorato sul territorio, in qualità di dipendenti, 315.148 lavoratori extracomunitari.

Interessanti perciò sono anche i dati, forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sui cittadini extracomunitari iscritti al collocamento, da cui risalta il dato che, al 31/12/1997, sono 116.886 quelli in cerca di prima occupazione e 62.810 i disoccupati.

Si registra un aumento degli iscritti alle liste di collocamento del 18% rispetto all'anno precedente e l'incremento è soprattutto tra coloro che sono in cerca di una prima occupazione

Il numero più elevato di iscritti si registra nel Lazio con 33.405 (21.051 in cerca di prima occupazione e 12.354 disoccupati), in Lombardia con 30.210 (16.653 in cerca di prima occupazione e 13.557 disoccupati) e in Emilia Romagna 14.850 (10.126 in cerca di prima occupazione e 4.724 disoccupati).

Grafico n. 4.

**CITTADINI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI AL COLLOCAMENTO AL 31 DICEMBRE 1997**
**dati regionali**

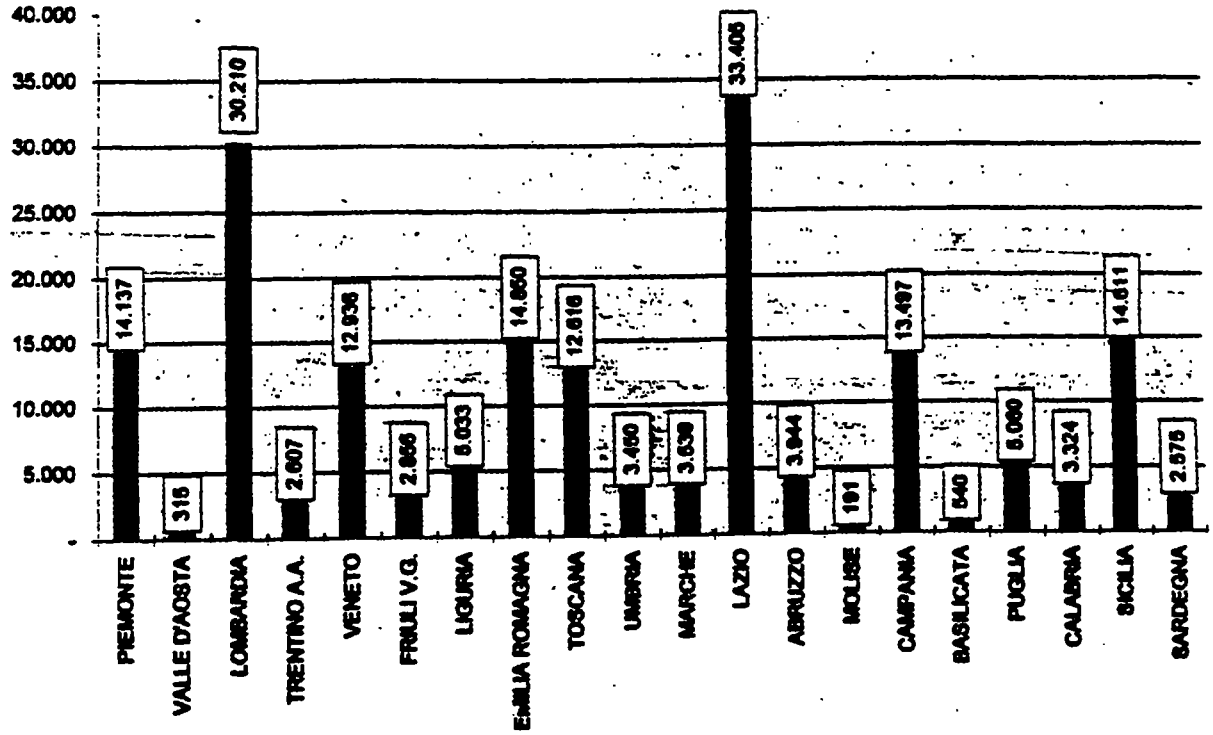


**Fonte: Elaborazione Direzione Centrale per la Documentazione su dati Osservatorio Mercato del Lavoro. Ministero del Lavoro.**

Riguardo alle richieste di manodopera, possiamo distinguere quelle espresse dal settore nord-est del paese, che riguardano in maniera preponderante (88%) il settore produttivo, dalla domanda, più esigua, espressa dal centro-sud, che è costituita da richieste delle famiglie (con una punta del 67% nell'Italia insulare) e del comparto agricolo.

Nelle regioni centrali sono le industrie ad assorbire la quota più consistente della domanda di lavoratori stranieri, mentre per il nord-ovest il quadro è più equilibrato con richieste sia dal settore industriale che quello dei servizi.

tabella 13 **Settori di impiego dei lavoratori dipendenti extra-comunitari per ripartizione geografica - Anno 1997** *(composizioni percentuali)*

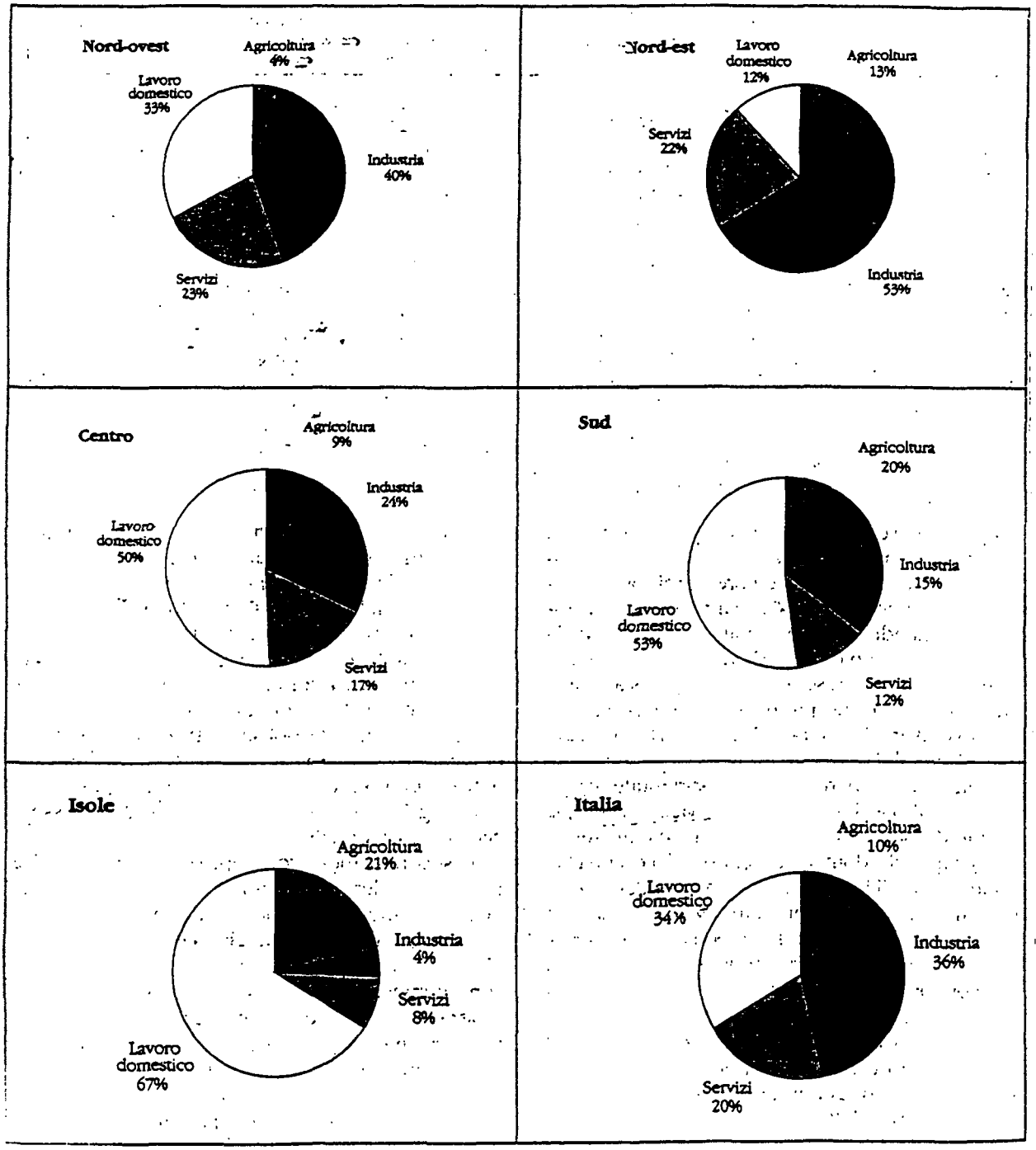


*Fonte*: Inps

3. c.

## Accesso all'Assistenza Sanitaria

Le condizioni per l'accesso all'assistenza sanitaria sono rimaste invariate rispetto all'anno 1996.

Per l'anno 1997, infatti, con l'ordinanza del Ministero della sanità del 7 febbraio 1997 recante "Prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Italia", si è proceduto alla reiterazione dell'ordinanza 15 novembre 1996. Con ciò vengono garantite "...nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva". L'accesso ai servizi sanitari viene esteso anche alla tutela della maternità e della gravidanza. Con una successiva ordinanza del 12 febbraio 1997, viene precisato che tale tutela è dovuta anche ai minori in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e ratificata con la legge 27 maggio 1991, n.176.

Per avere una copertura temporale delle disposizioni in materia di prestazioni sanitarie agli stranieri, si è provedduto a reiterate gli stessi provvedimenti.

## § 4.

## *Centri di accoglienza*

Come si rileva dai dati forniti dalla pubblicazione del Ministero dell'Interno, "Censimento delle strutture di accoglienza per extracomunitari - anno 1997", le strutture approntate per i cittadini extracomunitari risultano essere 1.119, ci cui 820 residenziali e 299 non residenziali, come si può riscontrare nella tabella n.14.

tabella 14

| REGIONI | N. STRUTTURE RESIDENZIALI | % SUL TOTALE NAZIONALE | N. STRUTTURE NON RESIDENZIALI | % SUL TOTALE NAZIONALE |
|---|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 73 | 8,9 | 19 | 6,4 |
| VALLE D'AOSTA | 2 | 0,2 | 1 | 0,3 |
| LOMBARDIA | 188 | 22,9 | 17 | 5,7 |
| TRENTINO A.A. | 9 | 1,1 | 3 | 1,0 |
| VENETO | 113 | 13,8 | 21 | 7,0 |
| FRIULI V.V. | 23 | 2,8 | 3 | 1,0 |
| LIGURIA | 11 | 1,3 | 9 | 3,0 |
| E. ROMAGNA | 200 | 24,4 | 46 | 15,4 |
| TOSCANA | 55 | 6,7 | 36 | 12,1 |
| UMBRIA | 20 | 2,5 | 8 | 2,7 |
| MARCHE | 21 | 2,6 | 18 | 6,0 |
| LAZIO | 30 | 3,7 | 10 | 3,3 |
| ABRUZZO | 1 | 0,1 | 1 | 0,3 |
| MOLISE | 2 | 0,2 | 2 | 0,7 |
| CAMPANIA | 13 | 1,6 | 20 | 6,7 |
| PUGLIA | 27 | 3,3 | 20 | 6,7 |
| BASILICATA | 1 | 0,1 | 1 | 0,3 |
| CALABRIA | 15 | 1,8 | 20 | 6,7 |
| SICILIA | 13 | 1,6 | 37 | 12,4 |
| SARDEGNA | 3 | 0,4 | 7 | 2,3 |
| TOTALE ITALIA | 820 | 100 | 299 | 100 |

Fonte: Elaborazione Direzione Centrale per la Documentazione su dati Prefetture.

Le strutture residenziali hanno registrato un aumento del 10,5%, passando per il 1997 ad un totale di 820 strutture per complessivi 17.233 posti letto.

L'area geografica con una maggiore diffusione delle strutture di accoglienza è quella del Nord est ( con 345, pari al 42% del totale) seguita dal Nord ovest ( 274, 33% ), dal Centro (126, 15% ), dal Sud (59, 7%) e infine le Isole (16, 2%).

L'Emilia Romagna, con 200 strutture residenziali e 4.064 posti letto, è la regione che offre un servizio più ampio disponendo di 1 posto letto per ogni 20 extracomunitari, riducendo con ciò notevolmente la media nazionale che è di 62 persone per posto letto. (tabella n.15)

tabella 15

Dati al 31.12.1997

STRUTTURE RESIDENZIALI PER EXTRACOMUNITARI

DATI REGIONALI

| REGIONE | TOTALE STRUTTURE RESIDENZIALI | | DI CUI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PUBBLICHE | | PRIVATE | | MISTE | |
| | NR. | POSTI LETTO | NR. | POSTI LETTO | NR. | POSTI LETTO | NR. | POSTI LETTO |
| PIEMONTE | 73 | 1109 | 17 | 238 | 51 | 740 | 5 | 131 |
| VALLE D'AOSTA | 2 | 22 | 1 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| FRIULI V.G. | 23 | 399 | 11 | 256 | 12 | 143 | 0 | 0 |
| LIGURIA | 11 | 153 | 0 | 0 | 8 | 140 | 3 | 13 |
| LOMBARDIA | 188 | 3954 | 63 | 1808 | 114 | 1937 | 11 | 209 |
| TRENTINO A.A. | 9 | 856 | 0 | 0 | 8 | 552 | 1 | 304 |
| VENETO | 113 | 2316 | 40 | 1009 | 70 | 1271 | 3 | 36 |
| EMILIA ROMAGNA | 200 | 4064 | 141 | 2866 | 33 | 728 | 26 | 470 |
| UMBRIA | 20 | 349 | 5 | 81 | 14 | 255 | 1 | 13 |
| MARCHE | 21 | 288 | 1 | 6 | 20 | 282 | 0 | 0 |
| TOSCANA | 55 | 848 | 27 | 506 | 25 | 317 | 3 | 25 |
| LAZIO | 30 | 742 | 7 | 156 | 10 | 275 | 13 | 311 |
| MOLISE | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| CAMPANIA | 13 | 223 | 0 | 0 | 13 | 223 | 0 | 0 |
| ABRUZZI | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| PUGLIE | 27 | 1187 | 7 | 446 | 17 | 531 | 3 | 210 |
| BASILICATA | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| CALABRIA | 15 | 342 | 1 | 4 | 14 | 338 | 0 | 0 |
| SICILIA | 13 | 262 | 0 | 0 | 13 | 262 | 0 | 0 |
| SARDEGNA | 3 | 50 | 1 | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| TOTALE ITALIA | 820 | 17233 | 322 | 7413 | 428 | 8063 | 70 | 1757 |

Fonte: Elaborazione Direzione Centrale per la Documentazione su dati Prefetture.

Da un punto di vista normativo va rilevato che il decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, ha stabilito all'articolo 6 del comma 2, la possibilità di riutilizzare i contributi revocati alle regioni ai sensi dell'art.11 comma 5 della legge 39/90, per la realizzazione di centri di seconda accoglienza e di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l' integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro nella Patria di provenienza dei cittadini extracomunitari.

PAGINA BIANCA

**Attuazione del D.L. 30 Dicembre 1989, n. 416**
**convertito con modificazioni**
**nella legge 28 febbraio 1990, n. 39**
**in tema di**

**INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA**

# Appendice

PAGINA BIANCA

*Dipartimento per gli Affari Sociali*

RELAZIONE AL PARLAMENTO

**Attuazione del D.L. 30 Dicembre 1989, n. 416**
**convertito con modificazioni**
**nella legge 28 febbraio 1990, n. 39**
**in tema di**

INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
IN ITALIA

Allegato A

**Dati del Ministero dell'Interno**
**- Respingimenti alla frontiera**
**- Intimati e segnalati per l'espulsione**

PAGINA BIANCA

DATI CONCERNENTI LE INTIMAZIONI E LE SEGNALAZIONI
PER ESPULSIONE DI CITTADINI STRANIERI
ANNO 1997

| NAZIONALITA' | ANNO 1997 INTI. ESPUL | ANNO 1997 SEGN. ESPUL |
|---|---|---|
| ADEN | 1 | 0 |
| AFGHANISTAN | 21 | 0 |
| ALBANIA | 9.518 | 5.278 |
| ALGERIA | 1.565 | 34 |
| ANDORRA | 0 | 0 |
| ANGOLA | 10 | 0 |
| ANTIGUA | 0 | 0 |
| APOLIDI | 0 | 0 |
| ARGENTINA | 43 | 11 |
| ARABIA SAUDITA | 9 | 0 |
| AUSTRALIA | 3 | 2 |
| AUSTRIA | 9 | 2 |
| BAHAMAS - ISOLE | 0 | 0 |
| BAHREIN | 0 | 0 |
| BANGLADESH | 667 | 2 |
| BARBADOS | 0 | 0 |
| BELGIO | 1 | 2 |
| BENIN | 12 | 1 |
| BHUTAN | 0 | 0 |
| BIELORUSSIA | 21 | 2 |
| BIRMANIA | 0 | 0 |
| BOLIVIA | 17 | 1 |
| BOSNIA - ERZEGOVINA | 784 | 58 |
| BOTSWANA | 0 | 0 |
| BRASILE | 430 | 88 |
| BULGARIA | 458 | 87 |
| BURKINA FASO | 20 | 0 |
| BURUNDI | 13 | 1 |
| REP. CENTRO AFRICANA | 2 | 0 |
| CAMBOGIA | 0 | 0 |
| CAMERUN | 249 | 3 |
| CANADA | 5 | 3 |
| REPUBBLICA CECA | 138 | 29 |
| CECOSLOVACCHIA | 62 | 8 |
| CIAD | 2 | 1 |
| CILE | 93 | 22 |
| CINA NAZIONALISTA | 12 | 0 |
| CINA POPOLARE | 697 | 5 |
| CIPRO | 0 | 0 |
| COSTA D' AVORIO | 33 | 5 |
| COLOMBIA | 443 | 189 |

| NAZIONALITA' | ANNO 1997 INTI. ESPUL | ANNO 1997 SEGN. ESPUL |
|---|---|---|
| COMORE - ISOLE | 0 | 0 |
| CONGO | 23 | 0 |
| COREA DEL NORD | 3 | 0 |
| COREA DEL SUD | 1 | 0 |
| COSTARICA | 2 | 2 |
| CAPO VERDE ISOLE | 7 | 0 |
| CROAZIA | 309 | 53 |
| C. S. I | 500 | 74 |
| CUBA | 11 | 1 |
| DANIMARCA | 2 | 0 |
| DOMINICA | 2 | 0 |
| REPUBBLICA DOMINICANA | 51 | 7 |
| ECUADOR | 158 | 10 |
| ERITREA | 6 | 0 |
| ESTONIA | 3 | 1 |
| ETIOPIA | 58 | 0 |
| FIGI - ISOLE | 0 | 0 |
| FILIPPINE | 58 | 4 |
| FINLANDIA | 1 | 0 |
| FRANCIA | 41 | 6 |
| GABON | 3 | 0 |
| GAMBIA | 32 | 4 |
| REP. FED. DI GERMANIA | 14 | 7 |
| GHANA | 695 | 11 |
| GIAMAICA | 118 | 1 |
| GIAPPONE | 8 | 0 |
| GIBILTERRA | 0 | 0 |
| GIBUTI | 0 | 0 |
| GIORDANIA | 14 | 2 |
| GRECIA | 17 | 5 |
| GRENADA | 0 | 0 |
| GUATEMALA | 1 | 2 |
| GUINEA | 31 | 0 |
| GUINEA PORTOGHESE | 1 | 0 |
| GUINEA EQUATORIALE | 0 | 0 |
| GUYANA | 0 | 1 |
| HAITI | 0 | 0 |
| HONDURAS | 2 | 0 |
| HONG KONG | 1 | 0 |
| INDIA | 189 | 4 |
| INDONESIA | 1 | 0 |
| INGHILTERRA | 4 | 10 |
| IRAN | 42 | 5 |
| IRAQ | 3.435 | 19 |
| IRLANDA | 0 | 0 |
| ISOLE SEYCHELLES | 1 | 0 |

| NAZIONALITA' | ANNO 1997 INTI. ESPUL | ANNO 1997 SEGN. ESPUL |
|---|---|---|
| ISLANDA | 0 | 0 |
| ISOLE MAURITIUS | 27 | 5 |
| ISRAELE | 30 | 2 |
| JUGOSLAVIA | 1.889 | 276 |
| KAZAKISTAN | 4 | 0 |
| KENYA | 67 | 0 |
| KIRGHIZISTAN | 4 | 1 |
| KIRIBATI | 0 | 0 |
| KUWAIT | 0 | 0 |
| LAOS | 0 | 0 |
| LESOTHO | 0 | 0 |
| LETTONIA | 6 | 2 |
| LIBANO | 71 | 5 |
| LIBERIA | 459 | 3 |
| LIBIA | 83 | 0 |
| LIECHTENSTEIN | 0 | 0 |
| LITUANIA | 12 | 0 |
| LUSSEMBURGO | 0 | 0 |
| MACEDONIA | 1.016 | 272 |
| MADAGASCAR | 3 | 0 |
| MALAWI | 3 | 0 |
| MALAYSIA | 1 | 2 |
| MALDIVE | 0 | 0 |
| MALI | 20 | 3 |
| MALTA | 0 | 1 |
| MAROCCO | 6.627 | 232 |
| MAURITANIA | 7 | 0 |
| MESSICO | 12 | 4 |
| PRINCIPATO DI MONACO | 0 | 0 |
| MONGOLIA | 0 | 0 |
| REP. DEL MOZAMBICO | 3 | 0 |
| NAMIBIA | 0 | 0 |
| NEPAL | 0 | 1 |
| NICARAGUA | 0 | 0 |
| NIGER | 318 | 18 |
| NIGERIA | 1.796 | 54 |
| NORVEGIA | 0 | 0 |
| NUOVA GUINEA - PAPUA | 4 | 0 |
| NUOVA ZELANDA | 1 | 0 |
| OLANDA | 3 | 3 |
| OMAN | 0 | 0 |
| PAKISTAN | 645 | 15 |
| PALESTINA | 166 | 2 |
| REP. DI PANAMA | 8 | 0 |
| PARAGUAY | 1 | 0 |
| PERU' | 224 | 12 |

| NAZIONALITA' | ANNO 1997 INTI. ESPUL | ANNO 1997 SEGN. ESPUL |
|---|---|---|
| POLONIA | 1.264 | 239 |
| PORTOGALLO | 3 | 1 |
| QATAR | 0 | 0 |
| REP. ARABA UNITA - EGITTO | 994 | 10 |
| ROMANIA | 4.936 | 585 |
| RUANDA | 112 | 0 |
| EL SALVADOR | 11 | 0 |
| SAMOA OCCIDENTALE | 0 | 0 |
| SANTA LUCIA | 0 | 0 |
| SAN MARINO | 0 | 0 |
| SAO TOME' - ISOLE | 0 | 0 |
| SAINT CHRISTOPHER E NEVIS | 0 | 0 |
| SENEGAL | 462 | 24 |
| SIERRA LEONE | 85 | 0 |
| SINGAPORE | 20 | 0 |
| SIRIA | 33 | 1 |
| REP. SLOVACCA | 155 | 34 |
| SLOVENIA | 65 | 21 |
| SOMALIA | 93 | 1 |
| SPAGNA | 7 | 13 |
| SRI LANKA | 633 | 6 |
| SUD AFRICA | 39 | 1 |
| SUDAN | 36 | 0 |
| SURINAME | 0 | 0 |
| SVEZIA | 0 | 0 |
| SVIZZERA | 3 | 2 |
| SWAZILAND | 0 | 0 |
| TADJIKISTAN | 0 | 0 |
| TANZANIA | 11 | 10 |
| THAILANDIA | 3 | 0 |
| TOGO | 38 | 1 |
| TONGA - ISOLE | 0 | 0 |
| TRINIDAD - TOBAGO | 0 | 0 |
| EMIRATI ARABI UNITI | 0 | 0 |
| TUNISIA | 1.840 | 281 |
| TURCHIA | 2.483 | 46 |
| TURKMENISTAN | 0 | 0 |
| UCRAINA | 708 | 114 |
| UGANDA | 5 | 1 |
| UNGHERIA | 123 | 19 |
| U. R. S. S. | 34 | 12 |
| URUGUAY | 21 | 3 |
| STATI UNITI D' AMERICA | 18 | 7 |
| UZBEKISTAN | 0 | 0 |
| VANUATU | 0 | 0 |
| CITTA' DEL VATICANO | 0 | 0 |

| NAZIONALITA' | ANNO 1997 INTI. ESPUL | ANNO 1997 SEGN. ESPUL |
|---|---|---|
| VENEZUELA | 69 | 34 |
| VIETNAM | 3 | 0 |
| ST. VINCENT - GRENADINE | 0 | 0 |
| ZAIRE | 60 | 1 |
| ZAMBIA | 2 | 0 |
| ZIMBABWE | 5 | 0 |
| ARMENIA | 0 | 0 |
| AZERBAGIAN | 0 | 0 |
| BELIZE | 0 | 0 |
| GEORGIA | 0 | 0 |
| IRAN - ETNIA CURDA | 0 | 0 |
| IRAQ - ETNIA CURDA | 0 | 0 |
| JUGOSLAVIA ETNIA KOSSOVARA | 0 | 0 |
| MOLDAVIA | 0 | 0 |
| RUSSIA | 0 | 0 |
| SIRIA - ETNIA CURDA | 0 | 0 |
| TURCHIA - ETNIA CURDA | 0 | 0 |
| NAZIONALITA' IGNOTA | 0 | 0 |
| **TOTALE** | **49.065** | **8.444** |

DATI RELATIVI A CITTADINI EXTRACOMUNITARI
RESPINTI ALLA FRONTIERA ( ART. 8 c. 1 )
CAUSE DI RESPINGIMENTO
1° TRIMESTRE 1998

| NAZIONALITA' | PASSAPORTO | | VISTO | | SCARSI | ISCRIZIONE | ALTRE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MANCANTE O SCADUTO | FALSO | MANCANTE O SCADUTO | FALSO | MEZZI | RUBRICA DI FRONTIERA | | |
| ALBANIA | 196 | 303 | 37 | 3 | 81 | 1 | 1013 | 1.634 |
| ALGERIA | 50 | 2 | 25 | 1 | 18 | | 20 | 116 |
| ANGOLA | | | | | 9 | | 4 | 13 |
| ARGENTINA | 5 | | | | 3 | | 2 | 10 |
| ARMENIA | | | | | 11 | | 4 | 15 |
| AUSTRIA | 3 | | | | 1 | | 1 | 5 |
| AZERBAIDJAN | | | | | | | | 0 |
| BANGLADESH | 12 | | 1 | | 8 | | 2 | 23 |
| BIELORUSSIA | | | | | | | | 0 |
| BOLIVIA | | 1 | | | 10 | | 6 | 17 |
| BOSNIA ERZEGOVNA | 14 | 4 | 8 | | 159 | 1 | 131 | 317 |
| BRASILE | 18 | | 3 | | 48 | | 22 | 91 |
| BULGARIA | 8 | | 20 | | 29 | 1 | 2 | 60 |
| CECOSLOVACCHIA | 11 | 1 | 4 | | 55 | | 18 | 89 |
| CILE | 5 | 6 | | | 3 | | 2 | 16 |
| CINA | 19 | 6 | 39 | 3 | 26 | | 16 | 109 |
| COLOMBIA | 2 | 1 | | | 62 | 2 | 51 | 118 |

| NAZIONALITA' | PASSAPORTO MANCANTE O SCADUTO | PASSAPORTO FALSO | VISTO MANCANTE O SCADUTO | VISTO FALSO | SCARSI MEZZI | ISCRIZIONE RUBRICA DI FRONTIERA | ALTRE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTA D'AVORIO | 1 | 1 | 1 | | 8 | | 4 | 15 |
| CROAZIA | 14 | 3 | 2 | | 192 | 3 | 216 | 430 |
| EGITTO | 6 | 3 | 7 | | 11 | | 4 | 31 |
| ESTONIA | 1 | | 1 | | 1 | | | 3 |
| ETIOPIA | 1 | | 10 | | 11 | | 9 | 31 |
| FED. RUSSA | 3 | | 29 | | 21 | | 12 | 65 |
| FILIPPINE | 8 | 5 | 18 | | 9 | | 6 | 46 |
| FRANCIA | 5 | 1 | | | 3 | | 6 | 15 |
| GEORGIA | | | 2 | | 63 | | 7 | 72 |
| GERMANIA | 9 | 1 | | | | | | 10 |
| GHANA | 10 | 14 | 15 | | 32 | | 28 | 99 |
| GIORDANIA | | 1 | 2 | | 5 | | 1 | 9 |
| INDIA | 34 | 1 | 13 | | 8 | | 11 | 67 |
| IRAN | 2 | | 4 | | 2 | | 6 | 14 |
| IRAQ | 262 | 190 | | | 2 | | 363 | 817 |
| KAZAKISTAN | | | | | | | | 0 |
| KIRGHIZISTAN | | | 1 | | | | | 1 |
| LETTONIA | | | 7 | | 2 | | 1 | 10 |
| LIBANO | 1 | | 3 | | 6 | | 7 | 17 |
| LITUANIA | 1 | | 2 | | 1 | | 4 | 8 |
| MAROCCO | 56 | 9 | 48 | | 27 | | 28 | 168 |

| NAZIONALITA' | PASSAPORTO MANCANTE O SCADUTO | PASSAPORTO FALSO | VISTO MANCANTE O SCADUTO | VISTO FALSO | SCARSI MEZZI | ISCRIZIONE RUBRICA DI FRONTIERA | ALTRE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURITIUS | | | 1 | | 1 | | | 2 |
| MOLDAVIA | | | 1 | | 1 | | | 2 |
| NIGERIA | 7 | 13 | 13 | 3 | 26 | | 29 | 91 |
| PAKISTAN | 22 | 15 | 12 | | 13 | | 10 | 72 |
| PERU | | | 12 | | 5 | | 5 | 22 |
| POLONIA | 20 | | 1 | | 86 | | 110 | 217 |
| REP. DOMINICANA | 3 | 2 | 16 | | 2 | | 6 | 29 |
| ROMANIA | 80 | 3 | 72 | 12 | 172 | | 171 | 510 |
| SENEGAL | 11 | 15 | 13 | | 15 | | 10 | 64 |
| SIRIA | 6 | | | | 6 | | 21 | 33 |
| SLOVENIA | 24 | 1 | 14 | | 19 | | 54 | 112 |
| SOMALIA | 5 | 4 | 1 | | 14 | | 12 | 36 |
| SRI LANKA | 12 | 20 | 6 | | 12 | | 8 | 58 |
| SVIZZERA | 5 | | | | | | 4 | 9 |
| TADJIKISTAN | | | | | | | | 0 |
| TUNISIA | 40 | | 34 | 1 | 14 | | 13 | 102 |
| TURCHIA | 41 | 1 | 87 | 2 | 22 | | 35 | 188 |
| TURKMENISTAN | | | 3 | | | | | 3 |
| UCRAINA | 1 | | 7 | | 17 | | 15 | 40 |
| UNGHERIA | 15 | | 1 | | 117 | | 54 | 187 |
| UZBEKISTAN | | | | | | | | 0 |

| NAZIONALITA' | PASSAPORTO | | VISTO | | SCARSI | ISCRIZIONE | ALTRE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MANCANTE O SCADUTO | FALSO | MANCANTE O SCADUTO | FALSO | MEZZI | RUBRICA DI FRONTIERA | | |
| VENEZUELA | 2 | | | | 16 | | 8 | 26 |
| TOTALE ALTRI STATI | 159 | 59 | 458 | 21 | 349 | 6 | 382 | 1.434 |
| TOTALE | 1210 | 686 | 1054 | 46 | 1834 | 14 | 2954 | 7.798 |

DATI RELATIVI A CITTADINI EXTRACOMUNITARI
RESPINTI ALLA FRONTIERA ( ART. 8 c. 1 )
CAUSE DI RESPINGIMENTO
1.1.1997 - 31.12.1997

| NAZIONALITA' | PASSAPORTO | | VISTO | | SCARSI | ISCRIZIONE | ALTRE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MANCANTE O SCADUTO | FALSO | MANCANTE O SCADUTO | FALSO | MEZZI | RUBRICA DI FRONTIERA | | |
| ALBANIA | 721 | 1324 | 381 | 54 | 230 | | 1192 | 3902 |
| ALGERIA | 399 | 18 | 299 | 2 | 390 | | 391 | 1499 |
| ANGOLA | 19 | 5 | 18 | | 30 | | 16 | 88 |
| ARGENTINA | 2 | | 2 | | 19 | | 13 | 36 |
| ARMENIA | | 1 | 10 | | 41 | | 3 | 55 |
| AUSTRIA | 31 | | | | | | 6 | 37 |
| AZERBAIDJAN | | | 2 | | | | 2 | 4 |
| BANGLADESH | 42 | 1 | 11 | 4 | 5 | | 7 | 70 |
| BIELORUSSIA | 15 | 1 | 35 | | 17 | | 3 | 71 |
| BOLIVIA | 10 | | 5 | | 19 | | 14 | 48 |
| BOSNIA ERZEGOVNA | 78 | 96 | 106 | | 909 | 2 | 145 | 1336 |
| BRASILE | 34 | 5 | 81 | | 204 | | 190 | 514 |
| BULGARIA | 75 | 4 | 267 | 5 | 114 | 2 | 105 | 572 |
| CECOSLOVACCHIA | 50 | 12 | 195 | | 418 | | 125 | 800 |
| CILE | 50 | 1 | 13 | | 68 | | 24 | 156 |
| CINA | 92 | 19 | 266 | 1 | 56 | | 80 | 514 |
| COLOMBIA | 3 | 6 | 20 | 1 | 192 | 8 | 138 | 368 |

| NAZIONALITA' | PASSAPORTO | | VISTO | | SCARSI | ISCRIZIONE | ALTRE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MANCANTE O SCADUTO | FALSO | MANCANTE O SCADUTO | FALSO | MEZZI | RUBRICA DI FRONTIERA | | |
| COSTA D'AVORIO | 8 | 11 | 23 | | 25 | | 9 | 76 |
| CROAZIA | 395 | 4 | 40 | | 1104 | 3 | 123 | 1669 |
| EGITTO | 86 | 14 | 119 | 6 | 39 | 1 | 37 | 302 |
| ESTONIA | 12 | | 24 | | 44 | | 2 | 82 |
| ETIOPIA | 11 | 5 | 15 | 1 | 7 | | 19 | 58 |
| FED. RUSSA | 47 | 3 | 550 | | 122 | | 88 | 810 |
| FILIPPINE | 83 | 37 | 129 | 26 | 30 | | 28 | 333 |
| FRANCIA | 177 | 24 | 3 | | 10 | | 29 | 243 |
| GEORGIA | | 8 | 19 | | 37 | | 12 | 76 |
| GERMANIA | 84 | 6 | 3 | | 6 | | 6 | 105 |
| GHANA | 47 | 86 | 58 | 6 | 41 | | 39 | 277 |
| GIORDANIA | 2 | | 17 | | 6 | | 8 | 33 |
| INDIA | 114 | 11 | 178 | 3 | 17 | 1 | 29 | 353 |
| IRAN | 16 | 4 | 81 | | 9 | | 9 | 119 |
| IRAQ | 1134 | 348 | 13 | | 11 | | 1783 | 3289 |
| KAZAKISTAN | 2 | | 6 | | 5 | | | 13 |
| KIRGHIZISTAN | 6 | | 2 | | 3 | | | 11 |
| LETTONIA | 1 | | 22 | | 2 | | | 25 |
| LIBANO | 37 | | 55 | | 27 | | 15 | 134 |
| LITUANIA | 6 | | 114 | | 9 | | 5 | 134 |
| MAROCCO | 451 | 24 | 573 | 14 | 223 | | 255 | 1540 |

| NAZIONALITA' | PASSAPORTO | | VISTO | | SCARSI | ISCRIZIONE | ALTRE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MANCANTE O SCADUTO | FALSO | MANCANTE O SCADUTO | FALSO | MEZZI | RUBRICA DI FRONTIERA | | |
| MAURITIUS | 21 | 2 | 36 | 1 | 41 | | 5 | 106 |
| MOLDAVIA | 4 | | 32 | | 132 | | 15 | 183 |
| NIGERIA | 57 | 92 | 99 | 7 | 34 | | 84 | 373 |
| PAKISTAN | 93 | 6 | 73 | 9 | 25 | | 40 | 246 |
| PERU | 25 | 7 | 129 | | 22 | | 32 | 215 |
| POLONIA | 97 | 4 | 115 | 11 | 827 | | 851 | 1905 |
| REP. DOMINICANA | 13 | 2 | 123 | 2 | 18 | | 23 | 181 |
| ROMANIA | 480 | 26 | 1495 | 2 | 721 | 6 | 578 | 3308 |
| SENEGAL | 77 | 65 | 113 | | 72 | | 74 | 401 |
| SIRIA | 19 | | 47 | | 13 | | 59 | 138 |
| SLOVENIA | 277 | 19 | 25 | | 149 | 4 | 93 | 567 |
| SOMALIA | 44 | 35 | 45 | 9 | 12 | | 24 | 169 |
| SRI LANKA | 70 | 87 | 76 | 33 | 15 | | 34 | 315 |
| SVIZZERA | 125 | | | | 1 | | 8 | 134 |
| TADJIKISTAN | 2 | | | | 6 | | | 8 |
| TUNISIA | 166 | 3 | 390 | 8 | 56 | | 142 | 765 |
| TURCHIA | 149 | 30 | 812 | | 48 | 1 | 172 | 1212 |
| TURKMENISTAN | 1 | | | | 2 | | 9 | 12 |
| UCRAINA | 8 | | 176 | | 85 | | 29 | 298 |
| UNGHERIA | 39 | 15 | 55 | | 740 | | 113 | 962 |
| UZBEKISTAN | | 1 | 8 | | 14 | | 8 | 31 |

| NAZIONALITA' | PASSAPORTO | | VISTO | | SCARSI | ISCRIZIONE | ALTRE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MANCANTE O SCADUTO | FALSO | MANCANTE O SCADUTO | FALSO | MEZZI | RUBRICA DI FRONTIERA | | |
| VENEZUELA | 5 | 2 | 2 | | 44 | | 17 | 70 |
| TOTALE ALTRI STATI | 1174 | 788 | 3558 | 12 | 1453 | 4 | 1548 | 8537 |
| TOTALE | 7286 | 3262 | 11164 | 217 | 9019 | 32 | 8908 | 39888 |

PAGINA BIANCA

*Dipartimento per gli Affari Sociali*

RELAZIONE AL PARLAMENTO

**Attuazione del D.L. 30 Dicembre 1989, n. 416**
**convertito con modificazioni**
**nella legge 28 febbraio 1990, n. 39**
**in tema di**

INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
IN ITALIA

**Allegato B**

**Dati del Ministero dell'Interno**
**- Graduatoria stranieri soggiornanti in Italia**

PAGINA BIANCA

TOTALI STRANIERI EXTRACOMUNITARI SOGG.NTI IN ITALIA AL 31/12/97
(GRADUATORIA)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MAROC | MAROCCO | 131.406 | % EE. | 12,25 |
| ALBAN | ALBANIA | 83.807 | % EE. | 7,81 |
| FILIP | FILIPPINE | 61.285 | % EE. | 5,71 |
| USA | STATI UNITI D'AMERICA | 59.572 | % EE. | 5,55 |
| TUNIS | TUNISIA | 48.909 | % EE. | 4,55 |
| JUGOS | JUGOSLAVIA | 44.370 | % EE. | 4,13 |
| ROMAN | ROMANIA | 38.138 | % EE. | 3,55 |
| CINPO | CINA POPOLARE | 37.838 | % EE. | 3,52 |
| SENEG | SENEGAL | 34.831 | % EE. | 3,24 |
| POLON | POLONIA | 31.329 | % EE. | 2,92 |
| SRILA | SRI LANKA | 28.162 | % EE. | 2,62 |
| RAU | REPUBBLICA ARABA UNITA - EGI | 26.171 | % EE. | 2,43 |
| PERU | PERU | 24.362 | % EE. | 2,27 |
| BRASI | BRASILE | 23.008 | % EE. | 2,14 |
| INDIA | INDIA | 22.620 | % EE. | 2,10 |
| CROAZ | CROAZIA | 20.464 | % EE. | 1,90 |
| SVIZZ | SVIZZERA | 18.611 | % EE. | 1,73 |
| GHANA | GHANA | 18.032 | % EE. | 1,68 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MACED | REPUBBLICA DI MACEDONIA | 16.504 | % EE. | 1,53 |
| NIGIA | NIGERIA | 14.243 | % EE. | 1,32 |
| CSI | CONFEDERAZIONE STATI INDIPEN | 13.604 | % EE. | 1,26 |
| ALGER | ALGERIA | 13.086 | % EE. | 1,22 |
| SOMAL | SOMALIA | 12.172 | % EE. | 1,13 |
| BANGL | BANGLA DESH | 12.101 | % EE. | 1,12 |
| BOSNI | BOSNIA-ERZEGOVINA | 11.866 | % EE. | 1,10 |
| DOMIN | REPUBBLICA DOMINICANA | 11.403 | % EE. | 1,06 |
| PAKIS | PAKISTAN | 11.387 | % EE. | 1,06 |
| COLOM | COLOMBIA | 10.584 | % EE. | 0,98 |
| ARGEN | ARGENTINA | 8.801 | % EE. | 0,82 |
| GIAPP | GIAPPONE | 8.507 | % EE. | 0,79 |
| ISMA | ISOLE MAURITIUS | 7.697 | % EE. | 0,71 |
| ETIOP | ETIOPIA | 7.665 | % EE. | 0,71 |
| IRAN | IRAN | 7.502 | % EE. | 0,69 |
| BULGA | BULGARIA | 6.634 | % EE. | 0,62 |
| CECA | REPUBBLICA CECA | 6.589 | % EE. | 0,61 |
| UNGHE | UNGHERIA | 6.296 | % EE. | 0,58 |
| COAVO | COSTA D'AVORIO | 5.883 | % EE. | 0,54 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COREE COREA DEL SUD | 5.180 | % EE. | 0,48 |
| TURCH TURCHIA | 5.134 | % EE. | 0,47 |
| CUBA CUBA | 5.061 | % EE. | 0,47 |
| ECUAD ECUADOR | 5.053 | % EE. | 0,47 |
| MESSI MESSICO | 5.024 | % EE. | 0,46 |
| CPVER CAPO VERDE-ISOLE- | 4.678 | % EE. | 0,43 |
| SLOVE SLOVENIA | 4.294 | % EE. | 0,40 |
| SLOVA REPUBBLICA SLOVACCA | 4.110 | % EE. | 0,38 |
| LIBAN LIBANO | 4.080 | % EE. | 0,38 |
| VENEZ VENEZUELA | 3.668 | % EE. | 0,34 |
| SANMA SAN MARINO | 3.565 | % EE. | 0,33 |
| CANAD CANADA | 3.540 | % EE. | 0,33 |
| AUSTL AUSTRALIA | 3.503 | % EE. | 0,32 |
| CILE CILE | 3.321 | % EE. | 0,30 |
| ISRAE ISRAELE | 3.212 | % EE. | 0,29 |
| SALVA EL SALVADOR | 3.134 | % EE. | 0,29 |
| THAIL THAILANDIA | 2.908 | % EE. | 0,27 |
| GIORD GIORDANIA | 2.856 | % EE. | 0,26 |
| ZAIRE REPUBBLICA DELLO ZAIRE | 2.796 | % EE. | 0,26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ERITR | ERITREA | 2.710 | % EE. | 0,25 |
| UCRAI | UCRAINA | 2.604 | % EE. | 0,24 |
| BURKI | BURKINA FASO | 2.429 | % EE. | 0,22 |
| CAMER | CAMERUN | 2.170 | % EE. | 0,20 |
| SIRIA | SIRIA | 2.157 | % EE. | 0,20 |
| BIELO | BIELORUSSIA | 1.519 | % EE. | 0,14 |
| NIGER | NIGER | 1.500 | % EE. | 0,13 |
| VIET | VIETNAM | 1.412 | % EE. | 0,13 |
| URUGU | URUGUAY | 1.213 | % EE. | 0,11 |
| LIBIA | LIBIA | 1.203 | % EE. | 0,11 |
| NORVE | NORVEGIA | 1.170 | % EE. | 0,10 |
| INDON | INDONESIA | 1.146 | % EE. | 0,10 |
| IRAQ | IRAQ | 1.136 | % EE. | 0,10 |
| URSS | U.R.S.S. | 1.128 | % EE. | 0,10 |
| BOLIV | BOLIVIA | 1.047 | % EE. | 0,09 |
| CINAZ | CINA NAZIONALISTA - TAIWAN | 1.032 | % EE. | 0,09 |
| ANGOL | ANGOLA | 1.003 | % EE. | 0,09 |
| MALTA | MALTA | 945 | % EE. | 0,08 |
| MADAG | MADAGASCAR | 933 | % EE. | 0,08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| KENYA KENYA | 925 | % EE. | 0,08 |
| GUINE GUINEA | 906 | % EE. | 0,08 |
| APOL APOLIDI | 867 | % EE. | 0,08 |
| TOGO TOGO | 818 | % EE. | 0,07 |
| CECOS CECOSLOVACCHIA | 811 | % EE. | 0,07 |
| GIBIL GIBILTERRA | 799 | % EE. | 0,07 |
| UZBEK UZBEKISTAN | 789 | % EE. | 0,07 |
| MAURI MAURITANIA | 783 | % EE. | 0,07 |
| SUDAF SUD AFRICA | 745 | % EE. | 0,06 |
| ISEYC ISOLE SEYCHELLES | 717 | % EE. | 0,06 |
| RUAND RUANDA | 695 | % EE. | 0,06 |
| GUATE GUATEMALA | 672 | % EE. | 0,06 |
| BENIN REPUBBLICA DEL BENIN | 654 | % EE. | 0,06 |
| TANZA TANZANIA | 663 | % EE. | 0,06 |
| SUDAN SUDAN | 619 | % EE. | 0,05 |
| PANAM REPUBBLICA DI PANAMA | 604 | % EE. | 0,05 |
| PARAG PARAGUAY | 588 | % EE. | 0,05 |
| COSTC COSTARICA | 540 | % EE. | 0,05 |
| LITUA LITUANIA | 519 | % EE. | 0,04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONGO CONGO | 509 | % EE. | 0,04 |
| BURUN BURUNDI | 505 | % EE. | 0,04 |
| NUZEL NUOVA ZELANDA | 479 | % EE. | 0,04 |
| UGAND UGANDA | 467 | % EE. | 0,04 |
| SIFLE SIERRA LEONE | 456 | % EE. | 0,04 |
| MALAY MALAYSIA | 447 | % EE. | 0,04 |
| HONDU HONDURAS | 423 | % EE. | 0,03 |
| NICAR NICARAGUA | 385 | % EE. | 0,03 |
| GAMBI GAMBIA | 347 | % EE. | 0,03 |
| LETTO LETTONIA | 314 | % EE. | 0,02 |
| ESTON ESTONIA | 310 | % EE. | 0,02 |
| CIPRO CIPRO | 302 | % EE. | 0,02 |
| HONGK HONG KONG | 291 | % EE. | 0,02 |
| DOMIC DOMINICA | 289 | % EE. | 0,02 |
| MALI MALI | 286 | % EE. | 0,02 |
| MOZAM REPUBBLICA DEL MOZAMBICO | 279 | % EE. | 0,02 |
| KAZAK KAZAKISTAN | 264 | % EE. | 0,02 |
| HAITI HAITI | 255 | % EE. | 0,02 |
| ZAMBI ZAMBIA | 226 | % EE. | 0,02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ISLAN ISLANDA | 218 | % EE. | 0,02 |
| LIBER LIBERIA | 212 | % EE. | 0,01 |
| SINGA SINGAPORE | 186 | % EE. | 0,01 |
| BIRMA BIRMANIA | 169 | % EE. | 0,01 |
| NEPAL NEPAL | 165 | % EE. | 0,01 |
| ARSAU ARABIA SAUDITA | 149 | % EE. | 0,01 |
| CAMBO CAMBOGIA - KAMPUCHEA | 148 | % EE. | 0,01 |
| ZIMBA ZIMBABWE | 140 | % EE. | 0,01 |
| ADEN YEMEN R.D.P. | 130 | % EE. | 0,01 |
| GABON GABON | 120 | % EE. | 0,01 |
| GIAMA GIAMAICA | 117 | % EE. | 0,01 |
| LAOS LAOS | 106 | % EE. | 0,00 |
| AFGHA AFGHANISTAN | 101 | % EE. | 0,00 |
| SAMOC SAMOA OCCIDENTALI | 94 | % EE. | 0,00 |
| TRINI TRINIDAD-TOBAGO | 83 | % EE. | 0,00 |
| CIAD CIAD | 76 | % EE. | 0,00 |
| CAFRI REPUBBLICA CENTRO-AFRICANA | 72 | % EE. | 0,00 |
| COREN COREA DEL NORD | 59 | % EE. | 0,00 |
| MALAW MALAWI | 57 | % EE. | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| KUWAI KUWAIT | 48 | % EE. | 0,00 |
| LESOT LESOTHO | 40 | % EE. | 0,00 |
| MONGO MONGOLIA | 40 | % EE. | 0,00 |
| GIBUT GIBUTI | 28 | % EE. | 0,00 |
| LIECH LIECHTENSTEIN | 27 | % EE. | 0,00 |
| NUGUI NUOVA GUINEA - PAPUA | 25 | % EE. | 0,00 |
| PALES PALESTINA | 25 | % EE. | 0,00 |
| GUYAN GUYANA | 24 | % EE. | 0,00 |
| BHUTA BHUTAN | 23 | % EE. | 0,00 |
| MONAC PRINCIPATO DI MONACO | 22 | % EE. | 0,00 |
| SAOTO SAO TOME' - ISOLE | 21 | % EE. | 0,00 |
| OMAN OMAN | 20 | % EE. | 0,00 |
| SWAZI SWAZILAND | 18 | % EE. | 0,00 |
| BARBA BARBADOS | 17 | % EE. | 0,00 |
| BAHAM BAHAMAS - ISOLE | 16 | % EE. | 0,00 |
| FIGI FIGI - ISOLE | 15 | % EE. | 0,00 |
| GUPOR GUINEA PORTOGHESE | 15 | % EE. | 0,00 |
| BOTSW BOTSWANA | 11 | % EE. | 0,00 |
| TRUCI EMIRATI ARABI UNITI | 11 | % EE. | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VATIC CITTA DEL VATICANO | 2 | % EF. | 0,00 |
| VANUA VANUATU | 1 | % EE. | 0,00 |
| TOTALE STATI ESTERI | 1.072.596 | | |

PAGINA BIANCA

*Dipartimento per gli Affari Sociali*

RELAZIONE AL PARLAMENTO

**Attuazione del D.L. 30 Dicembre 1989, n. 416**
**convertito con modificazioni**
**nella legge 28 febbraio 1990, n. 39**
**in tema di**

INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
IN ITALIA

Allegato C

**Relazione sull'attività svolta dalla Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato - Anno 1997**

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE CENTRALE
PER IL RICONOSCIMENTO
DELLO STATUS DI RIFUGIATO

# *R E L A Z I O N E*

## *sull'attività svolta dalla*

## *COMMISSIONE CENTRALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI*

## *R I F U G I A T O*

---

Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
Legge 24/7/1954, n. 722
Legge 28/2/1990, n. 39

---

**A n n o 1 9 9 7**

Rel.97 / SF

*INDICE*

*1. - PREMESSA*

*2. - RICHIESTE RICONOSCIMENTO STATUS RIUFUGIATO*
*2.1 Modalità ingresso richiedenti status*
*2.2 Valichi di frontiera*
*2.3 Provenienza geografica*

*3. - ESAME DOMANDE RICONOSCIMENTO STATUS RIFUGIATO*
*3.1 Attività della Commissione Centrale*
*3.2 Decisioni della Commissione*
*3.3 Interpretariato*
*3.4 Regione e provincia di residenza*
*3.5 Sesso*
*3.6 Età*
*3.7 Stato Civile*
*3.8 Livello di studio*
*3.9 Religione*
*3.10 Motivazione*

*4. - RIESAME PRECEDENTI DECISIONI*
*4.1 Cessazione*
*4.2 Rinuncia e acquisizione cittadinanza italiana*

*5. - CONTENZIOSO*
*5.1 Tutela giurisdizionale*
*5.2 Tutela in via amministrativa*

*6. - SFOLLATI DALLA JUGOSLAVIA*
*6.1 Soggiorno per motivi umanitari*

## 1. PREMESSA

*Nell'anno 1997 hanno avanzato richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato in Italia n. 1.869 profughi; n. 1.194 (il 176,6 %) in più rispetto all'anno precedente.*

*A fronte di dette richieste la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello status di Rifugiato ha emesso un totale di n. 1.571 provvedimenti relativi alla posizione giuridica di n.1.913 stranieri, presenti nel territorio nazionale, comunque interessati al problema del riconoscimento dello status.* (1)

*In particolare detti provvedimenti riguardano:*

*n. 1.854 persone esaminate o riesaminate dalla Commissione ai fini del riconoscimento della qualifica di rifugiato;*

*n. 59 stranieri segnalati alla Commissione ai fini della cessazione dell'applicazione della Convenzione di Ginevra nei loro confronti.*

*In relazione al notevole aumento delle richieste di riconoscimento (da n. 675 a n. 1.869 domande) rispetto all'anno precedente , si fa rilevare che l'anno in esame è stato caratterizzato dal notevole afflusso di cittadini albanesi, giunti clandestinamente nelle coste pugliesi, nel marzo 1997.*

*Come noto, in tale circostanze, sono entrate nel nostro Paese n.ro 16.964 persone : un migliaio di esse hanno espresso il desiderio di chiedere "asilo" alle Autorità italiane e , quindi, hanno regolarmente formalizzato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951.*

---

(1) Il numero delle "decisioni" è minore del totale delle "persone" esaminate in quanto i figli minori – sempre – e le mogli – a volte – fanno parte dello stesso ed unico provvedimento adottato nei confronti del capo famiglia.

*Inoltre, seppur non rilevante nel luglio 1997, è da evidenziare l'arrivo in Italia di cittadini iracheni di etnia "curda", che hanno avanzato la stessa richiesta alle Autorità italiane anche se poi - nell'attesa della convocazione da parte di questa Commissione Centrale per l'audizione personale - hanno preferito rendersi irreperibili nella speranza di conseguire altrove una sistemazione definitiva.*

*Più consistente è, invece, il numero dei cittadini ~~iracheni~~, turchi, ecc di etnia "curda" che nel dicembre 1997 sono entrati clandestinamente nel nostro Paese e per i quali sono ancora in corso le procedure per la richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato ed il relativo esame da parte della Commissione.*

*Le richieste d'asilo, ovviamente, sono state presentate secondo la procedura prescritta dall'art. 1 della legge 28/02/1990, n. 39 e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 15/05/1990, n. 136).*

*Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che prima di dar seguito alla procedura di cui sopra, finalizzata all'esame della Commissione Centrale, si ha cura di acquisire agli atti la valutazione sulla competenza dell'Italia ad esaminare la domanda in questione; ciò in ossequio a quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 1992, n. 523 concernente la "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990". -*

Siffatta procedura, infatti, entrata in vigore dal 1^ settembre 1997, è curata da una autorità centrale, individuata per l'Italia, nel Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili - Divisione Assistenza ai Profughi, cui la Questura interessata trasmette il "formulario uniforme" per l'applicazione della convenzione di Dublino redatto ai fini dell'avvio della richiesta d'asilo da parte dello straniero.

**********

## 2 - RICHIESTE RICONOSCIMENTO STATUS RIFUGIATO

### 2.1 - Modalità d'ingresso in Italia dei richiedenti asilo

Nel seguente prospetto vengono indicate le modalità d'ingresso in Italia dei n.ro 1.869 neo-richiedenti asilo.

L'88,7 % (n.ro 1.648) di essi risulta essere entrato in Italia clandestinamente o, comunque, senza - ove prescritto - il regolare visto d'ingresso in corso di validità.

L'11,3 % (n.ro 210) sono risultati in regola con le norme concernenti l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini extra-comunitari.

N.ro 11 sono nati in Italia.

| MOTIVO | Numero |
|---|---|
| Clandestinamente | 1.648 |
| Visto ingresso per affari | 16 |
| Visto ingresso per culto | 4 |
| Visto ingresso per cure mediche | 5 |
| Visto ingresso per missione | 9 |
| Visto ingresso per studio | 15 |
| Visto ingresso motivi familiari | 23 |
| Visto ingresso per transito | 12 |
| Visto ingresso per turismo | 103 |
| Passaporto diplomatico | 9 |
| Altri | 3 |
| Nascita in Italia | 11 |
| Non noto | 11 |

### 2.2 - Valichi di frontiera

Nel prospetto che segue sono invece indicate le frontiere attraverso le quali i richiedenti asilo hanno fatto ingresso in Italia.

I punti d'ingresso maggiormente interessati sono le coste pugliesi (con n.ro 972 ingressi, pari al 52,4 % del totale degli arrivi in Italia), e, molto minori,

quelli aereo-portuali di Roma (11,8 %) e Milano (3,4 %).

Si evidenzia che il 6,7 % non è stato in grado di saper indicare la frontiera attraverso la quale ha fatto ingresso in Italia.

| Frontiera | n.ro | Frontiera | n.ro |
|---|---|---|---|
| Ancona | 31 | Otranto | 373 |
| Bari | 176 | Palermo | 5 |
| Bologna | 8 | Ragusa | 1 |
| Brennero | 20 | Ravenna | 1 |
| Brindisi | 394 | Rimini | 3 |
| Cagliari | 1 | Roma | 219 |
| Chiasso | 1 | Siracusa | 181 |
| Costa Calabra | 61 | Taranto | 1 |
| Firenze | 2 | Tarvisio | 5 |
| Foggia | 3 | Torino | 5 |
| Gaeta | 1 | Trapani | 1 |
| Genova | 11 | Trieste | 58 |
| Gorizia | 13 | Venezia | 34 |
| La Spezia | 1 | Ventimiglia | 3 |
| Latina | 1 | Nato in Italia | 11 |
| Lecce | 25 | Sconosciuta | 127 |
| Livorno | 1 | | |
| Messina | 1 | | |
| Milano | 63 | | |
| Napoli | 27 | Totale | 1.869 |

## 2.3 - Provenienza geografica continentale e nazionalità

Nel prospetto seguente viene indicato il Paese di appartenenza - raggruppato per continente - di coloro che hanno avanzato richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.

Il 16,01 % dei richiedenti proviene dall'Africa, il 25,2 % dall'Asia e appena lo 0.3 % dall'America centro - meridionale; il restante 58,49 % da Paesi europei, esclusivamente dell'est.

Rispetto all'anno precedente si è verificato una consistente diminuzione (- 34,49 %) dei richiedenti provenienti dall'Africa che sono passati dal 50,5 % dell'anno 1996 all'attuale 16,01 % ; minore è, invece, il calo percentuale (- 10,06 %) dei cittadini asiatici (dal 35,26 % al 25,2 %).

Alle suddette flessioni si contrappone un notevolissimo aumento (+ 44,86 %) dei cittadini provenienti da paesi europei che salgono dal 13,63 % al 58,49 % .

Restano di pressochè nulla consistenza i provenienti dall'America.

La presenza europea, al contrario degli anni passati, fortemente contrassegnata dall'afflusso di cittadini albanesi (n.ro 918 pari alla metà del totale dei richiedenti asilo e l'84 % dei cittadini europei), è ancor più variegata per effetto delle molteplici nazioni sorte dalla disgregazione dell'ex URSS.

## Provenienza

| Nazionalità | n.ro |
|---|---|
| **EUROPA** | |
| Albania | 918 |
| Armenia | 6 |
| Bielorussia | 1 |
| Bulgaria | 6 |
| Croazia | 1 |
| ex Jugoslavia | 26 |
| Kazakistan | 1 |
| Romania | 26 |
| Russia | 4 |
| Turchia | 88 |
| Ucraina | 9 |
| ex Urss | 7 |
| **TOTALE** | 1.093 |
| **AFRICA** | |
| Algeria | 19 |
| Angola | 19 |
| Burundi | 9 |
| Camerun | 5 |
| Centrafrica | 1 |
| Congo | 21 |
| Egitto | 1 |
| Etiopia | 40 |
| Ghana | 2 |
| Guinea | 3 |
| Kenya | 13 |
| Liberia | 6 |
| Marocco | 1 |
| Mauritania | 3 |
| Nigeria | 6 |
| Ruanda | 29 |
| Sierra Leone | 14 |
| Somalia | 8 |
| Sudan | 32 |
| Togo | 2 |
| Tunisia | 4 |
| Uganda | 3 |
| Zaire | 59 |
| **TOTALE** | 300 |
| **ASIA** | |
| Bangladesh | 11 |
| India | 1 |
| Iran | 62 |
| Iraq | 336 |
| Pakistan | 24 |
| Palestina | 3 |
| Siria | 23 |
| Sri Lanka | 8 |
| Vietnam | 1 |
| Yemen | 1 |
| **TOTALE** | 470 |
| **AMERICA** | |
| Cuba | 4 |
| El Salvador | 1 |
| Perù | 1 |
| **TOTALE** | 6 |
| **TOTALE GENERALE** | **1.869** |

## 3. ESAME DOMANDE RICONOSCIMENTO STATUS RIFUGIATO

### 3.1 - Attività della Commissione Centrale

La Commissione Centrale con un ritmo medio di n.ro due riunioni settimanali e, nei periodi di maggior aflusso di richiedenti, ricorrendo anche ad una terza seduta straordinaria nel corso della settimana, ha esaminato o riesaminato (sia per disposto T.A.R. sia per iniziativa autonoma), nel corso delle complessive n. 91 riunioni, n. 1.854 richieste di riconoscimento dello status di rifugiato.

Durante l'anno 1997, come previsto dall'art. n. 2, 2 del D.P.R.15 maggio 1990, n. 136 - che reca il regolamento per l'attuazione dell'art.1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 in materia di riconoscimento dello status di rifugiato - hanno regolarmente funzionato n.ro due Sezioni della Commissione Centrale.

Esse si sono alternate nelle riunioni settimanali senza tener conto dell'area geografica di provenienza del richiedenti asilo ed hanno trattato, all'incirca, lo stesso numero di casi (n. 900 la 1^ Sezione e n. 954 la 2^)

Per tutti - ad eccezione di n. 192 casi "sospesi" essendosi ritenute necessarie suppletive informazioni e accertamenti - sono state emanate, nei tempi brevi previsti dal D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136, le relative decisioni con n. 348 accoglimenti dell'istanza e n. 1.306 dinieghi del riconoscimento.

N.ro 8 stranieri, dopo aver presentato la richiesta d'asilo, ma prima ancora di essere convocati davanti la Commissione, hanno preferito rinunciarvi per motivi personali (in genere hanno chiesto di voler far ritorno in Patria); per tale motivo la Commissione ha deciso di non prendere in considerazione la richiesta stessa.

Nel 78 % dei casi gli esaminati sono stati intervistati de visu in audizioni individuali, mentre il restante 22 % non hanno ritenuto, benchè regolarmente

invitati, di avvalersi della facoltà di essere personalmente ascoltati.

Le assenze più rilevanti si sono verificate tra gli iracheni (n. 252 su 350 esaminati, pari al 72 %), i turchi (n. 48 su 88 esaminati, pari al 55 %). i siriani (n. 14 su 23, pari al 61 %) e gli albanesi (n. 48 su 755 esaminati, pari al 6 &)

Rispetto all'anno precedente il numero dei riconosciuti "rifugiati" registra un lieve calo passando dal 24,71 % al 21 % delle decisioni, effettivamente adottate nell'anno in esame (- 3,71 %).

Tale calo, posto in relazione all'aumentato numero delle richieste presentate nell'anno 1997, evidenzia la strumentalizzazione delle stesse avanzate, cioè, a fini pretestuosi non coerenti con i criteri previsti dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

Come nel passato nel numero dei riconoscimenti sono risultati determinanti i cittadini burundesi (n. 13 riconosciuti su n.15 esaminati), ruandesi (n. 22 su 24), iraniani (n. 47 su 68) sudanesi (n. 19 su 38) e zairesi ( n. 34 su 63).

| Decisioni | n.ro | % |
|---|---|---|
| Riconosciuti | 348 | 21 |
| Non riconosciuti | 1.306 | 79 |
| **Totale decisi** | **1.654** | **100** |
| Non presi in considerazione | 8 | |
| Sospesi | 192 | - |
| TOTALE CASI TRATTATI | 1.854 | - |

## 3.2 - Decisioni della Commissione per nazionalità

Nel quadro successivo sono riportati i dati suddivisi per nazionalità e continente dei casi decisi dalla Commissione.

Si precisa che detto prospetto riguarda le decisioni adottate dalla Commissione nei confronti di richieste d'asilo esaminate in prima o successiva istanza.

Per ciascun gruppo è stato indicato l'esito "positivo" o "negativo" a seconda che sia stato o meno riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

Sono state adottate decisioni per:

n: 832 (50,3 %) cittadini europei
n: 491 (29,7 %) cittadini asiatici
n: 324 (19,6 %) cittadini africani
n: 7 ( 0,4 %) cittadini sud-americani

Per quanto riguarda i cittadini africani, il 42,9 % hanno ottenuto il riconoscimento dello status (contro il 26,6 %, dell'anno precedente), gli asiatici il 21 % (nel 1996 era stato il 25,9 %) e gli europei il 12,4 % (nel 1996 il 15,4 %).

L'aumentato numero dei nuovi richiedenti asilo si è dimostrato determinante anche nell'aumento delle diverse nazionalità che assommano a n. 55, tenendo conto anche delle varie cittadinanze sorte - come già accennato negli anni passati - dalla disgregazione dell'ex URSS e della Jugoslavia.

Ciò comporta una esigenza di aggiornamento continuo, in relazione ai mutamenti che si registrano sulle situazioni socio-politiche degli Stati di provenienza; a tal fine il collegio non manca di acquisire le opportune informazioni pel tramite della Delegazione in Italia, presso la banca dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati di Ginevra.

Sono inoltre utilizzati gli approfondimenti messi a punto in sede comunitaria ed i rapporti delle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi dei richiedenti.

## PROSPETTO DECISIONI COMMISSIONE

| Nazionalità | pos. | neg. |
|---|---|---|
| **EUROPA** | | |
| Albania | 70 | 610 |
| Armenia | 0 | 7 |
| Bielorussia | 1 | 1 |
| Bulgaria | 0 | 6 |
| Croazia | 1 | 0 |
| Kazakistan | 0 | 1 |
| Moldavia | 0 | 1 |
| Polonia | 0 | 1 |
| Romania | 0 | 14 |
| Russia | 1 | 4 |
| Tadijkistan | 2 | 0 |
| Turchia | 16 | 61 |
| Ucraina | 4 | 5 |
| ex Jugoslavia | 8 | 11 |
| ex URSS | 0 | 7 |
| TOTALE | 103 | 729 |
| **AFRICA** | | |
| Algeria | 10 | 10 |
| Angola | 6 | 11 |
| Burundi | 13 | 2 |
| Camerun | 3 | 3 |
| Centro-Africa | 1 | 0 |
| Congo | 11 | 4 |
| Egitto | 0 | 1 |
| Eritrea | 1 | 0 |
| Etiopia | 1 | 48 |
| Ghana | 0 | 4 |
| Guinea | 1 | 2 |
| Kenya | 2 | 11 |
| Liberia | 4 | 2 |
| Libia | 0 | 1 |
| Marocco | 1 | 0 |
| Mauritania | 0 | 3 |
| Nigeria | 0 | 7 |
| Ruanda | 22 | 2 |
| Sierra Leone | 1 | 8 |
| Somalia | 2 | 15 |
| Sudan | 19 | 19 |
| Tunisia | 6 | 0 |
| Togo | 1 | 1 |
| Uganda | 0 | 2 |
| Zaire | 34 | 29 |
| TOTALE | 139 | 185 |
| **ASIA** | | |
| Afganistan | 0 | 3 |
| Bangladesh | 0 | 4 |
| Giordania | 1 | 0 |
| India | 0 | 2 |
| Iran | 47 | 21 |
| Iraq | 44 | 306 |
| Libano | 2 | 8 |
| Pakistan | 1 | 17 |
| Siria | 4 | 18 |
| Sri Lanka | 1 | 8 |
| Vietnam | 2 | 0 |
| Yemen | 1 | 1 |
| TOTALE | 103 | 388 |
| **AMERICA** | | |
| Cuba | 2 | 3 |
| Equador | 0 | 1 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| TOTALE | 3 | 4 |
| **TOT. GEN.** | **348** | **1.306** |

Nota: Al totale di cui sopra, occorre aggiungere n. 8 rinunciatari e n. 192 tenuti in sospeso per ulteriori informazioni.

- Attività di interpretariato

Quanto all'interpretariato non infrequentemente gli uffici della segreteria della Commissione Centrale hanno incontrato problemi nel reperimento in tempi brevi di interpreti e traduttori.

E' pur vero, infatti, che Paesi diversi usino la stessa lingua, tuttavia alcuni Stati riconoscono più lingue ufficiali (ad es. l'hurdu e il Punjab in Pakistan, l'oromo e l'amarico in Etiopia, il cingalese e il tamil in Sri Lanka, etc.) con conseguente necessità di più interpreti.

I kurdi richiedono interpreti diversi a seconda che provengano dalla Turchia o da altri paesi medio-orientali. Per le nazionalità con più elevato numero di richiedenti un solo interprete non è sufficiente.

Nell'anno ci si è avvalsi della collaborazione di 34 unità esterne le quali hanno assicurato la traduzione delle domande e l'assistenza ai richiedenti nelle interviste individuali.

Inoltre si ritiene utile evidenziare che nell'anno 1997 la Commissione, per tutto l'intero anno 1997, ha potuto avvalersi, nella suddetta attività di interpretariato resa da unità esterne all'Amministrazione, anche della collaborazione quotidiana di n.ro due interpreti, dipendenti del Ministero dell'Interno, che prestano la loro opera per le lingue inglese e francese.

E' da rilevare, infine, che per agevolare il lavoro degli Uffici stranieri delle Questure le domande vengono redatte nelle lingue madri dei richiedenti e tradotte nella sede della Commissione così come la documentazione allegata o relativa alla situazione socio-politica dei diversi Paesi.

3.4 - Regione e provincia di residenza

Nel quadro che segue viene specificatamente indicata la provincia in cui il richiedente asilo - prescindendo dalla località della frontiera d'ingresso in Italia - ha dichiarato di voler eleggere il proprio domicilio.

Presso la corrispondente Questura ha formalizzato - secondo la procedura vigente - la suddetta richiesta presentando l'eventuale documentazione in suo possesso ritenuta idonea a convalidare le dichiarazioni rese a giustificazione dell'espatrio e della conseguente domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ed ivi ha atteso la convocazione presso la Commissione Centrale per il conseguente esame.

Dalla relativa Prefettura ha altresì beneficiato - a richiesta e qualora ne sussistevano i requisiti di carenza di mezzi di sussistenza o di ospitalità - del contributo giornaliero di "prima assistenza" (previsto dal Decreto 24 luglio 1990, n. 237 che reca il Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato.

Al fine di ottenere un quadro più completo della dislocazione dei suddetti richiedenti lo status di rifugiato si è provveduto altresì a raggruppare le suddette province per Regione.

Tra parentesi viene indicato, inoltre, il numero di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra e di conseguenza il permesso di soggiornare in Italia "per concessione asilo", usufruendo di tutti i benefici previsti dalla Convenzione stessa.

| Provincia | n.ro | | Provincia | n.ro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandria | 5 | | Arezzo a | 17 | |
| Asti | 6 | (6) | Firenze | 6 | (6) |
| Cuneo | 1 | | Grosseto | 23 | |
| Novara | 2 | (1) | Lucca | 2 | |
| Torino | 29 | (12) | Massa Carrara | 28 | |
| Vercelli | 7 | (3) | Pistoia | 2 | |
| **PIEMONTE** | **20** | **(22)** | Prato | 1 | |
| Aosta | 1 | | Siena | 9 | (4) |
| **VALLE D'AOSTA** | **1** | | **TOSCANA** | **88** | **(19)** |
| Bergamo | 19 | (4) | Perugia | 27 | (4) |
| Brescia | 3 | | Terni | 10 | |
| Como | 5 | | **UMBRIA** | **37** | **(4)** |
| Cremona | 4 | (1) | Ancona | 18 | (1) |
| Lodi | 1 | (1) | Ascoli Piceno | 11 | |
| Milano | 238 | (75) | Macerata | 19 | |
| Varese | 8 | | **MARCHE** | **48** | **(1)** |
| **LOMBARDIA** | **278** | **(81)** | Frosinone | 4 | |
| Bolzano | 4 | | Latina | 5 | |
| Trento | 1 | (1) | Roma | 450 | (127) |
| **TRENTINO-A.A.** | **5** | **(1)** | Viterbo | 6 | |
| Padova | 12 | (9) | **LAZIO** | **465** | **(127)** |
| Rovigo | 1 | | Chieti | 62 | |
| Treviso | 4 | | L'Aquila | 4 | |
| Venezia | 17 | (5) | Teramo | 23 | |
| Verona | 3 | (3) | **ABRUZZI** | **89** | |
| Vicenza | 5 | (4) | Campobasso | 44 | |
| **VENETO** | **42** | **(21)** | Isernia | 43 | |
| Gorizia | 13 | (2) | **MOLISE** | **87** | |
| Pordenone | 2 | | Caserta | 1 | (1) |
| Trieste | 30 | (12) | Napoli | 5 | (1) |
| Udine | 7 | (1) | Salerno | 1 | (1) |
| **FRIULI-V.G.** | **52** | **(15)** | **CAMPANIA** | **7** | **(3)** |
| Genova | 4 | | Bari | 13 | |
| Imperia | 4 | (4) | Brindisi | 131 | (34) |
| **LIGURIA** | **8** | **(4)** | Foggia | 5 | |
| Bologna | 26 | (3) | Lecce | 112 | (7) |
| Forlì | 5 | | Taranto | 13 | |
| Modena | 5 | (1) | **PUGLIA** | **274** | **(41)** |
| Parma | 2 | (1) | Matera | 12 | |
| Piacenza | 5 | | Potenza | 1 | |
| Ravenna | 4 | (1) | **BASILICATA** | **13** | |
| Rimini | 4 | | Catanzaro | 60 | (8) |
| **EMILIA ROM.** | **51** | **(6)** | **CALABRIA** | **60** | **(8)** |

-- segue --

| segue | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caltanissetta | 4 | (1) | Cagliari | 1 | |
| Messina | 1 | | Nuoro | 4 | |
| Palermo | 6 | | **SARDEGNA** | 5 | |
| Siracusa | 183 | (3) | | | |
| **SICILIA** | **194** | **(4)** | | | |
| | | | **TOTALE GENERALE** | **1.854** | **(348)** |

3.5 - Sesso

Nel seguente prospetto è stato indicato oltre che il sesso degli stranieri esaminati dalla Commissione nell'anno 1997 anche specificatamente la nazionalità degli interessati.

Limitandosi ai soli riconosciuti "rifugiati", si rileva che le donne sono pressochè pari agli uomini provenienti dall'Albania (n.32 contro 38 uomini) dall'Iran (n.23 contro 24), dal Burundi (n. 7 contro 6) e Ruanda (n. 9 contro 13). Sono, invece, notevolmente inferiori le donne riconosciute "rifugiate" nei confronti dei rifugiati provenienti dall'Iraq (n. 13 contro 31) dal Sudan (n. 1 contro 18) e dalla Turchia (n. 3 contro 13).

| NAZIONE | SESSO f. | SESSO m. | TOT. | NAZIONE | SESSO f. | SESSO m. | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghan. | 1 | 2 | 3 | Moldavia | 0 | 1 | 1 |
| Albania | 270 | 485 | 755 | Nigeria | 1 | 7 | 8 |
| Algeria | 4 | 21 | 25 | N.Guinea | 1 | 4 | 5 |
| Angola | 5 | 14 | 19 | Pakistan | 0 | 27 | 27 |
| Armenia | 1 | 7 | 8 | Palestina | 0 | 2 | 2 |
| Bangladesh | 2 | 8 | 10 | Perù | 1 | 0 | 1 |
| Bieloruss | 0 | 2 | 2 | Polonia | 0 | 1 | 1 |
| Bulgaria | 2 | 6 | 8 | Romania | 4 | 11 | 15 |
| Burundi | 9 | 6 | 15 | Ruanda | 10 | 16 | 26 |
| Camerun | 2 | 8 | 10 | Russia | 1 | 5 | 6 |
| CentrAfr. | 0 | 1 | 1 | S.Leone | 1 | 15 | 16 |
| Congo | 4 | 14 | 18 | Siria | 10 | 13 | 23 |
| Croazia | 0 | 1 | 1 | Somalia | 11 | 7 | 18 |
| Cuba | 2 | 3 | 5 | Sri Lanka | 3 | 6 | 9 |
| Ecuador | 0 | 1 | 1 | Sudan | 1 | 43 | 44 |
| Egitto | 0 | 1 | 1 | Tadijkist. | 1 | 1 | 2 |
| El Salvad. | 0 | 1 | 1 | Togo | 1 | 1 | 2 |
| Eritrea | 0 | 1 | 1 | Tunisia | 3 | 6 | 9 |
| Etiopia | 16 | 44 | 60 | Turchia | 8 | 80 | 88 |
| Ghana | 0 | 4 | 4 | Ucraina | 4 | 8 | 12 |
| Giordania | 0 | 1 | 1 | Uganda | 2 | 1 | 3 |
| India | 0 | 2 | 2 | ex Urss | 1 | 8 | 9 |
| Iran | 24 | 46 | 70 | Vietnam | 0 | 2 | 2 |
| Iraq | 54 | 296 | 350 | Yemen | 1 | 1 | 2 |
| ex Jug. | 6 | 13 | 19 | Zaire | 34 | 56 | 90 |
| Kazakist. | 1 | 0 | 1 | | | | |
| Kenya | 8 | 10 | 18 | | | | |
| Libano | 3 | 7 | 10 | | | | |
| Liberia | 0 | 8 | 8 | | | | |
| Libia | 0 | 1 | 1 | **TOTALE** | **514** | **1.340** | **1.854** |
| Marocco | 0 | 1 | 1 | | | | |
| Mauritania | 1 | 3 | 4 | | | | |

Le donne , con il 27.7 %, sono oltre un quarto del totale dei casi esaminati, mentre rapportandole al numero delle decisioni positive adottate dalla Commissione nel corso dell'anno sono il 35,6 % contro il 64,4 % degli uomini (n. 124 donne contro n. 224 uomini).

3.6 - Età

Per quanto riguarda l'età dei profughi esaminati si rileva che n. 386 (pari al 20,8 %) sono minorenni ed in particolare n. 173 donne e n. 213 uomini. Ed ancora n. 85 minorenni sono stati riconosciuti rifugiati: di questi n. 50 sono donne e n. 35 uomini. Inoltre è da notare che dei 386 minorenni, n.31 sono espatriati individualmente mentre i restanti n.355 fanno parte di nuclei familiari.

Nel seguente quadro si riportano i profughi esaminati suddivisi per fasce di età con, a fianco di ciascuno, il sesso e, tra parentesi, numero dei riconosciuti "rifugiati" :

| Età | n.ro | maschi | femmine |
|---|---|---|---|
| Minorenni | 386 | 213 (35) | 173 (50) |
| da 20 a 30 anni | 849 | 659 (104) | 190 (29) |
| da 30 a 40 anni | 395 | 309 (53) | 86 (29) |
| ultraquarantenni | 224 | 159 (32) | 65 (16) |
| **Totali** | **1.854** | **1340 (224)** | **514 (124)** |

3.7 - Stato Civile

Circa il 56 %) dei casi esaminati sono celibi (n.779) o nubili (254); il 42,5 % (n. 788) sono invece coniugati ed il restante 1,5 % sono vedovi (24) o divorziati (9).

## 3.8 - Livello di studio

N.ro 1.449 (pari al 78,15 % del totale dei casi presi in considerazione dalla Commissione) hanno dichiarato il proprio titolo o livello di studio.

Di tale dato - si fa notare - anche se viene riportato nel verbale delle dichiarazioni rese alle Autorità di Pubblica Sicurezza al momento della richiesta d'asilo, pur tuttavia non è richiesta tassativa indicazione in sede di audizione personale davanti la Commissione Centrale.

Secondo tali dichiarazioni n. 216 sono laureati, n.507 sono possesso di diploma di scuola superiore e n. 141 di scuola professionale, n.468 della licenza media o equipollente, n. 74 di quella elementare mentre solo n. 43 dichiarano di non possedere alcun titolo.

Nell'ambito delle singole provenienze geografiche continentali non si rilevano differenzazioni significative.

## 3.9. - Religione

Nella seguente tabella vengono riportati - per sesso, numericamente ed in percentuale - tutte le religioni dichiarate dai richiedenti asilo esaminati dalla Commissione nell'anno in esame:

| Religione | donne | uomini | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Buddista | 0 | 1 | 1 | - |
| Cattolica | 129 | 265 | 394 | 21,3 |
| Ebrea | 1 | 2 | 3 | - |
| Induista | 2 | 13 | 15 | 0,9 |
| Musulmana | 224 | 798 | 1.022 | 55,2 |
| Ortodossa | 38 | 85 | 123 | 6,6 |
| Protestante | 6 | 18 | 24 | 1,4 |
| Test.geova | 0 | 3 | 3 | - |
| Ateo | 7 | 26 | 33 | 1.8 |
| non indicata | 107 | 129 | 236 | 12,8 |
| TOTALE | 514 | 1.340 | 1.854 | % |

Rispetto all'anno precedente e limitatamente alle tre confessioni più rilevanti si nota un aumento notevole dei musulmani ( + 10,5 %) ed una diminuzione, lieve, degli ortodossi ( - 2,7,3 %) e, più sensibile, dei cattolici ( - 14,7 %).

## 3.10 - Motivazioni

Benchè l'aggettivazione "politico" accompagni usualmente i termini "asilo" o "perseguitato", diminuisce il numero di quanti ricollegano il timore di subire persecuzioni in caso di rimpatrio alle proprie opinioni o attività politiche.

Ciò anche per il mutato scenario dell'est europeo i cui richiedenti espongono piuttosto la propria delusione dopo che a radicali cambiamenti non sono seguite migliori condizioni socio-economiche facendone carico all'inefficienza dei rispettivi governi, che continuerebbero ad essere guidati dagli stessi responsabili dei precedenti regimi.

Più frequenti invece ed in costante aumento le domande di protezione collegate all'appartenenza a gruppi o minoranze etnico-raziali nonchè quelle, di complessa interpretazione, connesse a situazioni di intransigenza religiosa.

Entrambi i casi sono spesso aggravati da guerra civile, guerriglia estesa o diffuso terrorismo: per tali circostanze la Commissione Centrale ha dovuto distinguere tra coloro che fuggono quali profughi per sottrarsi a eventi bellici o a contingenze di insicurezza generalizzate e quanti invece rientrano nella nozione di rifugiato per la cui determinazione si fa riferimento all'art. 1 lettera " A " della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722.

* * * * *

## 4 - RIESAME PRECEDENTI DECISIONI

### 4.1 - Cessazione

La cessazione dello status di rifugiato è stata dichiarata - a seguito della proposta avanzata dalle locali Autorità di Pubblica Sicurezza - in n.34 casi essendosi ravvisati comportamenti denotanti il riavvalersi della protezione del relativo Paese di origine (ritorno in Patria, riottenimento del passaporto nazionale, etc.)

Per nazionalità, gli albanesi - anche quest'anno - prevalgono numericamente:

In particolare:

| cittadinanza | donne | uomini | totale |
|---|---|---|---|
| Albania | 4 | 10 | 14 |
| Bulgaria | 1 | 1 | 2 |
| Cambogia | 0 | 1 | 1 |
| Cecoslovacchia | 1 | 1 | 2 |
| Cile | 0 | 3 | 3 |
| Laos | 0 | 1 | 3 |
| Polonia | 0 | 1 | 1 |
| Romania | 2 | 3 | 5 |
| Turchia | 0 | 1 | 1 |
| Ungheria | 0 | 1 | 1 |
| Vietnam | 1 | 2 | 3 |
| Totale | 9 | 25 | 34 |

### 4.2 - Rinuncia e acquisizione cittadinanza italiana

Alla Commissione sono stati altresì segnalati per l'aggiornamento dei propri atti ed i provvedimenti di

competenza n.ro 22 stranieri ai quali in passato era stato riconosciuto lo status di rifugiati che hanno volontariamente rinunciato a detto status.

Tale circostanza nella quasi totalità dei casi veniva giustificata con il desiderio di ritornare, seppur temporaneamente, nel proprio paese oppure di ritornare in possesso del passaporto nazionale ritirato all'atto della richiesta d'asilo.

Sono cittadini di:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Albania | 3 | Iran | 5 |
| Angola | 1 | Pakistan | 1 |
| Burundi | 5 | Romania | 2 |
| Cile | 1 | Ruanda | 1 |
| Etiopia | 1 | Sri Lanka | 1 |
| Giordania | 1 | | |
| | | Totale | 22 |

E' giunta, infine, comunicazione alla Commissione Centrale che n. 3 rifugiati (due iraniani ed uno cambogiano) nel corso dell'anno 1997 hanno acquistato la cittadinanza italiana.

Per tale motivo, come previsto dall'art. 1, lettera "C" n. 3 della più volte ricordata Convenzione di Ginevra *"qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza"* ha cessato di essere applicata nei loro confronti la suddetta Convenzione.

## 5. CONTENZIOSO

### 5.1 - Tutela giurisdizionale

Nell'anno 1997 sono stati notificati n. 106 ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, che portano il totale. complessivo dei gravami a n. 2.379.

Sono state emanate n. 36 sentenze, di cui n. 8 (pari al 22 %) di accoglimento; n. 24 (pari al 67 %) comportano la sopravvivenza dell'atto impugnato (sentenze di merito con reiezione dei ricorsi e sentenze di rito) e n. 4 (pari all'11 %) per cessata materia del contendere a seguito di successivo provvedimento satisfattivo.

Rapportando i ricorsi presentati nel 1997 (n.ro 106) ai provvedimenti negativi adottati dalla Commissione nello stesso periodo (n.ro 1.306), si evidenzia che solo l'8 % ha usufruito del beneficio della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 5, comma 2, della più volte ricordata legge 28 febbraio 1990, n. 39 che reca norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ecc.

### 5.2 - Tutela in via amministrativa

Sotto il profilo del contenzioso amministrativo, la diminuzione del numero dei ricorsi presentati, già verificatasi negli anni passati, si è confermata nel corso dell'anno in esame.

Sono stati, infatti, presentati soltanto n. 7 ricorsi straordinari, portando, quindi, ad un totale complessivo di n. 268 gravami.

Sul predetto numero complessivo risultano esser stati decisi, oltre gli 11 (con un solo caso di accoglimento) già risolti negli anni scorsi, ulteriori n.ro 12 casi, di cui n. 2 di accoglimento.

* * * * * * * *

## 6. SFOLLATI DALLA JUGOSLAVIA

### 6.1 - Soggiorno per motivi umanitari

Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350 convertito con modificazioni con legge 24 settembre 1992, n. 390 reca norme relative ad "Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex jugoslavia".

Un'apposita "direttiva" del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanata nell'aprile 1994, aveva precisato i criteri per il controllo degli ingressi in Italia dei predetti sfollati ed, all'art. 3, comma 2, indicava che "Qualora sussista la necessità di una successiva verifica dell'effettiva posizione di un soggetto, secondo quanto indicato nell'art. 2 della presente direttiva, tale verifica sarà compiuta dalla Commissione Centrale per i rifugiati" .

In data 18 agosto 1997, nella gazzetta ufficiale n. 191, è stata pubblicata una II^ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 15/7/97 recante "Nuove disposizioni per l'applicazione della legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni".

Tale provvedimento ha lo scopo di adeguare i criteri di applicazione della predetta legge 390/92 alla nuova situazione di fatto venutasi a determinare nei territori della ex Jugoslavia, a seguito degli accordi di pace di Dayton, superando gradualmente le misure straordinarie assunte durante lo stato di emergenza, revocato con D.P.R. 19 luglio 1996.

In particolare, la nuova Direttiva, nell'abrogare la precedente, stabilisce all'art. 1 che i cittadini della ex Jugoslavia non possono essere più considerati sfollati e, pertanto, non possono essere ammessi in Italia per motivi di carattere straordinario con le relative conseguenze.

Viene stabilita, però, all'art. 2 la possibilità per coloro che richiedano l'applicazione dell'art.2, comma 2 bis della legge 390/92 (disertori ed obiettori di

coscienza) o che asseriscano di trovarsi in una condizione di persecuzione personale (ad esempio: coppia c.d. miste, formate da soggetti appartenenti a differenti credi religiosi) di essere ammessi alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, con le modalità, previste dal citato D.P.R. 15.5.90. 136.

In relazione a tale determinazione, la Commissione Centrale ha cessato di svolgere, durante l'anno in esame, il compito - eccezionalmente assegnatole anche se non in stretta aderenza ai compiti ad essa attribuiti dal predetto D.P.R. n. 136 del 1990 - di collaborare, con le Autorità di P.S., alla verifica di cui alla Direttiva del 14 aprile 1994.

* * * * * * * * *

*Dipartimento per gli Affari Sociali*

RELAZIONE AL PARLAMENTO

**Attuazione del D.L. 30 Dicembre 1989, n. 416**
**convertito con modificazioni**
**nella legge 28 febbraio 1990, n. 39**
**in tema di**

INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
IN ITALIA

Allegato D

**Circolari emanate nel corso del 1997 dal Ministero dell'Interno**

PAGINA BIANCA

## INDICE ANALITICO DELLE CIRCOLARI EMANATE NEL CORSO DELL'ANNO 1997

**1) Circolare:** Trasmissione messaggi telegrafici.
N.559/443/225101/19/0/1^Div. del 3.1.97.

**2) Circolare:** Permessi di soggiorno per coesione familiare a cittadini extracomunitari genitori di minori cittadini italiani. Accesso all'occupazione.
N.559/443/107235/5/2/1/1^Div. del 10.1.97.

**3) Circolare:** Rinnovo dei permessi di soggiorno rilasciati in sede di regolarizzazione ai sensi del decreto legge 489/95 e successive reiterazioni.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 18.1.97.

**4) Circolare:** Ricongiungimento familiare di cittadini liberiani e zairesi - Documentazione.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 20.1.97.

**5) Circolare:** Cittadini della Repubblica Popolare Cinese - Lavoro autonomo: verifica della sussistenza della condizione di reciprocità ai sensi dell'art. 16 Preleggi.
N.559/443/215131/15/3/1/1^Div. del 25.1.97.

**6) Circolare:** Rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare a genitori naturali extracomunitari di minori cittadini italiani.
N.559/443/107235/5/2/1/1^Div. del 27.1.97.

**7) Circolare:** Passaporti ordinari albanesi: termini di validità.
N.559/443/187976/4/2/1^Div. del 6.2.97.

8) **Circolare:** Normativa sui vistingresso: clausola improrogabile.
N.559/443/107302/2/4/1/1^Div. del 7.2.97.

9) **Circolare:** N.559/443/216091/15/16/6/73/1^ Div/746/R del 14.2.97. **(Circolare riservata)**

10) **Circolare:** Trasporto indigenti.
N.559/443/225060/9/15/1^Div del 13.2.97.

11) **Circolare:** Istanze di regolarizzazione ai sensi del decreto legge 489/95 e successive reiterazioni.
N.559/443/227631/12/196/1^Div. del 20.2.97.

12) **Circolare:** D.L. 20.3.1997 n. 60. Adozione di misure atte a fronteggiare l'eccezionale afflusso in Italia di stranieri di cittadinanza albanese.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 21.3.97.

13) **Circolare:** Modalità di rilascio del "nulla osta provvisorio" ai sensi dell'art. 2 co. 1, D.L. 20.3.1997, n. 60.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 22.3.97.

14) **Circolare:** Istruzioni relative alla concessione del "nulla osta provvisorio" di cui all'art. 2 co. 1, D.L. 20.3.1997, n. 60.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 28.3.97.

15) **Circolare:** D.L. 20.3.1997, n. 60. Disposizioni in merito alla permanenza nei centri di accoglienza dei cittadini albanesi.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 3.4.97.

16) **Circolare:** Vistingresso a favore di familiari di borsisti.
N.559/443/201745/5/15/0/2/1^ Div. del 17.4.97.

17) **Circolare:** N.559/443/201641/7/1/2/1/1^ Div./2404/R del 24.4.97. **(Circolare riservata)**

18) **Circolare:** Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di laurea e a corsi di diploma universitario presso le Università statali (Università, Istituti Universitari e Politecnici) e libere Università italiane per l'anno accademico 1997-98.
N.559/443/201745/5/15/0/2/1^Div. del 6.5.97.

19) **Circolare:** Utilizzazione di documentazione contraffatta, abilitante l'espatrio, da parte di stranieri di cittadinanza filippina.
N.559/443/227196/13/26/1^Div. del 14.5.97.

20) **Circolare:** Ricongiungimenti familiari di cittadini albanesi. Documentazione.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 23.5.97.

21) **Circolare:** Permesso di soggiorno per coesione familiare a cittadini extracomunitari parenti entro il 4° grado di cittadini italiani. Accesso all'occupazione.
N.559/443/107235/5/2/1/1^Div. del 29.5.97.

22) **Circolare:** L. 19.05.1997, n. 128. Disposizioni in ordine alla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 60/97.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 21.5.97.

23) **Circolare:** Assistenza sanitaria cittadini stranieri presenti in Italia.
N.559/443/225086/15/51/1^Div. del 4.6.97.

24) **Circolare:** Ricongiungimenti familiari di cittadini peruviani. Inesistenza, nell'ordinamento civile peruviano, dello stato di famiglia.
N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 5.6.97.

25) **Circolare:** Scadenza del nulla osta provvisorio rilasciato ai sensi del D.L. 20.3.1997, n. 60 conv. in L. 19.05.1997, n. 128.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 12.6.97.

26) **Circolare:** Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.06.1997, in materia di assistenza ai cittadini albanesi da rimpatriare.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 21.6.97.

27) **Circolare:** Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di Laurea e di Diploma Universitario presso Università Statali (Università, Istituti Universitari e Politecnico) e Università libere italiane. Disposizioni per l'anno accademico 1997-98. Aggiornamenti.
N.559/443/201745/5/15/0/2/1^Div del 26.6.97.

28) **Circolare:** N. 559/442/215895/2/4/4/1^ Div./3851/R del 7.6.97. **(Circolare riservata)**

29) **Circolare:** Emergenza Albania. Invio prospetto riepilogativo.
N. 559/443/226995/9/28/1^Div. del 3.7.97.

30) **Circolare:** Inoltro alle Rappresentanze Consolari straniere di documenti ed oggetti smarriti appartenenti a cittadini stranieri.
N. 559/443/226098/15/15/3/0/1^ Div. del 17.7.97.

31) **Circolare:** Emergenza Albania 1997 - Programma rimpatri volontari. Rimpatrio assistito dei minori non accompagnati.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 31.7.97.

32) **Circolare:** Matrimonio contratto da un cittadino italiano con cittadino extracomunitario.
N. 559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 30.7.97.

33) **Circolare:** Uffici del Ministero degli Affari Esteri competenti per la trattazione delle pratiche di cittadinanza.
N. 559/443/187884/7/16/1^Div. del 2.8.97.

34) **Circolare:** Convenzione di Dublino del 15.06.1990, ratificata con L. 23.12.1992 n. 523. Nuova procedura per l'esame dell'istanza di asilo politico.
N. 559/443/187850/16/1/1^Div. del 29.8.97.

35) **Circolare:** Decreto sui flussi migratori per l'anno 1997.
N. 559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. dell'1.9.97.

36) **Circolare:** Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.08.1997, in materia di rimpatrio dei cittadini albanesi.
N. 559/443/226995/9/28/1^Div. del 2.9.97.

37) **Circolare:** Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di Laurea e di Diploma Universitario presso Università Statali (Università, Istituti Universitari e Politecnico) e Università libere italiane. Disposizioni per l'anno accademico 1997-98 - Iscrizione alle Scuole di specializzazione mediche.
N. 559/443/201745/5/15/0/2/1^ Div. del 4.9.97.

38) **Circolare:** Albania. Condizione di reciprocità.
N.559/443/215131/15/3/1/1^Div. del 5.9.97.

39) **Circolare:** Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante nuove disposizioni applicative della legge 24.9.92 n. 390.
N.559/443/225884/1/1/1^Div. del 30.8.97.

40) **Circolare:** Emergenza Albania 1997 - Applicazione Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1997.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 15.9.97.

41) **Circolare:** Verifica della condizione di reciprocità con Polonia e Ungheria in materia di lavoro autonomo. Divieto esercizio della professione di medico-chirurgo per i cittadini degli Stati aderenti all'associazione con i Paesi U.E.
N.559/443/215131/15/3/1/1^Div. del 16.9.97.

42) **Circolare:** D.P.C.M. del 31.8.1997: casi di esclusione dal rimpatrio di cittadini albanesi.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 17.9.97.

**43) Circolare:** Invio circolare n. 8 del 17.9.97 contenente: "Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello Spazio Schengen".
N.559/443/215895/2/4/4/1^Div. del 30.9.97.

**43 bis) Circolare:** Invio circolare n. 8 del 17.9.97 contenente: "Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello Spazio Schengen".
N.559/443/215895/2/4/4/1^Div. del 23.10.97.

**44) Circolare:** Emergenza Albania - Chiarimenti in merito all'invio di dati statistici.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 2.10.97.

**45) Circolare:** Entrata in vigore della Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato responsabile per l'esame delle domande di asilo.
N.559/443/187850/16/1/1^Div. del 30.9.97.

**46) Circolare:** N.559/443/215895/2/4/4/1^ Div./6604/R del 9.10.97. **(Circolare riservata)**

**47) Circolare:** Emergenza Albania 1997 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.8.97.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 3.10.97.

**48) Circolare:** Circolare n. 8 del 17.9.97 del Ministero degli Affari Esteri - Modifiche alle procedure attuali.
N.559/443/215895/2/4/4/1^Div. del 24.10.97.

**49) Circolare:** Carte d'identità per il personale delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari e delle Organizzazioni Internazionali o Missioni Estere Speciali in Italia.
N.559/443/227735/15/6/1/1^Div. del 27.10.97.

**50) Circolare:** Condizione di reciprocità.
N.559/443/215131/15/3/1^Div. del 5.11.97.

**51) Circolare:** Nuova procedura per l'invio dei nulla osta per ricongiungimento familiare.
N.559/443/215895/2/4/4/1^Div. del 20.11.97.

**52) Circolare:** Ingresso dell'Italia nel Sistema Schengen. Chiarimenti operativi.
N.559/443/215895/2/4/4/1^Div. del 17.11.97.

**53) Circolare:** Emergenza Albania 1997 - Programma di rimpatri volontari.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 26.11.97.

**54) Circolare:** Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.1997, concernente la conclusione degli interventi umanitari di protezione temporanea in favore dei cittadini albanesi.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 29.11.97.

**55) Circolare:** D.P.C.M. del 29.11.1997: prosecuzione delle operazioni di rimpatrio dei cittadini albanesi.
N.559/443/226995/9/28/1^Div. del 5.12.97.

**56) Circolare:** Comunicazioni relative a cittadini stranieri. Cessazione invio carteggio superfluo.
N.559/443/107302/2/4/1/1^Div. del 6.12.97.

**57) Circolare:** Nuova procedura per l'invio dei nulla osta per ricongiungimento familiare: correzioni e riattualizzazioni.
N.559/443/215895/2/4/4/1^Div. del 15.12.97.
~~pag. 277~~

**58) Circolare:** Riconoscimento dello status di rifugiato. Invio verbali di intervista.
N.559/443/187850/16/1/1^Div. del 20.12.97.
~~pag. 278~~

**N.B.** Le circolari con classifica di "RISERVATO" sono escluse dalla presente raccolta.

PAGINA BIANCA

Circolare n. 1/97

EB

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/225101/19/0/1^Div. Roma, 3.1.1997

OGGETTO: Trasmissione messaggi telegrafici.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Si è avuto modo di constatare che numerosi telescritti concernenti cittadini stranieri vengono quotidianamente inviati da un Ufficio periferico agli altri di tutto il territorio nazionale, anche quando il messaggio in essi contenuto è di scarsa rilevanza per i destinatari o reso superfluo dall'inserimento al C.E.D..

Ciò premesso, allo scopo di razionalizzare e snellire l'attività degli Uffici Stranieri, si pregano le SS.LL. di valutare la necessità di siffatte comunicazioni, limitandone l'invio a quelle di effettivo interesse per i destinatari.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 2/97

EB

*Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/107235/5/2/1/1^Div. Roma, 10.1.1997

OGGETTO: Permessi di soggiorno per coesione familiare a cittadini extracomunitari genitori di minori cittadini italiani. Accesso all'occupazione.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di consentire l'accesso al lavoro a quei cittadini extracomunitari che siano in possesso di permessi di soggiorno per coesione familiare rilasciati per situazioni che non possono essere ricomprese nelle fattispecie di ricongiungimento familiare previste dalla legge 943/86 e dal D.L. 470/92.

In particolare ci si riferisce all'ipotesi di un cittadino extracomunitario che, dopo aver avuto un figlio da un cittadino italiano, non abbia potuto o voluto legittimare con matrimonio la unione e che dimostri di essere l'unico sostegno del minore, cittadino italiano.

Ciò posto, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune direttive agli Uffici stranieri dipendenti affinchè i permessi di soggiorno, già rilasciati per coesione familiare agli stranieri sopraindicati, vengano integrati con l'annotazione "valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento" o "valido per attività lavorativa".

Corre obbligo sottolineare che agli stranieri, conviventi con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana, che abbiano ottenuto, ai sensi del D.L. 489/95 e successive reiterazioni, un soggiorno per motivi familiari, non potrà, invece, essere concesso l'accesso al mercato del lavoro.

Per quanto concerne il ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari si precisa, ad integrazione di quanto indicato con la circolare n. 38 del 22.11.1996, che il lavoratore extracomunitario potrà esibire, anzichè il contratto di lavoro, un'attestazione del datore di lavoro che dichiari che il rapporto di lavoro con lo straniero è tuttora operante.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 3/97

EB

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/227631/12/196/1^Div. Roma, 18.1.1997

OGGETTO: Rinnovo dei permessi di soggiorno rilasciati in sede di regolarizzazione ai sensi del decreto legge 489/95 e successive reiterazioni.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti da molte Questure concernenti il rinnovo dei permessi di soggiorno rilasciati in sede di regolarizzazione, si forniscono d'intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le seguenti risposte:

- ai cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per iscrizione liste di collocamento che, all'atto del rinnovo, dimostrino di prestare attività lavorativa, a tempo indeterminato o determinato, verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro di durata biennale;

- ai cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per iscrizione liste di collocamento che, all'atto del rinnovo, non dimostrino di esercitare attività lavorativa, verrà rinnovato per un anno il permesso di soggiorno, modificando il motivo del titolo in lavoro subordinato, indicando in nota che l'attuale situazione è di disoccupazione.

Questo perchè, non essendo attualmente prevista in alcuna norma di legge la tipologia dei permessi di soggiorno per iscrizione liste di collocamento, tutti i titoli di soggiorno rilasciati con la suddetta motivazione, alla scadenza, debbono essere modificati in lavoro e, nel caso in cui lo straniero non dimostri di prestare attività lavorativa, verrà indicato in nota la sua condizione di disoccupato, come sopra precisato.

Con messaggio di servizio il C.E.D. comunicherà la nuova parola chiave, predisposta per gli opportuni inserimenti.

Si richiamano, infine, per quanto concerne il primo rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro di durata biennale, le disposizioni dell'art. 4 comma 8 della legge 39/90, relativamente alla necessità della esclusiva dimostrazione, da parte dello straniero, di un reddito minimo pari alla pensione sociale, mentre il secondo rinnovo, secondo quanto già indicato nella circolare n. 24 del 3.8.1995, deve esere concesso automaticamente prescindendosi dall'accertamento del reddito.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare N. 4/97

EB

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div. Roma, 20.1.1997

OGGETTO: Ricongiungimento familiare di cittadini liberiani e zairesi - Documentazione.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Sono pervenute da parte di alcune Questure segnalazioni circa presunte difficoltà incontrate dai cittadini stranieri indicati in oggetto per ottenere, nei Paesi di origine, la documentazione necessaria per il ricongiungimento familiare dei propri congiunti.

Da ciò consegue che in alcuni casi vengono presentate documentazioni non veritiere o addirittura falsificate.

Al riguardo, il competente Ministero degli Affari Esteri, dopo aver contattato le proprie Rappresentanze diplomatiche in Liberia e Zaire, ha riferito che, pur sussistendo in quei Paesi situazioni socio-politiche particolari e pur in presenza di notevoli difficoltà per tali sedi diplomatiche nell'accertamento dell'affidabilità delle

certificazioni presentate dagli interessati, le stesse Rappresentanze procederanno, comunque, ad apporre la necessaria legalizzazione sui documenti presentati.

Tanto premesso, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di impartire direttive agli Uffici Stranieri dipendenti affinchè, nell'accogliere le istanze di ricongiungimento presentate da cittadini zairesi e liberiani, venga sempre verificato che i certificati di stato civile, provenienti dall'estero, siano muniti della legalizzazione apposta dall'Ambasciata italiana competente.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 5/97

SL

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/215131/15/3/1/1^ Div. Roma, 25.1.1997

OGGETTO: Cittadini della Repubblica Popolare Cinese - Lavoro autonomo: verifica della sussistenza della condizione di reciprocità ai sensi dell'art.16 delle Preleggi.

AI SIGG.RI QUESTORI LORO SEDI

e, p.c. AI SIGG.RI PREFETTI LORO SEDI

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO

AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA CAGLIARI

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA TRIESTE

Di seguito alla circolare pari numero del 2.12.1996, si comunica che il Ministero degli Affari Esteri ha fatto conoscere il definitivo avviso in ordine alla problematica di cui all'oggetto, ritenendo non verificata, in materia di lavoro autonomo (attività di ristorazione, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e attività commerciali in generale), la condizione di reciprocità tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese, ai sensi dell'art. 16 delle Preleggi.

La nostra Ambasciata a Pechino ha, infatti, riscontrato, nelle autorità cinesi, una certa riluttanza a concedere autorizzazioni per

l'esercizio di attività autonome, rilevando che le poche imprese a capitale interamente straniero operanti nel paese sono state autorizzate, di norma, in settori ad alto contenuto di tecnologia.

Il regime della costituzione di imprese a totale capitale straniero è contenuto nella "Wholly Foreign - owned Enterprise Law" promulgata nel 1986 e nei suoi regolamenti attuativi emanati nel 1990. Le richiamate norme, pur disciplinando dettagliatamente il procedimento volto alla costituzione di siffatte imprese, non escludono, tuttavia, una certa discrezionalità dell'autorità amministrativa che, di fatto, introduce molteplici restrizioni, accordando l'autorizzazione solo nei casi in cui le finalità dell'impresa coincidano con le proprie priorità ed obiettivi di sviluppo economico.

Tali considerazioni hanno indotto il Servizio Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri a ritenere che non impedimenti di principio, ma ostacoli frapposti dall'ordinamento locale, rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini cinesi e i nostri connazionali, escludendosi, in tal modo, la sussistenza della condizione di reciprocità tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese, relativamente alla materia di cui trattasi.

Stante quanto precede, si pregano le SS.LL. di attenersi alle soprariferite determinazioni, provvedendo, nell'immediato, alla definizione negativa delle pratiche frattanto sospese.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 6/97

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/107235/5/2/1/1^ Div. Roma, 27.1.1997

OGGETTO: Rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare a genitori naturali extracomunitari di minori cittadini italiani.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA — LORO SEDI

e, p.c. AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA — LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI TRENTO — TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO — BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA — AOSTA

A seguito di numerosi quesiti pervenuti a questo Dipartimento, concernenti la tutela delle categorie di inespellibili previste dall'art.12 del D.L. 477/96 ora decaduto, si richiama quanto indicato nel punto 5) della circolare n.36 emanata in data 12.11.1996.

Ciò posto, si ritiene di dover, comunque, consentire il soggiorno al genitore naturale extracomunitario di minore cittadino italiano, considerando preminente l'interesse superiore del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art.3, comma 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20.11.1989 e ratificata dall'Italia con la legge n.176 del 27.5.1991, a condizione

che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune direttive agli Uffici Stranieri dipendenti affinché ai cittadini extracomunitari indicati in oggetto vengano rilasciati permessi di soggiorno per coesione familiare di durata biennale.

Si rammentano, altresì, le disposizioni impartite per la stessa categoria di stranieri con la recente circolare p.n. del 10.1.1997.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 7/97

*Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

N.559/443/187976/4/2/1^DIV. Roma, 6.2.1997

OGGETTO: Passaporti ordinari albanesi: termini di validità.

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Per opportuna conoscenza e quanto di interesse, si informano le SS.LL. che l'Ambasciata d'Italia a Tirana ha comunicato le determinazioni assunte dalle autorità albanesi in ordine ai termini di scadenza dei vecchi passaporti ordinari (libretto rosso), distinguendo i seguenti casi:

1) per i cittadini albanesi che si trovano nel territorio della Repubblica d'Albania e che desiderano viaggiare all'estero i suddetti passaporti sono già scaduti il 30 novembre scorso;

2) sono parimenti scaduti a far data dal 31 dicembre 1996 i passaporti di vecchio tipo sui quali era stato già apposto, dalla nostra Ambasciata in Albania, un visto d'ingresso nel territorio nazionale;

3) per i cittadini albanesi presenti al momento in Italia, i passaporti ordinari del vecchio tipo sono validi, solo per viaggiare verso l'Albania, fino al 31 marzo 1997.

In relazione a quest'ultimo caso si segnala, in particolare, la circostanza che molti cittadini albanesi residenti in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno, stanno facendo rientro in Albania allo scopo di ottenere il rilascio del nuovo passaporto. E', pertanto, ragionevole presumere che molti di essi torneranno in Italia con

il vecchio passaporto recante l'autorizzazione al reingresso e con il nuovo passaporto valido.

Si richiamano, ad ogni buon fine, le circolari n.300/B/51390/21.1.5 del 22.10.1996, del 6.12.1996 e del 25.1.1997 con le quali sono già state fornite le opportune disposizioni agli organi di polizia di frontiera.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 8/97

EB

# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/107302/2/4/1/1^Div. Roma, 7.2.1997

OGGETTO: Normativa sui vistingresso: clausola improrogabile.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Il Ministero degli Affari Esteri, a seguito di intese con questo Dicastero, ha ritenuto opportuno diramare specificne direttive alle proprie sedi diplomatiche, affinchè le stesse si astengano dall'apporre la clausola improrogabile sui visti di ingresso di varia natura.

E' stato, infatti, evidenziato che, stante l'attuale legislazione che fa obbligo a tutti gli stranieri di chiedere entro otto giorni dall'entrata in territorio nazionale il permesso di soggiorno alla Questura competente, la possibilità di prolungamento del soggiorno stesso non dipende dalla prorogabilità o meno dei visti, ma da quella dei permessi di soggiorno.

Qualora, infatti, per ragioni di forza maggiore o per motivi non prevedibili all'atto dell'ottenimento del visto, il cittadino extracomunitario già entrato nel nostro Paese, debba prolungare la sua permanenza in Italia, sarà cura delle SS.LL. consentire l'eventuale proroga del soggiorno.

Ciò posto, si pregano le SS.LL. di voler impartire opportune direttive agli Uffici Stranieri dipendenti, affinchè si astengano dal richiedere alle Rappresentanze diplomatiche l'apposizione della clausola improrogabile su qualsiasi visto di ingresso ed in particolare cancellino dal formulario dell'attestazione di garanzia la richiesta di apposizione della suddetta clausola.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n.10/97

*Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

N. 559/443/225060/9/15/4/1^Div. Roma, 13.2.1997

OGGETTO: Trasporto indigenti.-

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIG. PREFETTI LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Il personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che opera sui treni, in particolare quelli a lunga percorrenza, ha segnalato che alcuni viaggiatori indigenti, (persone in precarie condizioni di salute inviate in case di cura, cittadini extracomunitari espulsi dal territorio nazionale, persone inviate nelle comunità di recupero per tossicodipendenti ecc.) vengono invitati dalle stesse forze di polizia ad utilizzare il treno, senza che siano loro forniti i necessari titoli di viaggio.

Al riguardo si rammenta che i trasporti di persone a mezzo delle Ferrovie dello Stato S.p.A., effettuati per conto e a spese delle Amministrazioni dello Stato, trovano la loro disciplina nel Decreto Interministeriale n. 4516 dell'8 giugno 1962, e successive modificazioni, relativo all'approvazione delle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato".

In particolare, la "Concessione Speciale B", di cui si allega copia, annovera, tra le persone trasportate per conto ed a spese delle Amministrazioni dello Stato, anche gli "indigenti viaggianti per rimpatrio obbligatorio o per altro analogo motivo, in esecuzione di provvedimenti di polizia o di sanità pubblica".

Per ottenere l'applicazione delle riduzioni previste, i viaggiatori debbono presentare alle stazioni l'apposita richiesta rilasciata dagli Uffici statali a ciò autorizzati, in particolare le Questure, ed esibire in treno il relativo tagliando della richiesta di riduzione, vidimato dalla stazione di partenza.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune disposizioni ai dipendenti Uffici.

IL CAPO DELLA POLIZIA

## CONCESSIONE SPECIALE B

## TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO

1. - **Oggetto.** — La concessione si applica ai trasporti appresso indicati quando si e tuano per conto ed a spese delle Amministrazioni dello Stato.

### Trasporti delle persone.

2. - **Limiti.** — La concessione è limitata ai viaggi in seconda classe delle seguenti cat: rie di persone:

*a*) indigenti viaggianti per rimpatrio obbligatorio o per altro analogo motivo, in es. zione di provvedimenti di polizia o di sanità pubblica, con treni diretti, locali e misti caso di viaggio fino a 500 km. (1);

*b*) detenuti, internati e corrigendi minorenni;

*c*) religiose, vestite dell'abito dell'Ordine cui appartengono, per i viaggi in accompa. mento di minorenni da ricoverare a cura della Pubblica Sicurezza in istituti di correz: o similari;

*d*) infermieri in accompagnamento di detenuti, internati o corrigendi ammalati:

*e*) personale comandato in accompagnamento delle persone di cui alle lettere a) e non appartenente ai Corpi Armati dello Stato o al Corpo degli Agenti di Custodia;

*f*) personale volontario dei Vigili del Fuoco, per i viaggi di servizio (2).

3. - **Prezzi.** — Si applica la tariffa n. 4 (*)

Per i detenuti viaggianti in compartimento riservato, sono dovute le tasse previste c *Condizioni e Tariffe* per i compartimenti riservati, computando però a tariffa n. 4 i posti compartimento eventualmente non occupati.

Per le carrozze cellulari si applicano i prezzi di seconda classe competenti alle per: trasportate, oltre al diritto fisso di Lire 17,50 per carrozza-chilometro. La riscossione di tali ritto sarà fatta dai competenti uffici ferroviari direttamente con le Amministrazioni per co delle quali i trasporti vengono effettuati.

4. - **Documenti di riduzione.** — Per ottenere l'applicazione delle riduzioni, i viaggia debbono presentare alle stazioni la richiesta mod. n. 5 rilasciata dagli Uffici statali a ciò a rizzati.

A domanda del personale ferroviario, i viaggiatori debbono esibire il tagliando 3 : richiesta di riduzione, vidimato dalla stazione di partenza.

Gli indigenti di cui alla lettera a) del punto 2, devono, inoltre, esibire il « foglio di rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

(*) Modificato in:
SI APPLICA LO SCONTO DEL 20%.

(1) In applicazione di convenzioni internazionali, la concessione si applica anche agli indigenti belgi, svizzeri, ungheresi rimpatriandi a cura dei propri Consolati, i quali rilasceranno loro apposite richieste e due tagliandi, sia a quelle di cui al modello n. 5 (per i viaggiatori)

(2) Il personale permanente dei Vigili del Fuoco, ivi compresi gli Ufficiali, gode della Concessione Speciale quali dipendenti dello Stato.

Dimensioni: Altezza mm. 280, Larghezza mm. 145
Colore verde chiaro

MODELLO N. 5

TAGLIANDO A

**Concessione Speciale B**

**TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO**

**VIAGGIATORI**

**MINISTERO** _____

(1) _____

RICHIESTA N. _____

VIAGGIO

*dalla stazione di* _____

*alla stazione di* _____

*via* _____

di numero (2) _____ persone nominate a tergo

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo: (3) _____

Bollo d'ufficio

(4) _____ li _____ 19 _____

(5) _____

ANNOTAZIONI

*Rilasciato il biglietto N.* _____

Bollo consorziale della stazione

**Avvertenza importante**

I viaggiatori devono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando B della presente richiesta

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) A tutte ottere. — (3) Per servizio antincendi, per rimostrie obbligatorie, ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi firma la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

TAGLIANDO B

**Concessione Speciale B**

**TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO**

**VIAGGIATORI**

**MINISTERO** _____

(1) _____

RICHIESTA N. _____

VIAGGIO

*dalla stazione di* _____

*alla stazione di* _____

*via* _____

di numero (2) _____ persone nominate a tergo

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo: (3) _____

Bollo d'ufficio

(4) _____ li _____ 19 _____

(5) _____

ANNOTAZIONI

*Rilasciato il biglietto N.* _____

Bollo consorziale della stazione

**Avvertenza importante**

I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ogni qualvolta ne siano richiesti dal personale ferroviario.

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. — (2) A tutte ottere. — (3) Per servizio antincendi, per rimostrie obbligatorie, ecc. — (4) Luogo e data del rilascio. — (5) Qualifica e firma di chi firma la richiesta.

Da restituire, vistata dalla stazione, ai viaggiatori

(Retro)

**Concessione Speciale B** Colore verde chiaro **Modello N. 5**

| N. d'ordine | Cognome e nome dei viaggiatori | Qualità delle persone che viaggiano | N. d'ordine | Cognome e nome dei viaggiatori | Qualità delle persone che viaggiano |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

(Vuoto)

Circolare n.11/97

SL

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

^^^^^

Roma, 20.2.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

N.559/443/227631/12/196/1^ DIV. ALLA DATA ODIERNA RISULTANO ANCORA PENDENTI NUMEROSE ISTANZE DI REGOLARIZZAZIONE PRESENTATE AI SENSI DEL DL. 489/95 E SUCCESSIVE REITERAZIONI, I CUI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA LEGGE N. 617 DEL 9.12.96. CIO' POSTO, CONSIDERATO CHE E' TRASCORSO QUASI UN ANNO DALLA SCADENZA DEI TERMINI, SI RAVVISA URGENTE NECESSITA' CHE LE PRATICHE INEVASE VENGANO DEFINITE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE, COMUNQUE NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTE. SI INVITANO PERTANTO LE SS.LL. AD IMPARTIRE LE NECESSARIE DIRETTIVE AGLI UFFICI STRANIERI DIPENDENTI E SI RESTA IN ATTESA DI ASSICURAZIONE DI ADEMPIMENTI. DIRETTORE CENTRALE AA.GG. PREF. MUSTILLI.

COMPILATORE:
CONVERSANO
TEL.39640

Circolare n. 12/97

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CIRCOLARE TELEGRAFICA

Roma, 21 marzo 1997

AI SIGG.RI PREFETTI REPUBBLICA — LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA DI — TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA DI — BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO GOVERNO REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA — TRIESTE

AL SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA — AOSTA

AI SIGG.RI QUESTORI REPUBBLICA — LORO SEDI

N. 559/443/226995/9/28/1^ DIV. Con decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo, il Governo ha predisposto gli strumenti giuridico-amministrativi necessari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dall'Albania con interventi specifici di protezione temporanea e con mirate misure di controllo e allontanamento.

Le occorrenti attività di soccorso e assistenza sono svolte, precisa il provvedimento, "in coerenza con i principi e i doveri di accoglienza umanitaria, quali misure di protezione temporanea a favore degli stranieri provenienti dall'Albania

maggiormente esposti a grave pericolo per l'incolumità personale in relazione agli eventi in atto nelle aree di provenienza e alle loro particolari condizioni".

Solo in relazione a tali elementi, di specifico pericolo e di particolare bisogno di soccorso e assistenza, e fatte comunque salve le "esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato", sono infatti finalizzate le misure di accoglienza temporanea, assistenza e cura presso le strutture di soccorso che i Sigg.ri Prefetti avranno individuato o realizzato con la collaborazione delle Regioni, delle Amministrazioni locali, delle istituzioni e organizzazioni umanitarie e delle associazioni di volontariato.

A tal fine, i Sigg.ri Questori potranno rilasciare agli "stranieri di cittadinanza albanese bisognosi di assistenza umanitaria", nei termini sopra enunciati, un "nulla osta provvisorio di ingresso e soggiorno in territorio nazionale, valido sessanta giorni" che, in relazione al perdurare o meno della situazione di pericolo e di bisogno, potrà essere prorogato di ulteriori trenta giorni, ovvero revocato con il venir meno delle predette condizioni di pericolo e di bisogno.

Nell'esercizio del prudente apprezzamento delle condizioni e dei presupposti che legittimano il rilascio del "nulla osta", i Sigg.ri Questori terranno conto delle informazioni che saranno loro fornite circa la situazione albanese nelle diverse aree, degli obiettivi riscontri che potranno

trarsi anche dalle dichiarazioni degli interessati e, soprattutto, delle particolari condizioni di vulnerabilità delle persone.

A questo proposito si avrà particolare riguardo alle condizioni degli anziani, dei fanciulli, delle madri, ai malati, ai portatori di handicap, alle donne in stato di gravidanza, valutando ogni altra situazione personale nel duplice intento di non far mancare l'assistenza a chi ne ha effettiva necessità e di rimpatriare chi non ha titolo all'aiuto umanitario.

Per coloro che non si trovano in apprezzabili situazioni di reale pericolo e che non hanno effettivo bisogno di protezione, infatti, il "nulla osta" dovrà essere negato e lo stesso dovrà essere revocato allorché vengano a cessare le condizioni che ne sono il presupposto.

Per i cittadini albanesi, giunti in Italia dai primi giorni di marzo, già accolti e tuttora presenti nelle strutture all'uopo individuate, sarà rilasciato il predetto "nulla osta" sulla base della disposizione finale del decreto legge che fa salvi i provvedimenti finora adottati.

Come indici sintomatici della insussistenza dei presupposti dell'aiuto umanitario potranno essere valutati il rifiuto di accoglienza nelle strutture predisposte, ovvero l'allontanamento ingiustificato dalle stesse. In tali casi il nulla osta potrà non essere concesso o essere revocato.

Si attira l'attenzione sulle specifiche disposizioni concernenti le persone segnalate "per attività connesse all'organizzazione o all'agevolazione dell'immigrazione clandestina, della prostituzione, del traffico di armi e di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero per attività comunque pericolose per la sicurezza pubblica o per gravi reati contro la vita e l'incolumità delle persone".

Per costoro, ferme restando le disposizioni già in vigore relative all'immediata espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, i Sigg.ri Questori non potranno rilasciare il "nulla osta" all'ingresso e soggiorno e, se già rilasciato, provvederanno a revocarlo, con il conseguente allontamento dal territorio nazionale.

Si precisa che in entrambi i casi di mancato rilascio o di revoca dello speciale "nulla osta" provvisorio (per insussistenza o cessazione delle esigenze umanitarie o per le segnalate controindicazioni di pubblica sicurezza), il decreto-legge prevede espressamente che, esaurite le eventuali necessità di pubblico soccorso, si provveda al respingimento dello straniero. Il provvedimento sarà adottato dal Questore, con immediato accompagnamento alla frontiera e con le altre misure occorrenti per garantire l'effettività dell'esecuzione, anche avvalendosi della forza pubblica.

Sono previste inoltre specifiche misure per il controllo dei mezzi di trasporto e per l'espulsione immediata

degli stranieri oggetto del provvedimento, che rimangono nel territorio dello Stato benchè privi di permesso di soggiorno o del "nulla osta" provvisorio di cui s'è detto.

Si sottolinea che le nuove norme entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale e che, trattandosi di disposizioni mirate a fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini albanesi, esse non possono trovare generale applicazione al di fuori della particolare contingenza e dei destinatari indicati.

Fuori di quanto specificatamente previsto, va osservata la generale normativa in materia, anche nei confronti dei cittadini albanesi presenti da tempo sul territorio nazionale, ai quali, se in posizione irregolare, continueranno ad essere applicabili i provvedimenti di allontanamento già disposti. Nondimeno, le condizioni di pericolo in caso di ritorno in patria, eventualmente fatte rilevare dagli interessati, e le conseguenti situazioni di particolare bisogno di assistenza umanitaria potranno essere valutate - nei limiti già detti - anche a favore dei cittadini albanesi giunti in Italia prima dei recenti fatti nel Paese d'origine.

IL MINISTRO
Giorgio Napolitano

Circolare n. 13/97

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

Roma, 22.3.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

| | | |
|---|---|---|
| | SIGG.RI QUESTORI REPUBBLICA | LORO SEDI |
| e,p.c. | SIGG.RI PREFETTI REPUBBLICA | LORO SEDI |
| | SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA DI | TRENTO |
| | SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA DI | BOLZANO |
| | SIG. COMMISSARIO GOVERNO REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA | TRIESTE |
| | SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA | AOSTA |

N. 559/443/226995/9/28/1° DIV DI SEGUITO ALLA CIRCOLARE P.N. DEL 21.3 C.A., SI RENDE NOTO CHE, AI FINI DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO DI SOGGIORNO IN TERRITORIO NAZIONALE, VALIDO PER 60 GIORNI, RINNOVABILE PER ALTRI 30, PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 1, DEL D.L. 20.3.1997, N. 60, LE SS.LL. DOVRANNO UTILIZZARE IL MODELLO DI PERMESSO DI SOGGIORNO INSERENDO LA DICITURA "NULLA OSTA PROVVISORIO" STAMPIGLIATA TRASVERSALMENTE DA SINISTRA A DESTRA E DAL BASSO VERSO L'ALTO. ALLA VOCE " MOTIVI DI SOGGIORNO", DOVRA' ESSERE INDICATO L'ART. 2, COMMA 1, DEL D.L. CITATO. CON MESSAGGIO DI SERVIZIO IL C.E.D. COMUNICHERA' LA NUOVA PAROLA CHIAVE, PREDISPOSTA PER GLI OPPORTUNI INSERIMENTI. SI PREGA, ALTRESI', DI INFORMARE PREVENTIVAMENTE IL SERVIZIO STRANIERI DI QUALSIASI OPERAZIONE RELATIVA A PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE DI CITTADINI ALBANESI, DA ADOTTARSI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, DEL D.L. 60/97 NONCHE' DELL'ART. 7 COMMA 5 DEL D.L. 30 DICEMBRE 1989 N. 416, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990 N. 39. CAPO POLIZIA MASONE

Compilatore: SIRACUSANO
Tel. 39620

Circolare n. 14/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 28.3.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

| | | |
|---|---|---|
| | SIGG. QUESTORI REPUBBLICA | LORO SEDI |
| e, p.c.: | SIGG. PREFETTI REPUBBLICA | LORO SEDI |
| | SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA | BOLZANO |
| | SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA | TRENTO |
| | SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA | AOSTA |

N.559/443/226995/9/28/1^DIV. DI SEGUITO ALLE CIRCOLARI P.N. DEL 21 e 22 C.M. SI PRECISA CHE A TUTTI I PROFUGHI DI NAZIONALITA' ALBANESE GIUNTI IN ITALIA PRIMA DEL 20 MARZO DEVE ESSERE CONCESSO IL NULLA OSTA PROVVISORIO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 1 DEL D.L. 60/97. TALE NULLA OSTA POTRA' ESSERE REVOCATO NEI CONFRONTI DI QUANTI RISULTINO AVERE PRECEDENTI O COLLEGAMENTI CRIMINALI, OVVERO ASSUMANO COMPORTAMENTI RISSOSI, RIOTTOSI, VIOLENTI. SI RAPPRESENTA, ALTRESI', CHE, COMUNQUE, DOVRANNO ESSERE INDIVIDUATE LE RESPONSABILITA' PERSONALI DI CIASCUNO ED I PROVVEDIMENTI DI REVOCA DEI NULLA OSTA, QUELLI DI RESPINGIMENTO E DI ESPULSIONE DOVRANNO ESSERE MOTIVATI, SIA PUR

*Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

SOMMARIAMENTE, PER CIASCUNA PERSONA. NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA SALVAGUARDIA DEL NUCLEO FAMILIARE SI SOTTOLINEA INFINE CHE IN NESSUN MODO DEVE VERIFICARSI UN DISTACCO, ANCHE TEMPORANEO, TRA MADRI E FIGLI E NEPPURE SI DOVRA' PROVVEDERE ALLA SEPARAZIONE DEI PADRI DALLA PROPRIA PROLE A MENO CHE NON RISULTI CERTAMENTE FALSA L'ASSERITA PATERNITA' E NON SI TRATTI DI CASI DI ECCEZIONALE GRAVITA'. GLI STESSI CRITERI VANNO OSSERVATI PER EVENTUALI REVOCHE DEI NULLA OSTA CONCESSI A QUANTI SONO ARRIVATI DOPO IL 20 MARZO E, SOTTOPOSTI ALLA PREVISTA SELEZIONE, NON SONO STATI RESPINTI PERCHE' "BISOGNOSI DI PROTEZIONE", MA SUCCESSIVAMENTE SONO RISULTATI AVERE PREGIUDIZI PENALI O AVERE ASSUNTO COMPORTAMENTI TALI DA ESIGERNE IL RESPINGIMENTO. SI RICHIAMA, INFINE, L'ATTENZIONE DELLE SS.LL. SULLA NECESSITA' DI VERIFICARE ATTENTAMENTE LE POSIZIONI DEI CITTADINI ALBANESI CHE SI PRESENTANO PRESSO I CENTRI DI ACCOGLIENZA, PER OTTENERE IL NULLA OSTA PROVVISORIO SENZA CHE RISULTINO ESSERE STATI REGISTRATI PREVENTIVAMENTE AL MOMENTO DELLO SBARCO DALLE AUTORITA' DI POLIZIA. NEI CONFRONTI DEI PREDETTI OVE SI PRESUMA CHE SIANO GIA' DA TEMPO SUL TERRITORIO NAZIONALE DOVRA' APPLICARSI LA GENERALE NORMATIVA IN MATERIA. CAPO POLIZIA MASONE

Compilatore: SIRACUSANO
Tel. 39620

Circolare n. 15/97

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

Roma, 3.4.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

| | | |
|---|---|---|
| | SIGG. QUESTORI REPUBBLICA | LORO SEDI |
| e, p.c.: | SIGG. PREFETTI REPUBBLICA | LORO SEDI |
| | SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA | BOLZANO |
| | SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA | TRENTO |
| | SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA | AOSTA |

N.559/443/226995/9/28/1^ DIV. A SEGUITO DI NUMEROSI QUESITI PERVENUTI DALLE QUESTURE PRESSO LE CUI PROVINCE SONO STATI ALLESTITI CENTRI DI ACCOGLIENZA DEI CITTADINI DI NAZIONALITA' ALBANESE, SI PRECISA CHE, SUCCESSIVAMENTE AL RILASCIO DEL NULLA-OSTA PROVVISORIO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 1 DEL D.L. 60/97, I SUDDETTI CITTADINI POTRANNO ALLONTANARSI, NEL CORSO DELLA GIORNATA, DAI CITATI CENTRI SENZA FORMALE AUTORIZZAZIONE, CON L'OBBLIGO DI RIENTRARE ALL'ORARIO PREVISTO DALLE AUTORITA' PREPOSTE AL CONTROLLO DEI CENTRI STESSI. NEL CASO IN CUI IL PROFUGO INTENDA ALLONTANARSI PER PIU' DI UN GIORNO SARA'

NECESSARIO DA PARTE SUA SEGNALARE ALLA DIREZIONE DEL CENTRO L'ALLONTANAMENTO INDICANDO LA DURATA DI ASSENZA ED IL LUOGO DOVE INTENDE RECARSI. NELL'IPOTESI, INFINE, DI RICHIESTA AVANZATA DA PARTE DEI CITTADINI ALBANESI DI RISIEDERE STABILMENTE PRESSO PARENTI O AMICI, QUESTI ULTIMI (CHE DEBBONO, SE STRANIERI, ESSERE IN POSSESSO DI REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO) DOVRANNO PRESENTARE FORMALE DICHIARAZIONE DI PRESA A CARICO, IMPEGNANDOSI A PROVVEDERE ALL'ALLOGGIO ED AL MANTENIMENTO DEGLI ALBANESI AFFIDATI, PRESSO LA QUESTURA DI RESIDENZA, CHE PROVVEDERA' AD INFORMARE LA QUESTURA NELLA CUI GIURISDIZIONE HA SEDE IL CENTRO DI ACCOGLIENZA. LO STRANIERO AVRA' L'OBBLIGO, SUCCESSIVAMENTE, DI COMUNICARE LA VARIAZIONE DI DOMICILIO ALLA QUESTURA DI DESTINAZIONE. SI RAPPRESENTA, ALTRESI', CHE, NEL CASO DI ARBITRARIO ALLONTANAMENTO DEL PROFUGO DAI CENTRI DI ACCOGLIENZA, SI DOVRA' PROVVEDERE ALL'INSERIMENTO AL C.E.D., UTILIZZANDO LA PAROLA CHIAVE "RINGE". NEL CASO DI AVVENUTO RINTRACCIO DOVRA' ESSERE REVOCATO IL NULLA OSTA (AL RIGUARDO SI TRASMETTE L'ALLEGATO SCHEMA) DAL QUESTORE CHE HA RILASCIATO LO STESSO ATTO, MENTRE IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO, AI SENSI DEL D.L. 60/97, VERRA' ADOTTATO DAL QUESTORE DELLA PROVINCIA NELLA CUI GIURISDIZIONE E' STATO RINTRACCIATO LO STRANIERO. OVE IL PROFUGO SI RIPRESENTI SPONTANEAMENTE PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA DAL QUALE SI ERA ARBITRARIAMENTE ALLONTANATO, LE SS.LL. VALUTERANNO LE MOTIVAZIONI ADDOTTE AL FINE DELLA REVOCA O MENO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO. CAPO POLIZIA MASONE.

Compilatore: SIRACUSANO
Tel. 39620

**IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI**

**VISTO** l'art. 2 del Decreto Legge 20.3.1997, n. 60;

**PRESO ATTO** dell'istanza del cittadino albanese , nato , tesa ad ottenere il nulla osta provvisorio di cui all'art. 2 comma 1 del D.L. 60/97;

**CONSIDERATO** che il prefato è qui giunto il proveniente da ;

**VISTI** gli atti di Ufficio dai quali risulta che il predetto, ottenuto il nulla osta provvisorio ai sensi dell'art. 2 comma 1 D.L. 60/97, si è allontanato arbitrariamente dal Centro di accoglienza di ;

**RITENUTO** che tale allontanamento è indice sintomatico della volontà di non usufruire dell'aiuto umanitario per cui sono venute meno le condizioni che hanno determinato il rilascio del nulla osta provvisorio;

**RITENUTO** che non sussistono nei suoi confronti condizioni personali o altre valutazioni di vulnerabilità che lo facciano includere tra i soggetti bisognosi di accoglienza e protezione temporanea.

**R E V O C A**

il Nulla Osta Provvisorio concesso in data .
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica anche per tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

..... lì.....

IL QUESTORE

Circolare n. 16/97
SL

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

*****

N.559/443/201745/5/15/0/2/1^Div. Roma, 17.4.1997

OGGETTO: Vistingresso a favore di familiari di borsisti.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Il Ministero degli Affari Esteri ha diramato specifiche direttive ai propri organi periferici affinchè vengano rilasciati visti di ingresso per "motivi familiari" ai congiunti, coniuge e figli, di borsisti, ivi compresi gli assegnatari di borse di studio offerte da parte italiana, nel quadro del vigente accordo di collaborazione culturale.

Il rilascio dei suddetti visti sarà subordinato alla dimostrazione che, qualora il familiare non disponga di autonomi mezzi di sostentamento, il borsista sia in grado, con la stessa borsa o con propri mezzi finanziari, di coprire le spese del soggiorno in Italia dei familiari, ritenendosi escluso per gli stessi congiunti l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di voler impartire le opportune direttive agli Uffici stranieri dipendenti affinchè

vengano rilasciati agli stranieri che entrano in Italia con i visti di ingresso per motivi familiari sopraevidenziati, analoghi permessi di soggiorno per la durata indicata nello stesso visto di ingresso.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 18/97

*Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

*****

N.559/443/201745/5/15/0/2/1^Div. Roma, 6.5.1997

OGGETTO: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di laurea e a corsi di diploma universitario presso le Università statali (Università, Istituti Universitari e Politecnici) e libere Università italiane per l'anno accademico 1997-98.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, l'unita circolare diramata in data 2 aprile u.s. dal Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. - Ufficio VI, concernente l'argomento in oggetto.

Al riguardo, nel precisare che il contenuto della circolare citata è analogo a quello dell'anno scorso, si attira l'attenzione delle SS.LL., su alcuni elementi innovativi di

interesse di questa Amministrazione.

In particolare il punto B della Premessa ove, tra le categorie di stranieri che possono beneficiare delle disposizioni in oggetto, vengono ricompresi anche i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per iscrizione alle liste di collocamento, purchè dimostrino il possesso della stessa garanzia economica prevista per i candidati extracomunitari provenienti dall'estero (1.000.000 di lire mensili fino al 31.12.1997).

Possono, altresì, iscriversi alle Università italiane anche cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per residenza elettiva o di altro titolo di soggiorno residuale di lunga durata.

Si evidenzia, inoltre, che in applicazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.4.1994 recante "Uniformità di trattamento per il diritto allo studio universitario", (art. 3 comma 6), il paragrafo 7 punto 3 della circolare in oggetto stabilisce la possibilità di proroga del permesso di soggiorno solo per gli studenti extracomunitari che, al termine di ciascun anno accademico abbiano superato almeno due esami.

Importante innovazione è, infine, quella relativa alla possibilità per tutti gli studenti comunitari, e non solo per quelli con residenza anagrafica in Italia come era previsto dalla precedente circolare, di accedere alla formazione universitaria senza limitazioni specifiche di "contingente", purchè abbiano superato le prove di preiscrizione (parte seconda par. 1).

IL CAPO DELLA POLIZIA

Ministero degli Affari Esteri

Prot. n.116/372/C
2 aprile 1997

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI E DEGLI STUDENTI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO, A CORSI DI LAUREA E A CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PRESSO LE UNIVERSITA' STATALI (UNIVERSITA', ISTITUTI UNIVERSITARI E POLITECNICI) E LIBERE UNIVERSITA'ITALIANE ANNO ACCADEMICO 1997-98.**

INDICE

PREMESSA

PARTE PRIMA

Disposizioni per la generalità degli studenti

Procedura e documentazione:

Par.1. Termini per la presentazione della domanda

Par.2 Modalità per la compilazione dei modelli

Par.3 Documentazione

Par.4 Inoltro delle domande alle Università da parte delle Rappresentanze

Par.5 Notifica degli elenchi dei candidati ammessi alle prove nelle singole sedi universitarie e dei luoghi e degli orari delle prove di ammissione, nonché dei criteri e contenuti delle prove stesse

Par.6 Termini per il rilascio del visto di ingresso per studio (ai cittadini extracomunitari) o della specifica dichiarazione consolare (ai cittadini comunitari)

Par.7 Permesso di soggiorno

Par.8 Prove di ammissione

Par.9 Esiti delle prove di ammissione e formazione delle graduatorie

Par.10 Candidati "non ammissibili"

Par.11 .Restituzione documenti

Par.12 Notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione

PARTE SECONDA

Disposizioni per specifiche categorie di studenti

Par.1 Candidati stranieri che non gravano sui posti in contingente ma che devono comunque sostenere le prove di ammissione
a) rifugiati politici
b) matricole di cortesia
c) cittadini comunitari

Par.2 Candidati con diplomi di maturità italiani o con titoli di studio di scuole straniere o internazionali oggetto di accordi e di normativa speciale

Par.3 Elenco dei titoli di maturità validi ai fini dell'iscrizione alle Università

Par.4 Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero

**PREMESSA**

Le disposizioni qui appresso indicate, concordate da questo Ministero con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Politiche Comunitarie, nonche' con i Ministeri dell'Interno, della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, in base alle diverse categorie di studenti, sono strutturate in due parti:

I) Disposizioni relative alla generalita' degli studenti stranieri appartenenti alle seguenti categorie:

A- comunitari (1) ed extra-comunitari residenti all'estero;

B- extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno concesso in unica soluzione per almeno un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare, iscrizione liste di collocamento (purché dimostrino il possesso della stessa garanzia economica prevista per i candidati extra-comunitari provenienti dall'estero), residenza elettiva ed altri permessi residuali di lunga durata. Tutti i permessi di soggiorno dovranno comunque avere scadenza non anteriore al 31 dicembre 1997 (2).

---

(1) Ai fini specifici delle presenti disposizioni sono ricompresi in tale dizione, poiché equiparati ai cittadini comunitari, i cittadini di Norvegia e Islanda, ai quali con decorrenza dal 1° gennaio 1994 vengono applicati i Regolamenti CEE 1408/71 e 1612/68 a seguito dell'intervenuta ratifica da parte dei predetti Paesi dell'Accordo CEE-EFTA.

(2) Rientrano in tale categoria anche i cittadini originari della ex-Jugoslavia che si trovino in Italia con un permesso di soggiorno in corso di validita' per motivi umanitari ai sensi della L. 390/92, che sia stato esteso dalle Questure, su richiesta degli interessati, anche a lavoro e studio. Per tali cittadini si prescinde dall'obbligo soprascritto di permesso con scadenza non anteriore al 31 dicembre 1997.

II)Disposizioni specifiche per le seguenti particolari categorie di candidati:
A - Rifugiati Politici, Matricole di cortesia, cittadini comunitari con residenza anagrafica in Italia.
B - Candidati con titoli di studio di scuole straniere o internazionali oggetto di accordi e di normativa speciale.
C - Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero.

**********
**NOTA BENE**

-Le presenti Disposizioni non si applicano ai borsisti del Governo Italiano, le cui iscrizioni sono regolate dalle specifiche disposizioni diramate dalla D.G.R.C. Uff. IX e dalla D.G.C.S. Uff. XIII del Ministero degli Affari Esteri.

-Dette Disposizioni si applicano invece anche per l'accesso alle libere Universita' salvo per quanto attiene alle date e la natura delle prove di ammissione, aspetti che dovranno essere verificati dalle Rappresentanze e dagli interessati prendendo diretti contatti con le segreterie di dette Universita'.

**********

PARTE PRIMA

Disposizioni generali per gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

A) comunitari ed extracomunitari residenti all'estero;

B) extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno quali indicati alla lettera B - punto I della premessa.

Gli studenti stranieri extracomunitari residenti all'estero e in Italia saranno ammessi alle Università italiane dopo aver superato specifiche prove di pre-iscrizione ed entro il limite di posti messi a disposizione dalle università per l'Anno Accademico 1997-98, come riportato nell'allegato n.1.

Tutti gli studenti comunitari (residenti in Italia e all'estero) possono accedere alla formazione universitaria senza limitazioni specifiche di "contingente" purché abbiano superato le prove di preiscrizione. Pertanto, i predetti non graveranno sui posti messi a disposizione dalle Università.

Procedura e documentazione

**Par.1.** - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. (14 aprile - 23 maggio 1997).*

**a) CANDIDATI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO**

Nel periodo compreso tra il 14 aprile ed il 23 maggio 1997 i predetti dovranno presentare la domanda di preiscrizione (mod.C, se comunitari; Mod.estero E, se extracomunitari) alla Rappresentanza italiana con giurisdizione sul territorio nel quale risiedono.

In casi particolari, i candidati potranno presentare la domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l'accettazione o meno della domanda in base alla propria valutazione discrezionale motivando adeguatamente l'eventuale rifiuto sulla base del pubblico interesse.

**b) CANDIDATI EXTRACOMUNITARI SOGGIORNANTI IN ITALIA**

Sempre nello stesso periodo, i predetti candidati in possesso di uno dei permessi di soggiorno quali indicati nella Premessa, Punto I, lettera B dovranno inviare, con idoneo mezzo postale (raccomandata con ricevuta di ritorno, assicurata, o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie), ovvero presentare tramite terzi, la domanda di preiscrizione (mod. unico Italia) con la documentazione prescritta, alla Rappresentanza italiana nel Paese di ultima residenza.

I modelli di domanda (Mod. unico Italia) saranno a disposizione presso le Segreterie Studenti Stranieri delle Universita' italiane dal 14 aprile al 23 maggio 1997 nei giorni e negli orari di sportello previsti da dette Segreterie, presso le quali gli interessati potranno avere ogni informazione utile.

Saranno altresi' esposti in visione presso le Universita' gli elenchi (all. n. 1 e n. 2) dei corsi di Laurea e di Diploma Universitario per i quali le singole Universita' hanno riservato uno specifico contingente di posti agli studenti stranieri.

Sarà cura dei candidati fare autenticare la propria firma apposta sulla domanda da un notaio o dal Comune di residenza.

Sia il modello di domanda che i documenti allegati dovranno essere spediti alla Rappresentanza in triplice copia (gli originali uniti a due fotocopie semplici).

Nel caso di inoltro per via postale farà fede del rispetto dei termini il timbro di partenza, ovvero la data della ricevuta di spedizione nel caso di inoltro con altri mezzi.

**Par.2.** - MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI.

Il candidato dovrà indicare nella domanda un solo corso di Laurea o di Diploma Universitario e l'Università presso la quale intende iscriversi, scegliendola tra quelle indicate, per il corso prescelto, nell'allegato n.1.

* I termini di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle Università italiane per l'anno accademico 1997-98 da parte di cittadini stranieri è stato prorogato al 30 maggio 1997.

Par.3. - DOCUMENTAZIONE.

Il candidato dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

a) **Titolo finale degli studi secondari di secondo grado in originale**, oppure attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge e non la fotocopia del titolo (v. Nota Bene a pag.6).
I cittadini extra-comunitari legalmente soggiornanti in Italia indicati alla lettera B)del Punto 1, che invieranno la domanda alla Rappresentanza dall'Italia, dovranno unire anche la traduzione ufficiale del titolo di studio in lingua italiana fatta eseguire a loro cura; a tale scopo gli interessati possono rivolgersi al Tribunale di zona, ovvero a traduttori ufficiali o giurati, o anche alle Rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato formato, operanti in Italia (1).
Per i candidati residenti all'estero le traduzioni verranno curate o comunque confermate dalla Rappresentanza italiana in loco.
La Rappresentanza restituirà ai candidati (personalmente, o tramite assicurata postale se gli interessati si trovano gia' in Italia) gli originali legalizzati e tradotti. Una copia degli stessi - autenticata e unita con timbro contestuale alla dichiarazione di valore in loco - verra' invece spedita all'Università destinataria della domanda. Copia conforme di tutta la documentazione dovra' inoltre essere conservata agli Atti d'Ufficio della Rappresentanza per cinque anni a disposizione delle Amministrazioni centrali.

Gli originali dei titoli di studio o degli attestati sostitutivi, restituiti dalle Rappresentanze, saranno presentati direttamente dai candidati all'Università - dopo le prove di ammissione - al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risieda (es. studente svizzero che studi in scuola ad ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola di ordinamento britannico), il titolo dovrà comunque essere munito di legalizzazione, di dichiarazione di valore e di eventuale traduzione dalla Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due esempi dal Consolato Generale d'Italia in Londra).

Il candidato, in tali casi, si rivolgerà alla Rappresentanza italiana con competenza sul territorio nel quale risiede, la quale curerà l'inoltro del titolo di studio alla Rappresentanza competente, richiedendo alla stessa gli atti prescritti.

I titoli di studio rilasciati da Istituti Universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia, approvati dalla Santa Sede, dovranno essere vidimati soltanto dalle competenti autorità ecclesiastiche e debitamente legalizzati dalla Prefettura di Roma (Ufficio Bollo). Pertanto, i candidati in possesso di tali titoli, se già vidimati e legalizzati come sopra detto, invieranno alla Rappresentanza solo la fotocopia autenticata del

titolo stesso, e presenteranno l'originale direttamente all'Università, dopo le prove di ammissione al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

Gli studenti provenienti da Paesi in cui il sistema di formazione preveda un percorso di durata inferiore, per candidarsi all'immatricolazione universitaria in Italia dovranno presentare, oltre il Diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari nel caso che il sistema scolastico locale sia di 11 anni di scolarita', e per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni di scolarita'. Si sottolinea che tale certificazione accademica complementare a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consente in Italia solo l'immatricolazione al primo anno accademico e non l'iscrizione con abbreviazione di corso.

---

(1) Circ. M.P.I. del 14.1.1981,n.14,che trascrive la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio giuridico e del coordinamento legislativo n.20685/92500 del 15.12.1980.

---

**NOTA BENE**

1) Sono titoli validi per l'accesso a corsi di Laurea o di Diploma Universitario presso le Università italiane i titoli esteri che consentono l'accesso alle Università del Paese al cui ordinamento si riferiscano e che siano stati conseguiti comunque al termine di un periodo scolastico pari ad almeno dodici anni(1)(2)(3).

(1) Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra, l'anno "prescolare" a condizione che:

-la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum.

-che il programma preveda l'insegnamento della lettura e scrittura della lingua materna e i primi elementi del calcolo aritmetico.

-che tale anno si collochi non prima del compimento del sesto anno di età.

(2) E' fatto salvo quanto prescritto dalla Circ. del M.P.I. n. 356 del 2 ottobre 1965 per il titolo statunitense di High School il quale deve essere seguito e completato da due anni completi del corso ulteriore di "College" e della conseguita idoneità per il passaggio al terzo anno.

Tuttavia aper iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia, in Italia (Circ. M.P.I. 2.8.68 n. 1224) è necessario:

a) essere in possesso del diploma di "Bachelor of Arts" oppure "Bachelor of Science".

b) aver studiato durante il corso quadriennale di un "College" determinate materie propedeutiche (pre-medical).

c) aver conseguito le votazioni richieste per l'ammissione alle "medical schools" statunitensi.

L'Institute of International Education di New York e' abilitato a rilasciare la indispensabile dichiarazione di ammissione di cui alla lettera "c".

(3) Per quanto riguarda i titoli di studio britannici si ricorda che, in analogia alle condizioni minime attualmente previste per candidarsi all'iscrizione universitaria in Gran Bretagna, i medesimi sono accettabili per l'iscrizione alle Universita' italiane (come chiarito dalle Note del M.U.R.S.T.-Dip. Istr. Univ.-Stud.Stran. n. 350 del 21.4.1993 e n. 964 dell'8.6.1993) se attestano almeno sei promozioni in materie diverse di cui almeno tre a livello avanzato (A level) attinenti al corso di laurea o di diploma richiesto ("course requirements"). Se una promozione a livello avanzato e' in "it liano", la medesima e' valida per tutti i corsi accademici.

---

1) I cittadini stranieri gia' residenti in Italia ed in possesso di titoli di scuola secondaria che si riferiscono ai predetti sistemi scolastici ordinati su meno di 12 anni di scolarità potranno rivolgersi ad un Provveditorato agli Studi per ottenere le informazioni necessarie all'eventuale conseguimento di un Diploma di maturita' italiano, con il quale potranno successivamente chiedere l'iscrizione universitaria.

2) I candidati che conseguiranno la maturità nella sessione estiva 1996-97, allegheranno alla domanda un attestato di frequenza dell'anno in corso con riserva di presentare alla Rappresentanza il titolo utile (diploma originale o attestato sostitutivo) entro il 31 luglio 1997.

3) Gli studenti provenienti da Paesi in cui e' previsto uno speciale esame di idoneita' accademica per candidarsi all'iscrizione presso le locali Universita'devono presentare entro lo stesso termine del 31 luglio, oltre il Diploma finale degli studi secondari, anche la certificazione attestante l'idoneita' conseguita tramite tale esame (es: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc...). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti programmati in singoli Corsi o Facoltà a numero chiuso.

Per i candidati di cui ai precedenti punti 2) e 3) le Rappresentanze trasmetteranno con riserva le domande e la relativa documentazione parziale alle Universita'entro gli stessi termini e con le stesse modalità indicate al seguente paragrafo n.4, attenendosi tuttavia rigorosamente per quanto riguarda la concessione di visti di ingresso a quanto prescritto al successivo paragrafo 6.

Nel caso che per gli studenti di cui ai precedenti punti 2)e 3) non sia stato possibile alle Rappresentanze - per limiti di tempo - far pervenire alle Università, a completamento delle domande e della documentazione gia' inviate con riserva, gli ulteriori documenti di studio muniti dei prescritti atti prima delle prove di ammissione, tali studenti saranno ammessi alle prove stesse con riserva.

Le Rappresentanze in questo specifico caso dovranno comunque dare conferma entro e non oltre il 22 settembre-anche con copia anticipata per telefax - direttamente alle Universita', e per conoscenza al Ministero degli Affari Esteri, dei nominativi di coloro che hanno conseguito la maturità (nel caso n.2) indicando la votazione ottenuta, e/o di coloro che sono risultati idonei negli speciali esami previsti per l'ammissione alle Universita' locali (nel caso n. 3) precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie.

La relativa documentazione dovrà essere inoltrata dalle Rappresentanze alle Università entro il termine massimo del 16 ottobre.

La partecipazione agli speciali esami di ammissione ellenici (Desmes) sarà documentata per le Università esclusivamente con la Dichiarazione di valore, che dovrà riportare i voti ottenuti nelle singole materie indicando anche quale di esse sia la materia base del corso prescelto. Sul retro della Dichiarazione sarà riportato il prospetto completo dei corsi di laurea cui ogni materia della specifica Desmi afferisce come base.

Per quanto riguarda le domande dei candidati greci residenti in Grecia, la Rappresentanza diplomatica o consolare inoltrerà alle Università italiane, entro e non oltre il 16 giugno 1997, e per conoscenza al Ministero, soltanto l'elenco e le domande di preiscrizione dei singoli candidati, divisi per sede universitaria e per corso di Laurea o Diploma universitario, nonché la domanda di preiscrizione con riserva di ciascun candidato, corredate di tutti i dati necessari (dati anagrafici, fotografia, possesso di titolo di studio con voto di maturità, oppure iscrizione all'ultimo anno di Liceo, sottoscritta dagli interessati sotto la propria responsabilità).
Tutta la documentazione prescritta per l'iscrizione definitiva sarà trasmessa dalla Rappresentanza solo per quegli studenti che abbiano superato l'esame di ammissione presso le Università italiane.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato conseguimento della maturità e/o dell'idoneità negli speciali esami locali di ammissione, rende ovviamente nulla la prova di ammissione eventualmente sostenuta con riserva.

b) **Eventuali documenti degli studi accademici parziali** gia' compiuti all'estero, nel caso sia richiesta l'abbreviazione di corso.
Tali documenti dovranno essere muniti di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore da parte della Rappresentanza, analogamente a quanto indicato al punto a).

c) **Eventuali certificati di competenza in lingua italiana** delle seguenti Istituzioni universitarie: III Universita' degli Studi di Roma, Universita' per Stranieri di Perugia, Universita' per Stranieri di Siena. Tali certificati, sulla base delle autonome

decisioni dei singoli Atenei, potranno costituire titolo utile per l'esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana di cui al Par. 8, ovvero per l'attribuzione di punteggio supplementare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza piu' elevati).

d) **Due fotografie, di cui una autenticata.**

e) **Copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri** (salvo per i cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza):
Deve essere allegato il documento comprovante la copertura assicurativa.

Si ricorda che le coperture assicurative ammesse sono le seguenti:

- Dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;

- polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;

- polizza assicurativa con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - I.N.A. - il cui ammontare è stato fissato dall'Istituto in lire 150.000 per un anno e in lire 75.000 per periodi pari o inferiori a sei mesi, da versarsi sul conto corrente postale n.71270003 a favore dell'Agenzia Generale di Roma INA ASSITALIA, Via del Tritone n.181.

-polizza con altro ente o società nazionale che copra lo stesso rischio. In tal caso la polizza deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'ente assicuratore che specifichi l'assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

Per coloro che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in Italia, la copertura assicurativa richiesta è attestata dalla copia autenticata del documento di iscrizione.

I candidati residenti all'estero che eventualmente non possano allegare il documento comprovante la copertura assicurativa, dovranno contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia, come dichiarato nel modello di domanda.

I candidati cittadini dei Paesi comunitari iscritti nel sistema sanitario nazionale nel Paese di residenza, ai fini dell'assistenza sanitaria in Italia garantita dalla normativa comunitaria, dovranno presentare i modelli E 111, E 112, E 113 direttamente alla U.S.L. competente nel luogo di dimora in Italia.

f) **Copia autenticata del permesso di soggiorno** (obbligatoria solo per i candidati extracomunitari che hanno diritto di inviare la domanda di preiscrizione alla Rappresentanza dall'Italia ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

---

**NOTA BENE:**

**Le domande, con i relativi documenti allegati, che non risultino conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 1.,2.,3., dovranno essere restituite dalle Rappresentanze agli interessati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, entro il termine massimo del 31 dicembre, salvo che l'interessato non chieda prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega, con firma autenticata, a terzi. La lettera di restituzione dovrà essere indirizzata per conoscenza anche al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. Uff.VI nel caso di domande presentate da candidati extracomunitari soggiornanti in Italia.**

---

**Par.4. - INOLTRO DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE RAPPRESENTANZE ALLE UNIVERSITA'.**

Entro e non oltre il 16 giugno, le Rappresentanze invieranno le domande di preiscrizione dei candidati:

a) comunitari residenti all'estero (Modello C);

b) extracomunitari residenti all'estero (Modello E);

c) extracomunitari residenti in Italia con permesso di soggiorno valido quale indicato al par.1, lettera b (Modello unico Italia).

Le suddette domande, corredate della relativa documentazione (per gli studenti greci vedi Nota a pag.8)dovranno essere trasmesse dalle Rappresentanze direttamente e per assicurata (per il tramite dell'Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri) alle Sedi universitarie prescelte dai singoli candidati, allegando altresì per ogni Sede l'elenco dei rispettivi candidati divisi per corso di Laurea e per corso di Diploma universitario.

Gli elenchi completi dei candidati di cui sono state inoltrate le domande, divisi per sede universitaria e per corso di laurea o di Diploma universitario, nonche' gli elenchi relativi alle candidature respinte saranno inviati, per conoscenza, entro la stessa data del 16 giugno 1997 al Ministero degli Affari Esteri -D.G.R.C., Ufficio VI, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Autonomia Universitaria e gli Studenti -Ufficio II, P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA e al Ministero dell'Interno, Ufficio Stranieri, Piazza del Viminale - 00184 Roma.

Per il solo Ministero degli Affari Esteri sara' allegata altresi' copia dei modelli di domanda dei singoli candidati (Modello C, Mod. Estero E, Mod. Unico Italia).

**Par.5.** - NOTIFICA DEGLI ELENCHI DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE NELLE SINGOLE SEDI UNIVERSITARIE E DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DELLE PROVE DI AMMISSIONE, NONCHE' DEI CRITERI E CONTENUTI DELLE PROVE STESSE.

- Entro il 29luglio, ogni Università, dopo verifica della correttezza della documentazione, compilerà gli elenchi - divisi per Rappresentanza - dei candidati extra-comunitari residenti all'estero ammissibili alle prove e li inviera' alle rispettive Rappresentanze via fax (Allegato n. 2) o con altro mezzo idoneo, indicando anche, per ogni corso di laurea o di diploma, l'indirizzo della sede di esame, la data e l'orario sia per le prove di lingua italiana che per eventuali ulteriori prove di concorso o attitudinali. Sara' inoltre apposta l'annotazione "con riserva" accanto ai nominativi degli studenti per i quali ancora non siano pervenuti il Diploma di maturita' - in sostituzione dell'attestato di frequenza dell'ultimo anno- e/o l'eventuale attestazione di idoneita' accademica nei casi previsti.

Sara' altresi' inviato alle Rappresentanze, entro la stessa data, l'elenco dei candidati che non potranno essere ammessi all'esame per incompletezza o inadeguatezza della documentazione presentata.

Unitamente agli elenchi sopracitati, le Università trasmetteranno alle varie Sedi diplomatiche e consolari una scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di ammissione, per opportuna informazione degli studenti interessati già residenti in Italia. Tale scheda sarà contestualmente pubblicizzata nella stessa data con l'esposizione all'albo dell'Università stessa.

- Entro il 26 agosto presso ogni sede universitaria saranno esposti in visione agli interessati,oltre i predetti elenchi,anche quelli degli altri candidati ammessi alle prove (comunitari residenti all'estero o in Italia ed extra-comunitari residenti in Italia) sempre con l'indicazione dell'indirizzo, della data e dell'orario in cui avranno luogo le prove d'esame.

- Entro la stessa data (26 agosto) copia di tutti gli elenchi sarà inviata da ogni Università al Ministero degli Esteri D.G.R.C. Uff. VI, al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti, Uff.II - P.le Kennedy, 20 -00144 Roma e alla locale Questura.

**Par.6.** - TERMINI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO PER STUDIO (ai cittadini extracomunitari) O DELLA SPECIFICA DICHIARAZIONE CONSOLARE (ai cittadini comunitari).

1.Il visto di ingresso per motivi di studio con la specifica dizione "VISTO DI INGRESSO VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE PER ESAME AMMISSIONE AD UNIVERSITA' ITALIANA PER ANNO ACCADEMICO 1997-98", prescritto per i cittadini extracomunitari, sarà rilasciato dalla Rappresentanza a partire dal 29 luglio esclusivamente a coloro che risulteranno inseriti negli elenchi, inviati dalle Università, degli ammessi alle prove (o ammessi con riserva).

A coloro che risultano ammessi "con riserva" il visto d'ingresso potra' essere concesso solo dopo che i medesimi

avranno presentato il diploma di maturita' e/o l'attestato di "idoneità" accademica.

La concessione del visto sara' in ogni caso subordinata, alla luce degli orientamenti previsti dall'accordo di Schengen, alla effettuazione di un colloquio personale con il richiedente diretto ad accertare l'effettiva motivazione allo studio, onde escludere che la richiesta di iscrizione all'Universita' sia esclusivamente finalizzata ad ottenere comunque un visto d'ingresso in Italia.

Ai fini della concessione dello specifico visto d'ingresso di cui al primo comma, il requisito della **garanzia economica** potrà essere dimostrato dal candidato nei seguenti modi alternativi:
**a)** producendo una lettera di credito bancario di Istituto estero utilizzabile in Italia dal momento della concessione del visto di ingresso che assicuri la copertura economica di L. 1.000.000 mensili fino al 31.12.97;
**b)** ovvero producendo una certificazione dalla quale si evinca che l'interessato dispone, già presso un Istituto bancario in Italia, della copertura economica di cui alla lettera a) mediante bonifico o versamento proveniente dall'estero.

In via alternativa e, comunque, eccezionalmente, la Rappresentanza potrà accettare soluzioni diverse alle forme di copertura economica indicate ai punti a) e b). A tal fine potranno essere prese in esame:
**c)** valutazione da parte della Rappresentanza, sulla base di idonea documentazione (denuncia dei redditi, estratti bancari ecc.) della reale capacità, anche in relazione alle disposizioni valutarie locali, della famiglia del candidato di far fronte all'impegno economico assunto; **d)** garanzie economiche fornite da Governi locali, Istituzioni ed Enti di accertato credito, sia italiani che stranieri. Spetterà alle Rappresentanze valutare "l'affidabilità" in tal senso delle istituzioni locali.

La Rappresentanza rilascerà ai candidati una propria dichiarazione con la quale certificherà in base a quale dei requisiti contemplati nelle lettere a), b), c) o d), e relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio di cui al 1° comma.

E' comunque esclusa qualsiasi forma di garanzia offerta da privati cittadini.

Si richiama l'attenzione delle Rappresentanze sul fatto che la semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Pertanto coloro che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendono presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti disposizioni dovranno presentare un documento di copertura economica valido fino al 31 dicembre 1997 come gli altri candidati.

2. Ai candidati comunitari sarà rilasciata (secondo l'allegato modello o con formula sostanzialmente analoga) la specifica DICHIARAZIONE CONSOLARE, previa verifica della correttezza e completezza della documentazione, senza termini di decorrenza.

Si precisa che tale dichiarazione consolare non è richiesta per l'iscrizione di studenti comunitari a corsi diversi da quelli regolamentati con la presente circolare, per i quali non sia prevista una fase di pre-iscrizione con specifiche prove di accesso per gli stranieri (es: corsi singoli).

I candidati comunitari dovranno altresì essere informati dell'obbligo di dichiarare presso la Questura competente, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, la propria presenza in Italia.

Par.7. - PERMESSO DI SOGGIORNO.

1. Entro otto giorni dal loro ingresso in Italia i candidati dovranno presentarsi alla Questura della città in cui intendano stabilire la propria dimora.

a) Ai candidati extracomunitari la Questura rilascerà un permesso di soggiorno per motivi di studio valido fino al 31 dicembre 1997. Il rilascio del permesso di soggiorno sarà, comunque, subordinato alla dimostrazione delle garanzie economiche previste ai punti a), b), c) e d) del Par. 6, corredata dalla prescritta dichiarazione della Rappresentanza attestante in base a quale dei requisiti previsti ed alla luce di quale documentazione probatoria sia stato rilasciato il visto per motivi di studio.

Successivamente, a seguito degli esiti favorevoli delle prove di ammissione e della conseguente iscrizione ai corsi di laurea per l'anno accademico 1997/98, le Questure prorogheranno agli studenti extracomunitari il permesso di soggiorno per l'intero anno 1998.

In occasione del rinnovo del permesso di soggiorno il candidato dovrà essere in possesso di una copertura economica di L. 1.000.000 mensili per almeno 6 mesi.

b) I candidati comunitari, non essendo obbligati in base al diritto comunitario a munirsi di permesso di soggiorno per permanenza in uno Stato membro inferiore ai tre mesi, dovranno limitarsi a dichiarare la loro presenza in Italia alle Questure.

La Questura rilascerà agli interessati quale ricevuta attestante la dichiarazione di presenza in Italia, copia del Mod.137/M, sul quale non dovrà, però, essere applicata la fotografia e nello spazio apposito dovrà, invece, essere apposta la dicitura "per comunitari". In caso di esito positivo delle prove di ammissione e della susseguente formalizzazione dell'iscrizione universitaria, la Questura provvederà al rilascio ai cittadini comunitari della carta di soggiorno valevole per il primo biennio del corso di laurea al quale risulteranno iscritti.

2.Qualora il candidato extracomunitario intenda trasferirsi temporaneamente in altra citta' (ad esempio per frequentare corsi di lingua italiana presso l'Universita' per Stranieri di Perugia, presso la Scuola di lingua e cultura italiana per Stranieri a Siena, o presso altre Università o Istituzioni), egli dovrà presentarsi per la obbligatoria dichiarazione di trasferimento della dimora alla Questura di detta città che gli rilascerà un analogo permesso di soggiorno per studio, di uguale durata.

Resta comunque inteso che, ove l'Università presso la quale il candidato dovrà sostenere le prove di ammissione si trovi in una città diversa da quella in cui dimori, il candidato stesso non è tenuto a presentarsi alla Questura della citta' in cui ha sede l'Ateneo per la dichiarazione, in quanto il suo nominativo è stato già comunicato a tale Questura dall'Università stessa.

Gli studenti comunitari non saranno soggetti a tale adempimento in quanto la "carta di soggiorno" di un cittadino di uno Stato membro della Unione Europea abilita il titolare a soggiornare in tutto il territorio dello Stato che l' ha rilasciata.

3. Non possono essere concesse proroghe del permesso di soggiorno a quegli studenti extracomunitari che, al termine di ciascun anno accademico, non abbiano superato almeno due esami. Il permesso di soggiorno non puo' comunque essere rinnovato per piu' di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente e' iscritto.
Si precisa, inoltre, che gli studenti extracomunitari non possono ottenere la modifica del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio in quello per lavoro subordinato, salvo che fossero legittimamente presenti in Italia, a qualunque titolo, alla data del 31.12.1989.

**Par.8.** - PROVE DI AMMISSIONE.

I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame presso l'Università prescelta muniti di uno dei seguenti documenti d'identità: a) passaporto con lo specifico visto d'ingresso, se cittadini extracomunitari, (quale definito al paragrafo 6, 1° capoverso); b) dichiarazione consolare insieme a documento valido di identità se cittadini comunitari; c) ovvero idoneo documento di soggiorno che fosse già stato rilasciato dalla Questura (per entrambe le categorie di candidati).

Si raccomanda alle Universita' di verificare che gli studenti extracomunitari siano effettivamente in possesso di regolare documento di soggiorno - come previsto ai fini dell'iscrizione universitaria delle presenti Disposizioni - e di non ammettere a sostenere la prova, neanche con riserva, coloro che presentino un permesso di durata e tipologia differenti da quelli precedentemente elencati. Si richiama in particolare quanto previsto dalle presenti Disposizioni relativamente alla natura e durata del Permesso di soggiorno di candidati extra-comunitari gia' soggiornanti in Italia (paragrafo 1 - punto b).

La prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti i corsi di Laurea, si svolgera' l'8 settembre 1997 presso

la sede universitaria richiesta da ciascun candidato, salvo eventuale esonero concesso con autonome decisioni dei singoli Atenei a chi e' in possesso dei certificati di competenza linguistica di cui al Par. 3, lettera c).

Ulteriori esami di concorso, che i candidati stranieri - dopo le prove di lingua italiana - dovranno sostenere insieme ai candidati italiani sono obbligatori nei seguenti casi:

a.- Corsi di Laurea - a numero programmato in tutte le sedi universitarie - in Odontoiatria e protesi Dentaria(12.9.97), Medicina Veterinaria (10 .9.97) Medicina e Chirurgia(11.9.97).
b.- Altri Corsi di Laurea, per i quali singoli Atenei abbiano stabilito il numero programmato (**date da stabilire**).
c.- I corsi di Diploma Universitario di Med.e Chir.(10.9.97).

Date e luoghi degli specifici esami di concorso per l'accesso ai predetti corsi saranno comunque resi noti dalle Universita' con pubblicazione all'albo entro il 26 agosto 1997.

I candidati dovranno comunque prenderne visione presso le Segreterie dei singoli Atenei.

Si precisa inoltre che l'art.3 della Legge 19.7.1956 n. 901 di ratifica della Convenzione Europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione all'Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, prevede che gli stranieri provenienti da Paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del numero chiuso debbono, al fine di ottenere l'ammissione alle Università ed agli Istituti Superiori della Repubblica Italiana, superare presso le singole Facoltà due distinte prove dirette ad accertare, rispettivamente, la conoscenza della lingua italiana e la preparazione idonea a seguire gli studi prescelti".

Anche la data di tale ulteriore prova attitudinale, prevista per i candidati provenienti dai predetti Paesi, sarà comunicata agli interessati, con avviso all'albo, entro la data del 26 agosto 1997, dall'Università presso la quale dovranno sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana.

**Si precisa che non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali - quando previste - chi non abbia superato la prova di lingua italiana.**

**Par.9.** - ESITI DELLE PROVE DI AMMISSIONE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.

Presso ogni sede universitaria, sulla base dei risultati delle prove di ammissione e/o dell'eventuale valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana di cui al par.3 lettera c), saranno compilate ed esposte entro il 26 settembre 1997:
1. le graduatorie (una per ogni corso di Laurea o di Diploma Universitario) dei candidati extracomunitari che avranno superato le prove stesse con indicazione dei vincitori dei posti disponibili;

2.gli elenchi di tutti gli altri candidati stranieri (comunitari, matricole di cortesia, etc.) risultati idonei e ammessi all'iscrizione senza l'indicazione di "contingente".

Nei casi in cui sia prevista la valutazione anche del Diploma di maturita', la traduzione in sessantesimi del voto o del giudizio del Diploma di maturita' estero sara' effettuata dall'Universita stessa secondc criteri matematici, in base a informazioni fornite dalla competente Rappresentanza italiana nella "Dichiarazione di valore in loco" sul sistema di valutazione locale e sulla scala di valori cui si riferisce il voto o giudizio del diploma stesso.

Le Universita' potrebbero a tal fine utilmente riferirsi alle disposizioni emanate dal M.P.I. per la conversione in 60.mi nei procedimenti di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani(1). Per quanto riguarda il Baccalauréat francese si rinvia invece all'allegato n. 2 del XIX protocollo esecutivo dell'Accordo culturale tra Italia e Francia (Parigi 24.6.92), diramato dal M.U.R.S.T. a tutti gli Atenei italiani.

Ogni sede universitaria dovra' far pervenire al M.U.R.S.T - Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti, Uff. II - P.le Kennedy, 20- 00144 Roma entro la stessa data del 26 settembre improrogabilmente via fax (06-59912640/2242) o tramite proprio incaricato, l'elenco relativo al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso di Laurea.

Il M.U.R.S.T., sulla base delle indicazioni pervenute, provvederà a compilare una lista nazionale dei posti rimasti disponibili in ogni sede e per ogni corso di laurea, che potra' essere ritirata da un incaricato designato dall'Universita', dal 6 al 10 ottobre, ore 9-13 e 15-17, presso il M.U.R.S.T. Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti - Uff. II, nella sede indicata al precedente capoverso.

Ogni Università curerà l'affissione della lista al fine di permettere agli eventuali idonei che non si siano classificati in graduatoria utilmente rispetto ai posti disponibili, di presentare domanda di:

a) ammissione a corso di laurea affine presso la stessa sede (a condizione che il titolo di studio posseduto risulti valido anche per tale corso);
b) ovvero riassegnazione, per lo stesso corso di laurea o per altro affine, ad altra sede.

Tali domande dovranno essere presentate entro il 16 ottobre dagli interessati al Rettore della sede d'esame che, nel caso b), provvederà a trasmetterle al Rettore della nuova sede richiesta attestando il superamento delle prove ed il punteggio riportato nelle medesime.

Ogni candidato idoneo potrà presentare una sola domanda.

Ogni Ateneo disporra' i propri criteri per l'accoglimento delle domande (compreso l'eventuale sostenimento di altre prove attitudinali) e provvederà ad acquisire la documentazione

relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse.

---

(1) D.M: 20/7/78; Circ. M.P.I. n. 280 del 14.11.1978 e n. 172 (punto 6.) del 13.6.80.

---

Le comunicazioni relative all'assegnazione dei candidati idonei ad altra sede e/o ad altro corso di laurea e alla trasmissione dei relativi documenti, dovranno essere indirizzate per conoscenza anche alle Questure interessate, al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C. Uff. VI, al M.U.R.S.T -Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti -Ufficio II - Settore Stranieri - P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA e alle Rappresentanze italiane all'estero che avevano inoltrato le domande.

**Par.10.-** CANDIDATI "NON AMMISSIBILI".

Dopo l'assegnazione definitiva degli idonei, coloro che, pur idonei, risulteranno non aver ottenuto né l'ammissione ad altro corso di Laurea o di Diploma Universitario né la riassegnazione ad altra sede, saranno considerati "non ammissibili" e dovranno rientrare entro e non oltre la scadenza del 31 dicembre 1997 nel Paese di provenienza salvo che non abbiano titolo di soggiorno che consenta di rimanere legalmente in Italia oltre tale data.

**Par.11. -** RESTITUZIONE DOCUMENTI.

La documentazione dei candidati comunitari e quella dei candidati extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno che consenta loro di rimanere in Italia potra' essere restituita direttamente dagli Atenei agli interessati su loro richiesta- informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza. Tale disposizione si applica anche alle " Matricole di Cortesia " (personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e relativi familiari con accreditamento presso lo Stato italiano) e agli iscritti in precedenti anni accademici che completino gli studi o che presentino domanda di rinuncia agli stessi .

L'avvenuta restituzione dei documenti alle "Matricole di Cortesia" sarà formalmente comunicata al Ministero Affari Esteri - Direzione Generale Relazioni Culturali -Ufficio VI.

**Par.12.-**NOTIFICA DEGLI ESITI FINALI DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Entro il 28 febbraio 1998, gli Atenei italiani invieranno al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti, Uff. II - P.le Kennedy, 20 - 00144 ROMA, alle competenti Questure, al Ministero degli Affari Esteri D.G.R.C. Uff. VI, nonché alle Rappresentanze italiane all'estero, gli elenchi degli studenti stranieri (con indicazione della nazionalità) che si sono effettivamente iscritti, nonché di

quelli che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede, e/o ad altro corso, o idonei non ammissibili.

Resta inteso che gli Atenei, per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane competenti, come pure restituiranno direttamente alle medesime i fascicoli dei candidati non ammessi o degli assenti (informandone per conoscenza il Ministero degli Affari Esteri-D.G.R.C. Uff.VI), fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del precedente paragrafo 11.

**********

PARTE SECONDA

Disposizioni specifiche per le seguenti particolari categorie di candidati:

A) (Par. 1) **Candidati stranieri che non gravano sui posti in contingente ma che devono comunque sostenere le prove di ammissione:** rifugiati politici, matricole di cortesia, cittadini comunitari.

B) (Par. 2) **Candidati con titoli di studio di scuole straniere o internazionali** oggetto di accordi e di normativa speciale.

C) (Par. 3) **Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero e cittadini comunitari.**

**Par.1** - CANDIDATI STRANIERI CHE NON GRAVANO SUI POSTI IN CONTINGENTE MA CHE DEVONO COMUNQUE SOSTENERE LE PROVE DI AMMISSIONE.

Le categorie di candidati qui appresso indicate, non graveranno sul contingente dei posti disponibili per gli stranieri concessi dalle singole Università, salvo che, nel caso dei corsi di Laurea o di Diploma Universitario per i quali sia previsto un numero programmato di posti anche per i cittadini italiani, la specifica riserva di posti per i cittadini stranieri non risulti per i medesimi situazione più favorevole. Tali candidati dovranno comunque, trattandosi di cittadini stranieri, sostenere le stesse prove di ammissione indicate per gli altri candidati stranieri nella Parte Prima delle presenti disposizioni.

a) **Rifugiati politici**
Nel periodo compreso tra il 14 aprile ed il 23 maggio 1997 i rifugiati politici dovranno rivolgersi al Servizio Sociale Internazionale - Via Veneto, 96 - Roma, che fornirà loro l'assistenza necessaria alla presentazione della domanda di ammissione e della documentazione prescritta.

Lo stesso Servizio Sociale Internazionale, entro il termine del 30 giugno 1997, inviera' le domande con la relativa documentazione in triplice copia (un originale e due fotocopie semplici) comprensiva dell'attestato relativo all'avvenuto riconoscimento dello status di "rifugiato politico", al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale delle Relazioni Culturali - Ufficio VI, che provvederà ad acquisire dalle Rappresentanze italiane all'estero la dichiarazione di valore in loco dei titoli di studio e a trasmettere quindi le domande stesse alle Università.

Si ricorda che, in armonia con l'art. 25 della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, la documentazione relativa ai rifugiati politici sarà accompagnata dalla sola "dichiarazione di valore in loco" della competente Rappresentanza italiana all'estero con esonero dall'obbligo della legalizzazione.

b) **Matricole di cortesia** (personale in servizio nelle Rappresentanze Diplomatiche estere e familiari accreditati presso lo Stato italiano).

La Rappresentanza estera interessata invierà entro il 30 giugno 1997 le domande, corredate dei documenti elencati qui di seguito, al Ministero Affari Esteri - DGRC - Uff. VI, che provvederà a trasmetterle all'Università richiesta.

Oltre tale termine, saranno prese in esame, e comunque sottoposte alle decisioni discrezionali dei competenti organi accademici, soltanto le domande presentate dai candidati che siano stati accreditati presso lo Stato italiano in data successiva.

Documenti da allegare alla Nota Verbale di trasmissione al Ministero degli Affari Esteri (in duplice copia):
- domanda dell'interessato con precisa indicazione della sede universitaria e del corso di Laurea o di Diploma universitario richiesto, con firma autenticata;
- copia autenticata del titolo finale degli studi secondari di 2^ grado, e degli eventuali attestati complementari al titolo indicati nella Parte Prima - paragrafo 3 - lettera a) (punti 1 - secondo capoverso- e 3 del Nota Bene) delle presenti Disposizioni. Tali documenti di studio dovranno risultare gia' legalizzati e muniti di dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio, e corredati di relativa traduzione ufficiale;
- eventuali documenti di studi accademici precedenti effettuati all'estero altresì muniti degli atti di legalizzazione, dichiarazioone di valore e traduzione indicati nel precedente trattino (per domande di iscrizione con abbreviazione di corso);
- copia dello speciale documento di identità rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri;
- due fotografie di cui una autenticata.

c) **Cittadini comunitari:**
- residenti all'estero:
presentazione della documentazione alla Rappresentanza italiana competente entro il 16 giugno (v. Parte I, par. 4);

- residenti anagraficamente in Italia:
presentazione della domanda direttamente ad una Università di loro scelta entro il 30 giugno 1997.
Entro il 30 giugno 1997, salvo proroghe eventualmente concesse dalle singole Università, presenteranno direttamente la domanda di ammissione ad una Università di loro scelta allegandovi i documenti di studio già tradotti, legalizzati e muniti di dichiarazione di valore delle competenti Rappresentanze italiane all'estero, nonche' il certificato di residenza in Italia e ogni ulteriore eventuale documento che fosse richiesto dalla segreteria di detta Universita'.

**Par.2.** - CANDIDATI CON DIPLOMI DI MATURITA' ITALIANI O CON TITOLI DI STUDIO DI SCUOLE STRANIERE O INTERNAZIONALI OGGETTO DI ACCORDI E DI NORMATIVA SPECIALE.

I candidati che hanno conseguito uno dei titoli di maturità elencati in calce al presente paragrafo potranno iscriversi alle Universita' italiane con esonero dell'esame preliminare di lingua italiana previsto per gli altri studenti ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati agli stessi.

I medesimi dovranno attenersi, per gli aspetti procedurali, alle istruzioni che si differenziano come segue in rapporto alla cittadinanza e/o alla natura del permesso di soggiorno di cui siano eventualmente già in possesso.

- Tutti i cittadini di Paesi comunitari e i cittadini di Paesi extra-comunitari in possesso di permesso di soggiorno del tipo indicato alla lettera B del punto I :
potranno presentare domanda di iscrizione direttamente ad una Università italiana di loro scelta negli stessi termini prescritti per i cittadini italiani, e cioè entro il 5 novembre 1997. (Si precisa tuttavia che coloro che intendono iscriversi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - per i quali è stato istituito "il numero programmato" - o ad altri corsi di laurea per i quali singoli Atenei abbiano stabilito il numero programmato, dovranno informarsi presso l'Università prescelta in merito ai termini entro i quali deve essere presentata la domanda di ammissione ai concorsi previsti per i suddetti corsi di laurea). I titolari di diplomi indicati alle successive lettere a) e g) dovranno tuttavia preventivamente richiedere alla competente Rappresentanza italiana all'estero - anche per via postale - i necessari atti di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco.

- Cittadini di Paesi extra-comunitari ancora residenti all'estero o titolari di permesso di soggiorno in Italia diverso per durata e tipologia da quello indicato alla lettera B del punto I:
dovranno presentare la domanda di iscrizione per il tramite della competente Rappresentanza italiana all'estero alla quale dovra' essere prodotta almeno un mese prima della scadenza prevista per la presentazione diretta all'Universita' da parte dei candidati italiani.

Detta Rappresentanza - dopo aver munito i documenti di studio dei prescritti atti di legalizzazione e dichiarazione di valore in loco nei casi di cui alle successive lettere a) e g) sopra richiamati - spedira' la domanda all'Universita' entro i termini previsti per i cittadini italiani, corredandola della documentazione di studio in copia autenticata. I titoli originali saranno restituiti all'interessato per la consegna diretta all'Ateneo stesso.

La Rappresentanza provvedera' altresi', nel rispetto delle ulteriori condizioni di garanzia economica ed assicurativa previste per gli altri studenti stranieri nella PARTE PRIMA - Par. 6, al rilascio di specifico visto d'ingresso "per iscrizione universitaria valido fino al 31 dicembre 1997", che gli interessati dovranno presentare alla competente Questura entro otto giorni dall'ingresso in Italia per ottenere il corrispondente permesso di soggiorno.

ELENCO DEI TITOLI DI MATURITA' VALIDI AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALLE UNIVERSITA'

a) Titoli di scuola media superiore conseguiti presso le seguenti scuole di frontiera a gestione pubblica dove l'insegnamento è impartito in lingua italiana. Detti titoli di studio perfezionati con gli atti di rito dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, devono risultare validi nel Paese al cui ordinamento si riferiscono per gli stessi corsi per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

SVIZZERA

Nella Circoscrizione del **Consolato d'Italia in Coira:**
-Liceo Cantonale di Coira.
-Scuola privata "Lyceum alpinum" di Zuoz.

Nella Circoscrizione del **Consolato Generale d'Italia a Lugano:**
-Tutte le Scuole superiori di secondo grado che rilasciano la maturita' federale.
-Licei cantonali di Bellinzona, Locarno, Lugano I, Lugano II, Mendrisio che rilasciano le maturita' A,B,C,D,E.
- Scuola Cantonale di Maturità Commerciale di Bellinzona (solo per i corsi della Facoltà di Economia).
- Scuola Superiore per i Quadri dell'Economia e dell'Amministrazione di Chiasso (solo per i corsi della Facoltà di Economia).
- Scuola Tecnica Superiore di Trevano-Manno (Diploma di Ingegnere e Architetto).

SLOVENIA

Nella Circoscrizione del **Consolato Generale d'Italia in Capodistria:**
-Ginnasio "G.R.Carli", Piazzale del Ginnasio, 7-Capodistria
-Ginnasio "Antonio Sema"-Pirano-Via tra gli Orti,8-Portorose
-Scuola Media " Pietro Coppo",Via Zustovic, sn- Isola

CROAZIA

Nella Circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Fiume:
-Scuola Media Superiore Italiana " Srednja Talijanska Skola", Via E.Barcic, 6 -51000 Fiume
-Scuola Media Superiore Italiana " Srednja Talijanska Skola", Madulinska 3 - 52000 Pola
- Scuola Media Superiore Italiana " Srednja Talijanska Skola",Via G.Carducci - 52210 Rovigno
- Scuola Media "L. da Vinci", Colle delle Scuole, 1 - 51460 Buie.

b) Titoli di studio secondari superiori rilasciati dalle **Scuole Europee** di cui alla Legge 3 gennaio 1960 n.102 e alla Legge 19 maggio 1965 n. 577.

c) diploma di **maturità quinquennale italiana** o **maturita' quadriennale rilasciata da alcune scuole italiane all'estero.**xc

d) diplomi finali delle **scuole tedesche in Italia** (**Deutsche Schulen** di **Milano, Genova, Roma**), dei **Licei francesi** (**"Chateaubriand" di Roma, "Stendhal" di Milano e "Jean Giono" di Torino**), del **Liceo spagnolo Cervantes**, delle scuole britanniche (**St.George's English School, The New School** di Roma e **Sir James Henderson School** di Milano) e delle scuole svizzere (**Scuola Svizzera di Roma** e **Scuola Svizzera** di **Milano**) validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Repubblica Federale di Germania, con la Francia (1), con la Spagna, con la Gran Bretagna (1) e con la Svizzera(1).
Ai fini dell'iscrizione alle Università italiane, i titoli di studio rilasciati agli alunni italiani dalle scuole britanniche e svizzere sopracitate dovranno essere integrati dalla attestazione del Ministero della Pubblica Istruzione in merito all'avvenuto superamento dello speciale esame di lingua e cultura italiana previsto dagli Accordi medesimi.
Per i Licei francesi l'attestazione corrispondente sarà rilasciata dal Preside del Liceo Chateaubriand di Roma.
Per quanto riguarda gli alunni stranieri di dette scuole, i medesimi possono iscriversi all'Università con esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana, prevista per la generalità degli studenti non italiani; ove la lingua italiana figuri comunque come lingua straniera nella scuola secondaria tra le materie studiate ed esaminate con esito positivo.

---

(1) Si ricorda che per le scuole tedesche, per il liceo francese Chateaubriand di Roma e per il liceo spagnolo Cervantes i relativi accordi sono già ratificati e pienamente vigenti mentre per:
a) le scuole britanniche St.George's English School, The New School di Roma e Sir James Henderson School di Milano (Scambio Note firmato a Roma il 21.5 e il 18.6.1996.),
b) le Scuole Svizzere di Roma e di Milano (Scambio di Note firmato a Roma il 22.8 e il 6.9.1996.),
c) i Licei francesi "Chateaubriand" di Roma, "Stendhal" di Milano e "Jean Giono" di Torino (Scambio Note firmato a Roma il 4.6 e il 14.6.1996.),
i sopracitati Scambi di Note sono in attesa di ratifica. Tuttavia, nelle more della ratifica sono stati emessi rispettivamente per le Scuole

britanniche il D.M. 30.7.96, per le Scuole francesi il D.M. 30.7.96 e per le Scuole svizzere il D.M. 16.9.96, al fine di consentire l'iscrizione universitaria anche agli alunni italiani diplomatisi presso le medesime a partire dalla sessione estiva del 1996, alle condizioni previste dalle intese stesse di integrazione curriculare con un corso specifico di lingua e cultura italiana e relative prove di esame alla presenza di un Commissario italiano designato dal M.P.I..

---

e) diploma di **Baccellierato Internazionale** rilasciato dal **Collegio del Mondo Unito di Duino - Aurisina**, di cui al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 2 agosto 1984, e alla Legge n.738/1986 (art.3);

f) diploma di **Baccellierato Internazionale** rilasciato dalle scuole sottoelencate agli alunni che abbiano seguito i piani di studio di cui all'allegato A annesso ai Decreti ministeriali (M.P.I.) indicati a fianco delle stesse.

1) Vicenza International School (D.M. 11.1.92 - G.U. 64 del 17.3.92);
2) American Overseas School of Rome (D.M. 8.4.1994)
3) American School of Milan (D.M. 23.10.92 -D.M. 274 del 20.11.92);
4) International School of Milan (" " " " " " " " 20.11.92);
5) International School of Turin dell'A.C.A.T. (D.M. 23.10.92 - G.U. 274 del 20.11.92);
6) St. Stephen's School-Roma (D.M. 23.10.92 - G.U. 274 del 20.11.92);
7) Marymount International School-Roma(D.M. 23.10.92 - G.U.274 del 20.11.92);
8) American International School of Florence (D.M. 23.10.92 - del 20.11.92);
9) Kungsholmens Gymnasium-Stoccolma (D.M. 23.10.92 - G.U. 274 del 20.11.92);
10) Munich International School E.V."PERCHA STANBERG" (Monaco di Baviera) D.M. 23.10.92.
11) Ecole Active Bilingue - Jeannine Manuel-Parigi (D.M. 23.4.1994).
12) Island International School-Buenos Aires (D.M. 23.4.1994).
13) St. Clare's Oxford-Oxford (D.M. 23.4.1994.
14) American British Academy-Muscan (Oman) D.M. 21.10.94.
15) Colegio Internacional de Caracas-Las Minas de Baruta (Estado Miranda-Venezuela) D.M. 21.10.94..
16) Atlanta International School-Atlanta (Georgia - U.S.A) D.M. 2.10.94.
17) United World College of S.E. Asia-Singapore D.M. 21.10.94.
18) George School-Newtown (PA - U.S.A.) D.M. 21.10.94.
19) United World College of the Atlantic-Glamorgan (G.B.) D.M. 21.10.94.
20) Sevenoaks School-Sevenocks (Kent - G.B.) D.M. 21.10.94..
21) Seisen International School-Tokio D.M. 21.10.94.
22) Vienna International School Vienna D.M. 21.10.94.
23) Lester B. Pearson College of the Pacific-Victoria (British Columbia - Canada) D.M. 21.10.94.
24) United World College of Southern Pacific-Mbabane (Swaziland - Sud Africa) D.M. 21.10.94..

25) United Nations International School - 24-50 Franklin Roosevelt Drive-New York N.Y. 10010 USA (D.M. 27.12.95)
26) British International School of Oslo - P.O. Box 7531 Skillebek 0205-Oslo 2 Norvegia (D.M. 27.12.95)
27) American School of Paris - 41 rue Pasteur - 92210 Saint Cloud- Paris Francia (D.M. 27.12.95)
28) St.Andrew's College - Booterstown Avenue Blackrock Co. Dublino, Irlanda (D.M. 27.12.95)
29) Southbank The American International School - 36-38 Kensington Park Road-London W11 3BU-Gran Bretagna (D.M. 27.12.95)
30) The Armand Hammer United World College of the American West-Post Office Box 248-Montezuma-New Mexico 87731-0248 USA
31) Li Po Chun United World College of Hong Kong- 10, Lok Wo Sha Lane Sha Road Sha Thin- New Territories Hong Kong (D.M. 27.12.95)
32) International Community College-International School of London - 139 Gunnersbury Av.-London W3 8LG (D.M. 27.12.95)
33) International School of Kuala Lumpur-Kuala Lumpur- P.O.Box 12645 - 50784 Malaysia (D.M.27.12.95)
34) American Community School Ltd. "Hillingdon Court" con sede in Vine Line, Hillingdon, Uxbridge Middlesex UB 10 OBE (G.B.) D.M. 20.5.96.
35) International School of Sophia Antipolis "Centre International de Valbonne"con sede in Valbonne- 06865 CEDEX (Francia) (D.M. 20.5.96)
36) International College Spain, con sede in Calle Vereda Norte, 3-La Moraleja- Madrid (Spagna) (D.M. 205/96.)
37) The Dwight School - New York 291 Central Park West, N.Y. 10024 USA (D.M. 23.7.96.)

---

**NOTA BENE**

Gli studenti in possesso del Diploma di Baccalaureato internazionale rilasciato dalle sopramenzionate Scuole con sedi estere (indicate dal n. 9 al n. 37) che abbiano seguito un piano di studi nel quale non sia compresa la lingua italiana dovranno essere sottoposti ad una prova di conoscenza di tale lingua.

Con l'occasione si conferma che i diplomi di baccellierato internazionale rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di 2° grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11^ classe o alla 12^ classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).

---

g) diplomi conseguiti presso le sezioni "italiane" delle **Scuole straniere Internazionali o bilingue sottoelencate**, i quali - in base alla dichiarazione di valore della competente Rappresentanza italiana - risultino validi in loco per l'accesso agli stessi corsi per i quali viene chiesta l'iscrizione universitaria in Italia.

Sezioni "Italiane" presso Scuole Internazionali Francesi:
(Titolo: "Baccalaureat a Option International - B.O.I.)

(Protocollo della XIX Sessione della Commissione Mista Culturale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, firmato a Parigi il 24 giugno 1992).

Parigi
- Liceo Internazionale "ST.GERMAINE EN LAYE"

Lione
- Liceo Internazionale "FERNEY VOLTAIRE"
- Liceo Internazionale "CITE' SCOLAIRE INTERNATIONALE"

Strasburgo
- Liceo Internazionale "DES PONTONNIERS"

Grenoble
- Liceo Internazionale "STENDHAL"

Marsiglia
- Liceo Internazionale "MARSEILLEVEYRE"

Nizza
- Liceo Internazionale "SOPHIA ANTINOPOLIS"di VALBONNE

Sezioni "Italiane" presso Scuole Straniere bilingue:

Praga
- Liceo bilingue "USTAVNI"

(Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cecoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990.
Intese Amministrative fra Ministero P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione ceco. Firmate a Praga il 5 febbraio 1991).

Bratislava
- Liceo bilingue "LADISLAV SARU"

(Programma esecutivo dell'accordo culturale italo-cecoslovacco, firmato a Roma il 29 novembre 1990.
Intese Amministrative fra Ministero P.I. ed Esteri italiani e Ministero dell'Educazione Slovacco firmate a Bratislava il 7 febbraio 1991).

Zurigo
- Liceo artistico svizzero-italiano "Freudenberg"
(XIV Sessione della Commissione Culturale Consultiva Italo-Svizzera - Bellinzona, Settembre 1992).

Sophia
- Liceo bilingue di Gorna Banja
(Protocollo delle intese tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria firmato a Sofia il 26 giugno 1996).

**Par.3. -CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO.**

L'iscrizione universitaria di cittadini italiani in possesso di titolo di studio estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad un Diploma di maturita' italiano da un Provveditorato agli Studi ai sensi delle norme in vigore e salvo quanto previsto da accordi e norme speciali per i possessori dei titoli di cui al precedente paragrafo 2 di questa Parte, e' regolata dall'art. 147 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore.

I predetti cittadini potranno chiedere l'iscrizione universitaria direttamente all'Ateneo prescelto entro le stesse scadenze previste per la generalita' dei cittadini italiani. La domanda di iscrizione potra' essere accolta soltanto se il titolo di studio, perfezionato dalla Rappresentanza competente, sara' accompagnato dalla certificazione consolare attestante, sulla base di idonea documentazione, l'effettivo compimento degli studi in istituzioni scolastiche situate all'estero.

Restano in ogni caso confermate anche per i cittadini italiani - salvo che i medesimi non abbiano già ottenuto la dichiarazione di equipollenza sopra citata - le indicazioni contenute nella prima parte, par. 3 - lettera a) e relative note a margine per quanto riguarda i titoli di studio statunitensi, britannici, quelli relativi a sistemi scolastici ordinati su meno di 12 anni di scolarità complessivi, nonché quelli che comportano nei sistemi locali un successivo esame di idoneità accademica.

**********

Per quanto riguarda gli studenti provenienti da Paesi dove l'attività delle Rapresentanze italiane risulta temporaneamente sospesa (e cioè, allo stato attuale, Afganistan, Iraq, Islanda, Mauritania e Somalia,) si confermano anche per l'A.A. 1997-98 le disposizioni eccezionali contenute nel telespresso circolare n. 116/870/C del 23 giugno 1992 precisando che in ogni caso anche per le domande di tali candidati varranno le scadenze previste dalle attuali disposizioni per la generalità degli studenti stranieri.

**********

**LE PRESENTI DISPOSIZIONI, IDENTICHE NEL TESTO, SONO DIRAMATE DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO-CONSOLARI,DAL MINISTERO DELL'INTERNO ALLE QUESTURE E DAL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ALLE UNIVERSITA'.**

Circolare n. 19/97

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

*****

Roma, 14.5.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: SIGG. DIRIGENTI POLZONE - POLTERRA
POLMARE - POLARIA LORO SEDI

N.559/443/227196/13/26/1^DIV. E' STATO SEGNALATO PREOCCUPANTE FENOMENO AUMENTO CITTADINI FILIPPINI INDIVIDUATI PRESSO AEROPORTO NAIA, DA RESPONSABILI ALCUNE COMPAGNIE AEREE, IN POSSESSO DOCUMENTAZIONE PALESEMENTE CONTRAFFATTA AT SCOPO GIUNGERE ILLECITAMENTE TERRITORIO NAZIONALE. IN PARTICOLARE SEMBREREBBE CHE CITTADINI FILIPPINI UTILIZZEREBBERO PASSAPORTI REGOLARMENTE RILASCIATI DA ALCUNE AMBASCIATE A MANILA MA CON FOTO SOSTITUITE; PASSAPORTI CON APPOSITI VISTI REINGRESSO PER L'ITALIA FALSIFICATI AUT PERMESSI SOGGIORNO E VISTI REINGRESSO APPARENTEMENTE RILASCIATI DA ALCUNE QUESTURE MA GROSSOLANAMENTE CONTRAFFATTI AUT FALSIFICATI PERCHE' PERMESSI SOGGIORNO ERANO COSTITUITI DA FOTOCOPIE A COLORI CON LE FOTOGRAFIE SUCCESSIVAMENTE SPILLATE, CARATTERI DIVERSI, DATE SCRITTE NEL MODO ANGLOSASSONE. CONSIDERATO QUANTO SOPRA, SI PREGANO LE SS.LL. DI VOLER IMPARTIRE PUNTUALI DISPOSIZIONI AI DIPENDENTI UFFICI AFFINCHE' ADOTTINO PIU' APPROFONDITI CONTROLLI CONFRONTI CITTADINI CITATA NAZIONALITA'. DIRETTORE CENTRALE MUSTILLI

COMPILATORE: SIRACUSANO
TELEFONO: 39620

Circolare n. 20/97

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div. Roma, 23.5.1997

OGGETTO: Ricongiungimenti familiari di cittadini albanesi. Documentazione.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Sono pervenute numerose segnalazioni da parte di alcune Questure in merito alle difficoltà incontrate da molti cittadini di nazionalità albanese, nell'ottenere, a seguito delle note vicende politiche, la documentazione prevista per il ricongiungimento familiare con i propri congiunti, nonchè la prescritta legalizzazione degli stessi documenti, da parte della nostra Rappresentanza diplomatica a Tirana.

Al riguardo, su concorde avviso del Ministero degli Affari Esteri, in via del tutto temporanea ed eccezionale, si ritiene possa essere considerata valida l'eventuale documentazione sostitutiva legalizzata o autenticata, ivi comprese dichiarazioni delle competenti Rappresentanze diplomatico-consolari albanesi in Italia, ai fini della definizione delle domande di ricongiungimento avanzate da cittadini albanesi, già regolarmente residenti nel nostro Paese.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 21/97

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

N.559/443/107235/5/2/1/1^Div. ^^^^^ Roma, 29.5.1997

OGGETTO: Permesso di soggiorno per coesione familiare a cittadini extracomunitari parenti entro il 4° grado di cittadini italiani. Accesso all'occupazione.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Di seguito alla circolare p.n. del 10.1.1997, con la quale è stato consentito l'accesso al lavoro ai genitori extracomunitari di minori italiani, si rende noto che, su parere concorde del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche i parenti entro il 4° grado di cittadini italiani, che abbiano ottenuto, ai sensi del D.L. 489/95 e successive reiterazioni, un soggiorno per motivi familiari e le cui posizioni sono state consolidate dalla legge 617/97, potranno svolgere attività lavorativa.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di impartire le opportune direttive agli Uffici Stranieri dipendenti affinchè i permessi di soggiorno, già rilasciati per coesione familiare agli stranieri sopraindicati, vengano integrati con l'annotazione "valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento" o "valido per attività lavorativa".

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n.22/97 *

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

Roma, 21.5.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

| | | |
|---|---|---|
| | SIGG. QUESTORI REPUBBLICA | LORO SEDI |
| e, p.c. | SIGG. PREFETTI REPUBBLICA | LORO SEDI |
| | SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA | BOLZANO |
| | SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA | TRENTO |
| | SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA | AOSTA |

N. 559/443/226995/9/28/1^DIV.. E' STATA PUBBLICATA SULLA G.U. N. 114 DEL 19.5.1997 LA LEGGE N. 128, EMANATA NELLA STESSA DATA, CON LA QUALE VIENE CONVERTITO IN LEGGE, CON CIRCOSCRITTE MODIFICHE, IL D.L. 20 MARZO 1997, N. 60, RECANTE "INTERVENTI STRAORDINARI PER FRONTEGGIARE L'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI STRANIERI EXTRACOMUNITARI PROVENIENTI DALL'ALBANIA". IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE LE MODIFICAZIONI SI EVIDENZIANO QUELLE DI CUI AI COMMI 3 e 4 DELL'ART. 1. IN MERITO, POI, ALLA POSSIBILITA' DI PROROGA PER ALTRI 30 GIORNI DEI NULLA OSTA RILASCIATI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA CITATA LEGGE 128/97, PER LA DURATA DI 60 GIORNI, SI RITIENE CHE, NON INDICANDO L'ARTICOLO IN QUESTIONE, I MOTIVI CHE POSSANO GIUSTIFICARE LA PROROGA STESSA, L'ULTERIORE SOGGIORNO DEI CITTADINI ALBANESI DEBBA AVERE COME FONDAMENTO IL PERDURARE DELLA SITUAZIONE DI NECESSITA' DEGLI STRANIERI IN QUESTIONE "IN RELAZIONE AGLI EVENTI IN ATTO

NELLE AREE DI PROVENIENZA E ALLE LORO PARTICOLARI CONDIZIONI"; ALLA SITUAZIONE DI PERICOLO IN ALBANIA FA, PERALTRO, RIFERIMENTO ANCHE IL DECRETO LEGGE 24.4.1997, N. 108, IL QUALE, ALL'ART. 1, INDICA TRA I PRESUPPOSTI DELLA MISSIONE MILITARE MULTINAZIONALE ANCHE IL RIPRISTINO DELLA PACIFICA CONVIVENZA. DI CONSEGUENZA, ALMENO FINO A QUANDO NON RISULTA RAGGIUNTO TALE OBIETTIVO, NON SEMBRA SI POSSA DISCONOSCERE LA PERMANENZA DEL "PERICOLO PER L'INCOLUMITA' PERSONALE" CHE COSTITUISCE UNO DEI MOTIVI DELLA MISURA DI PROTEZIONE TEMPORANEA A FAVORE DEGLI ALBANESI SBARCATI IN ITALIA. PERTANTO, SALVO MIRATE REVOCHE, SI RITIENE POSSA ESSERE CONSENTITA UNA GENERALIZZATA PROROGA, PER ALTRI 30 GIORNI, DEI NULLA OSTA PROVVISORI. LA VALIDITA' DEI SUDDETTI TITOLI DI SOGGIORNO TEMPORANEI NON POTRA', COMUNQUE, SUPERARE IL TERMINE DI 90 GIORNI, AVENDO FISSATO LA LEGGE IN OGGETTO CON PRECISIONE TALE SCADENZA. CAPO POLIZIA MASONE

COMPILATORE: SIRACUSANO
TEL.: 39620

Circolare n.23/97

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

N.559/443/225086/15/51/1^Div. Roma, 4.6.1997

OGGETTO: Assistenza sanitaria cittadini stranieri presenti in Italia.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Per opportuna notizia, si trasmette il telegramma, diramato dal Ministero della Sanità in data 12.2.1997 ed il successivo del 17.5.1997, con cui viene prorogata l'ordinanza concernente l'assistenza sanitaria dei cittadini stranieri presenti in Italia.

Al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla previsione contenuta nel telex del 12.2.1997 che consente ai minori di anni 18 di fruire dell'assistenza sanitaria in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, ratificata e resa esecutiva con la Legge 27.5.1991 n. 176.

IL CAPO DELLA POLIZIA

TLG N. 00018253 Pagina 1
DEL 12/02/97 - 18:04:14
- Ministero Interni - ( Centro Radio ).

ZCZC RMH282 T RMIY046 T0068699.001 625240 000163126 820
IGRM CO IGRM 212
00100 ROMATELEX 212/196 12 1704

002318

MINISTERO INTERNO
GABINETTO - DIR.GEN.SERV.CIVILI
00184 ROMAINTERNI

GAB - PS - SC

1000.V-33/80-99
OGGETTO: ORDINANZA CONCERNENTE ASSISTENZA SANITARIA CITTADINI STRANIERI PRESENTI IN ITALIA(.)
COMUNICASI CHE MINISTRO SANITA(,) CON ORDINANZA CONTINGIBILE ET URGENTE EMANATA IN DATA 7 FEBBRAIO C.A. AT SENSI ART.32 LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N.833(,) CIN CORSO PUBBLICAZIONE SU G.U.(,) HABET PROROGATO DI ULTERIORI 90 GIORNI DISPOSIZIONI PRECEDENTE ORDINANZA DATATA 15 NOVEMBRE 1996 IN MATERIA ASSISTENZA SANITARIA AT CITTADINI
STRANIERI PRESENTI IN ITALIA(.) DISPOSIZIONI PREDETTA ORDINANZA(,) CHE RICHIAMANO IN SOSTANZA NORMATIVA DI CUI AT DECRETI LEGGE EMANATI
IN MATERIA DURANTE ANNO 1996 ET NON CONVERTITI (V. DA ULTIMO ART.11 D.L. 13 SETTEMBRE 1996 N.477) FANNO ESPRESSO RIFERIMENTO PER APPLICAZIONE AT DIRETTIVA EMANATA DA MINISTRO SANITA' CON TELEX CIRCOLARE DATATO 3 GENNAIO 1996(.) IN TALE RIFERIMENTO DEVONO INTENDERSI COMPRESI ANCHE SUCCESSIVI CHIARIMENTI FORNITI CON CIRCOLARE TELEGRAFICA DATA 14 MAGGIO 1996(.) PER QUANTO CONCERNE TUTELA MINORE PRECISASI CHE ASSISTENZA SANITARIA EST DOVUTA(,) IN CONFORMITA' AT PRINCIPI STABILITI DA CONVENZIONE NEW YORK SU DIRITTI
FANCIULLO RATIFICATA CON LEGGE 27 MAGGIO 1991 N.176(,) AT SOGGETTI AVENTI ETA' INFERIORE DICIOTTI ANNI(.)
PRESENTE TELEGRAMMA INVIATO AT ASSESSORATI(,) COMMISSARI GOVERNO ET PER CONOSCENZA AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI(,) MINISTERO ESTERI(,) MINISTERO TESORO(,) MINISTERO INTERNI(,) MINISTERO LAVORO ET PREVIDENZA SOCIALE(.)
RAFFAELE D'ARI DIRIGENTE GENERALE MINISTERO SANITA

12/02 18.07
NNNN

TLG N. 00020095 Pagina 1
DEL 17/05/97 - 07:53:54
- Ministero Interni - ( Centro Radio )

ZCZC RMH128 T 232/C/AI RMIY047 T0012176.001 625205 00018667
IGRM CO IGRM 161
00100 ROMATELEX 161/148 15 1853 AMPLIATION RMIY047

008673

MINISTERO INTERNO
GABINETTO
00184 ROMAINTERNI

1000.V-33/80/305
OGGETTO: ORDINANZA CONCERNENTE ASSISTENZA SANITARIA CITTADINI STRANIERI PRESENTI IN ITALIA.
COMUNICASI CHE MINISTRO SANITA', CON ORDINANZA CONTINGIBILE ET URGENTE EMANATA IN DATA 13 MAGGIO C.A. AT SENSI ART. 32 LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833, IN CORSO REGISTRAZIONE CORTE CONTI, HABET PROROGATO DI ULTERIORI 90 GIORNI ORDINANZA DATATA 15 NOVEMBRE 1996 IN
MATERIA ASSISTENZA SANITARIA AT CITTADINI STRANIERI PRESENTI IN ITALIA. CONFERMASI DISPOSIZIONI APPLICATIVE DI CUI AT TELEX PROT. N.
1000.V-33/80-99 DATATO 12 FEBBRAIO. IL PRESENTE TELEGRAMMA EST DIRETTO AT ASSESSORATI REGIONALI SANITA LORO SEDI, AT ASSESSORATI PROVINCIALI SANITA TRENTO E BOLZANO LORO SEDI AT COMMISSARI GOVERNO PRESSO REGIONE E PROVINCE LORO SEDI, ET CONOSCENZA AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI D.A.G.L. E DIPARTIMENTO SOLIDARIETA' SOCIALE, AT MINISTERO AFFARI ESTERI D.G.E.A.S., AT MINISTERO TESORO RAGIONERIA GENERALE STATO, AT MINISTERO INTERNO GABINETTO ET DIR. GEN. SERVIZI CIVILI, AT MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE GABINETTO.
DR. RAFFAELE D'ARI DIRIG. GEN. MINSANITA

17/05 07.54
NNNN

Circolare n. 24/97

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. Roma, 5.6.1997

OGGETTO: Ricongiungimenti familiari di cittadini peruviani. - Inesistenza, nell'ordinamento civile peruviano, dello stato di famiglia.

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

A seguito di specifici quesiti posti da diverse Questure, l'Ambasciata d'Italia a Lima, con la nota unita in copia, ha fatto conoscere il proprio orientamento - condiviso anche dal Ministro degli Affari Esteri - in ordine alla problematica di cui all'oggetto, confermando, preliminarmente, l'inesistenza nell'ordinamento civile peruviano di una certificazione equivalente allo stato di famiglia e ritenendo sufficiente, in sua sostituzione, una dichiarazione personale, rilasciata dall'interessato presso un notaio operante in Perù o presso un ufficio consolare peruviano in Italia.

Siffatta dichiarazione, resa sotto giuramento e nel rispetto della normativa peruviana, è documento assimilabile ad una nostra autocertificazione resa ai sensi della legge 15/68 ed ha carattere complementare rispetto ai certificati di nascita e all'atto di matrimonio nel caso di ricongiungimento richiesto in favore di figli minori o del coniuge.

Più complessa è, invece, la questione nell'ipotesi di ricongiungimento dei genitori, la cui condizione di "familiare a carico" non è dimostrabile con certificazioni perché nell'ordinamento peruviano non è previsto il rilascio di documenti "ad hoc".

In questo caso, la nostra rappresentanza diplomatica ha ritenuto che tale status possa essere dimostrato in forma indiretta, presumendosi che siano "a carico" i genitori che riescano a dimostrare documentalmente il mancato godimento di un reddito proprio proveniente da attività lavorativa continuativa o da pensione.

Le relative certificazioni saranno legalizzate dalla nostra Ambasciata solo dopo attenta verifica.

Si pregano, pertanto, le SS.LL., di impartire le opportune direttive ai dipendenti Uffici Stranieri affinché nei procedimenti volti alla definizione di istanze di ricongiungimento familiare in favore dei genitori a carico, ai sensi dell'art.4 della legge 943/86, considerino valida a tutti gli effetti la documentazione di cui sopra, legalizzata dall'Ambasciata d'Italia in Perù.

IL CAPO DELLA POLIZIA

*Ambasciata d'Italia*

*Lima*

(0051 1) 463 5317

Codice Mittente: 280.01.00

N° 906 Lima, - 7 MAYO 1997

Posizione: VISTI
(da citare nella risposta)

Oggetto: Ricongiungimenti familiari.

Riferimento: Tel.sso ministeriale n° 100/1933 del 10.4.1997.

**TELESPRESSO indirizzato a:** – MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.E.A.S. - Centro VISTI
R O M A

e, p.c. – MINISTERO DELL'INTERNO
D.P.S. - Serv. Stranieri
R O M A

ACCETTAZIONE CORRISPONDENZA
17 MAG 1997
SERVIZIO STRANIERI

In merito a quanto richiesto con il telespresso in riferimento si fa presente quanto segue:

1) si conferma l'inesistenza nell'ordinamento civile peruviano di una certificazione equivalente allo stato di famiglia. La soluzione alternativa a suo tempo adottata, ovvero di richiedere in sua sostituzione una dichiarazione personale, rilasciata dall'interessato presso un notaio del luogo o un ufficio consolare peruviano in Italia, naturalmente resa sotto giuramento e nel rispetto della normativa peruviana risulta, a giudizio della scrivente, un documento comunque valido ed assimilabile ad una nostra autocertificazione prevista dalla Legge n° 15.

2) Quando si tratta di ricongiungimenti di figli e/o del coniuge, in tutte le varie combinazioni che possono presentarsi, la dichiarazione personale di cui sopra é accompagnata dai certificati di stato civile (nascita e/o matrimonio) relativi ai vari componenti del nucleo per il quale si chiede il ricongiungimento. Su tutta questa documentazione l'Ambasciata ha sempre esercitato un accurato controllo. La verifica é diretta anche ad accertare l'esistenza del legame di famiglia tra le varie persone. Quindi puó ritenersi sostanzialmente soddisfatta l'istruzione ministeriale che dispone l'attenta verifica dell'Autoritá Consolare.

3) E' da tenere presente, del resto, anche quanto comunicato dal Ministero dell'Interno con la nota n° 559/443/186378/5/11/3/1/2/1° Div. del 17.2.1995, circa la possibilità di accettare quale documento sostitutivo dello stato di famiglia, il certificato di nascita di ogni figlio minore e l'atto di matrimonio purché valido ed efficace per dare modo agli interessati di completare la documentazione richiesta ed evitare il respingimento dell'istanza di ricongiungimento.

4) In tale quadro si ritiene che la dichiarazione personale rilasciata dagli interessati, sulla composizione della propria famiglia, pur non essendo equiparabile alla nostra omonima certificazione anagrafica rappresenta tuttavia un documento complementare di indubbia utilitá.

5) Diversa invece si presenta la questione per quanto riguarda il ricongiungimento dei genitori. La condizione di "carico" non é qui documentabile con certificazioni perché, anche in questo caso, nell'ordinamento locale non é previsto il rilascio di siffatti documenti.

Questa Rappresentanza ritiene che la condizione di avere a proprio carico il genitore puó essere dimostrata in forma indiretta. Si presume, infatti, che qualora i genitori, per i quali il cittadino peruviano residente in Italia presenta richiesta di ricongiungimento, riescano a dimostrare di non disporre di un reddito proprio proveniente da attivitá lavorativa continuativa, di non essere pensionati o di disporre di una pensione minima peruviana che é sempre inferiore all'equivalente di Lit. 100.000 mensili, di non essere a carico di altri figli, potrebbero essere considerati genitori dipendenti economicamente.

6) In relazione a quanto sopra esposto, per il ricongiungimento dei genitori a carico gli interessati dovrebbero ancora produrre la dichiarazione personale. Questa Ambasciata, tuttavia, prima di procedere alle varie attestazioni, richiederebbe agli stessi genitori di dimostrare la loro dipendenza economica. I predetti, quindi, dovrebbero presentare certificazioni

attestanti il godimento o meno di pensioni, rilasciate dai vari Enti competenti, dichiarare se svolgono o meno attivitá lavorativa e se hanno altri figli che provvedono o meno al loro sostentamento. Solo se l'insieme di queste certificazioni ponessero in evidenza che si tratta di persone prive di reddito o titolari di sola pensione minima peruviana, l'Ambasciata provvederebbe alle legalizzazioni di rito e ad apporre l'attestazione dell'attenta verifica.

7) Per quanto riguarda la legalizzazione si é provveduto a modificare il timbro. La legalizzazione stessa viene effettuata sulla base di quanto previsto dalla legge n° 15 e senza alcuna citazione circa il contenuto del documento né gli effetti giuridici del medesimo. Si precisa tuttavia che tale dicitura era stata adottata nel passato in relazione ad una formula similare che veniva e viene tuttora apposta dal locale Ministero degli Esteri al momento di procedere alla legalizzazione dei documenti.

In relazione a quanto sopra esposto, questa Ambasciata, salvo diverso avviso di codesto Ministero, provvederá ad applicare le procedure ~~sopra descritte.~~

Per il Ministero dell'Interno che legge per conoscenza, si fa presente che questa Ambasciata é stata direttamente interessata sulla medesima questione dalle Questure di Roma e Genova rispettivamente con nota n° STR.A.12.97/A SEZ./RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE del 26.3.97 e telegramma n° A.12/SOGG/1/1997 STR del 18.4.97, alle quali si prega di dare conoscenza del contenuto del presente telespresso.

L'AMBASCIATORE
GIULIO C. VINCI GIGLIUCCI

MS/li

Circolare n.25/97

*Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

Roma, 12.6.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

| | |
|---|---|
| SIGG. PREFETTI REPUBBLICA | LORO SEDI |
| SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA | BOLZANO |
| SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA | TRENTO |
| SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA | AOSTA |
| SIGG. QUESTORI REPUBBLICA | LORO SEDI |

N.559/443/226995/9/28/1^DIV. IN RELAZIONE ALLA SCADENZA, IL 20 GIUGNO P.V., DELLA MAGGIOR PARTE DEI NULLA OSTA PROVVISORI - GIA' PROROGATI FINO A 90 GIORNI - RILASCIATI A CITTADINI ALBANESI ACCOLTI PROVVISORIAMENTE IN ITALIA PER MOTIVI UMANITARI AI SENSI DEL D.L. N. 60 DEL 20.3.1997 CONVERTITO NELLA LEGGE N.128 DEL 19.5.1997, SI COMUNICA CHE QUESTO MINISTERO STA ASSUMENDO LE OPPORTUNE E NECESSARIE INTESE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E GLI ALTRI MINISTERI INTERESSATI AL FINE DI VALUTARE TEMPESTIVAMENTE LE MODALITA' DI UN PROGRAMMA DI RIMPATRI VOLONTARI. TALE PROGRAMMA POTREBBE ESSERE SOSTENUTO ATTRAVERSO ALCUNE FACILITAZIONI ED INSERITO NEL QUADRO DI

*Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

*****

- 2 -

SPECIFICI ACCORDI CHE IL GOVERNO ITALIANO INTENDE PROMUOVERE CON IL GOVERNO ALBANESE PER CONSENTIRE IN UN FUTURO ANCHE PROSSIMO L'APERTURA DI REGOLARI CANALI DI INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO. PERTANTO, NELLE MORE DELLE DECISIONI CHE VERRANNO ASSUNTE, SI PREGANO LE SS.LL. DI SVOLGERE LE OPPORTUNE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE RIBADENDO AI CITTADINI ALBANESI OSPITATI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA E, OVE POSSIBILE, ANCHE A QUELLI PRESENTI NEI RISPETTIVI TERRITORI DI COMPETENZA, LA NECESSITA' DI MANTENERE LA MASSIMA SERENITA' E DI ATTENERSI ALLE REGOLE GIA' STABILITE IN ORDINE ALLA PRESENZA DEGLI STESSI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, PRECISANDO ALTRESI' CHE GLI ALLONTANAMENTI DI CUI NON SI DIA PUNTUALE MOTIVAZIONE, OLTRE AD ESSERE DOVEROSAMENTE PERSEGUITI, NON CONSENTIRANNO OVVIAMENTE AGLI INTERESSATI DI USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI IN VIA DI DEFINIZIONE. IN TALE OPERA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE, CHE DEVE SERVIRE A MANTENERE UN CLIMA DI FIDUCIA IN VISTA DELLE DETERMINAZIONI DELLE AUTORITA' ITALIANE, SI POTREBBE UTILMENTE RICORRERE ALLA COLLABORAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI UMANITARIE E DI VOLONTARIATO CHE STANNO SVOLGENDO UNA PREZIOSA OPERA DI SOSTEGNO NELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE TEMPORANEA. MINISTRO NAPOLITANO

Compilatore: SIRACUSANO
Tel.: 39620

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**DIREZIONE CENTRALE PER GLI AA. GG.**

Servizio Stranieri

CIRCOLARE TELEGRAFICA
URGENTISSIMA

Roma, 21.6.1997

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA — LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI — BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI — TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA — AOSTA
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA — LORO SEDI

e, per conoscenza

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI — ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA — ROMA

N. 559/443/226995/9/28/1^Div.. DI SEGUITO ALLA CIRCOLARE P.N. DEL 12.6.1997 SI RENDE NOTO CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEI MINISTRI COMPETENTI, HA DIRAMATO UNA DIRETTIVA AL FINE DI PROVVEDERE AL RIMPATRIO DEI CITTADINI ALBANESI NEI CUI CONFRONTI SIANO STATE ADOTTATE LE MISURE DI ASSISTENZA UMANITARIA E DI PROTEZIONE TEMPORANEA DI CUI ALLA LEGGE 19.5.1997, n. 128. I PROGRAMMI DI RIMPATRIO DOVRANNO ESSERE CURATI DALLE SS.LL., TENUTO CONTO CHE QUESTO MINISTERO, D'INTESA CON IL DICASTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE, PROMUOVERA', ANCHE MEDIANTE CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E CON ALTRE ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONI CON FINALITA' UMANITARIE, L'ASSISTENZA AI CITTADINI ALBANESI DA RIMPATRIARE. LE OPERAZIONI DI RIMPATRIO SI SVOLGERANNO A DECORRERE DALLA SCADENZA O DALLA REVOCA DEI NULLA OSTA PROVVISORI DI CUI

ALL'ART. 2 DELLA CITATA LEGGE N. 128/97 CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 1 DEL MEDESIMO PROVVEDIMENTO NORMATIVO E NON, RIPETESI NON, CON QUELLE DELL'ART.2. PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIMPATRIO E PER LA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA, FINO AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI MEDESIME, CONTINUERANNO AD OSSERVARSI LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 128/1997 ANCHE PER QUANTO CONCERNE LE MODALITA' DI SPESA, STABILITE DALL'ART.3 DELLA STESSA LEGGE.

TALI OPERAZIONI, PER LE QUALI SARANNO IMPARTITE SPECIFICHE ISTRUZIONI SULLA BASE DEGLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI DEL SIG. MINISTRO, DOVRANNO CONCLUDERSI NON OLTRE IL TERMINE DEL 31 AGOSTO 1997.

SI EVIDENZIA CHE AI PREDETTI CITTADINI ALBANESI SARA' CONSENTITO, COMUNQUE, IL SOGGIORNO FINO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIMPATRIO SENZA PROCEDERE AL RINNOVO DEL NULLA-OSTA RILASCIATO E SENZA, PERALTRO, ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI RESPINGIMENTO E DI ESPULSIONE SALVO CHE RICORRANO LE SPECIFICHE CIRCOSTANZE INDICATE ALL'ART. 2 COMMA 2 DELLA LEGGE 128/1997 E QUELLE PREVISTE NELLE PRECEDENTI CIRCOLARI DIRAMATE, QUALE AD ESEMPIO L'ALLONTANAMENTO ARBITRARIO DAI CENTRI DI ACCOGLIENZA.

NEI CONFRONTI DELLE PERSONE ASSISTITE DA FAMILIARI ENTRO IL QUARTO GRADO, REGOLARMENTE SOGGIORNANTI, NONCHE' DI COLORO CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE N.128/1997, LA DIRETTIVA STABILISCE CHE LE OPERAZIONI DI RIMPATRIO SARANNO EFFETTUATE ALLA CESSAZIONE DELLE PREDETTE CONDIZIONI.

SI SOGGIUNGE, INOLTRE, CHE AI CONGIUNTI DI CITTADINI ALBANESI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI CHE AVREBBERO TITOLO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE POTRA' ESSERE CONCESSO UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER COESIONE FAMILIARE, PURCHE' SIANO SUSSISTENTI I REQUISITI PREVISTI DALLE NORME IN VIGORE.

SI EVIDENZIA, ALTRESI', CHE IL PROGRAMMA DI RIMPATRIO NON RIGUARDA LE PERSONE CHE HANNO TITOLO A SOGGIORNARE IN ITALIA E QUELLE PER LE QUALI PERSISTANO ESIGENZE ECCEZIONALI ED ATTUALI DI PROTEZIONE TEMPORANEA. VALUTATE CON PRUDENTE APPREZZAMENTO,

IN RELAZIONE ALL'ART.7, COMMA 10, DELLA LEGGE 28.2.1990, N. 39 QUALI AD ESEMPIO DISERTORI, GIORNALISTI, E QUANTI ABBIANO BISOGNO DI PARTICOLARI CURE MEDICHE.
A TALI SOGGETTI VERRA' RILASCIATO UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 12 TER, DELLA LEGGE 39/1990. PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI E PER I RICHIEDENTI ASILO SI PROVVEDERA' SECONDO LA NORMATIVA E LE PROCEDURE IN VIGORE.
SI RIBADISCE, INFINE, COSI' COME INDICATO NELLA CITATA CIRCOLARE DEL 12.6.1997, CHE I CITTADINI ALBANESI CHE RIMPATRIERANNO POTRANNO ESSERE INCLUSI, IN BASE ALLE INTESE CHE IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI STA PERFEZIONANDO CON LE AUTORITA' ALBANESI, NELLA QUOTA DI LAVORATORI DELLO STESSO PAESE CHE POTRA' ESSERE INSERITA NEL DECRETO SULLA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO PER L'ANNO 1998.
ANCHE AI FINI DELLA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIMPATRIO, PER LE QUALI SI RINVIA ALLE SPECIFICHE ISTRUZIONI, SI RACCOMANDA IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE.

PRO MINISTRO MASONE

COMPILATORE: SIRACUSANO
TEL. 39620

Circolare n. 27/97

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/201745/5/15/0/2/1^Div. Roma, 26.6.1997

OGGETTO: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di Laurea e di Diploma Universitario presso Università Statali (Università, Istituti universitari e Politecnico) e Università libere italiane. Disposizioni per l'anno accademico '97 - '98.- Aggiornamenti.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AOSTA

Di seguito alla circolare p.n. inviata in data 6.5.1997, si trasmette, in allegato, la nota datata 3 giugno 1997 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti Ufficio II - con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni in merito alla presentazione delle domande di iscrizione a corsi universitari da parte degli studenti stranieri.

IL CAPO DELLA POLIZIA

*Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*

Dipartimento per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti
Ufficio II

Prot. n. 2275

- Ai Rettori delle Università degli Studi
- Ai Direttori degli Istituti di Istruzione Universitaria
- Ai Direttori degli I.S.E.F.

LORO SEDI

e, p.c.: Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.C. - Uff. VI -
R O M A

Al Ministero dell'Interno
Servizio Stranieri
R O M A

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Comunitarie
Via del Tritone, 142
00187 R O M A

Alla Conferenza dei Rettori
Via Salaria, 113
00198 R O M A

Al Ministero della Pubblica Istruzione - D.G.S.C. Div. III
Via Ippolito Nievo, 35
00153 R O M A

OGGETTO: Iscrizione studenti stranieri a.a. 1997/98.

Ad integrazione delle istruzioni inviate con la ministeriale esplicativa annuale si forniscono ulteriori indicazioni per definire la presentazione delle domande da parte degli studenti

stranieri interessati ad iscriversi alle istituzioni universitarie italiane.

a) **iscrizione agli ISEF -**

La domanda va presentata alle Rappresentanze diplomatiche italiane entro il 31 luglio 1997. Le Rappresentanze invieranno agli ISEF le domande corredate dalla prescritta documentazione entro il 31 agosto 1997.

b) **iscrizione alle Scuole dirette a fini speciali, alle Scuole di specializzazione non mediche ed ai corsi di perfezionamento.**

Gli studenti interessati dovranno presentare la domanda e la prescritta documentazione alle Rappresentanze diplomatiche italiane entro il 31 luglio 1997, le quali provvederanno ad inviarle alle Università entro il 31 agosto 1997.

Per quanto riguarda le **Scuole di specializzazione non mediche**, i candidati stranieri, in possesso di una laurea "propedeutica o affine" alla scuola prescelta, possono domandarne l'iscrizione, che tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione.

Si ricorda inoltre che i cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare al requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

Le procedure di accesso per i cittadini comunitari sono analoghe a quelle degli italiani.

c) **iscrizione a corsi singoli o "stages" -**

Gli studenti che intendono frequentare uno o più corsi singoli o "stages" possono iscriversi presentando il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato. In nessun caso i corsi singoli o "stages" potranno essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali corsi di laurea o di diploma.

d) **riconoscimento di un titolo accademico straniero.**

Nei casi c) e d) la domanda dovrà essere presentata alle Rappresentanze diplomatiche italiane entro il 31 agosto 1997; le Reppresentanze dovranno far pervenire alle istituzioni universitarie italiane la domanda e la documentazione entro il 5 novembre 1997.

Gli studenti comunitari e loro congiunti comunitari (coniuge, figli, fratelli e genitori), residenti in Italia, potranno presentare direttamente alle istituzioni universitarie le istanze di iscrizione a tutti i corsi suddetti o le istanze di riconoscimento di titoli accademici stranieri entro i termini stabiliti per l'invio delle domande da parte delle Rappresentanze, purchè la domanda e i documenti prescritti siano stati vidimati dalle competenti Rappresentanze consolari.

Gli studenti extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno dato in unica soluzione dalle Questure per il periodo di almeno un anno, per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare, potranno inviare, a mezzo assicurata postale, ovvero tramite terzi, la domanda di preiscrizione con la documentazione prescritta, alla Rappresentanza italiana nel Paese di ultima residenza.

Sarà cura delle Rappresentanze prendere i necessari contatti con gli Atenei per accertare l'effettivo svolgimento dei corsi, le date di inizio e di conclusione e se sia necessario superare una prova di ammissione.

Con successive disposizioni saranno impartite le indicazioni ed i requisiti per l'accesso alle Scuole di specializzazione mediche a tempo pieno.

IL DIRETTORE GENERALE

- 3 GIU. 1997

Circolare n.29/97

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

^^^^^

**SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA** **LORO SEDI**

N.559/443/226995/9/28/1^ Div. **EMERGENZA ALBANIA** . IN SOSTITUZIONE DEL PROSPETTO DI CUI AL TELEX NR. 559/442/02552/1, DATATO 26/3/1997, DEL SERVIZIO ORDINE PUBBLICO, CHE DEVE INTENDERSI ANNULLATO, SI PREGANO LE SS. LL. DI TRASMETTERE AL SERVIZIO STRANIERI, ENTRO LE ORE 10.00 DI OGNI GIORNO, AI FAX NR. 06/47887529-06/47887531, IL NUOVO PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI SEGUITO RIPORTATO, IN CUI DOVRANNO ESSERE INDICATI I DATI COMPLESSIVI, DALL' INIZIO DELLA CRISI, AGGIORNATI ALLA DATA DI TRASMISSIONE.-

| | |
|---|---|
| TOTALE DEI NULLA OSTA PROVVISORI RILASCIATI | |
| NULLA OSTA PROVVISORI PROROGATI | |
| NULLA OSTA PROVVISORI SCADUTI | |
| RESPINGIMENTI AI SENSI DELLA L. 128/97 | |
| ESPULSI AI SENSI DELLA L. 128/97 | |
| RIMPATRI VOLONTARI | |

| | UOMINI | DONNE | MINORI |
|---|---|---|---|
| ATTUALMENTE OSPITATI PRESSO CENTRI DI ACCOGLIENZA | | | |
| ATTUALMENTE OSPITATI PRESSO ALTRE STRUTTURE | | | |
| ATTUALMENTE OSPITATI PRESSO FAMILIARI | | | |
| ATTUALMENTE OSPITATI PRESSO CONOSCENTI | | | |

Roma lì 3 luglio 1997

P. IL DIRETTORE CENTRALE

Circolare n. 30/97

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/226098/15/15/3/0/1^Div. Roma, 17.7.1997

OGGETTO: Inoltro alle Rappresentanze Consolari straniere di documenti e oggetti smarriti appartenenti a cittadini stranieri.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

E' stato segnalato dal Ministero degli Affari Esteri che, contrariamente a quanto disposto da questo Dicastero con la circolare p.n. del 24.1.1991, alcune Questure invierebbero alla D.G.E.A.S. Uff. X di quel Ministero oggetti e documenti smarriti da cittadini stranieri, invece di provvedere direttamente all'invio alle sezioni consolari delle competenti rappresentanze estere in Italia.

Anche se con qualche comprensibile difficoltà gli Uffici del Dicastero degli Affari Esteri hanno provveduto ugualmente a restituire oggetti e valori alle stesse Rappresentanze straniere ritenendo poco opportuno un rinvio del

MOD 4 PSC
.88

*Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

- 2 -

materiale smarrito alle Questure.

Ciò posto, anche in considerazione dell'approssimarsi del Giubileo e comunque del sempre più consistente flusso turistico verso il nostro Paese, si pregano le SS.LL. di sensibilizzare gli Uffici dipendenti affinchè si attengano alle disposizioni impartite con la circolare soprarichiamata.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 31/97

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/226995/9/28/1^ Div. Roma, 31.7.1997

OGGETTO: Emergenza Albania 1997 - Programma rimpatri volontari. Rimpatrio assistito dei minori non accompagnati.

AI SIGG.RI QUESTORI LORO SEDI

Per opportuna conoscenza, si trasmette la nota predisposta dalla Direzione Generale dei Servizi Civili, con la quale sono state impartite alle Prefetture specifiche direttive per attuare una efficace opera di sensibilizzazione ed informazione nei confronti dei cittadini albanesi, al fine di meglio realizzare un piano di rimpatrio degli stessi.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Mustilli)

*Ministero dell'Interno*

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
Servizio Interventi di Assistenza Sociale
Divisione Assistenza ai Profughi

Prot. n. 5786/50 Roma, 26 luglio 1997

**TELEGRAMMA**

**URGENTISSIMO**

Ai Sigg.ri Prefetti LORO SEDI

Ai Sigg.ri Commissari di
Governo per le Province di TRENTO - BOLZANO

Al Sig. Presidente della Giunta
Regionale della Valle d'Aosta AOSTA

e, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli Affari Sociali
Via Veneto, 56 00187 ROMA

- Dipartimento per il coordinamento della
Protezione Civile
Via Ulpiano, 11 00193 ROMA

Al Gabinetto del Signor Ministro SEDE

Al Sottosegretario di Stato Prof. Barberi
Presidente del Comitato per il coordinamento delle
attività di assistenza ai cittadini extracomunitari
provenienti dall'Albania SEDE

Al Commissario Straordinario del Governo
per l'Immigrazione SEDE

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza SEDE

Alla Direzione Generale della Protezione Civile
e dei Servizi Antincendi SEDE

All'Organizzazione Intern.le per le Migrazioni
Via Nomentana, 62 ROMA

Al Consiglio Italiano per i Rifugiati
Via del Velabro, 5a ROMA

Al Servizio Sociale Internazionale
Via Veneto, 96 ROMA

OGGETTO: Emergenza Albania 1997 - Programma rimpatri volontari assistiti. Questione minori non accompagnati.

Con circolare n. 5885/50 del 9 luglio u.s. di questa Direzione Generale sono state fornite indicazioni sul programma di rimpatri volontari ed assistiti dei profughi albanesi ancora presenti sul territorio nazionale.

Le prime risultanze dell'iniziativa, operativa dall'11 luglio scorso, sebbene confortanti, non rispondono in pieno, sotto l'aspetto delle adesioni, alle attese di questa Amministrazione.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler disporre ulteriori e, ove necessario, cadenzate visite di propri qualificati funzionari presso i centri di accoglienza al fine di fornire una continua informazione sul programma e sulle connesse facilitazioni.

Più in particolare, è necessario che sia rappresentata ai cittadini albanesi, con estrema chiarezza, l'impossibilità di permanere sul territorio nazionale (salvo i casi previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno u.s.) e l'opportunità rappresentata dal programma volontario al fine di non precludersi eventuali prossimi ingressi regolari in Italia.

Può essere altresì confermato agli interessati che il rientro volontario comporterà l'inserimento in liste "preferenziali" che, anche con riferimento alle informazioni raccolte con il censimento in corso, consentiranno:

a) - di accedere ai progetti di assistenza in Albania in via di predisposizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali;

b) - di avere maggiori opportunità di ingresso per lavoro in Italia sulla base di accordi, già in corso di definizione, con il governo albanese.

Per quanto riguarda, poi. l'opera di sensibilizzazione e di informazione da attivare nei confronti dei cittadini albanesi regolarmente soggiornanti presso amici o propri connazionali, si comunica che ci si dovrà avvalere sia degli enti locali sul cui territorio sono presenti i cittadini albanesi, sia, come già segnalato, delle associazioni di volontariato o di altre associazioni che hanno collaborato con codeste Prefetture durante la presente emergenza, promuovendo con i citati enti apposite riunioni per ottenere una costante collaborazione.

Relativamente, poi, alla questione dei minori non accompagnati - su richiesta del Dipartimento per gli Affari Sociali, Comitato per la tutela dei minori stranieri - si prega di voler aggiornare direttamente quell'Ufficio - entro e non oltre il 31 luglio p.v. - sulle attuali presenze di tali minori nelle rispettive province.

Al Dipartimento per gli Affari Sociali dovrà essere trasmessa unicamente una lista degli stessi con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita ed attuale luogo di assistenza evitando, dunque, di inviare nuovamente le schede analitiche a suo tempo predisposte.

Tale aggiornamento risulta necessario al Dipartimento per gli Affari Sociali per definire più specifici accordi con il governo albanese per un rimpatrio assistito di tutti i minori non accompagnati, le cui linee di

attuazione verranno comunicate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a codeste Prefetture.

Resta ferma, ovviamente, l'attuale programmazione dei rimpatri volontari di detti minori che avvèrranno, previa richiesta di nulla-osta al citato Comitato (che si ricorda, è condizione necessaria all'effettuazione del trasferimento in Albania) attraverso una stretta collaborazione tra il Servizio Sociale Internazionale e l'Organizzazione Internazionali per le Migrazioni.

Detti rimpatri saranno effettuati, salvo diverse indicazioni, per via aerea e non comporteranno l'elargizione dell'indennità di trasferimento e di prima sistemazione.

Infine, su richiesta del Presidente del Comitato per il coordinamento delle attività di assistenza, si pregano le SS.LL. di voler comunicare entro il 31 luglio p.v. l'elenco dei centri di accoglienza ancora operativi con le relative presenze e di quelli che hanno già cessato, alla stessa data, la propria attività.

Si ringrazia per la sempre attenta e preziosa collaborazione e si resta a disposizione per ogni necessaria azione di supporto.

IL DIRETTORE GENERALE
(del Mese)

RC mgi
25-7

MOD 4 P.S.C

Circolare n. 32/97

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. Roma, 30.7.1997

OGGETTO: Matrimonio contratto da un cittadino italiano con cittadino extracomunitario.

AI SIGG.RI QUESTORI LORO SEDI

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti e di seguito alla circolare p.n. del 5.6.1995 si ribadisce che il matrimonio contratto da un cittadino extracomunitario con un cittadino italiano non sana la condizione di illegalità dello straniero, tenuto anche conto che essendo decaduto il decreto legge 489/95 e successive reiterazioni lo stato di coniugio del cittadino extracomunitario con cittadino italiano non è più considerato motivo di inespellibilità dello straniero irregolare.

Tanto premesso, comunque, al fine di garantire la prevalente esigenza di tutela dell'unità del nucleo familiare, potrà essere consentito eccezionalmente, valutando caso per caso le singole situazioni, il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare anche allo straniero in condizione irregolare, ove sussistano oggettivi impedimenti che ostacolino la richiesta di uno specifico visto di ingresso alle autorità diplomatiche italiane con sede nel Paese di origine dello straniero.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 33/97

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

*****

N. 559/443/187884/7/16/1^DIV. Roma, 2.8.1997

oggetto: Uffici del Ministero degli Affari Esteri competenti per la trattazione delle pratiche di cittadinanza.-

AI SIG. QUESTORI LORO SEDI

Il Ministero degli Affari Esteri ha di recente rappresentato che pervengono presso l'Ufficio X della Direzione Generale Emigrazione e Affari Sociali le comunicazioni in materia di cittadinanza inviate dalle Prefetture, Questure ed Enti Locali per la cui trattazione è, invece, competente l'Ufficio VIII della medesima Direzione Generale.

Per evitare aggravi di lavoro e conseguente ritardo nella trattazione delle relative pratiche, aderendo ad apposita richiesta del cennato Ministero, si prega di voler informare, per quanto di competenza, gli Uffici dipendenti interessati, perchè indirizzino correttamente la loro corrispondenza.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Mustilli)

6181

Circolare n. 34/97

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

Roma, 29.8.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

063365

L D010
L D011
L D008

QUESTURE REPUBBLICA LORO SEDI

POLZONE - POLTERRA
POLMARE - POLARIA LORO SEDI

e, p.c.: PREFETTURE REPUBBLICA LORO SEDI

N.559/443/187850/16/1/1^DIV. DAL 1° SETTEMBRE P.V., ENTRERA' IN VIGORE LA CONVENZIONE DI DUBLINO, RATIFICATA CON LEGGE 23 DICEMBRE 1992, n. 523, PUBBLICATA SUL S.O. DELLA G.U. DEL 5.1.1993, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DELLO STATO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI ASILO PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA. NEL CONFERMARE L'ATTUALE PROCEDURA IN MATERIA DI RICHIESTA DI ASILO, A DECORRERE DAL PROSSIMO 1° SETTEMBRE CODESTI UFFICI DOVRANNO, ALTRESI', COMPILARE IL FORMULARIO UNIFORME PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATO RESPONSABILE DELL'ESAME DI UNA DOMANDA DI ASILO, CHE E' STATO SPEDITO, IN PARI DATA, UNITAMENTE AL TESTO DELLA CITATA CONVENZIONE. DETTO FORMULARIO DOVRA' ESSERE TRASMESSO, VIA FAX, ALLA DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI - DIVISIONE ASSISTENZA PROFUGHI. SEGUIRA' ULTERIORE CIRCOLARE ESPLICATIVA IN VIA ORDINARIA NONCHE' IL MANUALE PRATICO DELLA CONVENZIONE DI DUBLINO. SI ATTIRA LA PARTICOLARE ATTENZIONE SUL FATTO CHE EVENTUALI RICHIESTE DI RIACCETTAZIONE DI RICHIEDENTI ASILO AVANZATE DA ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA DIRETTAMENTE AGLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA NON DOVRANNO ESSERE ACCOLTE MA

./.

DOVRANNO SEGUIRE LE PROCEDURE STABILITE DALLA CONVENZIONE DI DUBLINO CHE PREVEDONO UNA DECISIONE DELL'AUTORITA' CENTRALE COMPETENTE (DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI - DIVISIONE ASSISTENZA PROFUGHI). SI SOTTOLINEA, INFINE, CHE RIMANGONO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 39/90 NONCHE' DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (DPR 15.5.90, n. 136).
PRO MINISTRO MASONE

COMPILATORE: SIRACUSANO
TEL.: 39620

Circolare n. 35/97

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

*****

N. 559/443/186378/5/11/3/1/2/1^DIV. Roma, 1.9.1997

OGGETTO: Decreto sui flussi migratori per l'anno 1997.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c. AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA A O S T A

Per opportuna conoscenza, si comunica che nella G.U. n.178, in data 1.8.1997, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 23 luglio 1997 concernente la programmazione dei flussi di ingresso in Italia dei cittadini stranieri non comunitari, per l'anno 1997, previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 28 febbraio 1990 n. 39.

PEL CAPO DELLA POLIZIA

# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CIRCOLARE TELEGRAFICA
URGENTISSIMA

ROMA, 2 SETTEMBRE 1997

SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DI TRENTO

SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DI BOLZANO

SIG PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA VALLE AOSTA

SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, per conoscenza:

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA

N. 559/443/226995/9/28 (1^ Div.). Di seguito alla circolare pari numero del 21 giugno 1997, si informano le SS.LL. che il Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato una nuova direttiva, pubblicata in data odierna nella Gazzetta Ufficiale, in materia di rimpatrio dei cittadini albanesi accolti in Italia a titolo di protezione umanitaria.

Il primo punto della cennata direttiva dispone l'allontanamento immediato dal territorio nazionale, con le modalità previste dal decreto-legge n.60/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 128 del 19 maggio 1997, dei cittadini albanesi entrati in Italia dal marzo scorso, che non siano in possesso del nulla osta provvisorio o che si siano allontanati arbitrariamente dai centri di accoglienza o dai domicili autorizzati (presso organizzazioni umanitarie o connazionali).

Allo scopo di aderire pienamente e con prontezza alla predetta direttiva, i Sigg. Questori disporranno mirati e ripetuti servizi, da attuarsi nella più stretta collaborazione con tutte le Forze di polizia, finalizzati all'individuazione degli stranieri nelle condizioni sopra indicate ed all'applicazione, nei loro confronti, delle misure di competenza dei Sigg.ri Prefetti o degli stessi Questori, di cui all'articolo 2, commi 3 e 5, del predetto decreto-legge.

Si avrà cura, nella circostanza, di effettuare gli opportuni accertamenti di identità, anche mediante confronto fotodattiloscopico con i rilievi eseguiti al momento dell'ingresso nel territorio nazionale.

Resta inteso che nei confronti degli stranieri giunti in Italia al di fuori delle circostanze indicate nel cennato decreto-legge (prima del marzo e dopo il 30 giugno 1997), si procederà a norma delle disposizioni della legge n. 39/1990.

Di ogni provvedimento e di ogni eventuale emergenza dovrà essere data tempestiva comunicazione a questo Dipartimento.

La direttiva del Sig. Presidente del Consiglio provvede, quindi, a riarticolare, con la necessaria gradualità, le operazioni di rimpatrio per i cittadini albanesi in possesso di nulla osta provvisorio, ancorchè scaduto, regolarmente domiciliati nei centri o in altre strutture o presso connazionali, per contingenti predeterminati, fino al 30 novembre prossimo.

Con riserva di ulteriori indicazioni in merito, anche per quanto concerne la programmazione delle partenze, e per meglio corrispondere alla cennata esigenza di gradualità nell'organizzazione ed esecuzione dei rimpatri, i Sigg. Prefetti disporranno un appropriato monitoraggio delle diverse situazioni.

A tal fine, anche avvalendosi dell'art. 15 del TULPS, i sigg. Questori dovranno invitare, anche per gruppi, i cittadini albanesi che domiciliano presso connazionali, parenti o conoscenti, ad uno specifico colloquio, fornendo al Prefetto, per ciascuno:

- i dati identificativi;
- la zona di provenienza;
- lo stato di famiglia in patria e, soprattutto, in Italia;
- le condizioni di permanenza, specificando se si tratta di persona che ha titolo ad ottenere il permesso di soggiorno.

L'operazione andrà definita nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 30 settembre p.v..

Si sottolinea infine che i programmi di rimpatrio non riguardano i cittadini albanesi che abbiano già ottenuto o che siano nelle condizioni di ottenere un permesso di soggiorno ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, mentre per i rimpatri dei minori non accompagnati dovrà provvedersi a norma delle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari sociali - Comitato per la tutela dei minori stranieri.

I dati saranno fatti pervenire a questo Dipartimento con la massima tempestività.

Con riserva di specifiche indicazioni da parte della Direzione Generale dei Servizi Civili, si precisa che la direttiva contiene anche disposizioni per una più razionale utilizzazione dei centri di accoglienza, con progressiva riduzione del numero, per la continuità delle misure di carattere assistenziale, anche allo scopo di favorire le operazioni di

rimpatrio, per il perfezionamento di accordi con il Governo albanese per la definizione delle quote dei lavoratori da riammettere in Italia nell'ambito dei programmati flussi di ingresso.

Si confida nell'attenta iniziativa delle SS.LL. perchè siano assicurati la massima cura ed efficacia nell' attuazione della direttiva, la piena collaborazione di tutte le Forze impegnate nel controllo del territorio e nelle operazioni conseguenti, ed il costante necessario aggiornamento dei dati.

PRO MINISTRO MASONE

Circolare n. 37/97

EB

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

N. 559/443/201745/5/15/0/2/1^Div. Roma, 4.9.1997

OGGETTO: Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri e degli studenti italiani con titolo di studio conseguito all'estero, a corsi di Laurea e di Diploma Universitario presso Università Statali (Università, Istituti universitari e Politecnico) e Università libere italiane. Disposizioni per l'anno accademico '97-'98 - Iscrizione alle Scuole di specializzazione mediche.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Di seguito alle circolari p.n. del 6.5.1997 e del 26.6.1997 si trasmette, in allegato, la circolare diramata in data 11 agosto 1997 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Dipartimento Autonomia Universitaria e Studenti Ufficio IV - ad integrazione delle istruzioni già impartite, con particolare riferimento alla presentazione delle domande da parte degli studenti stranieri interessati ad iscriversi alle scuole di specializzazione mediche.

IL CAPO DELLA POLIZIA

*Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*

***DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI***

***Ufficio IV***

Roma, li 11 AGO. 1997

Prot. 552

Ai Rettori delle Università

Ai Direttori degli Istituti di Istruzione Universitaria

LORO SEDI

e, p.c. Al Ministero degli Affa ri Esteri D.G.R.C. Uff. VI

Al Ministero dell'Interno Servizio Stranieri

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Politiche Comunitarie

Alla Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane

Al Ministero della Sanità Dipartimento Professioni sanitarie, Risorse umane e tecnologiche in Sanità

LORO SEDI

ACCETTAZIONE CORRISPONDENZA
12 AGO. 1997
SERVIZIO STRANIERI

OGGETTO: Scuole di specializzazione mediche a.a. 1997/98.

Ai fini delle iscrizioni degli studenti stranieri alle Scuole di specializzazione mediche nell'a.a. 1997/98, si forniscono le seguenti indicazioni:

**A - Cittadini comunitari**

I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale).

La domanda è presentata direttamente alla Università prescelta, entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di concorso.

**B - Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo**

In attuazione dell'art. 2 del D.L.vo 8 agosto 1991 n.257, i cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo accedono entro i limiti dei contingenti fissati dal decreto interministeriale sulla programmazione degli accessi alle singole tipologie di Scuole di specializzazione mediche.

La domanda è presentata alla Rappresentanza diplomatica Italiana nel Paese d'origine **entro il 10 settembre 1997**, che ne curerà la trasmissione alle Università interessate entro il 30 settembre successivo.

La domanda è corredata da idonea documentazione che accerti il possesso, da parte dell'interessato, dei necessari requisiti di ammissione: titolo accademico e di abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento locale.

**C - Cittadini extracomunitari**

I cittadini extracomunitari, residenti e laureati all'estero, possono partecipare al concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione, per non di più 1 posto in soprannumero per ogni singola scuola, individuata dagli organi accademici.

Le Rappresentanze diplomatiche italiane, prima di trasmettere alle sedi universitarie le domande degli interessati, avranno cura di verificare direttamente con le Università la disponibilità dei posti.

La domanda è presentata **entro il 10 settembre 1997** alla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese d'origine o di ultima residenza che ne curerà la trasmissione alla Università interessata entro il 30 settembre successivo, avendo cura di verificare il possesso, da parte degli interessati, di tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento italiano e di una borsa di studio per l'intera durata del corso, preventivamente assicurata dal rispettivo Governo o da Istituzioni italiane o straniere, di importo corrispondente a quella italiana.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia, in possesso di laurea e di abilitazione professionale conseguiti in Italia, ferme restando le predette condizioni, possono presentare la domanda direttamente all'Università prescelta, corredata dalla relativa documentazione.

I cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno, con scadenza non anteriore al 31.12.97, concesso in un unica soluzione dalle Questure per un periodo di almeno un anno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o coesione familiare, potranno inviare, a mezzo assicurata postale, la domanda di partecipazione al concorso, corredata della documentazione che ne attesti il possesso dei requisiti necessari, alla Rappresentanza italiana del Paese di ultima residenza.

I candidati di cui alle lettere A), B) e C) devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Per quanto riguarda la documentazione relativa al permesso di soggiorno, alle garanzie economiche e ad ogni altro aspetto procedurale o probatorio, si rinvia a quanto indicato nel telespresso del Ministero degli Affari Esteri n.116/372 C del 2 aprile 1997, relativo alle disposizioni per l'iscrizione degli studenti stranieri ai corsi di laurea e ai diplomi universitari.

IL MINISTRO

SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Prof. LUCIANO GUERZONI

Circolare n. 38/97

BT

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

N. 559/443/215131/15/3/1/1^DIV. Roma, 5.9.1997

OGGETTO: Albania. Condizione di reciprocità.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che l'attuale situazione politica dell'Albania non consente, per il momento, di verificare la sussistenza della condizione di reciprocità con quel Paese.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di invitare i dipendenti Uffici Stranieri ad astenersi dal richiedere al Servizio Contenzioso Diplomatico l'accertamento della condizione di reciprocità con l'Albania, in quanto sarà cura di questo Dipartimento trasmettere l'avviso del Ministero degli Affari Esteri non appena verrà comunicato.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 39/97

EB

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/225884/1/1/1^Div. Roma, 30.8.1997

OGGETTO: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante nuove disposizioni applicative della legge 24.9.1992 n. 390.-

| | |
|---|---|
| AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI | BOLZANO |
| AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI | TRENTO |
| AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA | AOSTA |
| AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA | LORO SEDI |

E' stata pubblicata nella G.U. n. 191 del 18.8.1997 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 15.7.1997 recante "Nuove disposizioni per l'applicazione della legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni".

Tale provvedimento ha lo scopo di adeguare i criteri di applicazione della legge 390/92 alla nuova situazione di fatto venutasi a determinare nei territori della ex Jugoslavia, a seguito degli accordi di pace di Dayton, superando gradualmente le misure straordinarie assunte durante l'emergenza e regolando tale situazione sulla base della stessa

legge n. 390, fino all'esaurimento dei suoi presupposti di applicazione.

In particolare, per la parte di specifica competenza di questo Dipartimento, la nuova Direttiva, che abroga la precedente emanata il 14 aprile 1994, stabilisce, all'art. 1, che i cittadini della ex Jugoslavia non possono essere più considerati sfollati e, pertanto, non possono essere ammessi in Italia per motivi di carattere strordinario, nè, di conseguenza, possono essere rilasciati permessi di soggiorno a tale titolo.

Tale limitazione all'ingresso ed al rilascio di nuovi permessi di soggiorno per motivi straordinari deve intendersi esteso anche nei confronti di quei cittadini appartenenti all'etnia sopraindicata già accolti in Paesi terzi e nei cui confronti siano cessati gli interventi di protezione umanitaria o che si siano allontanati volontariamente dai Paesi ospitanti (art. 1 comma 2).

L'art. 2 della Direttiva in oggetto stabilisce, inoltre, la possibilità per coloro che richiedano l'applicazione dell'art. 2 comma 2 bis della legge 390/92 (disertori o obiettori di coscienza) o che asseriscano di trovarsi in una condizione di persecuzione personale (es.: coppie c.d. miste, formate da soggetti appartenenti a differenti credi religiosi), di essere ammessi alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, con le modalità previste dal D.P.R. 15.5.1990 n. 136.

La competente Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato nel caso ritenga non

sussistere i presupposti per la concessione dell'asilo politico potrà, comunque, raccomandare l'applicazione del comma 10 dell'art. 7 della legge 28.2.1990 n. 39, con conseguente possibilità per i Sigg. Questori competenti per territorio di rilasciare permessi di soggiorno straordinari estesi al lavoro e/o allo studio della durata di un anno, ai sensi della legge 390/92.

Il successivo art. 3 prevede la possibilità che vengano rinnovati i permessi di soggiorno per motivi straordinari per la durata di un anno, decorrente dalla scadenza, indipendentemente dalla cittadinanza, dal possesso di passaporto o dalle condizioni economiche e di dimora del richiedente.

Sarà, comunque, opportuno che venga raccomandato all'atto del rinnovo, ai cittadini ex jugoslavi privi di passaporto o con tale documento scaduto, di attivarsi presso le proprie Rappresentanze diplomatiche al fine di ottenere il predetto documento identificativo da esibire successivamente, alle Autorità di pubblica sicurezza.

Potrà, inoltre, essere esaminata da parte dei Sigg. Questori la possibilità di rilascio, dietro specifica domanda, di un permesso di soggiorno per motivi straordinari a favore di quei cittadini della ex Jugoslavia che, entrati dopo il 1° giugno 1991 e prima del 15.7.1997, non siano in possesso di tale titolo di soggiorno.

Tali istanze non potranno essere accolte nel caso in cui il richiedente sia stato condannato, con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p..

La prova dell'ingresso in Italia nel periodo sopraindicato potrà essere fornita dal timbro apposto dalle Autorità di frontiera sul passaporto all'atto dell'ingresso in Italia o da altra documentazione che garantisca il sicuro ingresso dei profughi nel periodo citato (ad esempio biglietti aerei, ferroviari, marittimi, di pullman) con data successiva al 1°/6/91 e attestanti la provenienza dai territori della ex Jugoslavia. Non potranno, comunque, essere accettate dichiarazioni o atti notori presentati da privati o associazioni.

Si ritiene opportuno sottolineare, infine che quanto non espressamente indicato nella Direttiva in oggetto deve intendersi disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.

PER IL MINISTRO

Circolare n. 40/97

EB

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

*****

N.559/443/2269 95/9/28/1^Div. Roma, 15.9.1997

OGGETTO: Emergenza Albania 1997 - Applicazione Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1997.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Per opportuna conoscenza, si trasmette la circolare telegrafica predisposta dalla Direzione Generale dei Servizi Civili, con la quale sono stati precisati alle Prefetture alcuni aspetti di carattere applicativo, relativi alle operazioni di rimpatrio dei cittadini albanesi.

In particolare si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul paragrafo concernente la "Questione rimpatri" nel quale è stato predisposto uno specifico scaglionamento, in relazione alle diverse situazioni personali, dei cittadini albanesi da rimpatriare.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Mustilli)

ACCETTAZIONE
CORRISPONDENZA
13 SET. 1997
SERVIZIO STRANIERI

*Ministero dell'Interno*

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI

Prot. n. 6955/50 Roma, 9 settembre 1997

**CIRCOLARE TELEGRAFICA**
**URGENTISSIMA**

Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica LORO SEDI

Ai Sigg.ri Commissari di
Governo per le Province di TRENTO - BOLZANO

Al Sig. Presidente della Giunta
Regionale della Valle d'Aosta AOSTA

e, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli Affari Sociali
Via Veneto, 56 00187 ROMA

- Dipartimento per il coordinamento della
Protezione Civile
Via Ulpiano, 11 00193 ROMA

Al Ministero degli Affari Esteri
- Gabinetto
- Dir.ne Gen.le dell'emigrazione e degli affari sociali
ROMA

Al Gabinetto del Signor Ministro SEDE

Al Sig. Sottosegretario di Stato On.le Giorgianni SEDE

Al Sig. Sottosegretario di Stato Prof. Barberi SEDE

Al Sig. Commissario Straordinario del Governo
per l'Immigrazione SEDE

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza SEDE

Alla Direzione Generale della Protezione Civile
e dei Servizi Antincendi SEDE

All'Organizzazione Internale per le Migrazioni
Via Nomentana, 62 ROMA

OGGETTO: Emergenza Albania 1997 - Applicazione Direttiva del 31 agosto 1997.

A seguito dell'emanazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 31 agosto u.s. in materia di rimpatrio dei cittadini albanesi, vista anche la circolare emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 2 settembre 1997, n.559/443/226995/9/28, si precisano alcuni aspetti di carattere applicativo di competenza di questa Direzione Generale.

**Attività a carattere assistenziale.**

La richiamata Direttiva chiarisce che le operazioni di rimpatrio verranno attivate sino al prossimo 30 novembre (punto 3). Pertanto, anche con richiamo a quanto disposto nel successivo punto 10, continua ogni necessaria attività di assistenza nel rispetto delle disposizioni, anche di carattere derogatorio, delle leggi nn. 128/1997 e 174/1997.

In adempimento delle indicazioni generali già fornite dalla Direttiva del 31 agosto u.s., le attività di assistenza devono intendersi limitate a quelle connesse all'ordinario esplicarsi della vita quotidiana.

Questa Direzione Generale resta, ovviamente, a disposizione per la valutazione congiunta di specifiche esigenze che si dovessero presentare o di situazioni che hanno necessità di particolare tutela.

Analoghe considerazioni valgono per le spese a carattere sanitario per le quali, con l'occasione, si segnala di essere in attesa che il Ministero della Sanità fornisca delle indicazioni in ordine a criteri, modalità e *quantum* dei rimborsi da corrispondere (presumibilmente su base forfettaria) alle Aziende Sanitarie Locali.

Le richieste di accreditamento relative alle attività di assistenza dovranno pervenire a questa Direzione Generale alla conclusione di ciascuno dei mesi di settembre, ottobre e novembre, salvo esigenze che rivestano carattere di particolare urgenza. Il capitolo di riferimento resta il 4239.

**Destinatari degli interventi assistenziali.**

Alla luce di quanto disposto dalla richiamata Direttiva, resta fermo che gli interventi assistenziali dovranno riguardare soltanto i cittadini albanesi di cui alla legge n. 128/1997, nelle more del loro rimpatrio.

Saranno possibili riammissioni al regime assistenziale solo nei confronti di coloro a cui non sia più garantita l'ospitalità presso connazionali parenti o conoscenti. Non potranno essere riaccolti soggetti che, a suo tempo, si sono arbitrariamente allontanati dai centri di accoglienza e per i quali si applica quanto disposto dalla cennata circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Infine, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul punto 9 Direttiva in materia di cessazione del regime assistenziale nel caso di concessione, a qualsiasi titolo, di permesso di soggiorno.

**Utilizzazione e razionalizzazione dei centri di accoglienza.**

In ordine alla utilizzazione delle strutture di accoglienza, si evidenzia l'opportunità di rivedere la sistemazione alloggiativa dei profughi e ciò sia per l'eventuale necessità di riconsegnare aree o immobili, sia al fine di organizzare una più idonea sistemazione dei profughi, soprattutto in relazione alla prevedibile evoluzione del clima, con l'inizio dell'autunno.

I Sigg.ri Prefetti potranno dunque disporre, autonomamente, nell'ambito delle rispettive province, spostamenti o risistemazioni che rendano più razionale e più economica l'accoglienza, unificando nel minor numero possibile di strutture le attuali presenze di profughi.

Questa Direzione Generale resta a disposizione per ogni collaborazione e per valutazioni congiunte qualora le necessità di risistemazione degli assistiti o di accorpamento delle strutture comportino oneri particolarmente gravosi per l'Amministrazione, in relazione al tempo limite fissato dalla più volte cennata Direttiva.

Ovviamente, ogni proposta di spostamento a carattere interprovinciale, dovrà essere comunicata al Gabinetto del Sig. Ministro per la necessaria autorizzazione.

**Questione rimpatri.**

Fatto salvo quanto disposto dal punto 4 della Direttiva (concessione di permessi di soggiorno ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e ferma restando l'avviata opera di allontanamento degli irregolari di cui al punto 1 della medesima Direttiva, occorre attivare un programma graduale di rimpatrio dei profughi in Albania.

Al riguardo, sono stati individuati i seguenti scaglioni, in relazione alle diverse situazioni personali:

a) cittadini albanesi, giunti in Italia da soli e non aventi famiglia in Italia sia assistiti nei centri di accoglienza sia domiciliati presso connazionali parenti o conoscenti;

b) nuclei familiari;

c) in particolare nuclei familiari che non hanno, al momento, possibilità alloggiative in Albania;

d) cittadini albanesi che provengono da zone dell'Albania in condizioni ancora gravi sotto l'aspetto dell'ordine e della sicurezza pubblica, secondo indicazioni del Ministero degli Affari Esteri.

L'appartenenza a ciascuno di questi scaglioni, vale per le priorità da seguire nell'attuazione delle operazioni di rimpatrio che dovranno iniziarsi, già entro il 30 settembre p.v. e proseguire in ottobre evitando che l'intero programma slitti verso la scadenza del 30 novembre.

A tutti i cittadini albanesi soprarichiamati, saranno garantite le spese di viaggio dall'attuale domicilio sino in Albania, nonché il sussidio di prima sistemazione con le modalità e le misure già corrisposte nel mese di agosto (lire 300.000 per ogni adulto e lire 150.000 per ogni minore) nell'ambito del noto programma già posto in essere con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

Resta ferma, ovviamente, la possibilità per i cittadini albanesi di richiedere ed effettuare anticipatamente il rimpatrio volontario ed assistito a prescindere dall'appartenenza ad un determinato scaglione.

Le SS.LL. faciliteranno al massimo, infine, i rimpatri di coloro che intendono rientrare in Albania senza usufruire del programma governativo di rimpatrio.

Nel confermare ogni possibile collaborazione, si prega di voler continuare a tenere costantemente informata questa Direzione Generale sulle presenze di profughi assistiti e sulla loro dislocazione nelle rispettive province.

IL DIRETTORE GENERALE
(del Mese)

Circolare n.41/97

*Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

N.559/443/215131/15/3/1/1^Div. Roma, 16.9.1997

OGGETTO: Verifica della condizione di reciprocità con Polonia e Ungheria in materia di lavoro autonomo.
Divieto esercizio della professione di medico-chirurgo per i cittadini degli Stati aderenti all'associazione con i Paesi U.E.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.:AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Di seguito alla circolare p.n. del 15.11.1995 si rende noto che il competente Servizio Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che risulta verificata la condizione di reciprocità in materia di lavoro autonomo anche con la Polonia e l'Ungheria, Stati aderenti all'associazione con i Paesi U.E..

Di conseguenza, non dovranno essere inviate richieste di verifica della condizione di reciprocità per i cittadini dei predetti Paesi, oltre a quelli già segnalati con la citata

circolare del 15.11.1995, al fine del rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Si soggiunge, inoltre, che lo stesso Ministero degli Affari Esteri, a seguito di specifico quesito formulato da questo Dicastero in merito alla possibilità di ritenere verificata la condizione di reciprocità con i Paesi aderenti all'Associazione con i Paesi U.E. anche per la professione di medico-chirurgo, ha riferito che, sulla base di parere conforme del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 9 del D.Leg. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, è richiesta l'esistenza di un Accordo speciale tra gli Stati di appartenenza dei soggetti interessati, quale requisito essenziale per l'iscrizione all'Albo dei medici da parte dei cittadini stranieri.

Per l'assenza di accordo speciale in materia tra l'Italia e gli Stati aderenti all'Associazione con i Paesi U.E., è da escludere nella fattispecie la possibilità per i cittadini della Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Polonia e Ungheria, di accedere all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Ciò posto, si pregano le SS.LL di impartire opportune direttive agli Uffici Stranieri dipendenti affinchè, a partire dalla data della presente circolare, non vengano più rilasciati permessi di soggiorno per lavoro autonomo ai cittadini delle predette nazionalità che intendano esercitare la professione di medico-chirurgo.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Circolare n. 42/97

EB

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

Roma, 17.9.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA

| | |
|---|---|
| SIGG. PREFETTI REPUBBLICA | LORO SEDI |
| SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA | BOLZANO |
| SIG. COMMISSARIO GOVERNO PROVINCIA | TRENTO |
| SIG. PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA | AOSTA |
| SIGG. QUESTORI REPUBBLICA | LORO SEDI |

N.559/443/226995/9/28/1^DIV. IN RELAZIONE AI NUMEROSI QUESITI FORMULATI DALLE QUESTURE E FACENDO SEGUITO A QUANTO INDICATO NELLA CIRCOLARE P.N. DEL 2 SETTEMBRE 1997, RELATIVAMENTE AL PUNTO 4 DELLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 AGOSTO 1997, SI CHIARISCE CHE L'ESCLUSIONE DAI RIMPATRI CONCERNE I CITTADINI ALBANESI CHE ABBIANO GIA' OTTENUTO O STIANO PER OTTENERE SPECIFICI PERMESSI DI SOGGIORNO QUALI AD ESEMPIO QUELLO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE; STATUS DI RIFUGIATO; MOTIVO UMANITARIO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 12 TER LEGGE 39/90. NON POTRANNO, INVECE, IN ALCUN MODO ESSERE RILASCIATI PERMESSI PER MOTIVI DI LAVORO A QUANTI RISULTINO SOGGIORNARE IN ITALIA CON IL NULLA OSTA SCADUTO. IN MERITO, POI, AL RILASCIO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE SI SOGGIUNGE CHE TALE TITOLO DI SOGGIORNO POTRA' ESSERE CONCESSO AI CITTADINI ALBANESI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE NORME IN VIGORE E CHE, ENTRATI IN ITALIA TRA IL

1° MARZO ED IL 30 GIUGNO 1997, RISULTINO SOGGIORNARE SUL TERRITORIO NAZIONALE CON NULLA OSTA, ANCHE SE SCADUTO E NON SI TROVINO NELLE CONDIZIONI PREVISTE NEL PUNTO 1 DELLA DIRETTIVA SOPRA RICHIAMATA. I CITTADINI ALBANESI ENTRATI IN MODO IRREGOLARE IN ITALIA PRIMA DEL MARZO E DOPO IL 30 GIUGNO 1997 NON POTRANNO OTTENERE, ANCHE SE IN POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI, IL PERMESSO PER COESIONE FAMILIARE, MA DOVRANNO LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE E RICHIEDERE IL PRESCRITTO VISTO DI INGRESSO PRESSO LA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA ITALIANA A TIRANA, SEGUENDO LA PROCEDURA PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, ATTUALMENTE IN VIGORE. PRO MINISTRO MASONE

COMPILATORE: SIRACUSANO
Tel. 39620

Circolare n. 43/97
EB

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/215895/2/4/4/1^Div. Roma, 30.9.1997

OGGETTO: Invio circolare n. 8 del 17.9.1997 contenente: "Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello spazio Schengen.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Si trasmette in allegato la circolare n. 8 datata 17 settembre 1997 del Ministero degli Affari Esteri recante "norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello spazio Schengen" che sostituisce ed abroga la circolare riservata n. 0002 del 18 febbraio 1991.

Si attira altresì l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che, a differenza di quella precedente, questa nuova circolare non è più classificata come "riservata" e può quindi essere oggetto di consultazione e di uso d'ufficio da parte di chiunque sia chiamato ad operare nello specifico settore, anche se privo di particolari abilitazioni di sicurezza.

Verrà resa nota con successiva comunicazione la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, non appena perverrà tale informazione dal Ministero degli Affari Esteri.

PEL DIRETTORE CENTRALE

Circolare n. 43BIS/97

EB *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

*****

N.559/443/215895/2/4/4/1^Div. Roma, 23.10.1997

OGGETTO: Invio circolare n. 8 del 17.9.1997 contenente: "Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello spazio Schengen".-

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Si trasmette in allegato la circolare n. 8 datata 17 settembre 1997 del Ministero degli Affari Esteri recante "norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello spazio Schengen" che sostituisce ed abroga la circolare riservata n. 0002 del 18 febbraio 1991.

Si attira altresì l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che, a differenza di quella precedente, questa nuova circolare non è più classificata come "riservata" e può quindi essere oggetto di consultazione e di uso d'ufficio da parte di chiunque sia chiamato ad operare nello specifico settore, anche se privo di particolari abilitazioni di sicurezza.

Verrà resa nota con successiva comunicazione la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, non appena perverrà tale informazione dal Ministero degli Affari Esteri.

PEL DIRETTORE CENTRALE

Circolare n. 44/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

ROMA 2.10.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTE

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

NR. 559/443/226995/9/28/1^ DIV.

A parziale modifica ed integrazione di quanto richiesto con la circolare pari numero del 3.7.1997, concernente l'emergenza Albania, si pregano le SS. LL. di trasmettere unicamente i dati sui cittadini albanesi ( suddivisi in uomini, donne e minori ) ospitati presso centri di accoglienza, altre strutture, familiari o conoscenti, specificando, in nota, i motivi degli eventuali aumenti o diminuzioni di presenze ( allontanamenti arbitrari, rimpatri volontari, spostamenti autorizzati od altro ).

Si raccomanda alle SS. LL. di trasmettere con la massima tempestività, giornalmente , entro le ore 10.00 a mezzo telefax ai numeri 06-47887529 o 06-47887531 i dati richiesti.

COMPILATORE :
SIRACUSANO
( 39620 )

P.IL DIRETTORE CENTRALE

Circolare n. 45/97

EB

# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/187850/16/1/1^Div. Roma, 30.9.1997

OGGETTO: Entrata in vigore della Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato responsabile per l'esame delle domande d'asilo.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AI SIGG. DIRIGENTI ZONE
POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI

Di seguito alla circolare telegrafica p.n. in data 29 agosto u.s., si trasmette il formulario uniforme per la determinazione dello Stato responsabile dell'esame di una domanda d'asilo nonchè il testo della Convenzione di Dublino (All. nn. 1 e 2).

Tale Convenzione, vincolante per i quindici Stati dell'Unione Europea ma non ancora in vigore per la Finlandia, stabilisce i casi in cui la competenza ad esaminare una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro dell'Unione Europea spetta ad un altro Stato membro, prevedendo un sistema di criteri per determinare la responsabilità.

I criteri sono, principalmente, i seguenti:

a) se ad un membro della famiglia del richiedente asilo è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro ove risiede legalmente, questo Stato è responsabile dell'esame della domanda (art. 4) (si considerano membri della famiglia solo i figli minori di età, non sposati, il coniuge, oppure il padre e la madre se il richiedente l'asilo è minore di età);

b) se il richiedente asilo ha un permesso di soggiorno o un visto in corso di validità, lo Stato membro competente è lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto (art. 5);

c) se il richiedente asilo ha varcato irregolarmente, in provenienza da uno Stato non membro dell'U.E., la frontiera di uno Stato membro, quest'ultimo sarà competente ad esaminare la domanda (art. 6).

Alla luce dei sopraesposti criteri, qualora lo Stato a cui è stata presentata una domanda d'asilo ritenga che la competenza spetti ad un altro Stato membro, deve richiedere a quest'ultimo di accettarlo. Siffatta procedura è curata da un'autorità centrale, individuata, per l'Italia, nella Direzione Generale dei Servizi Civili - Divisione assistenza profughi.

Pertanto, di fronte ad una richiesta di asilo, le SS.LL. avranno cura di far compilare il formulario uniforme per la determinazione dello Stato responsabile dell'esame di una domanda di asilo, oltre al consueto verbale redatto ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.P.R. 15 maggio 1990, n.136.

Sulle dichiarazioni rese dal richiedente dovrà essere effettuato ogni utile riscontro obiettivo, i cui esiti dovranno essere specificati nella nota di trasmissione del formulario uniforme.

Il formulario, corredato della fotografia del richiedente, dovrà essere trasmesso tempestivamente, una volta effettuati gli indicati riscontri obiettivi, alla Direzione Generale dei Servizi Civili (fax n. 06/4741991), mentre il verbale delle dichiarazioni dell'interessato dovrà essere inviato alla Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato (fax n. 06/8076062).

Si precisa che, nelle more delle valutazioni di competenza della Direzione Generale dei Servizi Civili, il richiedente asilo potrà godere delle prestazioni assistenziali dell'ente locale, ai sensi della legge 39/1990, ma non avrà diritto al contributo di prima assistenza di cui al D.M. 237/1990 e dovrà essere munito di un permesso di soggiorno valido un mese con motivazione "Convenzione Dublino 15.6.1990".

Se la Direzione Generale dei Servizi Civili accerta che l'Italia è lo Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo, ne da comunicazione alla Questura di competenza, che provvederà al rilascio di un permesso di soggiorno valido 3 mesi con motivazione "richiesta asilo", rimanendo ferma

l'attuale procedura per quanto concerne la convocazione dell'interessato di fronte alla Commissione Centrale.

Qualora, invece, a seguito di contenzioso con un altro Stato membro, venga acclarata la responsabilità di quest'ultimo per l'esame della domanda di asilo presentata in Italia, questo Dipartimento ne darà comunicazione alla Questura, fornendo le evenutali necessarie indicazioni sulle modalità per il trasferimento del richiedente asilo nello Stato membro competente. La Questura provvederà ad informare l'interessato ed a munirlo di apposito lasciapassare (All. n. 3).

Tale documento - i cui modelli, in corso di stampa, verranno distribuiti appena possibile - consentirà al richiedente di raggiungere lo Stato ritenuto competente.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che il predetto lasciapassare non equivale a titolo di soggiorno e ha la sola funzione di permettere all'interessato di raggiungere il Paese di destinazione.

La Direzione Generale dei Servizi Civili, quando avrà accertato che l'Autorità italiana è competente all'esame della domanda d'asilo presentata dal richiedente in uno Stato membro, lo comunicherà al Dipartimento indicando le modalità necessarie al rientro del richiedente stesso.

In questi casi, evidentemente, non avrà applicazione la procedura sopradelineata di cui alla Convenzione di Dublino del 15.6.1990, e si provvederà: al rilascio di un permesso di soggiorno, valido tre mesi, con motivazione "richiesta asilo", all'invio del verbale di cui all'art. 1, comma 2 del D.P.R. 15.6.1990, n. 136, alla Commissione Centrale per il

Riconoscimento dello Status di Rifugiato, alla concessione del contributo di prima assistenza di cui al D.M. 237/1990, purchè ne ricorrano i relativi presupposti.

Alla luce delle esigenze che l'esperienza pratica andrà palesando, la sopracitata procedura potrà in futuro essere perfezionata.

IL CAPO DELLA POLIZIA

*Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE

130

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 523.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

-1-1993 *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE

# CONVENZIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLO STATO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI ASILO PRESENTATA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETTAGNA E IRLANDA DEL NORD

in appresso denominati «Stati membri»,

Considerando l'obiettivo di armonizzare le politiche in materia di asilo, fissato dal Consiglio europeo di Strasburgo dell'8 e 9 dicembre 1989;

Decisi, nel rispetto della loro comune tradizione umanitaria, a garantire ai rifugiati un'adeguata protezione, come previsto dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 relativi allo *status* dei rifugiati, in appresso denominati rispettivamente «convenzione di Ginevra» e «protocollo di New York»;

Considerando l'obiettivo comune di uno spazio senza frontiere interne nel cui ambito, in particolare, sarà garantita la libera circolazione delle persone conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, modificato dall'Atto unico europeo;

Consapevoli della necessità di adottare misure per evitare che la realizzazione di questo obiettivo determini situazioni che lascino troppo a lungo un richiedente l'asilo nell'incertezza quanto all'esito della sua domanda e desiderosi di dare a ogni richiedente l'asilo la garanzia che la sua domanda sarà esaminata da uno Stato membro e di evitare che i richiedenti l'asilo siano successivamente rinviati da uno Stato membro ad un altro senza che nessuno di questi Stati si riconosca competente per l'esame della domanda di asilo.

Desiderosi di proseguire il dialogo avviato con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati al fine di raggiungere i suddetti obiettivi;

Decisi ad attuare, per l'applicazione della presente convenzione, una stretta cooperazione con mezzi diversi e, tra questi, lo scambio di informazioni;

Hanno deciso di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato:

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Sua Maestà la Regina di Danimarca,

Il Presidente della Repubblica federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica ellenica,

Sua Maestà il Re di Spagna,

Il Presidente della Repubblica francese,

Il Presidente dell'Irlanda,

Il Presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi.

Il Presidente della Repubblica Portoghese.

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Art. 1.

1. Ai fini della presente convenzione si intende per:

*a)* straniero chi non è cittadino di uno Stato membro;

*b)* domanda di asilo, domanda con cui uno straniero chiede ad uno Stato membro la protezione della convenzione di Ginevra invocando la qualità di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della summenzionata convenzione, modificata dal protocollo di New York;

*c)* richiedente l'asilo: straniero che ha presentato una domanda di asilo in merito alla quale non è ancora stata presa una decisione definitiva;

*d)* esame di una domanda di asilo: l'insieme dei provvedimenti relativi all'esame di una domanda di asilo, delle decisioni o delle sentenze ad essa afferenti, adottati dalle autorità competenti, ad eccezione delle procedure di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo in virtù delle dispozioni della presente convenzione;

*e)* titolo di soggiorno: qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che autorizzi il soggiorno di uno straniero nel suo territorio, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciate durante l'istruzione di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno o di una domanda di asilo;

*f)* visto d'entrata: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire l'ingresso di uno straniero nel suo territorio, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di ingresso.

*g)* visto di transito: autorizzazione o decisione di uno Stato membro per consentire il transito di uno straniero attraverso il suo territorio o nella zona di transito di uno porto o di un aeroporto, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni di transito.

2. La natura del visto viene valutata in relazione alle definizioni di cui al paragrafo 1, lettere *f)* e *g)*.

Art. 2.

Gli Stati membri riaffermano i propri obblighi ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, senza alcuna limitazione geografica della sfera di applicazione di questi strumenti, e il loro impegno a cooperare con i servizi dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ai fini dell'applicazione di questi strumenti.

Art. 3.

1. Gli Stati membri si impegnano affinchè la domanda di asilo di qualsiasi straniero, presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio sia esaminata.

2. La domanda è presa in esame da un solo Stato membro, secondo i criteri previsti dsalla presente convenzione. I criteri di cui agli articoli da 4 a 8 si applicano seguendo l'ordine in cui sono presentati.

3. La domanda è presa in esame da detto Stato in conformità della sua legislazione nazionale e dei suoi obblighi internazionali.

4. Ogni Stato membro ha diritto di prendere in esame una domanda di asilo presentatagli da uno straniero, anche se detto esame non gli compete in virtù dei criteri definiti nella presente convenzione, a condizione che il richiedente l'asilo vi consenta.

Lo stato membro competente secondo i succitati criteri è quindi liberato dai suoi obblighi che vengono trasferiti allo Stato membro che desidera prendere in esame la domanda di asilo. Quest'ultimo Stato informa lo Stato membro competente in conformità dei suddetti criteri, se quest'ultimo è stato adito con tale domanda.

5. Ogni Stato membro mantiene la possibilità, conformemente alla propria legislazione nazionale, di inviare un richiedente l'asilo in uno Stato terzo, nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York.

6. Il procedimento per la determinazione dello Stato membro che a norma della presente convenzione è competente per l'esame della domanda di asilo ha inizio allorchè una domanda di asilo viene sottoposta ad uno Stato membro per la prima volta.

[illegible] presentata la domanda di asilo è tenuto, alle condizioni di cui all'articolo 15 e al fine di concludere il procedimento di determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo, ad accettare il richiedente l'asilo che si trovi in un altro Stato membro ove abbia presentato una domanda di asilo dopo aver ritirato la sua domanda durante il procedimento di determinazione dello Stato competente.

Tale obbligo cessa se il richiedente l'asilo ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o se uno Stato membro gli ha concesso un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi.

Art. 4.

Se ad un membro della famiglia del richiedente l'asilo è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, in uno Stato membro ove risiede legalmente, questo Stato è responsabile dell'esame della domanda, purchè gli interessati lo desiderino.

Membro della famiglia sono esclusivamente il coniuge del richiedente l'asilo, i figli di età inferiore ai 18 anni, non sposati, oppure il padre o la madre se il richiedente l'asilo è egli stesso minore di età inferiore ai 18 anni non sposato.

Art. 5.

1. Se il richiedente l'asilo ha un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato tale titolo.

2. Se il richiedente l'asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato il visto, tranne nei seguenti casi:

*a)* se il visto è stato rilasciato su autorizzazione scritta di un altro Stato membro, l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo. Allorchè uno Stato membro consulta preventivamente, per ragioni essenzialmente di sicurezza, le autorità centrali di un altro Stato membro, l'accordo di quest'ultimo non costituisce un'autorizzazione scritta ai sensi della presente disposizione;

*b)* se il richiedente l'asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua domanda di un altro Stato membro nel quale non è soggetto all'obbligo del visto, l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo Stato;

*c)* se il richiedente l'asilo, titolare di un visto di transito, presenta la sua domanda nello Stato che gli ha rilasciato detto visto e che ha ricevuto conferma scritta da parte delle autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di destinazione che lo straniero dispensato dall'obbligo di visto soddisfa le condizioni di ingresso vigenti in questo Stato, l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo Stato.

3. Se il richiedente l'asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è nell'ordine:

*a)* lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, in caso di identica durata di validità di questi titoli, lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;

*b)* lo Stato che ha rilasciato il visto con la scadenza più lontana, quando i vari visti sono di analoga natura;

*c)* quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato che ha rilasciato il visto di più lunga durata di validità o, in caso di identica durata di validità, lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana. Tale disposizione non è applicabile qualora il richiedente sia titolare di uno o più visti di transito rilasciati su presentazione di un visto di entrata in un altro Stato membro. In questo caso è competente tale Stato membro.

4. Se il richiedente l'asilo ha soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli hanno effettivamente consentito l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, i paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fino a che lo straniero non abbia lasciato il territorio degli Stati membri.

Qualora il richiedente l'asilo sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da più di due anni o di uno o più visti scaduti da più di sei mesi che gli hanno effettivamente consentito l'ingresso nel territorio di uno Stato membro e se lo straniero non è uscito dal territorio comune, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda.

Art. 6.

Se il richiedente l'asilo ha varcato irregolarmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro delle Comunità europee, la frontiera di uno Stato membro, e se il suo ingresso attraverso detta frontiera può essere provato, l'esame della domanda di asilo è di competenza di quest'ultimo Stato membro.

La competenza di detto Stato è tuttavia esclusa qualora sia provato che il richiedente l'asilo ha soggiornato nello Stato membro nel quale ha presentato la sua domanda almeno sei mesi prima della presentazione della domanda stessa, in tal caso l'esame della domanda di asilo è di competenza di quest'ultimo Stato.

Art. 7

1. L'esame della domanda di asilo compete allo Stato membro responsabile del controllo dell'entrata dello straniero nel territorio degli Stati membri, a meno che, dopo essere legalmente entrato in uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, lo straniero non presenti la domanda di asilo in un altro Stato membro in cui è parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In questo caso l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo Stato.

2. Fino all'entrata in vigore di un accordo tra gli Stati membri in materia di modalità di attraversamento dei confini esterni, lo Stato membro che autorizza un transito senza visto attraverso le zone di transito dei suoi aeroporti non è considerato responsabile del controllo dell'entrata, per viaggiatori che non escono dalla zona di transito.

3. Qualora la domanda di asilo sia presentata al momento del transito in un aeroporto di uno Stato membro, l'esame di detta domanda compete a quest'ultimo Stato.

Art. 8.

Se lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo non può essere designato in base agli altri criteri previsti nella presente convenzione, l'esame della domanda di asilo è di competenza del primo Stato membro al quale essa è stata presentata.

Art. 9.

Ogni Stato membro, anche se non competente per l'esame in base ai criteri previsti nella presente convenzione, può esaminare per motivi umanitari, in particolare di carattere familiare o culturale, una domanda di asilo a richiesta di un altro Stato membro, a condizione tuttavia che il richiedente l'asilo lo desideri.

Se lo Stato membro interpellato accetta detta richiesta, la competenza in merito viene ad esso trasferita.

Art. 10

1. Lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo in base ai criteri previsti nella presente convenzione ha l'obbligo di:

*a)* accettare alle condizioni di cui all'art. 11, il richiedente l'asilo che ha presentato domanda in un altro Stato membro;

*b)* condurre a termine l'esame della domanda di asilo;

*c)* riammettere o riprendere alle condizioni di cui all'art. 13 il richiedente l'asilo la cui domanda è in esame e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro;

*d)* riprendere alle condizioni di cui all'art. 13 il richiedente l'asilo che abbia formulato una domanda di asilo in un altro Stato membro dopo aver ritirato la domanda oggetto d'esame;

*e)* riprendere alle condizioni di cui all'art. 13 lo straniero di cui ha respinto la domanda e che si trova irregolarmente in un altro Stato membro.

2. Se uno Stato membro rilascia al richiedente l'asilo un titolo di soggiorno di durata superiore a tre mesi, gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da *a)* a *e)* gli sono trasferiti.

3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da *a)* a *d)* si estinguono se lo straniero in questione ha lasciato il territorio degli Stati membri per un periodo non inferiore a tre mesi.

4. Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere *d)* e *e)* si estinguono se lo Stato competente per l'esame della domanda di asilo ha adottato e effettivamente applicato, successivamente al ritiro o al respingimento della domanda, le misure necessarie affinchè lo straniero si rechi nel suo Paese di origine o in qualsiasi altro Paese nel quale possa legalmente recarsi

Art. 11.

1. Se lo Stato membro al quale una domanda di asilo è stata presentata ritiene che la competenza per l'esame di detta domanda incomba ad un altro Stato membro, esso può chiedere a quest'ultimo di accettare l'interessato quanto più rapidamente possibile e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo.

Se la richiesta non è formulata entro sei mesi, l'esame della domanda di asilo è di competenza dello Stato al quale la domanda di asilo è stata presentata.

2. La richiesta deve essere corredata dei dati occorrenti alle autorità dello Stato cui è stata sottoposta la richiesta per riconoscere la competenza di questo Stato in base ai criteri definiti dalla presente convenzione.

3. La determinazione dello Stato competente in applicazione di tali criteri è effettuata sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente l'asilo ha presentato per la prima volta la sua domanda ad uno Stato membro.

4. Lo Stato membro ha l'obbligo di pronunciarsi in merito alla richiesta entro tre mesi dalla data di presentazione della stessa. La mancata risposta alla scadenza di tale termine equivale all'accettazione della richiesta.

5. Il trasferimento del richiedente l'asilo dallo Stato membro ove è stata presentata la domanda di asilo allo Stato membro competente deve avvenire al massimo un mese dopo l'accettazione della richiesta o un mese dopo la conclusione della procedura contenziosa eventualmente avviata dallo straniero contro la decisione di trasferimento, qualora la procedura ha effetto sospensivo.

6. Le modalità specifiche per l'accettazione dell'interessato potranno essere ulteriormente precisate da disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 18.

Art. 12.

Se una domanda di asilo è presentata presso le competenti autorità di uno Stato membro da un richiedente che si trova nel territorio di un altro Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo spetta allo Stato membro nel cui territorio il richiedente si trova. Detto Stato è informato senza indugio dallo Stato membro cui è stata presentata la domanda e, quindi, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, esso è considerato come lo Stato membro presso il quale la domanda di asilo è stata presentata.

Art. 13.

1. La riaccettazione di un richiedente l'asilo nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 7 e all'articolo 10 avviene secondo le seguenti modalità:

*a)* la richiesta di riaccettazione deve essere corredata dei dati occorrenti allo Stato cui detta richiesta è stata presentata per constatare la propria competenza conformemente all'art. 3, paragrafo 7 e all'art. 10;

*b)* lo Stato cui viene richiesta la riaccettazione ha l'obbligo di rispondere nel termine di otto giorni a decorrere dalla data della richiesta. Esso è tenuto a riaccettare effettivamente il richiedente l'asilo entro i più brevi termini e al massimo entro un mese dall'accettazione della ripresa a carico.

2. Le modalità specifiche per la riaccettazione potranno essere ulteriormente precisate da disposizioni adottate in applicazione dell'art. 18.

Art. 14.

1. Gli Stati membri procedono a scambi reciproci riguardanti:

le disposizioni legislative o regolamentari o le prassi nazionali applicabili in materia di asilo;

i dati statistici relativi al numero mensile di richiedenti l'asilo e alla loro ripartizione per nazionalità. Essi vengono trasmessi trimestralmente tramite il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne assicura la diffusione agli Stati membri, alla Commissione delle Comunità europee e all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

2. Gli Stati membri possono procedere a reciproci scambi riguardanti:

le informazioni di carattere generale sulle nuove tendenze in materia di domande di asilo;

le informazioni di carattere generale sulla situazione nei Paesi di origine o di provenienza dei richiedenti l'asilo.

3. Se lo Stato membro che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 desidera che le stesse siano considerate riservate, gli altri Stati membri devono rispettare tale loro carattere.

Art. 15.

1. Ogni Stato membro comunica a qualsiasi Stato membro che ne faccia domanda le informazioni di carattere personale necessarie per:

determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo;

l'esame della domanda di asilo;

esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

2. Dette informazioni possono essere richieste esclusivamente:

i dati personali del richiedente ed eventualmente dei membri della sua famiglia (cognome, nome - eventualmente cognome precedente - soprannomi e pseudonimi, nazionalità - attuale e precedente - data e luogo di nascita);

i documenti d'identità e di viaggio (dati, durata di validità, data di rilascio, autorità che li ha rilasciati, luogo del rilascio, ecc.);

gli altri elementi necessari per l'identificazione del richiedente;

i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;

i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;

il luogo in cui è stata presentata la domanda;

la data dell'eventuale presentazione di una precedente domanda di asilo, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura e l'eventuale decisione adottata.

3. Uno Stato membro può inoltre chiedere ad un altro Stato membro di comunicare i motivi invocati dal richiedente l'asilo a sostegno della sua domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi confronti. Spetta allo Stato membro richiesto giudicare se può o meno dare seguito alla richiesta presentatagli. Comunque la comunicazione di dette informazioni è subordinata all'assenso del richiedente l'asilo.

4. Lo scambio di informazioni si fa su richiesta di uno Stato membro e può aver luogo esclusivamente tra le autorità la cui designazione, da parte di ogni Stato membro, è comunicata al Comitato di cui all'articolo 18.

5. Le informazioni fornite possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ogni Stato membro queste informazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni aventi il compito di:

determinare lo Stato competente per l'esame della domanda di asilo;

esaminare la domanda di asilo;

dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

6. Lo Stato membro che trasmette i dati ne cura l'esattezza e l'attualità.

Qualora risulti che i dati forniti da detto Stato membro sono inesatti o non avrebbero dovuto essere trasmessi, gli Stati membri destinatari ne sono immediatamente informati. Essi debbono rettificare tali dati o eliminarli.

7. Il richiedente l'asilo ha diritto a farsi comunicare, su richiesta, i dati trasmessi che lo riguardano, fintantochè sono disponibili.

Se egli constata che tali dati sono inesatti o non avrebbero dovuto essere trasmessi, egli ha il diritto ad ottenere che essi vengano rettificati o eliminati. Questo diritto è esercitato alle condizioni previste al paragrafo 6.

8. La trasmissione e la ricezione delle informazioni scambiate è oggetto di annotazione in ogni Stato membro interessato.

9. Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario ai fini per cui essi sono stati scambiati. La necessità di conservarli deve essere valutata al momento opportuno dallo Stato membro interessato.

10. In ogni caso alle informazioni comunicate è accordata almeno la stessa protezione di quella che lo Stato destinatario riserva a informazioni di tipo analogo.

11. Se i dati non sono trattati automaticamente, ma in altra maniera, ogni Stato membro prende misure appropriate per garantire l'osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci. Se uno Stato membro dispone di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo 12 esso può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.

12. Se uno o più Stati membri desiderano informatizzare il trattamento di tutti o di parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, l'informatizzazione è ammessa soltanto se gli Stati interessati hanno adottato una legislazione applicabile a tale trattamento che attui i principi della convenzione di Strasburgo del 28 febbraio 1981 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e se hanno affidato ad un'istanza nazionale adeguata il controllo indipendente del trattamento e l'uso dei dati trasmessi conformemente alla presente convezione.

Art. 16.

1. Ogni Stato membro può presentare al comitato di cui all'articolo 18 progetti di revisione della presente convenzione, aventi lo scopo di eliminare le difficoltà riscontrate nella sua attuazione.

2. Se si rivela necessaria una revisione o una modifica della presente convenzione in funzione della realizzazione delle finalità dell'articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea, collegata in particolare all'instaurazione di una politica di asilo armonizzata e di una politica comune in materia di visti, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio delle Comunità europee organizza una riunione del Comitato di cui all'articolo 18.

3. Le revisioni o le modifiche della presente convenzione sono adottate dal Comitato di cui all'articolo 18. Esse entrano in vigore conformemente all'articolo 22.

Art. 17.

1. Qualora per uno Stato membro si presentino rilevanti difficoltà a seguito di un mutamento sostanziale delle circostanze nelle quali è stata conclusa la presente convenzione, detto Stato può rivolgersi al Comitato di cui all'articolo 18 affinché quest'ultimo proponga agli Stati membri misure per far fronte a questa situazione o adotti le revisioni o le modifiche che risulta necessario apportare alla presente convenzione e che entrano in vigore alle condizioni previste all'articolo 16, paragrafo 3.

2. Se al termine di un periodo di sei mesi la situazione di cui al paragrafo 1 persiste, il Comitato, deliberando conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, può autorizzare lo Stato membro interessato da questo mutamento a sospendere provvisoriamente l'applicazione delle disposizioni della convenzione; questa sospensione non deve ostacolare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea o contravvenire ad altri obblighi internazionali degli Stati membri.

3. Durante la sospensione di cui al paragrafo 2 il Comitato, se non ha ancora raggiunto un accordo, prosegue i suoi lavori allo scopo di rivedere le disposizioni della presente convenzione.

Art. 18.

1. È istituito un Comitato composto da un rappresentante del governo di ogni Stato membro.

La Presidenza di tale Comitato spetta allo Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee.

La Commissione delle Comunità europee può assistere ai lavori del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 4.

2. Il Comitato esamina, su richiesta di uno o più Stati membri, qualsiasi problema di carattere generale relativo all'applicazione e all'interpretazione della presente convenzione.

Il Comitato adotta le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 6 e all'articolo 13, paragrafo 2 e dà l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Il Comitato adotta a norma dell'articolo 16 e 17 le revisioni o le modifiche della presente convenzione.

3. Il Comitato adotta le sue decisioni all'unanimità, salvo quando delibera in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2; in quest'ultimo caso esso adotta le sue decisioni alla maggioranza di due terzi dei voti dei suoi membri.

4. Il Comitato stabilisce le proprie norme procedurali e può creare gruppi di lavoro.

Il segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro è affidato al segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.

Art. 19.

Per quanto concerne il Regno di Danimarca, le disposizioni della presente convenzione non sono applicabili alle isole Faeroer ed alla Groenlandia, salvo dichiarazione contraria del Regno di Danimarca. Tale dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento mediante comunicazione al governo dell'Irlanda che ne informa i governi degli altri Stati membri.

Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica francese.

Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Per quanto riguarda il Regno Unito, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili al Regno Unito stesso ed ai territori europei di cui esso assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Esse non sono tuttavia applicabili al Bailiwick of Guernsey, al Bailiwick of Jersey ed all'Isola di Man, salvo dichiarazione contraria del Regno Unito. Tale dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento mediante comunicazione al Governo dell'Irlanda che ne informa i Governi degli altri Stati membri.

Art. 20.

È esclusa la possibilità di formulare riserve alla presente convenzione.

Art. 21.

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro delle Comunità europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il governo dell'Irlanda.

2. La presente convenzione entra in vigore per ciascuno Stato che vi aderisca il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

Art. 22.

1. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo dell'Irlanda.

2. Il governo dell'Irlanda notifica ai governi degli altri Stati membri il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di ratificazione.

3. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dello Stato firmatario che espleterà per ultimo tale formalità.

Lo Stato depositario degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione informa gli Stati membri della data di entrata in vigore della presente convenzione.

FATTO a Dublino, addì quindici giugno millenovecentonovanta, a Roma, addì sette dicembre millenovecentonovanta e a Lussemburgo, addì tredici giugno millenovecentonovantuno, in esemplare unico, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, protoghese, spagnola e tedesca, il cui testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede ed è depositato negli archivi del Governo d'Irlanda che provvederà a rimettere copia certificata conforme a ciascuno degli altri Stati membri.

---

PROCES-VERBAL DE LA CONFERENCE DES MINISTRES
CHARGES DE L'IMMIGRATION DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Dublin, 15 juin 1990

*Objet:* Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes.

PROCESSO VERBALE DELLA CONFERENZA DEI MINISTRI
INCARICATI DELL'IMMIGRAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Dublino, 15 giugno 1990

*Oggetto:* Convenzione sulla determinazione dello Stato competente dell'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee.

NOTULEN VAN DE CONFERENTIE VAN DE MET IMMIGRATIEZAKEN
BELASTE MINISTERS VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Dublin, 15 juni 1990

*Betreft:* Ontwerp-overeenkomst betreffende de vaststelling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek bij een van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen.

*A-1993* *Supplemento ordinario* alla GAZZETTA UFFICIALE

# ACTA DA CONFERENCIA DOS MINISTROS RESPONSAVEIS PELA IMIGRAÇÃO DOS ESTADOS-MEMBROS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

Dublin, 15 de junho de 1990

*Assunto:* Convenção sobre a determinação do Estado responsável pela análise de um pedido de asilo apresentado num Estado-membro das Comunidades Europeias.

I Ministri hanno preso atto del testo del progetto di convenzione sulla determinazione dello Stato competente dell'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee.

I Ministri hanno inoltre preso atto:

che undici Stati membri sono in grado di firmare la convenzione;

di una dichiarazione del Ministro danese, secondo cui il suo Paese non è attualmente in grado di firmare la convenzione, ma egli intende continuare ad adoperarsi affinchè la Danimarca possa firmarla a sua volta.

I Ministri degli undici Stati membri hanno quindi deciso di procedere alla firma della convenzione, restando inteso che, se entro il 7 dicembre 1990 la Danimarca non avrà firmato, la maggior parte di essi firmerà una convenzione di cui saranno parti contraenti gli Stati in questione.

I Ministri hanno deciso di mettere a verbale della conferenza le seguenti dichiarazioni:

1. Le parti dichiarano che, per consentire ai richiedenti l'asilo di beneficiare di adeguate garanzie, manterranno la possibilità di estendere la cooperazione prevista dalla presente convenzione ad altri Stati, dando loro la facoltà di sottoscrivere, mediante opportuni strumenti, impegni identici a quelli stabiliti dalla presente convenzione.

2. Gli Stati membri ritengono che non sia necessario completare l'art. 15, paragrafo 6 della convenzione precisando che possono essere comunicati soltanto i dati ottenuti in maniera lecita e di buona fede, perchè a loro parere questo è evidente e pertanto non sono necessarie disposizioni a questo proposito.

3. Gli Stati membri decidono di presentare ogni anno al Comitato una relazione sul controllo del buon uso delle informazioni di cui all'art. 15, come essi l'organizzano.

4. Gli Stati membri hanno preso atto che non è escluso il ricorso ad altre possibilità previste dal diritto internazionale nel caso che sia impossibile raggiungere un accordo in materia di revisione della convenzione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri considerano che in caso di sospensione della presente convenzione ad iniziativa di uno di essi, a norma dell'art. 17, la convenzione continua ad applicarsi tra gli Stati membri.

6. Gli Stati membri ritengono che il progetto di convenzione relativa al passaggio delle frontiere esterne degli Stati membri delle Comunità europee è strettamente connesso ad altri strumenti necessari all'attuazione dell'articolo 8 *A* del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare alla convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee.

Gli Stati membri sottolineano la necessità di intensificare i lavori sul progetto precitato in modo che essi possano concludersi prima della fine del 1990. L'entrata in vigore della convenzione relativa al passaggio delle frontiere esterne degli Stati membri dovrebbe poter intervenire al più presto possibile dopo quella della presente convenzione.

7. La Repubblica federale di Germania dichiara che la Repubblica democratica tedesca non è un Paese estero rispetto alla Repubblica federale di Germania.

In riferimento alla dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi, allegata al trattato che istituisce la Comunità economica europea, del 25 marzo 1957, la Repubblica federale di Germania sottolinea che la presente Convenzione non è applicabile ai tedeschi ai sensi di detta dichiarazione.

8. I Paesi Bassi muovono dal principio che, trattandosi di un problema che riguarda i dodici Paesi, la procedura d'approvazione non inizierà nelle capitali prima che abbia firmato la convenzione anche la Danimarca. Comunque, i Paesi Bassi non inizieranno prima che la Danimarca abbia firmato.

9. I Paesi Bassi dichiarano che per quanto riguarda la definizione della nozione di «domanda d'asilo», essi interpretano i termini «chiede ad uno Stato membro la protezione», nel senso che lo straniero in questione chiede, all'atto della presentazione di una domanda d'asilo, invocando la qualità di rifugiato, di essere ammesso, in tale qualità, al soggiorno nello Stato membro interessato.

10. Il Regno di Spagna dichiara che se il Regno Unito dovesse decidere o estendere a Gibilterra l'applicazione dell'articolo 19 della convenzione tale applicazione non potrebbe che lasciare impregiudicata la posizione spagnola circa la controversia con il Regno Unito riguardante la sovranità sul territorio dell'istmo

L'originale del presente processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario della conferenza, sarà depositato con la convenzione presso il Governo irlandese.

Una copia del processo verbale sarà inviata agli Stati firmatari.

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 129):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 27 aprile 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 giugno 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 7 ottobre 1992.

Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1992 (atto n. 129/*A* - relatore sen. AGNELLI Arduino).

Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 1992.

*Camera dei deputati* (atto n. 1889):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 novembre 1992, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 3 dicembre 1992.

Esaminato in aula il 21 dicembre 1992 e approvato il 22 dicembre 1992.

92G0555

## C. FORMULARIO UNIFORME PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATO RESPONSABILE DELL'ESAME DI UNA DOMANDA D'ASILO

Fotografia

N° del fascicolo

Dati personali

1. Cognome (*) .....
   Cognome da nubile .....
2. Nomi .....
3. Esistono o esistevano anche altri nomi ? ☐ SI ☐ No
   Quali ? .....
4. Data di nascita .....
5. Luogo di nascita .....
   Circoscrizione amministrativa .....
   Paese .....
6. Cittadinanza (e) .....
   (indicarle tutte) .....
   a) attuale(i) .....
   b) precedente(i) .....
   c) nessuna/apolide .....
7. Sesso ☐ Maschile ☐ Femminile
8. Nome del padre .....
9. Nome della madre .....
10. Stato civile ☐ Celibe/Nubile ☐ Coniugato/a ☐ Vedovo/a ☐ Divorziato/a
11. Indirizzo
    - attuale .....
    - nel paese d'origine .....
12. Lingua(e) d'origine .....

(*) In stampatello

Informazioni di carattere personale su membri della famiglia

13. Coniuge : cognome (*), cognome da nubile, nomi, sesso, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza. (Se il coniuge è richiedente asilo, è tenuto a compilare un formulario a parte)
. . . . . .
. . . . . .

14. Figli : cognome (*), nomi, sesso, data e luogo di nascita, luogo di residenza (vanno indicati tutti i figli, per i figli di età superiore a 16 anni va compilato un formulario a parte qualora venga chiesto asilo).
(a) . . . . . .
(b) . . . . . .
(c) . . . . . .
(d) . . . . . .
(e) . . . . . .

15. Luogo e data della richiesta di asilo nello to in cui il richiedente soggiorna . . . . . .
. . . . . .

Precedenti procedure d'asilo

16. Il richiedente asilo ha già chiesto asilo o il riconoscimento dello status di rifugiato nel paese in cui soggiorna o in un altro paese ? ☐ Sì ☐ No

Quando e dove ? . . . . . .
. . . . . .

E' stata presa una decisione sulla richiesta ? ☐ No ☐ Non so ☐ Sì, domanda respinta

Quando è stata presa la decisione ? . . . . . .
. . . . . .

Documenti personali

17. Passaporto nazionale ☐ Sì ☐ No
Numero . . . . . .
rilasciato il . . . . . .
da . . . . . .
data scadenza . . . . . .

18. Documento sostitutivo del passaporto ☐ Sì ☐ No
Numero . . . . . .
rilasciato il . . . . . .
da . . . . . .
data scadenza . . . . . .

19. Altro documento ☐ Sì ☐ No
Numero . . . . . .
rilasciato il . . . . . .
da . . . . . .
data scadenza . . . . . .

20. In mancanza di documenti (precisare se conteneva eventualmente un visto o un permesso di soggiorno valido e, in caso affermativo, menzionare l'autorità e la data del rilascio nonché la durata)
☐ Espatrio senza documenti ☐ Smarriti ☐ Trafugati
(Precisare dove e quando . . . . . .
. . . . . )
☐ Altri motivi
(Precisare quali . . . . . .
. . . . . )

Documenti di soggiorno/visti

21. Il richiedente asilo possiede un titolo di soggiorno/visto per lo Stato in cui soggiorna ?

☐ Sì ☐ No
☐ Permesso di soggiorno ☐ Visto di entrata
☐ Visto di transito

Tipo
Rilasciato il
da
data scadenza

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

22. Possiede un titolo di soggiorno/visto per un altro Stato membro della UE ?

☐ Sì ☐ No

Indicare lo Stato

. . . . . .

Tipo

☐ Permesso di soggiorno ☐ Visto di entrata
☐ Visto di transito

Rilasciato il
da
data scadenza

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

23. Possiede un titolo di soggiorno/visto per uno Stato terzo ?

☐ Sì ☐ No

Indicare lo Stato

. . . . . .

Tipo

☐ Permesso di soggiorno ☐ Visto di entrata
☐ Visto di transito

Rilasciato il
da
data scadenza

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Itinerario

24. Paese di partenza
(paese d'origine o di provenienza)

. . . . . .
. . . . . .

- Itinerario seguito dal paese di partenza al posto di entrata nel paese in cui viene chiesto asilo

. . . . . .
. . . . . .

- Data e durata del viaggio

. . . . . .

- Valico di frontiera

. . . . . .

  - al posto di attraversamento autorizzato o

. . . . . .

  - eludendo i controlli di frontiera (entrata illegale)

. . . . . .
. . . . . .

  - Mezzi di trasporto utilizzati

☐ Mezzo di trasporto pubblico
(precisare quale . . . . . )
☐ Veicolo proprio
☐ In altro modo (precisare come . . . . . )

25. E' entrato passando attraverso un altro Stato della UE ?

☐ No
☐ Sì

- Qual è il primo Stato della UE in cui è entrato ? .....
- Valico di frontiera al posto autorizzato o .....
- Eludendo i controlli di frontiera presso .....
- Quando ? .....

Soggiorno in un altro Stato membro della UE

26. Soggiorno in uno o più altri Stati membri della UE dopo aver lasciato il paese di partenza (paese di origine/provenienza)

☐ No
☐ Sì

- In quale o quali Stati ? .....
- Dal - al .....
- Luogo/indirizzo esatto .....
- Il soggiorno era ☐ Autorizzato ☐ Non autorizzato
- Durata della validità del permesso .....
- Scopo del soggiorno .....

Soggiorno in paesi terzi (non membri della UE)

27. Soggiorno in uno o più paesi terzi dopo aver lasciato il paese di partenza (paese di origine/provenienza)

☐ No
☐ Sì

- In quale o quali paesi terzi ? .....
- Dal - al .....
- Luogo/indirizzo esatto .....

☐ Albergo/pensione ☐ Abitazione privata
☐ Centro di raccolta ☐ Altro tipo

(Dove ? ..... )

- Il soggiorno era ☐ Autorizzato ☐ Non autorizzato
- Durata della validità del permesso .....
- Scopo del soggiorno .....

| | |
|---|---|
| - Aveva motivo di temere di essere espulso ? | ☐ Sì ☐ No |
| - Verso quale Stato ? | ..... |
| - Perché ? | ..... |
| - Motivi della prosecuzione del viaggio | ..... |
| <u>Informazioni sui membri della famiglia che vivono in Stati membri della UE o in un paese terzo</u> | |
| 28. a) Uno dei membri della famiglia ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato in uno Stato membro o in un paese terzo e vi risiede legalmente ? | ☐ Sì ☐ No |
| - Nome | ..... |
| - Stato | ..... |
| - Indirizzo in tale Stato | ..... |
| b) Uno degli interessati ha obiezioni a che la richiesta di asilo venga esaminata in tale Stato membro o nel paese terzo ? | ☐ Sì ☐ No |

.146

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

ALLEGATO

## LASCIAPASSARE

QUESTURA DI .....

n° di riferimento (*) :

Rilasciato in applicazione degli articoli 11 e 13 della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee.

Valido unicamente per il trasferimento da .... (1) a .... (2) ; il richiedente asilo dovrà presentarsi a .... (3) entro il .... (4).

Rilasciato a

COGNOME :

NOMI :

LUOGO E DATA DI NASCITA :

CITTADINANZA :

Data del rilascio :

FOTO

TIMBRO

IL' QUESTORE

Il portatore del presente lasciapassare è stato identificato dalle autorità ... (5) (6).

Il presente documento è rilasciato unicamente in applicazione degli articoli 11 e 13 della Convenzione di Dublino e non costituisce in nessun caso un documento assimilabile a un documento di viaggio che autorizzi l'attraversamento della frontiera esterna né a un documento che comprovi l'identità dell'interessato.

(1) Stato membro da cui è effettuato il trasferimento.
(2) Stato membro verso cui è effettuato il trasferimento.
(3) Luogo in cui il richiedente asilo dovrà presentarsi al suo arrivo nel secondo Stato membro.
(4) Termine entro il quale il richiedente asilo dovrà presentarsi al suo arrivo nel secondo Stato membro.
(5) In base ai seguenti documenti di viaggio o di identità presentati alle autorità.
(6) In base alla dichiarazione del richiedente asilo o a documenti diversi dal documento di viaggio o di identità.
(*) Il numero di riferimento verrà attribuito dal paese dal quale è effettuato il trasferimento.

Circolare n. 47/97

*Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/226995/9/28/1^DIV. Roma, 3/10/1997

OGGETTO: Emergenza Albania 1997 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/8/1997.

AI SIGG.RI QUESTORI LORO SEDI

Per opportuna conoscenza, si trasmette la circolare predisposta dalla Direzione Generale dei Servizi Civili, con la quale sono state impartite alle Prefetture specifiche direttive in merito alla questione connessa al regime assistenziale dei rifugiati e richiedenti asilo.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Mustilli)

*Ministero dell'Interno*

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI

Prot. n. 7632/50 Roma, 29 SET. 1997

**CIRCOLARE TELEGRAFICA**
**URGENTISSIMA**

Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica LORO SEDI

Ai Sigg.ri Commissari di Governo per le Province di TRENTO-BOLZANO

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta AOSTA

e, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Sociali
Via Veneto, 56 00187 ROMA

Al Gabinetto del Signor Ministro SEDE

Al Sig. Sottosegretario di Stato On.le Giorgianni SEDE

Al Sig. Sottosegretario di Stato Prof. Barberi SEDE

Al Sig. Commissario Straordinario del Governo per l'Immigrazione SEDE

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza SEDE

ACCETTAZIONE CORRISPONDENZA
- 2 OTT 1997
SERVIZIO STRANIERI

OGGETTO: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1997 in tema di rimpatrio ed assistenza di cittadini albanesi giunti in Italia a seguito dell'emergenza del marzo 1997. Questione connessa al regime assistenziale dei rifugiati e richiedenti asilo.

Come è noto, il punto 9 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri indicata in oggetto dispone che "... Non avranno piu' titolo alle prestazioni assistenziali i cittadini albanesi che si verranno a trovare nelle condizioni di cui al punto 4 e dunque coloro che "... abbiano ottenuto o che siano nelle condizioni di poter ottenere un permesso di soggiorno ai sensi delle vigenti disposizioni".

Tanto premesso, si rileva che non potranno continuare a godere dell'accoglienza e delle connesse misure di assistenza coloro ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato.

I richiedenti asilo potranno invece permanere nei centri di assistenza per un massimo di 45 giorni (termine previsto dal D.M. n. 237/1990) a decorrere dal rilascio del permesso di soggiorno per "richiesta d'asilo", salvo che non preferiscano optare, in via alternativa, per il contributo di prima assistenza di cui al medesimo decreto ministeriale.

In quest'ultimo caso gli stessi dovranno abbandonare i centri di accoglienza.

Conseguentemente, per quanto riguarda le spese di viaggio che i richiedenti asilo dovranno sostenere per raggiungere la sede della Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, sita in Roma, le stesse potranno essere imputate da codeste Prefetture al cap. 4239 esclusivamente per coloro che abbiano optato di rimanere nei predetti centri di accoglienza.

Nel ringraziare della collaborazione, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(del Mese)

Circolare n. 48/97

dg *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/215895/2/4/4/1^ Div. Roma, 24.10.1997

OGGETTO: Circolare n.8 del 17.9.1997 del Ministero degli Affari Esteri - Modifiche alle procedure attuali.

All.n.3

| | | |
|---|---|---|
| | AI SIGG.RI QUESTORI | LORO SEDI |
| e, p.c. | AI SIGG.RI PREFETTI | LORO SEDI |
| | AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI | BOLZANO |
| | AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI | TRENTO |
| | AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA | AOSTA |

Di seguito alla nota p.n. del 30.9 c.a., con la quale è stata trasmessa la circolare in oggetto, si forniscono specifici chiarimenti operativi in merito alle modifiche apportate da tale provvedimento amministrativo.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il lavoratore straniero residente in Italia deve richiedere il ricongiungimento familiare con il proprio congiunto alla Questura competente per territorio presentando la documentazione richiesta che è quella indicata nella circolare p.n. del 22.11.1996, ad eccezione dei documenti provenienti dall'estero.

Questi ultimi, infatti, andranno esibiti e vagliati direttamente a cura della Rappresentanza italiana territorialmente competente e dalla stessa, ove occorra, debitamente tradotti e

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

legalizzati e conservati agli atti.

Le Questure competenti rilasceranno all'interessato una ricevuta nominativa della domanda, chiaramente compilata a macchina o a stampatello ed individuabile anche con numerazione progressiva utilizzando il fac simile allegato (All.n.1). Tale ricevuta dovrà essere trasmessa all'estero dal richiedente al familiare di cui si è chiesto il ricongiungimento per essere esibita alla Rappresentanza all'atto della richiesta del visto.

Una importante innovazione alla procedura attualmente in vigore consiste, quindi, nella necessità che lo straniero che deve ricongiungersi, una volta pervenutagli la ricevuta nominativa rilasciata dalla Questura, si presenti senza indugio presso la Rappresentanza diplomatica per richiedere il rilascio del visto, consegnando la documentazione indicata nella ricevuta stessa.

Solo dopo aver ricevuto tale comunicazione e accertata la validità della certificazione attestante il rapporto di parentela ed il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, la Rappresentanza diplomatica invierà al Ministero degli Affari Esteri in via telematica, la richiesta di autorizzazione al rilascio del visto.

Il predetto Dicastero autorizzerà la Rappresentanza solo dopo aver ricevuto in via telematica, dalla Questura competente, il nulla-osta.

Tale nuova procedura viene eseguita attraverso la rete mondiale visti che consente il collegamento tra le nostre Rappresentanze diplomatico-consolari, il Ministero degli Affari Esteri e le Questure per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.

Quest'ultimo collegamento, M.A.E.-Questure, avviene attraverso

il Centro Elaborazione Dati Interforze che si avvale per la trasmissione del sistema Memo di cui ciascuna Questura è dotata.

Al riguardo per una maggiore chiarezza e per un miglior utilizzo della nuova procedura si allega una guida tecnica elaborata dal C.E.D. Interforze (All.n.2) ed una tabella relativa alle decodifiche delle voci contenute nei messaggi. (All.n.3)

Il rilascio del nulla osta di competenza della Questura dovrà essere trasmesso, utilizzando la procedura sopra richiamata, allorquando perverrà, in via telematica, specifica richiesta di rilascio di visto per ricongiungimento familiare da parte della Rappresentanza diplomatica italiana con sede nel Paese di provenienza dello straniero richiedente, tramite Ministero degli Affari Esteri.

Tale nulla-osta dovrà essere rilasciato senza indugio, tenuto conto che alla scadenza del novantesimo giorno dall'invio della richiesta di visto di ingresso da parte del congiunto all'estero presso la Rappresentanza diplomatica verrà concessa automaticamente l'autorizzazione all'ingresso, anche in assenza del nulla-osta rilasciato dalla Questura.

Successivamente al rilascio del nulla osta dovrà essere data comunicazione al familiare in Italia dell'accoglimento della domanda di ricongiungimento, informando lo stesso che il congiunto all'estero potrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica italiana per ritirare il visto di ingresso.

Per qualsiasi informazione in merito a tale nuova procedura potrà essere contattato il numero telefonico 465/39516 - 465/39661.

La procedura sopra citata avrà inizio a decorrere da domenica 26 ottobre, data dell'ingresso operativo del nostro Paese nel Sistema

Visti Schengen.

Per quanto riguarda le domande di ricongiungimento familiare già accolte precedentemente alla data di entrata in vigore del nuovo sistema, e non trasmesse a questo Ministero dovrà essere ancora utilizzata la vecchia procedura.

Le domande presentate dopo la ricezione della presente circolare, dovranno essere accettate anche in presenza di documentazione proveniente dall'estero. In tale ipotesi nella ricevuta che verrà rilasciata allo straniero, dovrà essere indicato, nella parte della ricevuta riservata alle note, che i documenti provenienti dall'estero risultano essere stati presentati ed accolti.

Si pregano, infine, le SS.LL. di voler sensibilizzare gli operatori del settore per una efficace azione di informazione nei confronti degli Enti locali, le associazioni di volontariato, le confederazioni sindacali ed altre strutture pubbliche e private che si interessano di problematiche concernenti gli stranieri, al fine di far conoscere ai cittadini extracomunitari le nuove procedure.

In merito, poi, al rilascio dei permessi di soggiorno per coesione familiare si ritiene che la valutazione circa l'opportunità di concedere tali titoli di soggiorno vada effettuata direttamente dalle SS.LL. senza richiedere il parere di questo Servizio, a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^ Div. del 30.10.1990.

Tali permessi di soggiorno dovranno, comunque, essere rilasciati eccezionalmente valutando caso per caso le singole situazioni.

REINGRESSO

In base alle nuove disposizioni il visto di reingresso non verrà più apposto dalle Questure sul passaporto del cittadino extracomunitario, regolarmente residente che intenda allontanarsi dall'Italia.

Ai sensi della normativa Schengen, infatti, il permesso di soggiorno in corso di validità unitamente al passaporto o ad altro documento di viaggio equivalente, consente di per sè l'ingresso nello spazio Schengen e quindi anche in Italia agli stranieri che ne siano in possesso.

Ciò posto, solo nel caso in cui il cittadino extracomunitario sia privo di permesso di soggiorno o sia in possesso di titolo di soggiorno scaduto sarà la stessa Rappresentanza diplomatica a richiedere l'autorizzazione al rilascio del visto in oggetto al Ministero degli Affari Esteri, previa acquisizione della conferma da parte delle Questure competenti o della esistenza di un regolare permesso di soggiorno o della autorizzazione al reingresso nel caso di permesso scaduto.

ATTIVITA' SPORTIVA

Sono state introdotte due nuove tipologie di visto di ingresso di carattere sportivo: il primo, di breve durata, denominato "gara sportiva" è rilasciato in relazione alle esigenze di partecipazione a competizioni sportive fino ad un massimo di 90 giorni; il secondo denominato "attività sportiva", di lunga durata, viene rilasciato allo straniero che intenda esercitare attività sportiva professionistica, autonoma o subordinata, in base a contratti con Società con sede in Italia.

In particolare si evidenzia che il parere di competenza,

indicato nel paragrafo 3, punto a) del capitolo "Attività sportiva", (pag.111 della circolare), da parte della Questura del luogo dove lo straniero risiederà dovrà essere espresso entro 5 giorni trascorsi i quali si riterrà concesso.

TIROCINIO

Nuova tipologia che consente o per breve periodo (visto Schengen uniforme) o per lunghi periodi (visto nazionale) il soggiorno di un cittadino extracomunitario chiamato da un datore di lavoro in Italia che intenda stipulare con tale straniero un contratto di formazione o di tirocinio.

Analogamente alla procedura per l'ingresso per lavoro subordinato la Questura competente per territorio dovrà apporre il necessario nulla-osta sulla autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio politiche del Lavoro.

INVITO

Altra innovazione è l'introduzione di tale visto di ingresso di breve durata che potrà essere rilasciato a favore di stranieri che siano invitati per particolari motivi in Italia o nel caso di convocazione da parte di un'Autorità giudiziaria in relazione ad un procedimento in corso.

Con messaggio di servizio sono state rese note, per ciascuna delle nuove tipologie di visto, a cui dovrà corrispondere il rilascio di un analogo permesso di soggiorno, le parole chiave per l'inserimento al C.E.D..

LAVORO SUBORDINATO

La procedura attualmente in vigore per l'ingresso dei lavoratori subordinati rimane quella richiamata dalla circolare n.559/443/225388/2/4/6 del 19.8.1985.

Tuttavia al fine di semplificare la procedura, non dovrà più essere richiesta a questo Servizio la preventiva autorizzazione attraverso la procedura del silenzio-assenso.

Potrà, comunque, essere sempre richiesto esplicito parere a questo Servizio ove le SS.LL. ritengano sussistere motivate controindicazioni all'ingresso dei lavoratori stranieri.

Si segnala, inoltre la necessità che i nulla-osta da apporre sulle autorizzazioni presentate a favore di personale dirigenziale o specialistico ovvero di "personale chiave" vengano rilasciati in tempi brevissimi, pur operando i necessari controlli.

In merito al rilascio ed alla durata dei permessi di soggiorno si richiama l'attenzione delle SS.LL. su quanto indicato nel capo VII (pag.63 e segg.) della circolare in oggetto.

IL CAPO DELLA POLIZIA

All.n.1

# QUESTURA DI _____

**RICEVUTA** **N°**_____

Il cittadino/a_____ nato/a il_____

di nazionalità_____ residente a_____ in via_____

ha presentato in data odierna, presso questa Questura, richiesta di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 4 L.943/86, a favore dei seguenti congiunti:

1. cognome_____ nome_____

   data e luogo di nascita_____ parentela_____;

2. cognome_____ nome_____

   data e luogo di nascita_____ parentela_____;

3. cognome_____ nome_____

   data e luogo di nascita_____ parantela _____;

4. cognome_____ nome_____

   data e luogo di nascita_____ parentela_____.

Note:

lì _____ Il Questore

La presente ricevuta dovrà essere inviata al congiunto che, ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, dovrà consegnarla alla rappresentanza italiana competente, unitamente alla sottoindicata documentazione:

1. certificazione attestante il legame familiare;
2. assenso all'espatrio dell'altro coniuge o di chi eserciti la potestà quando si tratti di minori che raggiungano uno solo dei genitori in Italia;
3. documentazione attestante che il genitore del richiedente è a completo carico dello stesso.

All.n.2

# Ministero dell'Interno

**Dipartimento della Pubblica Sicurezza**

**Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia**

**Informatica Interforze -Servizio III - Sistema Informativo e Applicazione**

**Divisione 1^ C.E.D.**

## *Gestione Procedura Visti MAE - Questure attraverso Sistema di Posta Elettronica*

N.B

S.F3 => SELEZIONA ARPO -

Il presente allegato è una semplice guida tecnica per l'utilizzo del sistema Memo, riguardo la ricezione e l'invio di richieste da parte del Ministero degli Affari Esteri.

Gli utenti Memo dell'Ufficio Stranieri delle Questure, potranno ricevere nelle loro caselle richieste da parte del MAE riguardanti i ricongiungimenti famigliari.

Il messaggio Memo sara' evidenziato con uno specifico titolo, come di seguito illustrato:

```
MEMO                              Casella - CDGOSP1              08-09-97 12.59.06
 Comando =>
 Opzione          S - Seleziona   D - Cancella     R -  Richiama     I - Archivio
 sotto A          C - Copia       A - Amplia       P -  Stampa

 A   Titolo        Cart  TY   Stato          Memoid   Data     Ora    Note    45 memo
 - -------------- ---- --- ------------- -------- -------- ----- --------------
   C RUS30 7I0095       *FM Ricevuto da    RICEZIO  05-09-97 15.26 <-- prima riga
   C RUS30 7I0093       *FM Ricevuto da    RICEZIO  05-09-97 15.26
   C RUS30 7I0091       *FM Ricevuto da    RICEZIO  05-09-97 15.25
   C RUS30 7I0089       *FM Ricevuto da    RICEZIO  05-09-97 15.25
   C RUS30 7I0087       *FM Ricevuto da    RICEZIO  05-09-97 15.25
   C RUS30 7I0085       *FM Ricevuto da    RICEZIO  05-09-97 15.25
   C RUS30 7I0083       *FM Ricevuto da    RICEZIO  05-09-97 15.25
   C RUS30 7I0081       *FM Ricevuto da    RICEZIO  05-09-97 15.25
   C RUS30 7I0079       *FM Ricevuto da    RICEZIO  05-09-97 15.25
   C RUS30 7I0077       *FM Ricevuto da    RICEZIO  05-09-97 15.24
   C RUS30 7I0075       *FM Ricevuto da    RICEZIO  05-09-97 15.24
   C RUS30 7I0073       *FM Ricevuto da    RICEZIO  05-09-97 15.24
   C RUS30 7I0071       *FM Ricevuto da    RICEZIO  05-09-97 15.24
   C RUS30 7I0069       *FM Ricevuto da    RICEZIO  05-09-97 15.24
 ------------------------------------------------------------------------------
 F1=Aiuto F2=Directory F3=Uscita F5=Nuovo Memo F7=Pgsu F8=Pggiu F9=Comandi
 F10=Azioni F11=Chiavi F12=Chiude F13=Inizio F14=Fine F23=Standby
```

Il significato del titolo Memo e' il seguente:

| POSIZIONE | SIGNIFICATO STRINGA | LUNG. STRINGA |
|---|---|---|
| 1-2 | Tipo Visto | 2 |
| 3-5 | Nazionalita' origine | 3 |
| 6-8 | Durata Soggiorno | 3 |
| 9 | Ultima cifra anno corrente | 1 |
| 10 | Codice mese corrente (A--N ) | 1 |
| 11-14 | Progressivo | 4 |

Si noti che il messaggio riguardante i visti e' spedito all'utente sempre da una casella Memo chiamata **RICEZIO** ed e' un formato Memo, pertanto selezionando il messaggio si evidenzieranno i seguenti pannelli :

```
MEMO                          Memo Form                        08-09-97 13.10.08
Comando  =>
Destinazione...  =>                                                Ricevuto da
Titolo Memo      => FORMATO          Pagina    1(   2) Linea     1 Col   1( 75)
-----------------------------------------------------------------------------
:                            RICHIESTA DI VISTO                        ST      :
:                                                                              :
:  RIFERIMENTO DOMANDA =>  ITAMOS2001032039200I  Data scadenza =>  19970910   :
:             RISPOSTA =>    GG. PROROGA =>      DATA RISPOSTA =>              :
:                                                                              :
:  Cognome       => POPOV                                                      :
:  Nome          => NATOLI                     Sesso=> M Naz. origine=> RUS    :
:  Luogo nascita=> MOSCA                                Data nascita=19600101  :
:  Altro cognome=>                                                             :
:  Naz. attuali => RUS -     -      Urgenza => 3  Professione     =>          :
:  Tipo visto   => C   Tipo visto naz. => TU Data invio domanda  => 19970905  :
:                                                                              :
:  Titolo viaggio: Tipo=> 01 Stato emiss=> RUS Numero=> MNH 34576              :
:  Durata soggiorno=> 30    Finalita' sogg.=> 09 -    -                        :
:  Date viaggio    => 19971001 / 19971114          Numero ingressi=> 1         :
:  Garante visto   =>                                                          :
-----------------------------------------------------------------------------
F1=Aiuto F2=Directory F3=Sped F4=Stampa F5=Salva F6=Canc F7=Pgsu F8=Pggiu
F9=Comandi F10=Azioni F11=Chiavi F12=Chiude F18=Lista Dist
```

```
MEMO                          Memo Form                          08-09-97 13.26.23
Comando  =>
Destinazione...  =>                                                   Ricevuto da
Titolo Memo      => FORMATO          Pagina   2(   2) Linea    17 Col   1( 75)
-----------------------------------------------------------------------------------
:                              RICHIESTA DI VISTO                                 :
:                                                                                 :
:  RIFERIMENTO DOMANDA =>  ITAMOS2001032039200I                                   :
:  Destinazione       => ROMA                                                     :
:  Destinazione       =>                                                          :
:  Riferimenti        =>                                                          :
:                                                                                 :
:  Frontiere ingresso=>                                                           :
:  Data domanda       => 19970905                                                 :
:                                                                                 :
:  Cognome genitori=>                                                             :
:  Cognome coniuge =>                                                             :
:  Nome coniuge    =>                                        Sesso =>             :
:  Luogo di nascita=>                                         Data =>             :
:  Dati professione=>                                                             :
:  Naz. origine    =>     Naz. attuali =>     -                                   :
-----------------------------------------------------------------------------------
F1=Aiuto F2=Directory F3=Sped F4=Stampa F5=Salva F6=Canc F7=Pgsu F8=Pggiu
F9=Comandi F10=Azioni F11=Chiavi F12=Chiude F18=Lista Dist
```

A fronte di una richiesta di Visto da parte del Ministero Affaeri Esteri le possibili risposte, dopo le dovute operazioni di controllo, sono le seguenti:

**S** = Per indicare una risposta positiva
**N** = Per indicare una risposta negativa
**7** = Per indicare una richiesta di proroga di 7 giorni
**P** = Per indicare una richiesta di proroga di n giorni
**X** = Per indicare una risposta che puo' essere data solo dopo la scadenza della richiesta.

data scadenza = data ricezione del messaggio + 5 GG + 7 GG nel caso si risponda con 7
data scadenza = data ricezione del messaggio + 5 GG + n GG nel caso si rispon con **P**

A seguito di una risposta con 7 o P + GG proroga, dopo che il M.A.E. avra' ricevuto il messaggio, verra' rispedito, in questo caso da **TRASM**, il medesimo messaggio dove l'utente potra' rispondere

**S** per risposta positiva
**N** per risposta negativa
**X** ——————→ Per indicare una risposta che può essere data solo dopo la scadenza della richiesta.

| IDENTIFICATIVO MEMO | UFFICIO | LOCALITA' |
|---|---|---|
| AGSTRA01 | UFF. STRANIERI | AGRIGENTO |
| ALSTRA01 | UFF. STRANIERI | ALESSANDRIA |
| ANSTRA01 | UFF. STRANIERI | ANCONA |
| AOSTRA01 | UFF. STRANIERI | AOSTA |
| APSTRA01 | UFF. STRANIERI | ASCOLI PICENO |
| AQSTRA01 | UFF. STRANIERI | L'AQUILA |
| ARSTRA01 | UFF. STRANIERI | AREZZO |
| ATSTRA01 | UFF. STRANIERI | ASTI |
| AVSTRA01 | UFF. STRANIERI | AVELLINO |
| BASTRA01 | UFF. STRANIERI | BARI |
| BGSTRA01 | UFF. STRANIERI | BERGAMO |
| BISTRA01 | UFF. STRANIERI | BIELLA |
| BLSTRA01 | UFF. STRANIERI | BELLUNO |
| BNSTRA01 | UFF. STRANIERI | BENEVENTO |
| BOSTRA01 | UFF. STRANIERI | BOLOGNA |
| BRSTRA01 | UFF. STRANIERI | BRINDISI |
| BSSTRA01 | UFF. STRANIERI | BRESCIA |
| BZSTRA01 | UFF. STRANIERI | BOLZANO |
| CASTRA01 | UFF. STRANIERI | CAGLIARI |
| CBSTRA01 | UFF. STRANIERI | CAMPOBASSO |
| CEDSTRA | CED RESP. PROCEDURA | P.C. |
| CESTRA01 | UFF. STRANIERI | CASERTA |
| CHSTRA01 | UFF. STRANIERI | CHIETI |
| CLSTRA01 | UFF. STRANIERI | CALTANISSETTA |
| CNSTRA01 | UFF. STRANIERI | CUNEO |
| COSTRA01 | UFF. STRANIERI | COMO |
| CRSTRA01 | UFF. STRANIERI | CREMONA |
| CSSTRA01 | UFF. STRANIERI | COSENZA |
| CTSTRA01 | UFF. STRANIERI | CATANIA |
| CZSTRA01 | UFF. STRANIERI | CATANZARO |
| D2RME010 | UFF. STRANIERI | ROMA SERV |
| D2RME011 | UFF. STRANIERI | ROMA SERV |
| ENSTRA01 | UFF. STRANIERI | ENNA |
| FESTRA01 | UFF. STRANIERI | FERRARA |
| FGSTRA01 | UFF. STRANIERI | FOGGIA |
| FISTRA01 | UFF. STRANIERI | FIRENZE |
| FOSTRA01 | UFF. STRANIERI | FORLI |
| FRSTRA01 | UFF. STRANIERI | FROSINONE |
| GESTRA01 | UFF. STRANIERI | GENOVA |
| GOSTRA01 | UFF. STRANIERI | GORIZIA |
| GRSTRA01 | UFF. STRANIERI | GROSSETO |
| IMSTRA01 | UFF. STRANIERI | IMPERIA |
| ISSTRA01 | UFF. STRANIERI | ISERNIA |
| LCSTRA01 | UFF. STRANIERI | LECCO |
| LESTRA01 | UFF. STRANIERI | LECCE |
| LISTRA01 | UFF. STRANIERI | LIVORNO |
| LOSTRA01 | UFF. STRANIERI | LODI |
| LTSTRA01 | UFF. STRANIERI | LATINA |
| LUSTRA01 | UFF. STRANIERI | LUCCA |
| MCSTRA01 | UFF. STRANIERI | MACERATA |
| MESTRA01 | UFF. STRANIERI | MESSINA |
| MISTRA01 | UFF. STRANIERI | MILANO |
| MNSTRA01 | UFF. STRANIERI | MANTOVA |
| MOSTRA01 | UFF. STRANIERI | MODENA |
| MSSTRA01 | UFF. STRANIERI | MASSA CARRARA |
| MTSTRA01 | UFF. STRANIERI | MATERA |
| NASTRA01 | UFF. STRANIERI | NAPOLI |
| NOSTRA01 | UFF. STRANIERI | NOVARA |
| NUSTRA01 | UFF. STRANIERI | NUORO |
| ORSTRA01 | UFF. STRANIERI | ORISTANO |
| PASTRA01 | UFF. STRANIERI | PALERMO |
| PCSTRA01 | UFF. STRANIERI | PIACENZA |
| PDSTRA01 | UFF. STRANIERI | PADOVA |

.163

| IDENTIFICATIVO MEMO | UFFICIO | LOCALITA' |
|---|---|---|
| PESTRA01 | UFF. STRANIERI | PESCARA |
| PGSTRA01 | UFF. STRANIERI | PERUGIA |
| PISTRA01 | UFF. STRANIERI | PISA |
| PNSTRA01 | UFF. STRANIERI | PORDENONE |
| POSTRA01 | UFF. STRANIERI | PRATO |
| PRSTRA01 | UFF. STRANIERI | PARMA |
| PSKR050 | UFF. STRANIERI | CROTONE |
| PSSTRA01 | UFF. STRANIERI | PESARO |
| PSTEA050 | UFF. STRANIERI | TERAMO |
| PSVVA050 | UFF. STRANIERI | VIBO VALENZA |
| PTSTRA01 | UFF. STRANIERI | PISTOIA |
| PVSTRA01 | UFF. STRANIERI | PAVIA |
| PZSTRA01 | UFF. STRANIERI | POTENZA |
| RASTRA01 | UFF. STRANIERI | RAVENNA |
| RCSTRA01 | UFF. STRANIERI | REGGIO CALABRIA |
| RESTRA01 | UFF. STRANIERI | REGGIO EMILIA |
| RGSTRA01 | UFF. STRANIERI | RAGUSA |
| RISTRA01 | UFF. STRANIERI | RIETI |
| RMSTRA01 | UFF. STRANIERI | ROMA |
| RNSTRA01 | UFF. STRANIERI | RIMINI |
| ROSTRA01 | UFF. STRANIERI | ROVIGO |
| SASTRA01 | UFF. STRANIERI | SALERNO |
| SISTRA01 | UFF. STRANIERI | SIENA |
| SOSTRA01 | UFF. STRANIERI | SONDRIO |
| SPSTRA01 | UFF. STRANIERI | LASPEZIA |
| SRSTRA01 | UFF. STRANIERI | SIRACUSA |
| SSSTRA01 | UFF. STRANIERI | SASSARI |
| SVSTRA01 | UFF. STRANIERI | SAVONA |
| TASTRA01 | UFF. STRANIERI | TARANTO |
| TNSTRA01 | UFF. STRANIERI | TRENTO |
| TOSTRA01 | UFF. STRANIERI | TORINO |
| TPSTRA01 | UFF. STRANIERI | TRAPANI |
| TRSTRA01 | UFF. STRANIERI | TERNI |
| TSSTRA01 | UFF. STRANIERI | TRIESTE |
| TVSTRA01 | UFF. STRANIERI | TREVISO |
| UDSTRA01 | UFF. STRANIERI | UDINE |
| VASTRA01 | UFF. STRANIERI | VARESE |
| VBSTRA01 | UFF. STRANIERI | VERBANIA |
| VCSTRA01 | UFF. STRANIERI | VERCELLI |
| VESTRA01 | UFF. STRANIERI | VENEZIA |
| VISTRA01 | UFF. STRANIERI | VICENZA |
| VISTRA02 | UFF. STRANIERI | VICENZA |
| VRSTRA01 | UFF. STRANIERI | VERONA |
| VTSTRA01 | UFF. STRANIERI | VITERBO |

PAGINA BIANCA

All.n.3

# TABELLE

- STATI SOGGETTI A VISTO SCHENGEN
- TITOLI DI VIAGGIO
- FINALITÀ DEL SOGGIORNO
- GRADI DI URGENZA
- NUMERO INGRESSI
- TIPI DI VISTO
- PROFESSIONI
- TIPOLOGIA DEI VISTI
- "ESTERNE" IN ITALIA
- CONSOLATI

PAGINA BIANCA

## Tabella codici nazionalità

**Ministero degli Affari Esteri**
**AMBASCIATA d'Italia a NEW YORK**
**TABELLA STATI SOGGETTI A VISTO SCHENGEN**

| Codice | Descrizione | Schengen |
|---|---|---|
| AFG | AFGHANISTAN | S |
| UNA | AGENZIA DELLE NAZIONI UNITE | S |
| ALB | ALBANIA | S |
| DZA | ALGERIA | S |
| XXC | ALTRI RIFUGIATI | S |
| AND | ANDORRA | S |
| AGO | ANGOLA | S |
| AIA | ANGUILLA | S |
| ATA | ANTARTIDE | S |
| ATG | ANTIGUA E BARBUDA | S |
| ANT | ANTILLE OLANDESI | S |
| XXA | APOLIDI (CONVENZIONE DI NEW YORK 1954) | S |
| SAU | ARABIA SAUDITA | S |
| ARG | ARGENTINA | S |
| ARM | ARMENIA | S |
| ABW | ARUBA | S |
| AUS | AUSTRALIA | S |
| AUT | AUSTRIA | S |
| AZE | AZERBAIGIAN | S |
| BHS | BAHAMAS | S |
| BHR | BAHRAIN | S |
| BGD | BANGLADESH | S |
| BRB | BARBADOS | S |
| BEL | BELGIO | S |
| BLZ | BELIZE | S |
| BEN | BENIN | S |
| BMU | BERMUDA | S |
| BTN | BHUTAN | S |
| BLR | BIELORUSSIA | S |
| BOL | BOLIVIA | S |
| BIH | BOSNIA-ERZEGOVINA | S |
| BWA | BOTSWANA | S |
| BRA | BRASILE | S |
| BRN | BRUNEI | S |
| BGR | BULGARIA | S |
| BFA | BURKINA FASO | S |

| Codice | Descrizione | Schengen |
|---|---|---|
| BDI | BURUNDI | S |
| KAM | CAMBOGIA | S |
| CMR | CAMERUN | S |
| CAN | CANADA | S |
| CSK | CECOSLOVACCHIA | S |
| TCD | CIAD | S |
| CHL | CILE | S |
| CHN | CINA | S |
| CYP | CIPRO | S |
| GBO | CITTADINI BRITANNICI D'OLTREMARE | S |
| COL | COLOMBIA | S |
| CRC | COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA | S |
| COG | CONGO | S |
| CIV | COSTA D' AVORIO | S |
| CRI | COSTARICA | S |
| HRV | CROAZIA | S |
| CUB | CUBA | S |
| DNK | DANIMARCA | S |
| DMA | DOMINICA | S |
| ECU | ECUADOR | S |
| EGY | EGITTO | S |
| SLV | EL SALVADOR | S |
| ARE | EMIRATI ARABI UNITI | S |
| ERI | ERITREA | S |
| EST | ESTONIA | S |
| ETH | ETIOPIA | S |
| TYD | EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA (FYROM) | S |
| RUS | FEDERAZIONE RUSSA | S |
| PHL | FILIPPINE | S |
| FIN | FINLANDIA | S |
| FRA | FRANCIA | S |
| GAB | GABON | S |
| GMB | GAMBIA | S |
| GEO | GEORGIA | S |
| DSL | GERMANIA | S |
| GHA | GHANA | S |

| Codice | Descrizione | Schengen |
|---|---|---|
| JAM | GIAMAICA | S |
| JPN | GIAPPONE | S |
| GIB | GIBILTERRA | S |
| DJI | GIBUTI | S |
| JOR | GIORDANIA | [illegible] |
| GRC | GRECIA | [illegible] |
| GRD | GRENADA | S |
| GRL | GROENLANDIA | S |
| GLP | GUADALUPA | S |
| GUM | GUAM | S |
| GTM | GUATEMALA | S |
| GIN | GUINEA | S |
| GNB | GUINEA BISSAU | S |
| GNQ | GUINEA EQUATORIALE | S |
| GUY | GUYANA | S |
| GUF | GUYANA FRANCESE | S |
| HTI | HAITI | S |
| HND | HONDURAS | S |
| HKG | HONG KONG | S |
| IND | INDIA | S |
| IDN | INDONESIA | S |
| IRN | IRAN | S |
| IRQ | IRAQ | S |
| IRL | IRLANDA | S |
| ISL | ISLANDA | S |
| BVT | ISOLE BOUVET | S |
| CYM | ISOLE CAYMANE | S |
| CXR | ISOLE CHRISTMAS | S |
| CCK | ISOLE COCOS | S |
| COM | ISOLE COMORE | S |
| COK | ISOLE COOK | S |
| CPV | ISOLE DEL CAPO VERDE | S |
| FLK | ISOLE FALKLAND (MALVINE) | S |
| FRO | ISOLE FAROER | S |
| FJI | ISOLE FIGI | S |
| SGS | ISOLE GEORGIA E SANDWICH MERIDIONALI | S |

| Codice | Descrizione | Schengen |
|---|---|---|
| HMD | ISOLE HEARD E MACDONALD | S |
| MNP | ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI | S |
| MHL | ISOLE MARSHALL | S |
| UMI | ISOLE MINORI ESTERNE DEGLI STATI UNITI | S |
| NFK | ISOLE NORFOLK | S |
| PCN | ISOLE PITCAIRN | S |
| SLB | ISOLE SALOMONE | S |
| SYC | ISOLE SEYCHELLES | S |
| SJM | ISOLE SVALBARD E JAN MAYEN | S |
| TKL | ISOLE TOKELAU | S |
| TCA | ISOLE TURKS E CAICOS | S |
| VGB | ISOLE VERGINI (BRITANNICHE) | S |
| VIR | ISOLE VERGINI (USA) | S |
| WLF | ISOLE WALLIS E FUTUNA | S |
| ISR | ISRAELE | S |
| ITA | ITALIA | S |
| YUG | JUGOSLAVIA | S |
| KAZ | KAZAKISTAN | S |
| KEN | KENYA | S |
| KGZ | KIRGHIZISTAN | S |
| KIR | KIRIBATI | S |
| KWT | KUWAIT | S |
| LAO | LAOS | S |
| LSO | LESOTHO | S |
| LVA | LETTONIA | S |
| LBN | LIBANO | S |
| LBR | LIBERIA | S |
| LBY | LIBIA | S |
| LIE | LIECHTENSTEIN | S |
| LTU | LITUANIA | S |
| LUX | LUSSEMBURGO | S |
| MAC | MACAO | S |
| MDG | MADAGASCAR | S |
| MWI | MALAWI | S |
| MYS | MALAYSIA | S |
| MDV | MALDIVE | S |

| Codice | Descrizione | Schengen |
|---|---|---|
| MLI | MALI | S |
| MLT | MALTA | S |
| MAR | MAROCCO | S |
| MTQ | MARTINICA | S |
| MRT | MAURITANIA | S |
| MUS | MAURITIUS | S |
| MYT | MAYOTTE | S |
| MEX | MESSICO | S |
| FSM | MICRONESIA | S |
| MDA | MOLDAVIA | S |
| MCO | MONACO | S |
| MNG | MONGOLIA | S |
| MSR | MONTSERRAT | S |
| MOZ | MOZAMBICO | S |
| MMR | MYANMAR | S |
| NAM | NAMIBIA | S |
| NRU | NAURU | S |
| GBN | NAZIONALITA' BRITANNICA D'OLTREMARE | S |
| XXX | NAZIONALITA' NON SPECIFICATI | S |
| XXY | NAZIONALITA' PALESTINESE (COD. USATO DA GERMANIA) | S |
| NPL | NEPAL | S |
| NIC | NICARAGUA | S |
| NER | NIGER | S |
| NGA | NIGERIA | S |
| NIU | NIUE | S |
| NOR | NORVEGIA | S |
| NCL | NUOVA CALEDONIA | S |
| NZL | NUOVA ZELANDA | S |
| OMN | OMAN | S |
| UNO | ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE | S |
| NLD | PAESI BASSI | S |
| PAK | PAKISTAN | S |
| PLW | PALAU | S |
| XXP | PALESTINA | S |
| PAN | PANAMA | S |
| PNG | PAPUA NUOVA GUINEA | S |

| Codice | Descrizione | Schengen |
|---|---|---|
| PRY | PARAGUAY | S |
| GBP | PERSONE PROTETTE DA GRAN BRETAGNA | S |
| PER | PERU' | S |
| PYF | POLINESIA FRANCESE | S |
| POL | POLONIA | S |
| PRT | PORTOGALLO | S |
| PRI | PORTORICO | S |
| QAT | QATAR | S |
| GBR | REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DI IRLANDA DEL NORD | S |
| CZE | REPUBBLICA CECA | S |
| CAF | REPUBBLICA CENTRAFRICANA | S |
| PRK | REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI COREA | S |
| KOR | REPUBBLICA DI COREA | S |
| DOM | REPUBBLICA DOMINICANA | S |
| REU | REUNION | S |
| XXB | RIFUGIATI (CONVENZIONE DI GINEVRA 1951) | S |
| ROM | ROMANIA | S |
| RWA | RUANDA | S |
| ESH | SAHARA OCCIDENTALE | S |
| SPM | SAINT PIERRE ET MIQUELON | S |
| VCT | SAINT VINCENT E GRENADINES | S |
| WSM | SAMOA | S |
| ASM | SAMOA AMERICANE | S |
| KNA | SAN KITTS E NEVIS | S |
| SMR | SAN MARINO | S |
| SHN | SANT'ELENA | S |
| LCA | SANTA LUCIA | S |
| VAT | SANTA SEDE | S |
| STP | SAO TOME' E PRINCIPE | S |
| SEN | SENEGAL | S |
| SLE | SIERRA LEONE | S |
| SGP | SINGAPORE | S |
| SYR | SIRIA | S |
| SVK | SLOVACCHIA | S |
| SVN | SLOVENIA | S |
| GBS | SOGGETTI BRITANNICI | S |

| Codice | Descrizione | Schengen |
|---|---|---|
| SOM | SOMALIA | S |
| ESP | SPAGNA | S |
| LKA | SRI LANKA | S |
| USA | STATI UNITI D'AMERICA | S |
| ZAF | SUDAFRICA | S |
| SDN | SUDAN | S |
| SUR | SURINAME | S |
| SWE | SVEZIA | S |
| CHE | SVIZZERA | S |
| SWZ | SWAZILAND | S |
| TJK | TAGIKISTAN | S |
| TWN | TAIWAN | S |
| TZA | TANZANIA | S |
| GBD | TERRITORI DIPENDENTI BRITANNICI | S |
| ATF | TERRITORI FRANCESI DEL SUD | S |
| FXX | TERRITORI METROPOLITANI FRANCESI | S |
| IOT | TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO | S |
| THA | THAILANDIA | S |
| XXT | TIBET | S |
| TMP | TIMOR ORIENTALE | S |
| TGO | TOGO | S |
| TON | TONGA | S |
| TTO | TRINIDAD E TOBAGO | S |
| TUN | TUNISIA | S |
| TUR | TURCHIA | S |
| TKM | TURKMENISTAN | S |
| TUV | TUVALU | S |
| UKR | UCRAINA | S |
| UNR | UFF. ALTO COMMISSARIO N.U PER I RIFUGIATI (UNHCR) | S |
| UGA | UGANDA | S |
| HUN | UNGHERIA | S |
| SUN | UNIONE SOVIETICA | S |
| URY | URUGUAY | S |
| UZB | UZBEKISTAN | S |
| VUT | VANUATU | S |
| VEN | VENEZUELA | S |

| Codice | Descrizione | Schengen |
|---|---|---|
| VNM | VIETNAM | S |
| YEM | YEMEN | S |
| ZAR | ZAIRE | S |
| ZMB | ZAMBIA | S |
| ZWE | ZIMBABWE | S |
| NTZ | ZONA NEUTRALE | S |

**Ministero degli Affari Esteri**
**AMBASCIATA d'Italia a NEW YORK**
**TABELLA TITOLI DI VIAGGIO**

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 10 | LASCIAPASSARE NAZIONALE |
| 11 | LASCIAPASSARE NAZIONI UNITE |
| 16 | LIBRETTO MARITTIMO |
| 02 | PASSAPORTO COLLETTIVO |
| 05 | PASSAPORTO DI SERVIZIO |
| 04 | PASSAPORTO DIPLOMATICO |
| 01 | PASSAPORTO ORDINARIO |
| 08 | PASSAPORTO PER STRANIERI |
| 03 | PASSAPORTO PROTEZIONE |
| 07 | PASSAPORTO SPECIALE |
| 06 | PASSAPORTO UFFICIALE |
| 13 | TITOLO VIAGGIO PER APOLIDE (CONV.NEW YORK 1954) |
| 12 | TITOLO VIAGGIO PER RIFUGIATO (CONV.GINEVRA 1951) |
| 99 | VARIE |

**Ministero degli Affari Esteri**
**AMBASCIATA d'Italia a NEW YORK**
**TABELLA FINALITA' DEL SOGGIORNO**

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 01 | COMMERCIALE |
| 02 | CULTURALE |
| 03 | FAMIGLIARE |
| 07 | GARA SPORTIVA |
| 04 | INVITO |
| 06 | PROFESSIONALE |
| 00 | RAGIONI MEDICHE |
| 08 | TIROCINIO |
| 09 | TURISMO E TRANSITO |
| 05 | UFFICIALE, POLITICO |

**Ministero degli Affari Esteri**
**AMBASCIATA d'Italia a NEW YORK**
**TABELLA GRADI DI URGENZA**

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 1 | IMMEDIATO |
| 3 | NORMALE |
| 2 | URGENTE |

Ministero degli Affari Esteri
AMBASCIATA d'Italia a NEW YORK
TABELLA NUMERO INGRESSI

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 1 | 01 |
| 2 | 02 |
| M | MULT |

**Ministero degli Affari Esteri**
**AMBASCIATA d'Italia a NEW YORK**
**TABELLA TIPI DI VISTO**

| Codice | Descrizione | Ind. | Coll. | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| C1 | VISTO DI CIRCOLAZIONE VALIDO 1 ANNO | S | N | N |
| C2 | VISTO DI CIRCOLAZIONE VALIDO 2 ANNI | S | N | N |
| C3 | VISTO DI CIRCOLAZIONE VALIDO 3 ANNI | S | N | N |
| C5 | VISTO DI CIRCOLAZIONE VALIDO 5 ANNI | S | N | N |
| B | VISTO DI TRANSITO | S | S | S |
| A | VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE | S | S | S |
| C | VISTO PER SOGGIORNO DI BREVE DURATA | S | S | S |
| D | VISTO PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA | S | N | N |

**Ministero degli Affari Esteri**
**AMBASCIATA d'Italia a NEW YORK**
**TABELLA PROFESSIONI**

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 27 | AGENTI DI POLIZIA, MILITARI |
| 01 | AGRICOLTORI |
| 20 | ALTRI TECNICI |
| 02 | ARCHITETTI |
| 03 | ARTIGIANI |
| 05 | ARTISTI |
| 10 | AUTISTI, CAMIONISTI |
| 06 | BANCHIERI |
| 19 | CHIMICI |
| 09 | CLERO, RELIGIOSI |
| 07 | COMMERCIANTI |
| 32 | DIPLOMATICI |
| 08 | DIRIGENTI D'AZIENDA |
| 18 | ELETTROTECNICI |
| 15 | FUNZIONARI |
| 21 | GIORNALISTI |
| 14 | IMPIEGATI |
| 17 | INFORMATICI |
| 13 | INSEGNANTI |
| 25 | LIBERI PROFESSIONISTI |
| 35 | MAGISTRATI |
| 23 | MARITTIMI |
| 26 | MODA, COSMESI |
| 24 | OPERAI |
| 28 | PENSIONATI |
| 33 | PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E DI SERVIZIO |
| 34 | PERSONALE PRIVATO AL SERVIZIO DI DIPLOMATICI |
| 16 | POLITICI |
| 04 | PROFESSIONI GIURIDICHE (AVVOCATI, CONSULENTI) |
| 22 | PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE |
| 29 | PROFESSIONI SPORTIVE |
| 36 | QUADRI DI IMPRESA |
| 12 | RICERCATORI |
| 30 | SENZA PROFESSIONE |
| 31 | STUDENTI, TIROCINANTI |
| 99 | VARIE |

TABELLA TIPO VISTO NAZIONALE

**Ministero degli Affari Esteri**
**AMBASCIATA d'Italia a NEW YORK**
**TABELLA TIPOLOGIA DEI VISTI**

| Codice | Descrizione | Fin.S. | Descr.Sogg. | Ind. | Coll. | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | ADOZIONE | 03 | FAMIGLIARE | S | N | N |
| AF | AFFARI | 01 | COMMERCIALE | S | N | N |
| AS | ATTIVITA' SPORTIVA | 06 | PROFESSIONALE | S | N | N |
| CU | CULTO | 02 | CULTURALE | S | N | N |
| CM | CURE MEDICHE | 00 | RAGIONI MEDICHE | S | N | N |
| DM | DIMORA | 03 | FAMIGLIARE | S | N | N |
| DP | DIPLOMATICO (ACCREDITAMENTO O NOTIFICA) | 05 | UFFICIALE, POLITICO | S | N | N |
| GS | GARA SPORTIVA | 07 | GARA SPORTIVA | S | S | N |
| IN | INVITO | 04 | INVITO | S | N | N |
| LA | LAVORO AUTONOMO | 06 | PROFESSIONALE | S | N | N |
| LS | LAVORO SUBORDINATO | 06 | PROFESSIONALE | S | N | N |
| MS | MISSIONE | 05 | UFFICIALE, POLITICO | S | N | N |
| MF | MOTIVI FAMILIARI | 03 | FAMIGLIARE | S | N | N |
| RE | REINGRESSO | 06 | PROFESSIONALE | S | N | N |
| RF | RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE | 03 | FAMIGLIARE | S | N | N |
| ST | STUDIO | 02 | CULTURALE | S | N | N |
| TI | TIROCINIO | 08 | TIROCINIO | S | N | N |
| TR | TRANSITO | 09 | TURISMO E TRANSITO | S | S | N |
| TA | TRANSITO AEROROPORTUALE | 09 | TURISMO E TRANSITO | S | S | N |
| TU | TURISMO | 09 | TURISMO E TRANSITO | S | S | N |

**Ministero degli Affari Esteri**
**AMBASCIATA d'Italia a NEW YORK**
**FRONTIERE "ESTERNE" IN ITALIA**

| Descrizione |
|---|
| ANCONA /M |
| BARDONECCHIA /F |
| BARDONECCHIA /S |
| BARI /A |
| BARI /M |
| BG-ORIO SER. /A |
| BOLOGNA /A |
| BRENNERO /F -BZ |
| BRENNERO /S -BZ |
| BRINDISI /A |
| BRINDISI /M |
| BROGEDA /S |
| CAGLIARI /A |
| CAGLIARI /M |
| CATANIA /A |
| CATANIA /M |
| DOMODOSSOLA /F |
| FALCONARA /A |
| FERNETTI /S |
| FIRENZE /A |
| FORLI' /A |
| GENOVA /A |
| GENOVA /M |
| GORIZIA /S |
| LA SPEZIA /M |
| LAMETIA TER. /A |
| LIVORNO /M |
| MI-LINATE /A |
| MI-MALPENSA /A |
| MONTE BIANCO /S |
| NAPOLI /A |
| NAPOLI /M |
| OLBIA /A |
| OTRANTO /M |
| PALERMO /A |
| PALERMO /M |

| Descrizione |
|---|
| PESCARA /A |
| PIATTAMALA/S SO |
| PISA /A |
| PONTECHIASSO /F |
| PONTECHIASSO /S |
| PRATO DRAVA /S |
| RIMINI /A |
| RM-CIAMPINO /A |
| RM-FIUMICINO /A |
| RONCHI LEG. /A |
| SAN CANDIDO /S |
| SANT'ANDREA /S |
| SAVONA /M |
| TARVISIO /F -UD |
| TARVISIO /S -UD |
| TORINO /A |
| TRAPANI /A |
| TRAPANI /M |
| TREVISO /A |
| TRIESTE /M |
| TUBRE /S (BZ) |
| V.CHIAVENNA /S |
| V.OPICINA /S-TS |
| VENEZIA /A |
| VENEZIA /M |
| VENTIMIGLIA /F |
| VENTIMIGLIA /S |
| VERONA /A |

Ministero degli Affari Esteri

| Tabella Consolati | | |
|---|---|---|
| Codice | Descrizione Consolato | Area Geogr. |
| ABI | Ambasciata di ABIDJAN | 001 |
| ABU | Ambasciata di ABU DHABI | 001 |
| ACC | Ambasciata di ACCRA | 001 |
| ADE | Consolato di ADELAIDE | 001 |
| ADI | Ambasciata di ADDIS ABEBA | 001 |
| ALE | Consolato Generale di ALESSANDRIA | 001 |
| ALG | Ambasciata di ALGERI | 001 |
| ALM | Ambasciata di ALMATY | 001 |
| AMM | Ambasciata di AMMAN | 001 |
| ANK | Ambasciata di ANKARA | 001 |
| ANT | Ambasciata di ANTANANARIVO | 001 |
| ASM | Ambasciata di ASMARA | 001 |
| ASS | Ambasciata di ASSUNZIONE | 001 |
| BAH | Consolato Generale di BAHIA BLANCA | 001 |
| BAJ | Consolato Generale di BAR | 001 |
| BAS | Consolato Generale di BASILEA | 001 |
| BEB | Vice Consolato di BEDFORD | 001 |
| BEC | Consolato di BERNA | 001 |
| BEG | Ambasciata di BELGRADO | 001 |
| BEI | Ambasciata di BEIRUT | 001 |
| BEN | Consolato Generale di BENGASI | 001 |
| BEO | Consolato di BELO HORIZONTE | 001 |
| BES | Ambasciata di BERNA | 001 |
| BMB | Consolato Generale di BOMBAY | 001 |
| BNG | Ambasciata di BANGKOK | 001 |
| BOG | Ambasciata di BOGOTA' | 001 |
| BOS | Consolato Generale di BOSTON | 001 |
| BRA | Ambasciata di BRASILIA | 001 |
| BRI | Consolato di BRISBANE | 001 |
| BRT | Ambasciata di BRATISLAVA | 001 |
| BRZ | Ambasciata di BRAZZAVILLE | 001 |
| BUC | Ambasciata di BUCAREST | 001 |
| BUD | Ambasciata di BUDAPEST | 001 |
| BUE | Consolato Generale di BUENOS AIRES | 001 |
| CAC | Consolato Generale di CARACAS | 001 |
| CAE | Consolato di CAPE TOWN | 001 |
| CAI | Ambasciata di IL CAIRO | 001 |
| CAL | Consolato Generale di CALCUTTA | 001 |
| CAN | Ambasciata di CANBERRA | 001 |
| CAP | Consolato Generale di CAPODISTRIA | 001 |
| CAS | Consolato Generale di CASABLANCA | 001 |
| CET | PROVE DI TRASMISSIONE | 001 |
| CHI | Consolato Generale di CHICAGO | 001 |
| COI | Consolato di COIRA | 001 |
| CON | Ambasciata di CONAKRY | 001 |
| COP | Ambasciata di COPENAGHEN | 001 |
| COR | Consolato Generale di CORDOBA | 001 |
| COS | Ambasciata di COLOMBO | 001 |
| CUR | Consolato Generale di CURITIBA | 001 |

| Tabella Consolati | | |
|---|---|---|
| Codice | Descrizione Consolato | Area Geogr. |
| DAC | Ambasciata di DACCA | 001 |
| DAK | Ambasciata di DAKAR | 001 |
| DAM | Ambasciata di DAMASCO | 001 |
| DAR | Ambasciata di DAR ES SALAAM | 001 |
| DET | Consolato di DETROIT | 001 |
| DOH | Ambasciata di DOHA | 001 |
| DUA | Agenzia Consolare di DUBAI | 001 |
| DUB | Ambasciata di DUBLINO | 001 |
| DUR | Consolato di DURBAN | 001 |
| EDI | Consolato Generale di EDINBURGO | 001 |
| EDM | Vice Consolato di EDMONTON | 001 |
| FIL | Consolato Generale di PHILADELPHIA | 001 |
| FIU | Consolato Generale di FIUME | 001 |
| GED | Consolato Generale di GEDDA | 001 |
| GER | Consolato Generale di GERUSALEMME | 001 |
| GIN | Consolato Generale di GINEVRA | 001 |
| GUA | Ambasciata di GUATEMALA | 001 |
| HAM | Vice Consolato di HAMILTON | 001 |
| HAO | Ambasciata di HANOI | 001 |
| HAR | Ambasciata di HARARE | 001 |
| HEL | Ambasciata di HELSINKI | 001 |
| HNG | Consolato Generale di HONG KONG | 001 |
| HOU | Consolato Generale di HOUSTON | 001 |
| [illegible] | [illegible] | 001 |
| ISL | Ambasciata di ISLAMABAD | 001 |
| IST | Consolato Generale di ISTANBUL | 001 |
| JAK | Ambasciata di JAKARTA | 001 |
| JOH | Consolato Generale di JOHANNESBURG | 001 |
| KAM | Ambasciata di KAMPALA | 001 |
| KAR | Consolato Generale di KARACHI | 001 |
| KHA | Ambasciata di KHARTOUM | 001 |
| KIE | Ambasciata di KIEV | 001 |
| KIG | Ambasciata di KINGSTON | 001 |
| KIN | Ambasciata di KINSHASA | 001 |
| KUA | Ambasciata di KUALA LUMPUR | 001 |
| KUW | Ambasciata di AL KUWAIT | 001 |
| LAA | Ambasciata di LA PAZ | 001 |
| LAG | Ambasciata di LAGOS | 001 |
| LAN | Consolato Generale di LOS ANGELES | 001 |
| LAP | Consolato Generale di LA PLATA | 001 |
| LAV | Ambasciata di L'AVANA | 001 |
| LIB | Ambasciata di LIBREVILLE | 001 |
| LIM | Ambasciata di LIMA | 001 |
| LOA | Consolato Generale di LOSANNA | 001 |
| LOC | Consolato Generale di LONDRA | 001 |
| LOR | Vice Consolato di LOCARNO | 001 |
| LUA | Ambasciata di LUANDA | 001 |
| LUB | Ambasciata di LUBIANA | 001 |
| LUC | Consolato di LUCERNA | 001 |

| Tabella Consolati | | |
|---|---|---|
| Codice | Descrizione Consolato | Area Geogr. |
| LUG | Consolato Generale di LUGANO | 001 |
| LUK | Ambasciata di LUSAKA | 001 |
| MAA | Ambasciata di MANAGUA | 001 |
| MAE | Consolato fittizio al centro | 001 |
| MAH | Consolato di MANCHESTER | 001 |
| MAL | Ambasciata di LA VALLETTA | 001 |
| MAN | Ambasciata di MANILA | 001 |
| MAP | Ambasciata di MAPUTO | 001 |
| MAR | Consolato di MARACAIBO | 001 |
| MAT | Ambasciata di MASCATE | 001 |
| MEL | Consolato Generale di MELBOURNE | 001 |
| MEN | Consolato di MENDOZA | 001 |
| MES | Ambasciata di CITTA' DEL MESSICO | 001 |
| MIA | Consolato Generale di MIAMI | 001 |
| MNS | Ambasciata di MINSK | 001 |
| MOP | Consolato Generale di MONACO | 001 |
| MOS | Ambasciata di MOSCA | 001 |
| MOT | Consolato Generale di MONTREAL | 001 |
| MPL | Consolato di MAR DEL PLATA | 001 |
| MVC | Consolato di MONTEVIDEO | 001 |
| NAI | Ambasciata di NAIROBI | 001 |
| NDE | Ambasciata di NEW DELHI | 001 |
| NEU | Consolato di NEUCHATEL | 001 |
| NIC | Ambasciata di NICOSIA | 001 |
| [illegible] | ~~Consolato di [illegible] precedente NYO~~ | 001 |
| NYO | Consolato Generale di NEW YORK | 001 |
| OSA | Consolato Generale di OSAKA | 001 |
| OSL | Ambasciata di OSLO | 001 |
| OTT | Ambasciata di OTTAWA | 001 |
| PAL | Consolato Generale di PORTO ALEGRE | 001 |
| PAN | Ambasciata di PANAMA | 001 |
| PCH | Ambasciata di PECHINO | 001 |
| PER | Consolato di PERTH | 001 |
| PRA | Ambasciata di PRAGA | 001 |
| PRE | Ambasciata di PRETORIA | 001 |
| QUI | Ambasciata di QUITO | 001 |
| RAB | Ambasciata di RABAT | 001 |
| REC | Consolato di RECIFE | 001 |
| RIA | Ambasciata di RIAD | 001 |
| RIG | Ambasciata di RIGA | 001 |
| RIO | Consolato Generale di RIO DE JANEIRO | 001 |
| ROS | Consolato Generale di ROSARIO | 001 |
| SAN | Ambasciata di SANA'A | 001 |
| SAR | Ambasciata di SARAJEVO | 001 |
| SAT | Ambasciata di SANTIAGO | 001 |
| SDO | Ambasciata di SANTO DOMINGO | 001 |
| SEO | Ambasciata di SEOUL | 001 |
| SFR | Consolato Generale di SAN FRANCISCO | 001 |
| SFX | Vice Consolato di SFAX | 001 |

| Tabella Consolati | | |
|---|---|---|
| Codice | Descrizione Consolato | Area Geogr. |
| SGA | Consolato di SAN GALLO | 001 |
| SHA | Consolato Generale di SHANGHAI | 001 |
| SIN | Ambasciata di SINGAPORE | 001 |
| SIO | Vice Consolato di SION | 001 |
| SJO | Ambasciata di SAN JOSE' | 001 |
| SKO | Ambasciata di SKOPJE | 001 |
| SMI | Consolato di SMIRNE | 001 |
| SMS | Ambasciata di SAN MARINO | 001 |
| SOF | Ambasciata di SOFIA | 001 |
| SPA | Consolato Generale di SAN PAOLO | 001 |
| SPI | Consolato Generale di SAN PIETROBURGO | 001 |
| SPL | Vice Consolato di SPALATO | 001 |
| SSA | Ambasciata di SAN SALVADOR | 001 |
| STS | Ambasciata di STOCCOLMA | 001 |
| SYD | Consolato Generale di SYDNEY | 001 |
| TAI | Delegazione Speciale di TAIPEI | 001 |
| TAL | Ambasciata di TALLIN | 001 |
| TAN | Vice Consolato di TANGERI | 001 |
| TAS | Ambasciata di TASHKENT | 001 |
| TEG | Ambasciata di TEGUCIGALPA | 001 |
| TEL | Ambasciata di TEL AVIV | 001 |
| THE | Ambasciata di TEHERAN | 001 |
| TIR | Ambasciata di TIRANA | 001 |
| TOK | Ambasciata di TOKIO | 001 |
| TOR | Consolato Generale di TORONTO | 001 |
| TRP | Consolato Generale di TRIPOLI | 001 |
| TUN | Ambasciata di TUNISI | 001 |
| VAN | Consolato Generale di VANCOUVER | 001 |
| VAR | Ambasciata di VARSAVIA | 001 |
| VLN | Ambasciata di VILNIUS | 001 |
| WAS | Ambasciata di WASHINGTON | 001 |
| WEL | Ambasciata di WELLINGTON | 001 |
| WET | Consolato di WETTINGEN | 001 |
| XXX | Consolato di TEST installazioni estere | 001 |
| YAN | Ambasciata di YANGON | 001 |
| YAO | Ambasciata di YAOUNDE' | 001 |
| ZAG | Ambasciata di ZAGABRIA | 001 |
| ZUR | Consolato Generale di ZURIGO | 001 |

MOD 4 P.S.C.

Circolare n. 49/97

A/N

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N. 559/443/227735/15/6/1/1^Div. Roma, 27.10.1997

OGGETTO: Carte d'identità per il personale delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari e delle Organizzazioni Internazionali o Missioni Estere Speciali in Italia.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Si informano le SS.LL. che il Ministero degli Affari Esteri ha adottato un nuovo tipo di carta d'identità per il personale, accreditato in Italia, delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari Estere, delle Organizzazioni Internazionali e delle Missioni Estere Speciali.

Le nuove carte di identità, di cui sono stati predisposti 11 modelli (allegati in copia), hanno un diverso aspetto grafico e sono confezionate in maniera da rispondere a più rigide misure di sicurezza; sono provviste, sul retro, di un testo prestampato, mentre sul frontespizio riportano una stampa con programma informatico dei dati anagrafici e recano nell'angolo inferiore sinistro (posizionato, pertanto, sotto la fotografia e la firma del titolare del documento), un ologramma di sicurezza di forma rettangolare.

Le carte di identità in questione, in vigore da oggi, saranno distribuite agli interessati dal 10 novembre p.v. e andranno a sostituire i vecchi modelli secondo modalità e tempi che saranno successivamente comunicati; avranno validità da uno

a quattro anni e, comunque, non oltre la scadenza del passaporto posseduto.

Per quanto riguarda il mod. MAE/10, che consente l'accesso all'area aeroportuale di Fiumicino, si precisa che verranno rilasciati a ciascuna Rappresentanza 2 tesserini, il cui utilizzo sarà abbinato e soggetto all'esibizione della carta di identità rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri.

IL CAPO DELLA POLIZIA

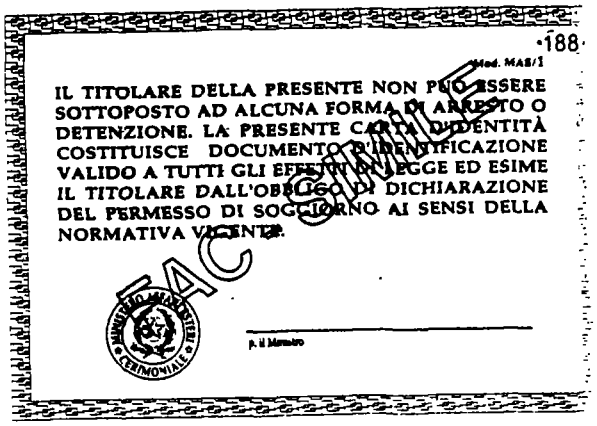


Mod. MAE/1 colore blu

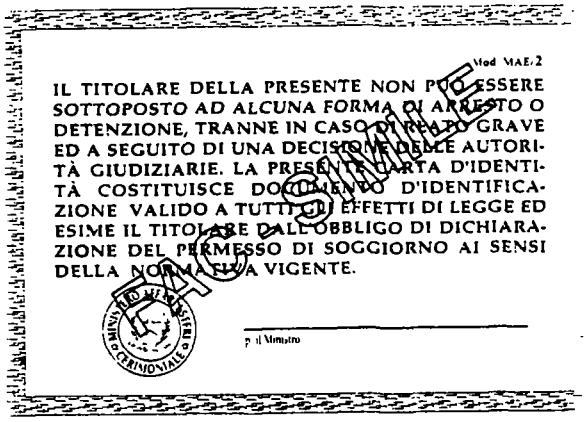


Mod. MAE/2 colore verde

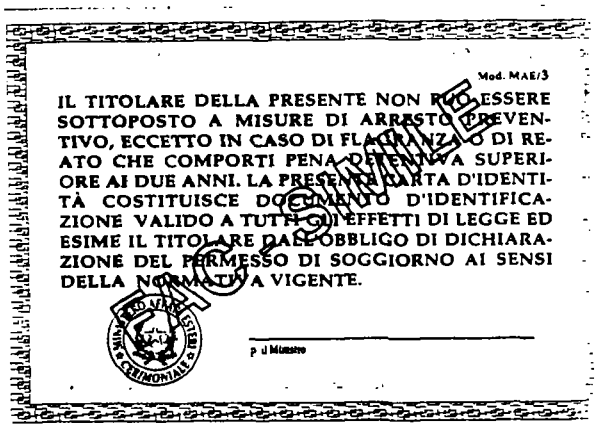


Mod. MAE/3 colore arancione

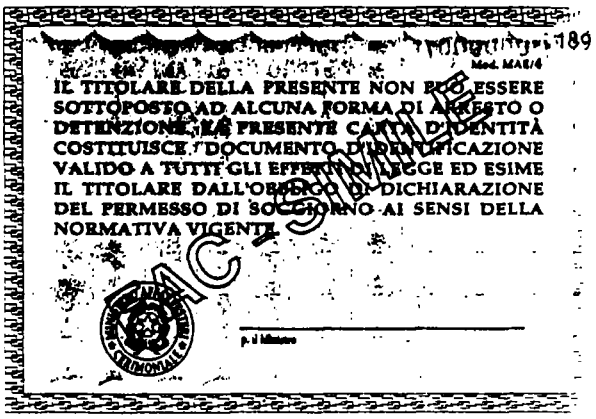


Mod. MAE/4 colore arancione

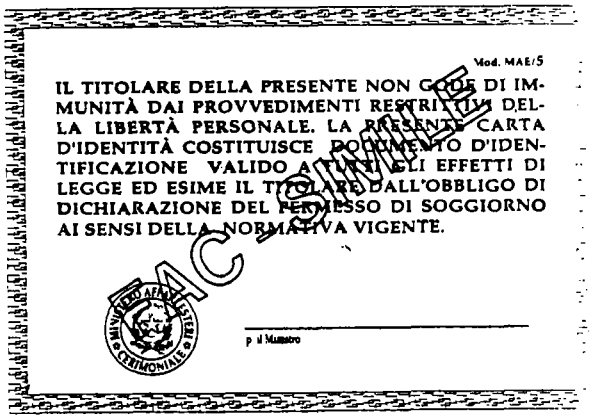


Mod. MAE/5 colore arancione

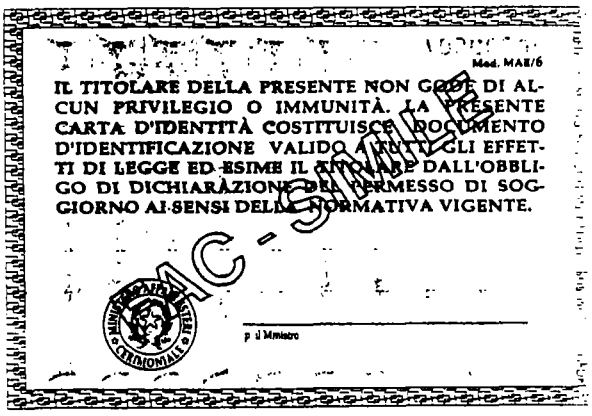


Mod. MAE/6 colore arancione

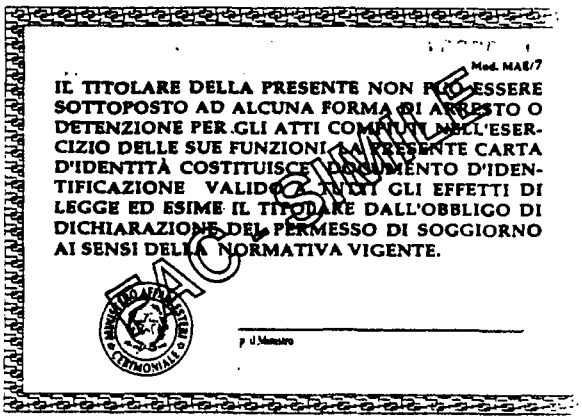


Mod. MAE/7 colore grigio

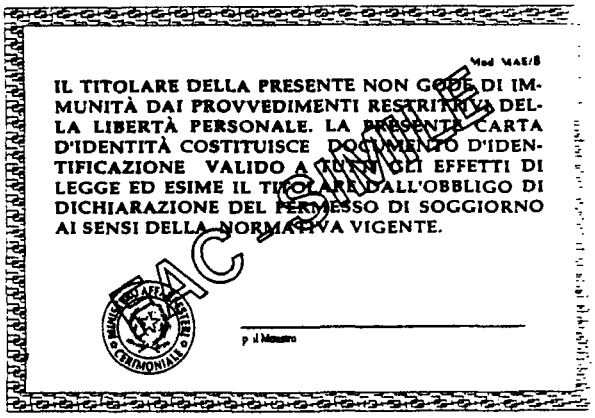


Mod. MAE/8 colore grigio

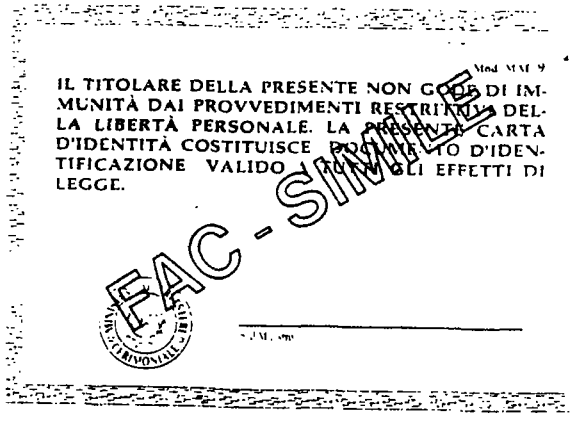


Mod. MAE/9 colore verde

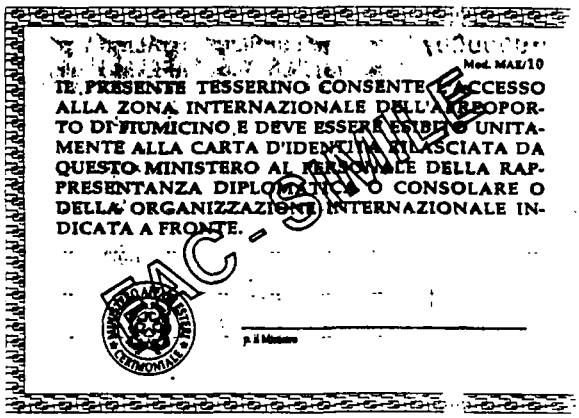


Mod. MAE/10 colore rosso

Mod. MAE/11 colore giallo

Circolare n. 50/97

EB

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/215131/15/3/1^Div. Roma, 5.11.1997

OGGETTO: Condizione di reciprocità.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Il Servizio del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, nel segnalare il crescente numero di cittadini extracomunitari che presentano istanze di modifica del proprio permesso di soggiorno in lavoro autonomo, per poter svolgere attività lavorativa in tale settore, con la conseguente necessità di verificare la condizione di reciprocità, ha constatato un notevole allungamento dei tempi d'attesa per il disbrigo delle pratiche.

Ciò posto, il citato Servizio, al fine di assicurare procedure più agili, ha predisposto un primo gruppo di 53 schede, allegate in copia, che sintetizzano le condizioni di reciprocità fin ora verificate dalle Reppresentanze diplomatiche italiane nei seguenti Paesi:

Albania - Algeria - Arabia Saudita - Argentina - Australia - Bangladesh - Benin - Brasile - Bulgaria - Burkina Faso - Camerun - Canada - Cile - Cina - Cipro - Colombia - Costa d'Avorio - Croazia - Cuba - Egitto - Giappone - Giordania - Iran - Indonesia - Israele - Jugoslavia (Serbia e Montenegro) - Libano - Macedonia - Malta - Marocco - Nigeria - Pakistan - Perù - Polonia - Rep. Ceca - Rep. Slovacca - Romania - Russia - Senegal - Siria - Slovenia - Somalia - Sri Lanka - Sud Africa - Svizzera - Tunisia - Venezuela - Vietnam - Uganda - Ungheria - Uruguay - U.S.A. - Zaire.

Con l'occasione si segnala altresì che la contingente situazione politica della Bosnia non consente, per il momento, di verificare le condizioni di reciprocità con quel paese, essendo tuttora pendente la risposta della nostra Ambasciata in Sarajevo.

Le predette schede riguardano la verifica della condizione di reciprocità per le attività di lavoro autonomo, l'iscrizione al R.E.C., la costituzione e la partecipazione a società.

Per quanto concerne le libere professioni, per il cui esercizio si richiede l'iscrizione agli albi professionali, quale ad esempio l'attività medico-sanitaria specificamente indicata nelle accluse schede, si fa riserva di far conoscere quanto risulterà a seguito degli approfondimenti che questo Ministero svolgerà di concerto con le altre Amministrazioni interessate, alla luce della recente sentenza 3 ottobre 1997 n. 9655 emanata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Ciò posto, andrà sospesa la valutazione delle istanze presentate da cittadini extracomunitari che intendono

modificare il proprio titolo di soggiorno in lavoro autonomo per iscriversi ad albi professionali, nel caso in cui, dalle schede allegate, non risulti verificata la condizione di reciprocità, in attesa di ulteriori comunicazioni di questo Servizio.

Per le tipologie sintetizzate nelle accluse schede deve, quindi, intendersi come già espresso il previsto parere di verifica della reciprocità sia per quanto riguarda le richieste fin ora presentate dai cittadini extracomunitari appartenenti ai 53 paesi elencati, sia per le domande che gli stessi si apprestano a presentare.

Si fa riserva di inviare, non appena perverranno dal Ministero degli Affari Esteri, altre schede riassuntive, nonchè gli aggiornamenti che dovessero essere apportati a quelle già trasmesse, nel caso di modifica delle condizioni di reciprocità.

IL CAPO DELLA POLIZIA

PAESE: **ALBANIA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata nei settori dei pubblici esercizi, attività artigianali, servizi, vendita all'ingrosso, vendita al minuto ed ambulanti.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**: condizione di reciprocità verificata e senza alcuna limitazione per quanto concerne le cariche sociali.

PAESE: **ALGERIA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata, per gli stranieri residenti, per le seguenti attività: pubblici esercizi; attività artigiane (mestieri); servizi (intermediazioni, agenzie immobiliari e turistiche); ventita all'ingrosso; vendita al minuto con l'esclusione del commercio ambulante.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata per le attività ed alle condizioni sopra indicate.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti. Solo per le Società per Azioni non è richiesta la residenza;

2) non vi sono limitazioni per l'assunzione di cariche sociali.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **ARABIA SAUDITA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
condizione di reciprocità verificata

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

PAESE: **ARGENTINA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**: condizione di reciprocità verificata

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **AUSTRALIA**

(Accordo di Emigrazione e Stabilimento tra Italia ed Australia firmato a Canberra il 27.09.76 entrato in vigore l'8 luglio 1971).

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
condizione di reciprocità verificata

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **BANGLADESH**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
condizione di reciprocità verificata

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **BENIN**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
condizione di reciprocità verificata

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

PAESE: **BRASILE**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità verificata con esclusione delle società che abbiano per oggetto le seguenti attività:
- sfruttamento di risorse minerarie ed idrauliche;
- proprietà di terre e stabilimenti industriali e commerciali in aree di frontiera;
- imprese giornalistiche, radiofoniche e televisive.

2) Per poter costituire una società commerciale che non abbia vincoli con un'altra operante all'estero il cittadino straniero dovrà essere in possesso del visto di soggiorno e, successivamente del permesso di residenza.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

**ALTRE ATTIVITA'**:

1) Giornalista: condizione di reciprocità non verificata.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **BULGARIA**

(Stato aderente all'Associazione con i Paesi U.E. Legge 11.11.94, n. 672).

**LAVORO AUTONOMO**: Condizione di reciprocità verificata,

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
Condizione di reciprocità verificata.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

PAESE: **BURKINA FASO**

**LAVORO AUTONOMO**:Condizione di reciprocità non verificata, non per impedimenti di principio, ma per ostacoli frapposti dall'ordinamento del Burkina Faso che rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini di quel Paese ed i nostri connazionali.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità non verificata, non per impedimenti di principio, ma per ostacoli frapposti dall'ordinamento del Burkina Faso che rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini di quel Paese ed i nostri connazionali.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
Condizione di reciprocità non verificata, non per impedimenti di principio, ma per ostacoli frapposti dall'ordinamento del Burkina Faso che rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini di quel Paese ed i nostri connazionali.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **CAMERUN**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
condizione di reciprocità verificata

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **CANADA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata per lo straniero residente.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata per lo straniero residente.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità verificata in tutti i settori economici con eccezione di quello finanziario e quello delle telecomunicazioni dove la legge prevede limiti alla proprietà azionaria straniera;

2) le cariche sociali possono essere ricoperte da stranieri che non possono comunque detenere la maggioranza nel Consiglio d'Amministrazione.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **CILE**

(Accordo sulla Promozione e Protezione degli Investimenti firmato a Santiago il 9 marzo 1993)

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**: condizione di reciprocità verificata

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **CINA**

(Accordo per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti con protocollo firmato a Roma il 28.01.85, entrato in vigore il 28.08.87.)

**LAVORO AUTONOMO:**
Condizione di reciprocità non verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':**
Condizione di reciprocità non verificata.

**NOTA** Per quanto concerne la Cina giova ricordare che questo Servizio non ritiene verificata la condizione di reciprocità non per impedimenti di principio, ma per ostacoli frapposti dall'ordinamento cinese che rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini cinesi ed i nostri connazionali.
Si fa altresì presente, ad ogni utile fine, che sono in corso colloqui e trattative con i rappresentanti di quel Paese allo scopo di superare gli ostacoli suindicati e che eventuali evoluzioni della situazione saranno prontamente rese note.

**Allegato al fax n. 141/Rec/3875 del 04.11.97.**

PAESE: **CIPRO**

**LAVORO AUTONOMO**:Condizione di reciprocità non verificata, non per impedimenti di principio, ma per ostacoli frapposti dall'ordinamento cipriota che rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini di quel Paese ed i nostri connazionali.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità non verificata, non per impedimenti di principio, ma per ostacoli frapposti dall'ordinamento cipriota che rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini di quel Paese ed i nostri connazionali.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
Condizione di reciprocità non verificata, non per impedimenti di principio, ma per ostacoli frapposti dall'ordinamento cipriota che rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini di quel Paese ed i nostri connazionali.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **COLOMBIA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti da almeno 5 anni.

**ISCRIZIONE R.E.C.**:

1) condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti da almeno 5 anni.

2) condizione di reciprocità non verificata per le imprese di carattere cooperativo.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti;

2) per quanto concerne gli stranieri non residenti:

a) condizione di reciprocità non verificata nei seguenti settori economici: servizi pubblici, mezzi di comunicazione, trasporti interni, costruzione di abitazioni;

b) condizione di reciprocità verificata, con le sottoindicate limitazioni in merito alla quota minima di partecipazione di capitale nazionale, nei restanti settori economici:

- 15% a partire dai 3 anni successivi alla data di trasformazione della società estera in società mista;
- 30% entro 10 anni dalla predetta data;
- 45% entro 20 anni dalla predetta data;
- 51% entro 30 anni dalla predetta data;

3) non sono previste limitazioni per l'assunzione di cariche sociali.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

**ALTRE ATTIVITA'**:

1) giornalista: condizione di reciprocità verificata;

2) agente e rappresentante di commercio: condizione di reciprocità verificata.

**ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97**

PAESE: **COSTA D'AVORIO**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
condizione di reciprocità verificata

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

PAESE: **CROAZIA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità verificata ma con una partecipazione minoritaria di capitale straniero nei settori delle comunicazioni, delle telecomunicazioni, nelle attività bancarie, assicurative ed editoriali.

2) condizione di reciprocità non verificata per le società che operano nei settori che curano la produzione e la commercializzazione del materiale bellico;

3) condizione di reciprocità verificata nei restanti settori.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

PAESE: **CUBA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità non verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità non verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
condizione di reciprocità non verificata

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

'PAESE: **EGITTO**

**LAVORO AUTONOMO**:Condizione di reciprocità non verificata se non per le attività di esportazione. (Per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese e per tale iscrizione è indispensabile la cittadinanza egiziana).

**ISCRIZIONE AL R.E.C.**:condizione di reciprocità non verificata.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità verificata nei settori dell'industria, agricoltura, edilizia ed ingegneria, trasporti, assicurazioni e transazioni di titoli in borsa dove è possibile costituire società con partecipazione di capitale estero fino al 100%, così come è possibile assumere in seno ad esse tutte le cariche amministrative. La partecipazione di uno straniero ad una societa' locale non dà diritto al permesso di soggiorno nel paese a meno che questi non ricopra nella società una carica che richieda la sua presenza.

2) condizione di reciprocità verificata nei settori commerciali con una partecipazione non superiore al 49%. Non è consentito ricoprire le cariche di presidente o di amministratore unico;

3) le filiali di società estere non possono esercitare attività commerciali nè stipulare contratti commerciali ma si debbono limitare allo sviluppo di ricerche di mercato a favore delle società madri.

4)condizione di reciprocità verificata in società cooperative dove però lo straniero può partecipare solo in qualità di membro dell'ente sociale.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità verificata solo per la professione di medico-chirurgo: scambio di note fra l'Italia e la R.A.E. del 09/04/51 e 20/05/51

**ALTRE ATTIVITA'**

1) Interpretariato e traduzione: condizione di reciprocità non verificata.

**ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97**

PAESE: **GIAPPONE**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
condizione di reciprocità verificata, senza alcuna limitazione per quanto concerne le cariche sociali.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

**ALTRE ATTIVITA'**

1) Interpretariato e traduzione: condizione di reciprocità non verificata.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **GIORDANIA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità verificata con una partecipazione di capitale straniero non superiore al 49% ed una quota di apporto non inferiore al controvalore in Lire di US$ 150.000 (centocinquantamila)

2) Condizione di reciprocità non verificata per quanto concerne l'assunzione di cariche sociali.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

**ALTRE ATTIVITA'**:

1) architetto: condizione di reciprocità non verificata;

2) ingegnere: condizione di reciprocità non verificata.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **INDONESIA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità non verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità non verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità non verificata con la sola eccezione delle società in "Joint-venture";

2) per quanto riguarda le cariche sociali la loro assunzione da parte di uno straniero è consentita solo nelle società in "Joint-venture", così come è consentita l'eleggibilità di uno straniero nel Consiglio di Amministrazione di una Fondazione.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

PAESE: **IRAN**
(Trattato di commercio, stabilimento e navigazione. Legge del 25.05.57, n. 401.)

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità non verificata.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità non verificata.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità non verificata con la sola eccezione delle società miste in "Joint-venture" nelle quali è possibile una partecipazione di capitale straniero non superiore al 49%. Restano comunque esclusi i settori strategici come quello della ricerca e dell'estrazione di petrolio;

2) condizione di reciprocità verificata per l'assunzione delle cariche di direttore esecutivo o di membro del Consiglio Amministrativo nelle S.R.L.,sempre che nello Statuto della società sia prevista l'elezione di non soci.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **ISRAELE**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità non verificata.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità non verificata.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
1) condizione di reciprocità verificata con la sola eccezione delle società che operano in settori definiti "sensibili" come quelli della difesa e degli armamenti.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

PAESE: **Repubblica Fedelale di JUGOSLAVIA**
(Serbia e Montenegro)

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**: condizione di reciprocità verificata

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **LIBANO**

**LAVORO AUTONOMO**:Condizione di reciprocità non verificata.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità non verificata.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
Condizione di reciprocità non verificata, non per impedimenti di principio, ma per ostacoli frapposti dall'ordinamento libanese che rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini di quel Paese ed i nostri connazionali.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

PAESE: **MACEDONIA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata con l'esclusione del settore relativo alle strutture dell'insegnamento privato, non è infatti consentito a persone fisiche giuridiche straniere di aprire scuole private a livelli di giardino d'infanzia , elementare e medio, così come non è consentito di svolgere attività di insegnamento presso i predetti ordini di scuole;

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) Condizione di reciprocità verificata, con l'esclusione del settore relativo alle strutture dell'insegnamento privato;

2) non vi sono limitazioni per quanto concerne le cariche sociali.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **MALTA**

**LAVORO AUTONOMO**: Condizione non verificata, non per impedimenti di principio, ma per ostacoli frapposti dall'ordinamento maltese che rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini di quel Paese ed i nostri connazionali.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità non verificata, non per impedimenti di principio, ma per ostacoli frapposti dall'ordinamento maltese che rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini di quel Paese ed i nostri connazionali.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**: Condizione di reciprocità non verificata, non per impedimenti di principio, ma per ostacoli frapposti dall'ordinamento maltese che rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini di quel Paese ed i nostri connazionali.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **MAROCCO**

**LAVORO AUTONOMO**:Condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE AL R.E.C.**Condizione di reciprocità verificata.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
Condizione di reciprocità verificata.

**SOCIETA' COOPERATIVE**:condizione di reciprocità verificata ma con l'esclusione della possibilità di assunzione di cariche direttive all'interno della società stessa (Consiglio di amministrazione).

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **NIGERIA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità verificata con l'esclusione dei seguenti settori inclusi nella "Negative list":
- produzione di armi e munizioni;
- produzione di narcotici e sostanze psicotrope;
- produzione di divise militari,di polizia e parlamentari;

e con la limitazione di una partecipazione straniera non superiore al 40% nelle società bancarie, minerarie e assicurative;

2) condizione di reciprocità non verificata nel settore della produzione di petrolio greggio e gas naturale, dove è comunque possibile sottoscrivere accordi di "Joint venture".

3) non vi sono limitazioni per quanto concerne le cariche sociali.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

**ALTRE ATTIVITA'**:

1) Architetto: condizione di reciprocità non verificata

**ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97**

PAESE: **PAKISTAN**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**: condizione di reciprocità verificata, anche per quanto riguarda le cariche sociali, purché sia rispettato il requisito della residenza.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **PERU'**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**: condizione di reciprocità verificata, anche per quanto riguarda le cariche sociali, purché sia rispettato il requisito della residenza.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

PAESE: **POLONIA**

(Stato aderente all'Associazione con i Paesi U.E. Legge 30.09.93, n. 386).

**LAVORO AUTONOMO**: Condizione di reciprocità verificata,

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) Codizione di reciprocità verificata con l'unica limitazione per le società di persone la cui costituzione è preclusa agli stranieri non residenti.

2) non vi sono limitazione per quanto concerne le cariche sociali.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

PAESE: **REPUBBLICA CECA**

(Stato aderente all'Associazione con i Paesi U.E. Legge 11.11.94, n. 672).

**LAVORO AUTONOMO**: Condizione di reciprocità verificata,

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
Condizione di reciprocità verificata.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **REPUBBLICA SLOVACCA**

(Stato aderente all'Associazione con i Paesi U.E. Legge 11.11.94, n. 672).

**LAVORO AUTONOMO**: Condizione di reciprocità verificata,

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
Condizione di reciprocità verificata.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **ROMANIA**

(Stato aderente all'Associazione con i Paesi U.E. Legge 11.11.94, n. 672).

**LAVORO AUTONOMO**: Condizione di reciprocità verificata; per quanto riguarda l'esercizio di attività autonome commerciali si richiede la costituzione di una società debitamente registrata presso la competente Camera di Commercio.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**: Condizione di reciprocità verificata.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

PAESE: **RUSSIA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
condizione di reciprocità verificata

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **SENEGAL**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata con l'esclusione dell'esercizio di attività di "bar-ristorante".

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata con l'esclusione dell'esercizio di attività di "bar-ristorante".

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
condizione di reciprocità verificata nel rispetto delle seguenti limitazioni:
1) nelle società di import/export il capitale detenuto dal cittadino straniero non può superare il 49%;

2) non è consentita la creazione di società finalizzate all'esercizio di attività di "bar-ristorante".

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

PAESE: **SIRIA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità verificata senza limitazioni per le società di persone;

2) condizione di reciprocità verificata con una partecipazione di capitale estero non superiore al 49% per quanto riguarda le società di capitali;

3) condizione di reciprocità non verificata per le agenzie di commercio.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità verificata per la professione di medico chirurgo: "scambio di note tra l'Italia e la Repubblica Araba Unita per regolare l'esercizio della professione medica nel territorio di un Paese di medici dell'altro Paese limitatamente alla provincia siriana" Damasco, 30.01.58 - Il Cairo, 28.05.58.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **SLOVENIA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata con esclusione dei seguenti settori:
- produzione e trasporto materiale militare;
- trasporti aerei e ferroviari;
- telecomunicazioni;
- editoria e formazione;
- assicurazioni.

**SCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità verificata, senza alcuna limitazione, in caso di costituzione di società miste;

2) condizione di reciprocità verificata con restrizioni nel campo della produzione e vendita di armi ed armamenti, del traffico ferroviario ed aereo, nonché delle telecomunicazioni per quanto concerne le società ad intero capitale straniero;

3) limitatamente alle società di capitali le cariche di direttore, procuratore e amministratore non possono essere ricoperte da cittadini stranieri (come pure nel caso di un organo collegiale, la maggioranza dei membri non può essere di cittadinanza straniera).

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

PAESE: **SOMALIA**

(Trattato di Amicizia tra l'Italia e la Somalia concluso a Mogadiscio il 01.07.60, ratificato con Legge del 01.02.62, n. 367).

**LAVORO AUTONOMO**: Condizione di reciprocità verificata,

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
Condizione di reciprocità verificata.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **SRI LANKA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità non verificata.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità non verificata per le persone fisiche.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità non verificata per le società di persone;

2) condizione di reciprocità verificata per le S.R.L, le S.P.A. e le Cooperative nelle quali è anche possibile rivestire cariche sociali.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

PAESE: **STATI UNITI D'AMERICA**

(Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra Italia e Stati Uniti d'America stipulato a Roma il 02.02.48 e reso esecutivo con la Legge 18.06.49, n. 385.)

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**: condizione di reciprocità verificata

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **SUD AFRICA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**: condizione di reciprocità verificata

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **SVIZZERA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità verificata; per quanto riguarda in particolare le società di persone è richiesto il requisito della residenza;

2) per quanto riguarda le cariche sociali vanno rispettate le seguenti limitazioni
- se l'amministrazione è affidata ad una sola persona, questa non potrà essere straniera e dovrà comunque essere domiciliata in Italia;
- se l'amministrazione si compone di più membri la maggioranza non potrà essere detenuta da cittadini stranieri e dovrà comunque essere domiciliata in Italia.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità verificata per le professioni di medico, farmacista e veterinario. Dichiarazione italo-svizzera firmata a Roma il 05.05.34.

**ALTRE ATTIVITA'**:

1) agente e rappresentante di commercio: condizione di reciprocità verificata per i residenti;
2) architetto: condizione di reciprocità verificata per i residenti;;
3) ingegnere: condizione di reciprocità verificata per i residenti;;

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **TUNISIA**

**LAVORO AUTONOMO**:Condizione di reciprocità non verificata.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: Condizione di reciprocità non verificata.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità verificata nelle società totalmente esportatrici, dove è possibile costituire società con partecipazione di capitale estero fino al 100%,;

2) condizione di reciprocità verificata per le società che operano sul mercato locale nei settori industriale, agricolo e turistico dove è possibile che lo straniero detenga il 100% del capitale azionario ad eccezione delle Agenzie di viaggio ove la partecipazione azionaria straniera non può superare il 50%;

3)condizione di reciprocità verificata nei settori del commercio e dei servizi con una partecipazione straniera non superiore al 50% del capitale sociale

4)per quanto concerne gli organi societari non c'è alcuna limitazione per le imprese totalmente esportatrici, mentre per quelle che operano sul mercato locale è consentita l'assunzione della carica di Direttore Generale ma solo ad uno straniero residente.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

**ALTRE ATTIVITA'**:

1) Giornalista: condizione di reciprocità verificata.

**ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97**

PAESE: **UGANDA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**: condizione di reciprocità verificata

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **UNGHERIA**

(Stato aderente all'Associazione con i Paesi U.E. Legge 30.09.93, n. 387).

**LAVORO AUTONOMO**: Condizione di reciprocità verificata,

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
Condizione di reciprocità verificata.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

**ALTRE ATTIVITA'**:
1) architetto: condizione di reciprocità verificata.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **URUGUAY**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **VENEZUELA**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata per gli stranieri residenti.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità verificata;

2) le cariche sociali possono essere ricoperte da cittadini stranieri sempre che vi sia una pur minima partecipazione straniera nel pacchetto azionario della società; il numero delle cariche sociali riservate agli stranieri deve essere proporzionale alla percentuale di partecipazione straniera presente nel capitale stesso.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **VIETNAM**

**LAVORO AUTONOMO**:Condizione di reciprocità non verificata, non per impedimenti di principio, ma per ostacoli frapposti dall'ordinamento vietnamita che rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini di quel Paese ed i nostri connazionali.

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità non verificata, non per impedimenti di principio, ma per ostacoli frapposti dall'ordinamento vietnamita che rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini di quel Paese ed i nostri connazionali.

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:
Condizione di reciprocità non verificata, non per impedimenti di principio, ma per ostacoli frapposti dall'ordinamento vietnamita che rendono assai sensibile il divario di trattamento tra i cittadini di quel Paese ed i nostri connazionali.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

PAESE: **ZAIRE**

**LAVORO AUTONOMO**: condizione di reciprocità verificata

**ISCRIZIONE R.E.C.**: condizione di reciprocità verificata

**COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'**:

1) condizione di reciprocità verificata;

2) non vi sono limitazioni per quanto concerne le cariche sociali, salvo l'obbligo di residenza per l'amministratore unico e per l'amministratore delegato.

**ESERCIZIO PROFESSIONI MEDICO/SANITARIE**: condizione di reciprocità non verificata per assenza di uno specifico accordo fra i due Paesi.

ALLEGATO AL TELESPRESSO N. 3501 DEL 17.09.97

Circolare n. 51/97

EB

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 20.11.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTE

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

N.559/443/215895/2/4/4/1^ DIV. SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLE SS.LL. SULLA NECESSITA' DI FORNIRE SPECIFICHE DIRETTIVE AGLI UFFICI STRANIERI DIPENDENTI AFFINCHE' NON VENGANO PIU' INVIATI A QUESTO SERVIZIO I NULLA-OSTA PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE RECANTI DATA SUCCESSIVA ALL'8.11.1997. NEL CASO IN CUI SIANO GIA' STATE ACCOLTE DOMANDE DOPO TALE DATA, SARA' NECESSARIO CONVOCARE LO STRANIERO RICHIEDENTE AL FINE DI CONSEGNARGLI LA RICEVUTA DI CUI ALLA CIRCOLARE P.N. DEL 24.10.1997, COSI' DA ATTIVARE LA NUOVA PROCEDURA TELEMATICA EVIDENZIATA NELLA CITATA CIRCOLARE. PEL DIRETTORE CENTRALE SIRACUSANO

COMPILATORE: SIRACUSANO
TEL. 39620

Circolare n. 52/97

EB

# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

*****

N.559/443/215895/2/4/4/1^Div. Roma, 17.11.1997

OGGETTO: Ingresso dell'Italia nel Sistema Schengen. Chiarimenti operativi.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Di seguito alla circolare p.n. del 24.10.1997 si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alle innovazioni apportate alla normativa in vigore dal recente ingresso dell'Italia nel Sistema Schengen.

Si richiama, preliminarmente, l'attenzione sull'art.4 comma 1 della Legge 39/90, così come modificato dalla legge 30.9.1993 n. 388, che consente il soggiorno degli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente, rilasciato dalle autorità di Stati appartenenti alla Unione europea, nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi.

I predetti stranieri sono tenuti, ai sensi dello stesso articolo comma 1 bis della L. 39/90 a dichiarare la loro presenza al Questore della Provincia in cui si trovano entro otto giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso nel territorio dello Stato.

A tale scopo dovrà essere utilizzata la ricevuta di segnalazione di presenza allegata in fac-simile, da inserire al C.E.D. con la nuova parola chiave che sarà comunicata con messaggio di servizio.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 4 comma 12 bis e seguenti della legge 39/90 si chiarisce che nelle ipotesi di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno, perchè non soddisfatte le condizioni di soggiorno previste nel territorio di uno degli Stati contraenti (inammissibilità ai sensi art. 96 della Convenzione Schengen), dovrà essere avviata la procedura di consultazione delle Autorità nazionali dei Paesi contraenti ai sensi dell'art. 25 della stessa Convenzione.

Il predetto iter procedurale viene avviato da questo Servizio a seguito di richiesta da parte della Questura.

La richiesta di consultazione verrà avviata nelle ipotesi in cui, in base alla normativa vigente, si intenda accordare il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno allo straniero dichiarato inammissibile in altro Stato firmatario dell'Accordo di Schengen, (art. 25 1° comma).

Nei casi in cui, al contrario, lo straniero richiedente il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno

risulti inammissibile in altro Stato Schengen ma non abbia i requisiti previsti dalla normativa nazionale per ottenere il rilascio o il rinnovo del suddetto titolo di soggiorno, questo sarà rifiutato o revocato ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge 39/90, senza attivare la procedura di consultazione.

Al termine delle consultazioni presso le Autorità nazionali dei Paesi contraenti, questo Servizio provvederà a comunicare le relative risultanze.

Tanto premesso, per fornire risposte il più possibile precise ai numerosi quesiti pervenuti, relativi alle procedure da seguire nei confronti di cittadini extracomunitari inseriti come inammissibili negli archivi Schengen, si prospettano le seguenti fattispecie:

POSIZIONE A: Cittadino straniero non in regola con la normativa nazionale in materia di soggiorno e segnalato da altro Stato contraente come inammissibile.

Per il suddetto cittadino si deve procedere all'espulsione, ai sensi dell'art. 7 della Legge 39/90, perchè inosservante alle norme concernenti l'ingresso o il soggiorno sul territorio nazionale.

POSIZIONE B: Cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno italiano in corso di validità, ma segnalato da altro Stato contraente come inammissibile.

Per il suddetto cittadino si deve procedere secondo l'art. 25 comma 1 della Convenzione Schengen, ossia si debbono avviare le consultazioni con lo Stato contraente segnalante, attraverso la

procedura sopra evidenziata.
Nella richiesta di consultazione avanzata a questo Servizio dovrà essere specificato il tipo di soggiorno in possesso dello straniero nonchè la data del rilascio e della scadenza dello stesso.

POSIZIONE C: Cittadino straniero richiedente il primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, segnalato da altro Stato contraente come inammissibile.

Per il suddetto cittadino, prima di procedere a qualsiasi provvedimento, è necessario avviare la procedura di consultazione ai sensi dell'art. 25 comma 1. Al termine della consultazione potrà essere emesso un provvedimento di allontanamento oppure potrà essere accordato o rinnovato il titolo di soggiorno. Si precisa che un eventuale provvedimento di espulsione dovrà essere adottato dall'Autorità amministrativa competente ai sensi dell'art. 7 della L. 39/90 anche se motivato dall'inammissibilità del cittadino extracomunitario ex art. 96 CSCH. Qualora si ritenga di dover rilasciare il titolo di soggiorno, pur in presenza di segnalazione di inammissibilità, (motivi seri in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali) dovrà esserne data tempestiva comunicazione a questo Servizio che provvederà ai successivi adempimenti.

POSIZIONE D: Cittadino straniero munito di permesso di soggiorno rilasciato da altra Parte contraente e segnalato in N-SIS.

Qualora il suddetto cittadino, presente sul territorio nazionale munito di regolare permesso di soggiorno rilasciato da una Parte Contraente risulti nel contempo segnalato quale

inammissibile da una terza parte ,sarà necessario avviare le consultazioni, tramite questo Servizio, tra la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e la Parte contraente che ha rilasciato il titolo di soggiorno. La Questura, dopo aver richiesto la consultazione, dovrà limitarsi a rilasciare la ricevuta di segnalazione di presenza.

POSIZIONE E: Cittadino straniero munito di titolo di soggiorno in corso di validità, rilasciato da altro Stato contraente nei cui confronti si intenda effettuare una segnalazione d'inammissibilità.

Qualora nei confronti del suddetto straniero ricorrano i presupposti per l'inserimento in S.I.S. (art. 96), si dovrà preventivamente attivare la consultazione ai sensi dell'art. 25 c. 2, per stabilire se la Parte contraente interessata intenda ritirare il titolo di soggiorno. Nel caso in cui quest'ultimo non venga revocato, lo straniero in argomento non potrà essere segnalato quale inammissibile, ma dovrà essere inserito in Elenco Nazionale (ARPO).

Si ribadisce, altresì, che il permesso di soggiorno, rilasciato in conformità ad analogo Visto Schengen Uniforme (V.S.U.), dovrà avere la durata indicata dal visto. Tale permesso potrà essere prorogato purchè il computo dei periodi di soggiorno non superi il limite di tre mesi nel semestre. (Parte 1, Titolo VII della circolare n.8 del 17 settembre 1997 del M.A.E.)

Eccezionalmente, in ipotesi particolari che saranno accuratamente valutate dalle SS.LL., potrà essere consentita la proroga del soggiorno oltre i tre mesi nel semestre, così come previsto dall'art. 20 comma 2 della Convenzione di Schengen.

Per quanto concerne, inoltre, la procedura di ricongiungimento familiare, si ritiene opportuno che venga sempre effettuata l'interrogazione all'N-SIS e in AR.PO. nei confronti sia dello straniero richiedente il ricongiungimento che del familiare che dovrà ricongiungersi, al fine di attivare le consultazioni ai sensi dell'art. 25 della Convenzione Schengen, nel caso di segnalazione di inammissibilità.

Tale attività istruttoria dovrà essere effettuata naturalmente prima del rilascio della ricevuta da consegnare allo straniero richiedente il ricongiungimento. La suddetta ricevuta, com'è noto, abilita il familiare da ricongiungere a richiedere il visto presso la Rappresentanza diplomatica italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero.

A riferimento di quanto già indicato nella precedente circolare p.n. del 24.10.1997, si precisa che il visto di reingresso non dovrà più essere apposto sul passaporto dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti e muniti di permesso di soggiorno in corso di validità e che intendono allontanarsi dall'Italia (cfr. circolare n. 8 del Ministero Affari Esteri del 17.9.97 pag. 131).

IL CAPO DELLA POLIZIA

## QUESTURA DI _____

### RICEVUTA DI SEGNALAZIONE DI PRESENZA

**Nr.**

Il/la signor/a_____

nato/a a_____il_____

di nazionalità_____entrato in Italia il_____

tipo documento_____

recapito in Italia _____

ha segnalato la sua presenza sul territorio nazionale in data odierna.

Firma

Il Questore

Circolare n. 53/97

EB

# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/226995/9/28/1^Div. Roma, 26.11.1997

OGGETTO: Emergenza Albania 1997 - Programma di rimpatri volontari.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Per opportuna conoscenza, si trasmette la circolare predisposta dalla Direzione Generale dei Servizi Civili, con la quale sono state impartite alle Prefetture specifiche direttive in merito agli interventi da adottare a favore di profughi albanesi, al fine di favorirne il rimpatrio.

IL CAPO DELLA POLIZIA

*Ministero dell'Interno*

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
Servizio Interventi di Assistenza Sociale
Divisione Assistenza ai Profughi

Roma, 24.11.1997

**CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTISSIMA**

AI SIGG.RI PREFETTI LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DI GOVERNO DELLE PROVINCE DI
TRENTO
BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

E,P.C.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI VIA VENETO, 56
- DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE VIA ULPIANO, 11 ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- GABINETTO
- DIR.NE GEN.LE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO
SEDE

AL SIG. SOTTOSEGRETARIO DI STATO SEN. A. GIORGIANNI SEDE

AL SIG. SOTTOSEGRETARIO DI STATO SEN. F. BARBERI SEDE

AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'IMMIGRAZIONE SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA ..ICUREZZA SEDE

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI
ANTINCENDI SEDE

ALL'OIM - ORGANIZZAZIONE INTER-
NAZIONALE DELLE MIGRAZIONI
VIA NOMENTANA, 62 ROMA

Prot. n.9927/50- D.G.S.C.

OGGETTO: Emergenza Albania 1997 - Programma di rimpatri volontari.

Con riferimento alla conclusione degli interventi umanitari in favore dei profughi albanesi e limitatamente all'azione di sostegno finalizzata a favorirne il rimpatrio, si comunica che, con decorrenza immediata ed a seguito di un ulteriore accordo con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, verrà corrisposto nei confronti degli stessi un sussidio a carattere economico di importo doppio a quello già previsto.

Quanto sopra in considerazione della situazione di particolare indigenza dei cittadini albanesi ancora presenti sul territorio nazionale ed, altresì, per le generalizzate difficoltà di ordine alloggiativo ed occupazionale che gli stessi incontreranno al momento del loro rientro in patria.

Con l'occasione si comunica che è presente in Italia, a richiesta del Governo italiano, un gruppo di funzionari albanesi i quali effettueranno visite presso i centri di accoglienza al fine di sostenere l'azione di rimpatrio volontario nei confronti dei connazionali profughi.

Si soggiunge, infine, che con ulteriore circolare verranno date indicazioni finalizzate alla definitiva conclusione del programma di rimpatrio.

IL DIRETTORE GENERALE
(de Mese)

Circolare n. 54/97

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTE ROMA, 29.11.1997

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA AOSTA

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

E.P.C.: AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

N.559/443/226995/9/28/1^DIV. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA DIRAMATO, SU PROPOSTA DEI MINISTRI COMPETENTI, UNA DIRETTIVA, IN DATA ODIERNA, CHE SOSTITUISCE QUELLA DEL 31.8 C.A., AL FINE DI DEFINIRE LE ATTIVITA' OPERATIVE E DI SOSTEGNO ASSISTENZIALE DA PORRE IN ESSERE PER CONCLUDERE GLI INTERVENTI UMANITARI IN FAVORE DEI PROFUGHI ALBANESI.
IN PARTICOLARE, VIENE RIBADITO CHE, NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ALBANESI ENTRATI IN ITALIA DOPO IL 1° MARZO 1997 E CHE SIANO PRIVI DI NULLA OSTA PROVVISORIO, NONCHE' DI QUELLI CHE SI SIANO ALLONTANATI ARBITRARIAMENTE DAI CENTRI DI ACCOGLIENZA, DA ALTRE STRUTTURE RICETTIVE O DAL DOMICILIO DI PARENTI O CONOSCENTI, CONTINUINO AD ATTUARSI I PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DI CUI AL PUNTO 1 DELLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 AGOSTO DEL 1997, PUBBLICATA NELLA G.U. NR. 204 DEL 2 SETTEMBRE 1997. A DECORRERE DAL 30 NOVEMBRE C.A. I SIGNORI PREFETTI DOVRANNO AVVIARE LA CHIUSURA DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, COSI' COME COMUNICATO DALLA COMPETENTE DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI CON LA CIRCOLARE PARI DATA, CHE SI ALLEGA IN COPIA, ALL'ATTENZIONE DEI SIGG.RI QUESTORI.

SI EVIDENZIA, ALTRESI', CHE DAL PROGRAMMA DI RIMPATRIO SONO ESCLUSI I CITTADINI ALBANESI CHE ABBIANO GIA' OTTENUTO O CHE POSSANO OTTENERE UN PERMESSO DI SOGGIORNO IN BASE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE. IN PARTICOLARE, POTRANNO PERMANERE SUL TERRITORIO NAZIONALE COLORO CHE DEBBANO CONCLUDERE LE CURE MEDICHE AVVIATE, COLORO CHE ABBIANO TITOLO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, I RICHIEDENTI ASILO A CUI NON SIANO STATE ANCORA NOTIFICATE LE DECISIONI SULL'ISTANZA, NONCHE' COLORO AI QUALI POSSA ESSERE CONCESSO UN PERMESSO DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 28.2.1990 N.39, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE 30.9.1993 N. 388. POTRANNO, INOLTRE, SOGGIORNARE SUL TERRITORIO NAZIONALE I CITTADINI ALBANESI CHE DIMOSTRINO LA POSSIBILITA' DI UN'OCCUPAZIONE LAVORATIVA GARANTITA DA ESPRESSA RICHIESTA DI UN DATORE DI LAVORO.LA PREFETTURA COMPETENTE, SENTITO IL LOCALE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO, IN ORDINE ALLA POSSIBILITA' DI CONVALIDA DI DETTA RICHIESTA, PREDISPORRA' GLI ELENCHI DELLE ISTANZE ACCOLTE, CHE VERRANNO INVIATE ALLE QUESTURE. I SIGG. QUESTORI PROVVEDERANNO A RILASCIARE AI CITTADINI ALBANESI, INSERITI NEI SUDDETTI ELENCHI, PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO. I CITTADINI ALBANESI CHE NON SI REGISTRERANNO VOLONTARIAMENTE PER IL RIMPATRIO E CHE NON POSSANO OTTENERE UN PERMESSO DI SOGGIORNO AD ALTRO TITOLO SARANNO ALLONTANATI DAL TERRITORIO NAZIONALE, ADOTTANDO NEI LORO CONFRONTI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 19.08.97 N. 128. LA PROGRAMMAZIONE DELLE PARTENZE SARA' CURATA DAI PREFETTI DI ANCONA, BARI, BOLOGNA, BRINDISI, ROMA E TRIESTE CHE SI AVVARRANNO, PER QUANTO POSSIBILE, DELLA COLLABORAZIONE TECNICA DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI. IL RIMPATRIO DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI CONTINUERA' A SVOLGERSI SECONDO LE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI – COMITATO PER LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI, NEI TERMINI PREVISTI DALLA DIRETTIVA IN OGGETTO. AI CITTADINI ALBANESI, REGISTRATISI VOLONTARIAMENTE PER IL RIMPATRIO E QUINDI ISCRITTI NELLE APPOSITE LISTE PREDISPOSTE DALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI, VERRANNO GARANTITE PRIORITA':

A) NELLA CONCESSIONE DI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA PER LAVORO, ANCHE STAGIONALE, NELL'AMBITO DELLE QUOTE DEFINITE, PER IL 1998, SULLA BASE DEL DECRETO SUI FLUSSI PROGRAMMATI;
B) NELL'ACCESSO A PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI AZIONE SOCIALE PREDISPOSTI, IN ALBANIA, DAL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE;

C) NELL'ACCESSO A SPECIFICI PROGRAMMI PER LA CREAZIONE DI ATTIVITA' LAVORATIVE IN ALBANIA, PREDISPOSTI DA REGIONI O COMUNI;
D) NELL'ACCESSO A PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI IN ALBANIA, FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE IN LOCO DA PARTE DI AZIENDE ITALIANE COLA' OPERANTI;
E) NELLA CONCESSIONE DI ULTERIORI E FINALIZZATI SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE DA EROGARE IN ALBANIA, SECONDO CRITERI E MODALITA' DA DEFINIRE E SEMPRECHE' VENGANO COMPROVATE CONDIZIONI DI PARTICOLARE BISOGNO (FAMIGLIE NUMEROSE, MINORI DA SCOLARIZZARE, MANCANZA ASSOLUTA DI ALLOGGIO, DISABILI) O DI PARTICOLARE VULNERABILITA'.

IL MINISTERO DELL'INTERNO, PER IL TRAMITE DEI PREFETTI ED IN COLLABORAZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MIGRAZIONI, CONTINUERA' A PROMUOVERE L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA AI CITTADINI ALBANESI DA RIMPATRIARE. A COLORO CHE SI REGISTRERANNO PER IL RIMPATRIO, AI SENSI DELLA DIRETTIVA E SECONDO L'INDICAZIONE DEI PREFETTI VERRA' CONCESSO, IN CONSIDERAZIONE DELLA GENERALIZZATA SITUAZIONE DI INDIGENZA E DI PRECARIETA' ALLOGGIATIVA IN ALBANIA, ANCHE UN SUSSIDIO DI REINSERIMENTO.

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ED IL MINISTERO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE PROMUOVERANNO, ALTRESI', NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE ED ANCHE, CON RIFERIMENTO A PROGRAMMI DI COOPERAZIONE E DI AIUTO IN ALBANIA, PROGETTI ED INIZIATIVE PER LA PROSECUZIONE, SINO AL 30.6.1998, DELLA ASSISTENZA IN TERRITORIO ALBANESE DI COLORO CHE HANNO GIA' ADERITO O ADERIRANNO AL PROGRAMMA DI RIENTRO VOLONTARIO.PER TALI ATTIVITA' I PREDETTI MINISTERI POTRANNO AVVALERSI, MEDIANTE APPOSITE CONVENZIONI, DI ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE O DI ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI ALTRE ISTITUZIONI CON FINALITA' UMANITARIE. LA DIRETTIVA IN OGGETTO SOSTITUISCE QUELLA DEL 31 AGOSTO 1997 IN MATERIA DI RIMPATRIO DEI CITTADINI ALBANESI, PUBBLICATA NELLA G.U. DELLA REPUBBLICA ITALIANA NR. 204 DEL 2 SETTEMBRE 1997. SI ALLEGA SCHEMA DI COMUNICAZIONE CHE DOVRA' ESSERE FORNITO AI CITTADINI ALBANESI INTERESSATI, NEL QUALE VENGONO INDICATE LE POSSIBILITA' OFFERTE LORO AL FINE DI CONCLUDERE GLI INTERVENTI UMANITARI. PRO MINISTRO MASONE.

# *Ministero dell'Interno*

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
Servizio Interventi di Assistenza Sociale
Divisione Assistenza ai Profughi

Roma, 29.11.1997

**CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTISSIMA**

AI SIGG.RI PREFETTI LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DI GOVERNO DELLE PROVINCE DI
TRENTO
BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

E.P.C.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI VIA VENETO, 56
- DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE VIA ULPIANO, 11 ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- GABINETTO
- DIR.NE GEN.LE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO
SEDE

AL SIG. SOTTOSEGRETARIO DI STATO SEN. A. GIORGIANNI SEDE

AL SIG. SOTTOSEGRETARIO DI STATO SEN. F. BARBERI SEDE

AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'IMMIGRAZIONE SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI
ANTINCENDI SEDE

ALL'OIM - ORGANIZZAZIONE INTER-
NAZIONALE DELLE MIGRAZIONI
VIA NOMENTANA, 62 ROMA

Prot. n.9927/50- D.G.S.C.

OGGETTO: Emergenza Albania 1997 - Programma di rimpatri volontari.

Si fa seguito alla propria circolare, pari numero del 24 novembre u.s., ed in considerazione dei numerosi quesiti giunti a questa Direzione Generale, si precisa che, fermo restando il programma di chiusura dei centri a partire dal 30 novembre p.v. come da Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di firma, le SS.LL. potranno garantire ai cittadini albanesi ancora assistiti gli interventi minimi necessari fino al loro rimpatrio o allontanamento da territorio nazionale.

Questa Direzione Generale rimane a disposizione per ogni possibile chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(de Mese)

*Ministero dell'Interno*

**DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI**
**Servizio Interventi di Assistenza Sociale**
**Divisione Assistenza ai Profughi**

# COMUNICAZIONE

Con il 30 novembre u.s., è cessato il regime di protezione temporanea garantito dal decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito nella legge 19 maggio 1997, n. 128 e prorogato, con successive direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sino alla richiamata data del 30 novembre.

Pertanto la S.V., a decorrere dal 1° dicembre u.s., non ha più titolo a permanere sul territorio nazionale.

Conseguentemente, la S.V. dovrà far rientro in Albania, salvo che non ricorrano le condizioni indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1997 e che di seguito si specificano.

La S.V. potrà infatti richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi delle vigenti disposizioni di legge purché possa avallare tale richiesta con informazioni o eventuale documentazione relativa a comprovati stati di grave malattia, a condizioni familiari che consentano il ricongiungimento parentale, all'attesa di determinazioni ministeriali, se richiedenti asilo, o, infine, a condizioni particolari di applicabilità dell'art. 4 della legge n. 39/1990.

Inoltre, nel caso in cui la S.V. abbia la possibilità di ottenere una occupazione lavorativa, dovrà presentare a questa Questura o direttamente alla Prefettura, una formale domanda corredata dalla richiesta di un datore di lavoro per il successivo inoltro all'Ufficio provinciale del lavoro. Il rilascio del

permesso di soggiorno per attività lavorativa potrà ottenersi, unicamente, se detto Ufficio, convaliderà tale richiesta.

Qualora non sussista la possibilità di regolare la propria permanenza sul territorio nazionale, la S.V. potrà comunque aderire al programma di rimpatri volontari ed assistiti predisposto dal Ministero dell'Interno in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni attraverso la sottoscrizione del modulo allegato che dovrà essere consegnato alla Prefettura.

L'adesione al predetto programma permetterà di ottenere:

a) l'erogazione di un sussidio di rimpatrio pari a £. 300.000 per adulto e £. 150.000 per minore;
b) l'erogazione di un ulteriore sussidio di reinserimento di pari importo;
c) l'iscrizione in liste nominative che potranno garantire priorità:
   - nella concessione di visti di ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, nell'ambito delle quote definite, per il 1998, sulla base del decreto sui flussi programmati;
   - nell'accesso a programmi di assistenza e di azione sociale predisposti, in Albania, dal Ministro per la Solidarietà Sociale;
   - nell'accesso a specifici programmi per la creazione di attività lavorative in Albania, predisposti da regioni o comuni;
   - nell'accesso a programmi di formazione professionale in Albania, finalizzati all'assunzione in loco da parte di aziende italiane colà operanti;
   - nella concessione, in Albania, di ulteriori e finalizzati sussidi a carattere assistenziale, secondo criteri e modalità da definire e sempreché vengano comprovate condizioni di particolare bisogno (famiglie numerose, minori

da scolarizzare, mancanza assoluta di alloggio, disabili) o di particolare vulnerabilità.

Nel caso di mancanza di requisiti per l'ottenimento di un permesso di soggiorno, di non accoglimento del programma di rimpatrio assistito o di volontario abbandono del territorio nazionale, verranno applicate, nei confronti della S.V. le disposizioni della richiamata legge n. 128/1997 con allontanamento coattivo dal territorio italiano.

**ORGANIZATA NDERKOMBETARE PER MIGRACIONET**
**ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI**
**Missione in Italia - Via Nomentana, 62 - Roma -Fax 06/4402.533 Tel. 06/4423.1428**

**O I M**

**DEKLARATE PER RIATDHESIM VULLNETAR**
***QYTETARE SHQIPTARE TE PRITUR NE ITALI NE PERIUDHEN MARS - QERSHOR 1997.***
***DICHIARAZIONE DI RIMPATRIO VOLONTARIO***
***CITTADINI ALBANESI ACCOLTI IN ITALIA NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 1997***

**Une i nenshkruari** _____ **deshiroj te kthehem ne Shqiperi me ndihmen e Organizates Nderkombetare per Migracionin (ONM)**
*Il sottoscritto dichiara di voler spontaneamente ritornare in Albania con l'assistenza dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)*

**Emri i deklaruesit** _____ **Seksi** _____
*Nome del dichiarante* *Sesso*

**Vendi dhe data e lindjes** _____ **Profesioni** _____
*Luogo e data di nascita* *Professione*

**Vendmerritja/Adresa e plote ne Shqiperi** _____
*Destinazione/ Indirizzo completo in Albania*

**Lokaliteti i residences /Adresa e plote ne Itali** _____
*Località di residenza/ Indirizzo completo in Italia*

**Emri, seksi, vendi dhe data e lindjes se anetarit te familjes ne Itali qe mendon te riatdhesohet bashke me deklaruesin** - *Nome, sesso, luogo e data di nascita del familiare/i in Italia che intende rimpatriare con il dichiarante*

| *(emri)* | *(seksi)* | *(vendi e lindjes)* | *(data e lindjes)* |
|---|---|---|---|
| 1. ..... | ..... | ..... | ..... |
| 2 ..... | ..... | ..... | ..... |
| 3. ..... | ..... | ..... | ..... |

**Data/Data** _____
**Nenshkrimi i deklaruesit dhe e pjesetareve te familjes me te medhenj se 18 vjeç qe mendojne te riatdhesohen bashke me deklaruesin** - *Firma del dichiarante e dei familiari maggiori di anni 18 che intendono rimpatriare con il dichiarante*

_____ _____ _____

**Te dhenat e dokumenteve te identifikimit vetjak e/ose te "nulla osta" -s per qendrimin ne Itali (te bashkëlidhet fotokopja)** - *Estremi dei documenti di identificazione personale e/o del "nulla osta" al soggiorno in Italia (da allegare in fotocopia)*

_____

***Denominazione/timbro/recapito dell'ente che raccoglie la presente dichiarazione***

Circolare n. 55/97

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA, 5.12.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTISSIMA

| | | |
|---|---|---|
| | - AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| E P.C. | - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA | LORO SEDI |
| | - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI | TRENTO |
| | - AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI | BOLZANO |
| | - AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA | AOSTA |
| | - AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI | ROMA |
| | - AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA | ROMA |

N.559/443/226995/9/28/1^ DIV. DI SEGUITO ALLA CIRCOLARE P.N. DEL 29.11.1997 ED IN PUNTUALE ATTUAZIONE DELLA NOTA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PARI DATA, E' NECESSARIO ED URGENTE PROCEDERE ALLA PROSECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIMPATRIO IN CORSO NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ALBANESI ENTRATI IN ITALIA DOPO IL 1° MARZO 1997 IN POSSESSO DI NULLA OSTA PROVVISORIO SCADUTO CHE SONO OSPITATI PRESSO FAMILIARI, CONOSCENTI OVVERO ALTRE STRUTTURE DIVERSE DAI CENTRI DI ASSISTENZA GIA' EVACUATI. A TAL FINE, IN VIA PRIORITARIA, QUALORA NON ANCORA EFFETTUATO, I SIGNORI QUESTORI SONO PREGATI DI PROCEDERE CON LA MASSIMA URGENZA ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI PREDETTI PROFUGHI ALBANESI DELLA COMUNICAZIONE

GIA' INVIATA RECANTE L'INDICAZIONE DELLE POSSIBILITA' LORO OFFERTE IN CASO DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI RIMPATRIO VOLONTARIO DI CUI, AD OGNI BUON FINE, SI ALLEGA COPIA, UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE BILINGUE (ITALIANO-ALBANESE) PREDISPOSTA DALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI, DA SOTTOSCRIVERE OVE I PREDETTI INTENDANO ADERIRE ALLO STESSO PROGRAMMA DI RIMPATRIO VOLONTARIO CHE, OVVIAMENTE, RAPPRESENTA L'OPZIONE PIU' FAVOREVOLE PER GLI INTERESSATI. INFATTI DETTO PROGRAMMA, TRA L'ALTRO, GARANTISCE SUSSIDI ECONOMICI DI VIAGGIO E DI REINSERIMENTO, NONCHE' L'ISCRIZIONE IN APPOSITE LISTE CHE DARANNO POSSIBILITA' PRIORITARIE DI RIENTRO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO. I CITTADINI ALBANESI CHE NON SI REGISTRERANNO VOLONTARIAMENTE PER IL RIMPATRIO E CHE NON POSSANO OTTENERE UN PERMESSO DI SOGGIORNO NEI TERMINI INDICATI NELLA CIRCOLARE CUI SI FA SEGUITO, SARANNO ALLONTANATI DAL TERRITORIO NAZIONALE, ADOTTANDO NEI LORO CONFRONTI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 19.08.97, N.128. OGNI NOTIZIA DI RILIEVO O PROBLEMI LOGISTICO-ORGANIZZATIVI CONNESSI AL RIMPATRIO CHE DOVESSERO PRESENTARSI DOVRANNO ESSERE TEMPESTIVAMENTE SEGNALATI ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA (UNICO INDIRIZZO) AI SEGUENTI FAX: 4880293-4814502-4817336, FERMO RESTANDO CHE I RIMPATRI NON VOLONTARI VANNO SEGNALATI PER LA OPPORTUNA PROGRAMMAZIONE, MENTRE LE OPERAZIONI RELATIVE A RIMPATRI VOLONTARI GESTITI DALL'O.I.M. POTRANNO AVER LUOGO ATTRAVERSO LE PROCEDURE ORDINARIE. I SIGNORI QUESTORI,CHE DISPORRANNO LA NOTIFICA DELLA SUDDETTA COMUNICAZIONE NONCHE' IL RECAPITO DEL MODULO O.I.M., SONO PREGATI DI FAR PERVENIRE GIORNALMENTE I DATI ACQUISITI DISPONENDO ALTRESI' LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO RIEPILOGATIVO ALLEGATO. FIRMATO CAPO POLIZIA MASONE.

COMPILATORE
PREF. BORRI
(37257)

*Ministero dell'Interno*

**DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI**
**Servizio Interventi di Assistenza Sociale**
**Divisione Assistenza ai Profughi**

# COMUNICAZIONE

Con il 30 novembre u.s., è cessato il regime di protezione temporanea garantito dal decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito nella legge 19 maggio 1997, n. 128 e prorogato, con successive direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sino alla richiamata data del 30 novembre.

Pertanto la S.V., a decorrere dal 1° dicembre u.s., non ha più titolo a permanere sul territorio nazionale.

Conseguentemente, la S.V. dovrà far rientro in Albania, salvo che non ricorrano le condizioni indicate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1997 e che di seguito si specificano.

La S.V. potrà infatti richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi delle vigenti disposizioni di legge purché possa avallare tale richiesta con informazioni o eventuale documentazione relativa a comprovati stati di grave malattia, a condizioni familiari che consentano il ricongiungimento parentale, all'attesa di determinazioni ministeriali, se richiedenti asilo, o, infine, a condizioni particolari di applicabilità dell'art. 4 della legge n. 39/1990.

Inoltre, nel caso in cui la S.V. abbia la possibilità di ottenere una occupazione lavorativa, dovrà presentare a questa Questura o direttamente alla Prefettura, una formale domanda corredata dalla richiesta di un datore di lavoro per il successivo inoltro all'Ufficio provinciale del lavoro. Il rilascio del

permesso di soggiorno per attività lavorativa potrà ottenersi, unicamente, se detto Ufficio, convaliderà tale richiesta.

Qualora non sussista la possibilità di regolare la propria permanenza sul territorio nazionale, la S.V. potrà comunque aderire al programma di rimpatri volontari ed assistiti predisposto dal Ministero dell'Interno in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni attraverso la sottoscrizione del modulo allegato che dovrà essere consegnato alla Prefettura.

L'adesione al predetto programma permetterà di ottenere:

a) l'erogazione di un sussidio di rimpatrio pari a £. 300.000 per adulto e £. 150.000 per minore;
b) l'erogazione di un ulteriore sussidio di reinserimento di pari importo;
c) l'iscrizione in liste nominative che potranno garantire priorità:
   - nella concessione di visti di ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, nell'ambito delle quote definite, per il 1998, sulla base del decreto sui flussi programmati;
   - nell'accesso a programmi di assistenza e di azione sociale predisposti, in Albania, dal Ministro per la Solidarietà Sociale;
   - nell'accesso a specifici programmi per la creazione di attività lavorative in Albania, predisposti da regioni o comuni;
   - nell'accesso a programmi di formazione professionale in Albania, finalizzati all'assunzione in loco da parte di aziende italiane colà operanti;
   - nella concessione, in Albania, di ulteriori e finalizzati sussidi a carattere assistenziale, secondo criteri e modalità da definire e sempreché vengano comprovate condizioni di particolare bisogno (famiglie numerose, minori

da scolarizzare, mancanza assoluta di alloggio, disabili) o di particolare vulnerabilità.

Nel caso di mancanza di requisiti per l'ottenimento di un permesso di soggiorno, di non accoglimento del programma di rimpatrio assistito o di volontario abbandono del territorio nazionale, verranno applicate, nei confronti della S.V. le disposizioni della richiamata legge n. 128/1997 con allontanamento coattivo dal territorio italiano.

**ORGANIZATA NDERKOMBETARE PER MIGRACIONET**
**ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI**
**Missione in Italia - Via Nomentana, 62 - Roma -Fax 06/4402.533 Tel. 06/4423.1428**

**DEKLARATE PER RIATDHESIM VULLNETAR**
***QYTETARE SHQIPTARE TE PRITUR NE ITALI NE PERIUDHEN MARS - QERSHOR 1997.***
*DICHIARAZIONE DI RIMPATRIO VOLONTARIO*
*CITTADINI ALBANESI ACCOLTI IN ITALIA NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 1997*

**Une i nenshkruari _____ deshiroj te kthehem ne Shqiperi me ndihmen e Organizates Nderkombetare per Migracionin (ONM)**
*Il sottoscritto dichiara di voler spontaneamente ritornare in Albania con l'assistenza dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)*

**Emri i deklaruesit** _____ **Seksi** _____
*Nome del dichiarante* *Sesso*

**Vendi dhe data e lindjes** _____ **Profesioni** _____
*Luogo e data di nascita* *Professione*

**Vendmrritja/Adresa e plote ne Shqiperi** _____
*Destinazione/ Indirizzo completo in Albania*

**Lokaliteti i residenzes /Adresa e plote ne Itali** _____
*Località di residenza/ Indirizzo completo in Italia*

**Emri, seksi, vendi dhe data e lindjes se anetarit te familjes ne Itali qe mendon te riatdhesohet bashke me deklaruesin** - *Nome, sesso, luogo e data di nascita del familiare/i in Italia che intende rimpatriare con il dichiarante*

| *(emri)* | *(seksi)* | *(vendi e lindjes)* | *(data e lindjies)* |
|---|---|---|---|
| 1. ..... | ..... | ..... | ..... |
| 2 ..... | ..... | ..... | ..... |
| 3. ..... | ..... | ..... | ..... |

**Data**/*Data* _____
**Nenshkrimi i deklaruesit dhe e pjesetareve te familjes me te medhenj se 18 vjeç qe mendojne te riatdhesohen bashke me deklaruesin** - *Firma del dichiarante e dei familiari maggiori di anni 18 che intendono rimpatriare con il dichiarante*

**Te dhenat e dokumenteve te identifikimit vetjak e/ose te "nulla osta" -s per qendrimin ne Itali (te bashklidhet fotokopja)** - *Estremi dei documenti di identificazione personale e/o del "nulla osta" al soggiorno in Italia (da allegare in fotocopia)*

***Denominazione/timbro/recapito dell'ente che raccoglie la presente dichiarazione***

## RIMPATRI ALBANESI

| | | PERMESSI DI SOGGIORNO CONCESSI (O IN VIA DI CONCESSIONE) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA | 1 PROFUGHI 30.11 | 2 LAVORO | 3 UMANITARI | 4 MEDICHE | 5 RICHIESTE ASILO | 6 RIFUGIATI | 7 ALTRI | 8 PRESENZE REGOLARI | 9 RIMPATRI NON VOLONTARI | 10 RIMPATRI ASSISTITI | 11 TOT. RIMPATRI DAL 30.11 | 12 IRREPERIBILI |
| | | | | | | | | | | | | |

I dati debbono essere riferiti, sempre ed in ogni caso, al **numero complessivo di persone** che rimangono o che lasciano il territorio nazionale.
Così, ad esempio, se ottengono il permesso di soggiorno per motivi di lavoro tre persone (3), con le quali rimangono cinque familiari conviventi (5), dovrà essere indicato nella casella corrispondente il totale di otto (5+3=8)

La colonna profughi al 30.11 (**colonna 1**)deve contenere i dati relativi ai profughi ospitati presso famiglie, conoscenti o altri centri, **con esclusione di quelli che risultavano ospitati presso i centri di accoglienza. Questi ultimi non costituiscono oggetto del presente schema e non debbono mai essere conteggiati**

La colonna delle **presenze regolari** alla data di trasmissione del fax **(colonna 8)** deve contenere la **somma** delle caselle relative a coloro che **hanno ottenuto o che hanno richiesto** il permesso di soggiorno per motivi di: **lavoro (colonna 2); motivi umanitari (colonna 3); cure mediche (colonna 4); richiedenti asilo, da intendersi come coloro che attendono il riconoscimento dello *status* di rifugiato (colonna 5); rifugiati, da intendersi come coloro che hanno già avuto riconosciuto lo *status* di rifugiato (colonna 6); altri (colonna 7)**.

La colonna del **totale rimpatri** alla data di trasmissione **del fax (colonna 11)** deve contenere la somma delle caselle relative a: **rimpatri non volontari (colonna 9); rimpatri assistiti**, intesi come rimpatri volontari assistiti secondo il programma O.I.M **(colonna 10).**

Circolare n. 56/97

pg

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

^^^^^

N.559/443/107302/2/4/1/1^DIV. Roma, 6.12.1997

OGGETTO: Comunicazioni relative a cittadini stranieri. Cessazione invio carteggio superfluo.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI B O L Z A N O

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI T R E N T O

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA A O S T A

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Il Ministero degli Affari Esteri ha lamentato di essere destinatario, per mera prassi consuetudinaria e il più delle volte per semplice conoscenza, di numerose comunicazioni, concernenti cittadini stranieri, assolutamente prive di rilievo operativo e divenute del tutto superflue a seguito dell'avvio del nuovo sistema informatizzato di trattazione e rilascio dei visti tramite la Rete Mondiale Visti.

Siffatte comunicazioni finiscono col rappresentare, anche per gli uffici mittenti, un inutile aggravio di lavoro, suscettibile di intralciare il flusso di quelle realmente operative.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di disporre, con effetto immediato, la definitiva cessazione dell'inoltro al Ministero degli Affari Esteri, nonchè alle nostre Rappresentanze diplomatiche e consolari, delle comunicazioni concernenti:

1) rintraccio di clandestini o illegali sul territorio nazionale ed adozione del provvedimento di espulsione;
2) notifica decreto di espulsione;
3) notifica trasferimento di residenza;
4) invio specimen firme di funzionari autorizzati a firmare documenti validi per l'espatrio;
5) accompagnamento coattivo di stranieri espulsi;
6) nulla osta su autorizzazioni al lavoro.

Per quanto concerne, invece, le questioni di rilevanza operativa limitata ai rapporti diretti tra codesti uffici e le nostre Rappresentanze all'estero (richiesta d'informazioni su autenticità di documenti o su visti concessi o da concedere) la relativa corrispondenza andrà indirizzata direttamente alle predette Rappresentanze, omettendo di interessare, sia pure per conoscenza, il Ministero degli Affari Esteri.

p. IL CAPO DELLA POLIZIA
Il Direttore Centrale

Circolare n. 57/97

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI -

SERVIZIO STRANIERI

^^^^

Roma, 17 dicembre 1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTISSIMA

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Nr. 559/443/215895/2/4/4/1^ Div. Di seguito alla circolare telegrafica pari numero datata 20.11.1997 ed in relazione alla circolare p.n. del 24.10.1997, si invitano le SS.LL. a rilasciare al richiedente il ricongiungimento familiare, una nuova ricevuta anche nel caso di richieste di visto d'ingresso per ricongiungimento con familiari omessi nella prima ricevuta e ove sia necessario procedere a correzione di dati, riattualizzazioni, variazioni di Rappresentanza ed altro, relative a pratiche di Ricongiungimenti Familiari già istruite.

La nuova ricevuta, che recherà solo in quest'ultima ipotesi il numero a suo tempo assegnato dal M.A.E. alla vecchia pratica, permetterà di dar corso alla richiesta di autorizzazione al visto, tramite procedura informatizzata.PEL DIRETTORE CENTRALE SIRACUSANO.

COMPILATORE: BARUCCA
TEL.39500

Circolare n. 58/97

A/N

# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**Direzione Centrale per gli Affari Generali**

**Servizio Stranieri**

N. 559/443/187850/16/1/1^Div. Roma, 20.12.1997

OGGETTO: Riconoscimento dello status di rifugiato - Invio verbali di intervista.-

AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI

I Servizi di Sicurezza (S.I.S.MI. - S.I.S.DE.) hanno richiesto di poter avere copia dei verbali delle dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato redatti dalle Questure, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. 15.5.1990 n. 136.

Su tale richiesta la competente Direzione Generale dei Servizi Civili ha espresso il proprio parere favorevole.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di voler impartire le opportune direttive ai dipendenti Uffici Stranieri affinchè venga inviata ai predetti Organismi di Sicurezza, non solo la comunicazione telegrafica della presentazione delle richieste di asilo, ma anche copia del verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente lo status di rifugiato.

PEL CAPO DELLA POLIZIA
(Borri)